Dispute

in

Sermo Mr Consiglio nate

dalli 5. Xbre 1779. fino alli 12

Magg.io 1780., e succesiva elezione

de' Cinque Correttori, e Parti

poste dai med.mi con suoi fondamenti

Venetia

1780

Rubrica
di tutte le Dispute contenute nel presente Mss.

Disputa del N. H. z. Zorzi Pisani fu d. z. Marco. 2.
appoggiando l'opponente Contarini. C. 77 —
Risposta al Pisani del Cons.r Foscari C. 80 —

.5 Marzo 1780.

Disputa, o sia Eccittamento del N. H. z. Zorzi
Pisani fu d. z. Marco; in cui dimanda Voti non
sinceri, acciò si dichiarisca se li Capi di XL.
Superiori abbiano, o nò facoltà di proponere
ognuno da se Parte in Scontro —
nel M.r Cons.o . . . . C. 80 Terzo
Risposta del Cons.r z. Zuanne Bragadin, che
dissente . . . . C. 84. Terzo
Disputa 2da del Pisani . . . . C. 86 —
Risposta 2da del Cons.r Bragadin . . C. 87 —
Disputa del Capo di XL. Superior
z. Ant.o Toscarini fu de z. Bortolamio
appoggiando il Pisani . . . . C. 88 —
Disputa 3.za del Cons.r Bragadin in risposta
al Toscarini . . . . C. 88. Terzo

.29 Marzo 1780.

Disputa del Capo di XL. Superior z. Antonio
Toscarini fu d. z. Bortolamio contro la Parte
proposta da Cons.ri che nega ai Capi di XL. la
facoltà di proponer solo ad ognuno Parti
in M.r Cons.o . . . . C. 89. Terzo

1779. - 16 Dicembre in Pregadi

Ordina di versare sulle cose suggerite nell'eccitam.to Contarini . . . . C. 14. Cerq

1779. 30 Xbre in Consiglio di Xci

Ordina di prender in esame il costume e regolarlo . . . . C. 16

1779 - 31. Xbr. in Pregadi

Ordina alle competenti Magistrature di versare sui Viveri, sul Lusso, sul Ministero . . . . C. 17.

1779 - 17. Gen.o in M.C.

Ordina, che li rispettivi Corpi prendano in esame il Costume, il Lusso, il Ministero, ed i Viveri . . . C. 25 Cerq

1779 - 20. Feb.o in M.C.

Ordina, con alcune modificaz.ni le cose di sopra. C. 30

1780 - 29. Marzo in M.C.

Ordina, che un Capo di XI. possa proponer solo in Scontro . . . . C. 89. Cerq

1780 - 23. Aple in M.C.

Mandato di Correzione del Ser.mo Prencipe. . C. 117

Caradi detto.

Mag.to sui Viveri, de' Cons.ri . . . . . . C. 119. Cerq

1780 _ 30. Aple in M.r C.
Ordina sospensione di mandar Parte dei Capi di XL. . . . . C. 128 Leggi

1780 _ 9. Maggio in M. C.
Mandato di Correzione del S.mo Prencipe, e Cons.ri . . . . C. 130. Leggi

addì detto.
Mandato di Correzione dei Capi di XL. C. 117 Leggi

1780 _ 11. Magg.o fra Consiglieri
Terminazione che leva Balle di più del Corpo avute dal Contarini nella Ballottazione di Correttore. . . . . C.

1780 _ 12. Magg.o in M. C.
P.te Cons.o di Dieci 1484. _ 14. Xb.e letta per ordine della Ser.ma Signoria . . . . C.

Disputa, ossia Eccitamento del N. H. s. Carlo Contarini fu de s. Dom.co in cui dimanda i voti non sinceri perchè si regolino [illegible]

Sereniss.mo Supremo Mazor Consegio.

All'ultimo dei Cittadini, almen fornido de studj, de lumi, de cognizion, e de Scienza, massime pratica de governar, non convegnirave certam.te el presentarse al Ser.mo Supremo Mazor Consegio a versar sulla trista condizion calamitosa, ma rimediabile de' tempi presenti nei pubblici e privati interessi. Ma se certa è la necessità de rifletterghe, nessun maggior, e in autorità e in cognizion presentandose, dopo aver principalm.te fatti prevenudi i animi dei miei Cittadini de questa mia umile devota comparsa, dopo averne prolungà el momento, dopo averlo diferido de uno in l'altro zorno, de una in l'altra stagion, onde pur veder se altri zelante per el ben de sto Popolo volesse montar su sta Renga; se el nostro stato deplorabile, ma non senza rimedio, non forma impression sui altri, sia lecito a mi finalm.te de parlar.

Non parlerò del Commercio languente: el stato della Nostra Piazza, el numero de forze dei

Mercanti, la mancanza, i fallimenti continui lo
indica: L'eccessivo incarimento dei Viveri fa, che le
man poste in opera per le manifatture s'abbia a
pagar eccessivam.te; de qua ne nasce costar a
caro prezzo le nazionali manifatture. Se nei
esteri Paesi le se manda, l'estero che trova le
sue più a bon prezzo, nol le vol, se se crede d'
esitarle nel propio Paese, chi vorrà mai
rinunciar al vantaggio che el trova nel comprar
i esteri lavori per provederse delle nostre manifatture
più care. De qua ne vien, che resta oziose, e senza
lavoro le man del loro Popolo. Tutto è senza
regola, tutto è dissordine. Quelle famegie, quei
averi, che i vostri Progenitori faceva bastar, e per
mantenerse, e per prestarse in servizio della Patria,
addesso appena nella più rigorosa economia le
basta per viver.

Da ste cause, come non à da derivar alienazion
ai matrimonj, estinzion delle famegie, restrizion del
Corpo Aristocratico? Le più cospicue, le più antiche,
le primarie Dignità della Repubblica ricusade
le giace nel più tristo avvilimento. El popolo,
che impiegando una volta la so vita, i so brazzi
nel lavoro, nel travaglio dell'Arti, dei Mestieri
e da questo traendo una faticosa, ma certa
sussistenza, la sera nel ritornar a casa, godeva
del ritratto de so sudori coi teneri pegni dell'

innocente suo amor, ora per le esterne introduzion prodotte dai eccessivi nostri prezzi, el se vede nella loro stessa Dominante lacero, smunto altri moderar la rabbiosa sua fame col più vil insalubre prodotto, schifoso rigetto delle Campagne, colle Zucche; l'altra parte che neppur à la vil Moneda da farne acquisto, va per le strade questuando, coperto d'una torbida mestizia. La sua giornaliera esistenza appoggiada sulle Elemosine, dipende da una eventualità, nè se ancuò per un leggero soccorso ricevudo da ignota man el vive, el pol esser certo, che el Zorno venturo l'abbia da conservar la odiosa sua vita. El so letto xè la dura piera d'un Ponte, sulla quale la notte dormendo, el lassa dubbio in chi passa, se el sia un Cittadin della loro Dominante o un animal vagabondo.

Disp.^a Contar. 5. Xb.^e 1779

Se tanto trista è la nostra presente condizion qual nel tempo avvenir se poderala sperar? Sempre certo più calamitosa, sempre peggior. No gh'è mal che non abbia la sua causa. Questa un abile Medico o deve colpirla, o deve moderarla. El colpirla risana el Corpo, el moderarla, se non risana, pol almanco prolungar la vita. Le cause dei nostri mali o xè colpibili, o xè moderabili. La maggior certo fra queste, e la prima, sarà l'eccessivo valor dei generi inservienti ai usi ordinarj della vita de prima necessità,

valor, che se xe utile a un solo, porta sommo danno all' Errario, sanguinosa strage alla Nazion.

Delle nostre Calamità, dei nostri mali pianta da sta prima causa xe una seconda el lusso divorator delle sostanze, e quel Costume, che i Nostri Maggiori non à mai conosciudo, nè che regge sulle basi, sulle quali è pianta questo virtuoso Aristocratico Governo.

Terza causa, ed origine dei nostri mali xe certo el Ministero. Zente o niente o poco pagada come mai tratta dal Popolo dall' indigenza porla viver sul presente sistema? Se ognuna de ste tre cause sola per se e divisa faria deperir una Nazion, cosa dovrà far tutte tre unite? Che cause dei nostri mali le sia, sarà mio assunto separatamte el provarlo. Che sempre se doverà precipitar de mal in pezo, se no ghe sia posto rimedio el Sermo Mazor Consegio poderà finalmte riconoscerlo.

Ne me si objetti, che mentre ognuna de queste tre distaccade materie poderia dar campo a lungo ragionamto. mi me le sia proposte tutte tre in questo mio rispettoso discorso a trattar. Tutte tre analoghe, una generada dall' altra la xe e sarà una illusion el pretender de sradicarghene una lassiando le altre due in vita. Sull' Arti, sui Mestieri gà el Ministero ingerenza, come

regolar questi, e non quello? Sto Ministero d'altra H.
parte vien tratto dal Popolo, se questo non a costume
e educazion, come porlo esser abile, come retto, e
incorotto? El Venditor, l'Artesan, se sbandindo el
lusso no se regolerà, come poderalo contentarse
de un guadagno discreto, che a saziar le sue
spese giornaliere non basta? Ecco come se dà la
man, e se unisce l'eccessivo valor dei generi col
lusso, col Costume, col Ministero.

Disp. Cont. [illegible]

El prezzo eccessivo nei generi de prima necessità
non se pol confrontar nè con quello de alcuna
età trascorsa della loro Repubb.ca, nè con quello
de alcuna delle loro suddite terre. Mai el fu
tal in quattordese secoli. Mentre a Venezia
se paga la Carne quattordese soldi, al Dolo, sul
Tagio la semagna coi debiti aggravj a diese.
Sta altezza de prezzo sol derivar la sua Causa
o dalla mancanza, o dalla minorazion del genere,
o dall'aumento della popolazione, o dall'accre=
scimento dei Dazj, o dalla variazion del valor
delle Monede. Carne ghe n'è sempre stà, el
numero del loro Popolo xe o minorà, o presso poco
l'istesso, pochissima differenza nei Dazj, le
Monede con Decreto dell'Eccmo Senato 1717 le fu
fermade, e da quel tempo non ostante in tutti
i viveri ghe è la differenza da un ottanta per
cento. Ha sempre avudo la mira i vostri

Sapientissimi Maggiori de tener a buon prezzo al suo Popolo i viveri de prima necessità. Mai la Carne la se alzava a più d'un quattrin, esempio raro nella Storia dell'Economia de' quei tempi xe' l'accrescimento de un soldo. In anco de salzo, senza nessuna ragion dal Venere al Sabo, l'avemo vista cresser quattro soldi per Lira. Se un solo soldo per i conti fatti porta trentasie mille Ducati all'Anno in scarsella al Partidante; quattro soldi ghe ne porta cenquaranta quattro mille. Tratti i sorte dal Popolo de tutta la Dominante per entrar nella sola borsa dell'Abbocator del Partido. Se xe' vero, che prezzo eccessivo se deffinisse el pagar de più quello, che se poderave aver con manco, el passar della Carne dai diese, ai quattordese nol sarà l'esser un prezzo eccessivo.

Più? In tutti i Stati xe' massima certa che la libera introduzion de un genere, xe' la promotrice dell'abbondanza dell'istesso. I tre Partidi divisi, Carne, Castrà, e Vitello se avvicina a sta libertà. Da sta division de' Partidi ne nasce, che ciaschedun dei tre procurando el so maggior interesse proveniente dall'esito maggior del genere, darà agevolezza nei prezzi, procurerà robba miglior. Sti tre Partidi, che xe' stai sempre divisi, in addesso i è uniti in un solo

e xè libertà del Partidante de far quel che più el vol. Xè nei Stati esteri a vil prezzo el fastra? No gh'è fedelo in Paese. Xè a vil prezzo el fedelo? No gh'è in Paese fastra. I chiavi del Partidante non podemo servirse de quel che più volemo, ma de quel ch'el vol ello.

A sto disordine, che tanto pregiudizio inferendo al loro Popolo, nessun vantaggio porta all'Erario, se no gh'è rimedio averò mal parlà, ma se el gh'è, pol esser sia della loro pietà l'apporghelo. Certo è ch'il Partidante nel suo contratto cerca tutte le possibili strade de procacciarse el suo interesse. Debito all'incontro del Fisco sarà de salvar l'Economia dell'Erario. Salvada questa el deve avvantaggiar el suo Popolo.

Quattordese mille Bò all'anno deve el Partido consumar, e per questo un Decreto che forma una stabile Tariffa per tutti i sie anni de quattordese soldi alla Lira. Sta stabile Tariffa qual dala vantaggio all'Erario, qual non portela pregiudizio alla Nazion? Quattordese mila Bò all'anno deve consumar el Partido. Distinguemo prima. Qual sorte d'Animali? Ghe n'è de tre Classi. Nostrani, esteri Austriaci, Bosnesi Turchi. Tutte ste tre classi ga un differente prezzo. I Austriaci più costa manco i Nostrani, pocchissimo i Bossinesi. Sta Tariffa de quatordese soldi

stavala ben a tutti? In sto genere de prima necessità no ghe sarà l'eccessivo valor? In sto contratto nessun utile maggior all'Erario, tutto el possibile vantaggio al Partidante, l'esterminio, l'eccidio, la rovina al loro Popolo?

Più. L'arte de Luganegheri compra dal Partidante i menuzami, e le quattordese lire e soldi che per Decreto dell'Ecc.mo Senato i vien valutadi, va in Cassa a diffalcar el debito del Partidante. Più menuzami ch'el gà, più vantaggio dunque el ne cava. I Animali Austriaci pesa cinque siecento lire l'uno, i Bossinesi ghe ne pesa dusento. El consumo dunque de tre Animali Bossinesi xe quanto el consumo de un solo Austriaco. De quelli usando el Partidante el gà tre menuzami in seicento lire de carne, vendendo i Austriaci in siecento lire el ghe n'à un solo. I Animali Bossinesi dunque, dei quali in Venezia mazor xe el consumo, porta vantaggio sommo al Partidante, danno all'Erario, pregiudizio alla Nazion. Un Pare de famegia, le ristrette circostanze del quale porta che nella sua Pignatta se metta tre sole lire de carne e la compra: el vantaggio d'un solo xe che la sia Bossinese per sto solo sta povera famegia no ghe ne vede a Tola tre lire, ma due lire e mezza sole, perchè tal xe el calo della Carne Bossinese, mentre la

nostrana, e l'austriaca in tre Lire appena la cala .. g.
un'onza. All'utile de sto solo á da esser sacrifica=
de le sostanze de tutto el vostro Popolo. Tutti,
tutti á arbitrio del Partidante á da concorrer
a impinguarlo a arrichirlo, perché po dopo un
breve corso d'anni colmo de ricchezze e de super-
bia el possa comprando da qualche Estero Prencipe
un titolo de Marchese, vegnir dal fango a
garreggiar col nobile istesso.

E s'á parlà delle Carni, passemo a un altro
genere de prima necessità, che serve a uso commune
e principalmte per el Popolo basso; alle Sandele
de Seo. El Partidante che xe quell'istesso delle
Carni, del Castrà, e del Vedelo, el gà el privi=
legio esclusivo de farle, né basta che ogni Becher
ghe deva dar el grasso, ch'el gà anche el
diritto de scoder due soldi per Lire per Dazio per
l'introduzion delle estere Sandelle. El le gà da
vender a disdotto soldi alla lira, i dise ch'el le
venda a vinti, ma non vogio saverlo. Cossa a lù
costa el Seo? Quarantanove lire el cento.
Supponemo per un momento che tutte el le fazza
de grasso de Manzo, e le ghe costa quarantanove
lire al cento. Più, Per quei bollettini che vien
distribuiti ai Nobili de diese lire l'uno, che lo
crede che se ghe fazza un regalo a darghele a otto
soldi alla lira, mentre al Partidante le ghe costa

sette, per sto supposto aggravio el gà la libertà de
poder dopperar nella facitura delle Candelle ogni altro
grasso, e ghe xe per questo imposto el debito a ogni
Becher de portarghelo tutto, anca quello dei Castrai.

Le senta cosa in tutto a lù le costi, le abbia
in esperienza fatta da un diligente rappresentante
commissionà dal Senato. Nove lire per cento nel
cusinarlo, se ghe computa le calo, un'altra lira fra
paveri e lavoro, unito alle quarantanove lire de costo
fà in tutto cinquantanove. Sicchè con cinquantanove
lire el gà nonanta una lira de Candelle. Se le
ghe fà el facile computo le vede, che in cento lire
di Candele el gà un Zechinetto netto de guadagno.

Sette mila lire de Candelle xe el consumo giornalier,
ecco settanta Zecchini al zorno de guadagno al Partidante.
Ecco a Lù una rendita certa annua de venticinque
mila Zecchini netti. Colla libertà innoltre
de far Candele con quel grasso che più ghe comoda
con pregiudizio del Popolo e del Sillico anche el
qual per sta arbitraria total libertà del Partido
de sieglier le carne de quella qualità che el
vol, no pol esitar quei animali, che non riservadi
che al Maggio, ghe dive servir per le spese dei altri,
e per pagar le sue gravezze, e i suoi affitti. —

Entremo in un altro genere, parlemo dei Salumi.
Le sardelle el popolo le paga a un soldo l'una,
vardemo cosa le costi al Botteghier. Un estero

ecq.
l'esperienza

12

a Venezia deve per quindese zorni colle spese del fermo, so. e del Volo aspettar el commodo e le risoluzion dei Capi dell' Arte. Finalm.te i va a esaminar la Mer=canzia, e incominciando dal disprezzarla altieram.te i ghe esibisse sette, o otto lire al Mier. Dibatuda la Zara e el sconto le ghe vien a costar cinque lire al Mier. El Magistrato alla Giustizia vecchia ga da far la Tariffa; un picciol regalo fatto all' estero Venditor, che non vol saverghene, perchè za el va via, fa nasser un' altro contratto fittizio, l' oro serra i occhi al Ministero, el Magistrato inganna ghe le mette a un soldo l' una, e pre=giudica el popolo. Questo nasce in un genere tanto dal Popolo stesso usà, l' istesso succede anche nei Menuzzami.

Viss.r Con.r [illegible]

Non ostante i continui eccittamenti, la carità dell' Ecc.mo Senato à sempre conservà a un prezzo i menuzzami a tal che fin da tempo immemo=rabile el Luganegher li paga a quattordese lire l' uno. De ste quattordese lire el ghe ne cava settanta otto. La carne de testa ch' el gà per debito de vender a do soldi alla lira crua, el la vende a vintisie soldi alla lira cotta. El gà da vender le Trippe a sie soldi, ma chi troverà trippe crude dal Luganegher? Un poco d' acqua, un poco de persemolo, del rancido lardo, niente del sale, perchè no i ghe ne pol usar,

ecco la vivanda deliziosa del loro Popolo, e questa
i la paga a quattordese soldi alla lira. Niente
de cruo, perchè el cruo ga tariffa, tutto cotto, perchè
in questo no la ghe xe e a ella succede l'arbitrio.
La cervella che i deve vender due soldi all'onza no
i la pesa; ma se per altro la xe de cinque onze
in logo de diese, se vol disdotto soldi. Tal xe l'
arbitrio nell'Ogio, e nel Butiro. I Botteghieri
i fa non quel che ghe commanda le leggi, ma
quel che i vol. Xe nebbia i Vovi val tre bezzi l'un,
xe piova i val do soldi.

Passemo a quello che serve per coprirne; parlemo dei drappi de panno, e de seda. La necessità
me costringe a vestir: domando d'un panno,
el Mercante se forma tiran, el vol trenta lire,
no gh'è rason, no gh'è tariffa, el le vol, bisogna
darghele. I vostri Maggiori, che à voludo consegnarve la Repubblica in uno stato felice, non
così i faceva. Sortido el Panno dalle man del
Lavorador, el se assoggettava ai riflessi dei Provveditori de Commun, e questi ghe faceva la Tariffa.
In sta maniera non podeva entrar le estere
manifatture, perchè dovendo comparir sotto i
occhi del Giudice le sarave stade riconossiude.
In adesso el Mercante le mette a quel prezzo,
ch'el vol, el suddito è costretto a servirse d'estere
manifatture, non se esita le Nazionali, el
Mercante

el Mercante no ghe ne sa far, resta inoperose le man VI.
del Popolo, e sto prezzo eccessivo bandisce l'industria,
causa la miseria, la povertà. Gira per le strade
affamada quella gente, che una volta impiegada
nelle manifatture, colla sua famegia viveva. Se
riperpetuava l'Arti nelle Case, e l'ozio ghe n'era bandito.

Diss.ᵉ Cont.
5. Ab. 1779

Nessun rimedio a sti disordini se poderà
oppor, se non sia regolà el costume. Questo in
una Monarchia dove tutto dipende dalla volontà
de un solo, che al commando può far susseguir una
rigida esecuzion, facilm.ᵗᵉ se può regolar. Ma
non la va così in una Aristocrazia. In questa
la base del buon costume l'à da esser l'educa=
zion, educazion de' Nobili, educazion de Popolo.
Nonostante le provide cure dell'Ecc.ᵐᵒ Senato dichia=
rade con suo Decreto, qual logo á el Popolo per la
sua educazion? Quel popolo che rammingo gira
per le strade della Città nol gà ricetto, non
un ricovero. El Patrizio una volta fra i antichi
fedeli domestici el cresceva sotto i occhi dei
Padri, el se imbeveva delle loro virtù, del loro
amor patriotico, l'arrivava a poder covrir le
prime Cariche della Repubblica in quella
stessa maniera, e con que' medesimi sentimenti
coi quali le aveva occupade el loro Padre, i
loro Avi: in adesso o l'Academia dei Nobili ghe
da una qual se sia educazion, o i va crescendo

dittaccadi dalle cure paterne in case, dove xe bandi=
da l'onestà, dove all'altar della sordida libidine
se fa un crudel sacrifizio dell'innocenza. Il popolo
gareggia in lusso coi Nobili, l'istesso abito lo covre,
lo confonde le istesse maniere. Se vede tutto zorno
una vil persona del volgo imprudentemte. ammesso
in tutti i loghi del Nobile stesso, metchiarse con
Lui, superarlo in lusso, a tanto giugner colla sua
temerità, che nol la rissparmia alle vostre Mogli,
alle figlie. El Governo Aristocratico, che gh'à conse=
gnà i loro Maggiori, le ll'à cambià in un perfetto
Democratico. El Carattere nobile è offeso, non
serve più de regola alle nostre azion un riguardo
economico: cinque mesi dell'anno s'aveva da
consonder per riguardi de stato, tutto l'anno el
Nobile xe confuso col Popolo. De quà ne nasce
che sto Popolo, che trae la sussistenza propia
dalla mercatura, dalla Negoziazion, dalle Arti,
quando el se dona al Lusso, quando el fa una vita
dissipata nol pol accudir alla mercatura, alla negozia=
zion, alle arti, e mancandoghe queste, ghe manca la
propia sussistenza. Da sta fonte ga origine i continui
fallimenti, che indebolisce sempre più el commercio,
che a perder el credito alla nostra Piazza.

Se rimedio se deve applicar a sti dissordini
cosa se doverà dir del Ministero? Ogni machina
senza disciplina precipita. Questo è un Corpo, i membri

del quale tratti da vili Ceti, non á avudo alcuna educazion. Pieni di miseria, e de fame no i serve, e i magna. Cosa gali dei salario? Poco. Cossa fali? Niente. Come viveli da gran Signori? Nol so. Providamente si ordinà che tutto el loro stato dovesse esser catasticado. Su sto commando ogni ordine, ogni sesto de persone, ogni arte fu tolta in nota, e da ste note ghe ne apparisce i individui. Dove avemio sto Catastico del Ministero? L'anno 1763. l'Eccmo Senato l'á commandà al Magistrato dei Scansadori de riconoscer l'argomento. Qual fu el prodotto dei loro studj, delle loro cure? Nessun. Avemo el comando del Senato, no avemo el Catastico. A che serve le leggi se queste no xé esequide? Dannosa la inesecuzione, se no ghe xé apporto rimedio.

Fra tanti disordini nell'eccedenza dei prezzi nei generi de prima necessità nella qualità del costume non proprio del loro virtuoso Governo, in questo terribile arcano del Ministero, perchè no se ga da cercar qualche riparo? I loro Maggiori ghi á consegnà la Repubblica piantada su santissime provide leggi de Politica civili d'Economia. Su sti fondamenti avendo visto Venezia toccar l'apice della gloria. Ma in ancuo se podesse sti Maggiori riviver, no i riconosceravè più Venezia in Venezia, i troveravè al più Venezia nascente,

non Venezia piantada, e da sto tristo esame qual rossor non covrirave el volto dei Loro Posteri?

Ma no se farà gnente, la Politica vol che se tasa... ....La Politica vol che se tasa? Ma qual frutto sperele da sto Quietismo? Se le seguita così no gh'è più speranza, no gh'è più niente. Come sussisterà la Piazza? Come la Mercatura? Chi poderà più frenar el Ministero? Che sarà dei disordini? Chi più parlerà se ancuo niente le risolve? Ghe xe i disordini, ghe xe nota la causa, ghe xe el pericolo del progresso? Se no i ghe xe, ho fatto mal a parlar, doveva taser, ma se i ghe, se ghe pol rimediar, le vada nel Bossolo rosso non sincero, e la Serma Signoria se presterà, che ne son certo con sollecitudine.

Ma le xe troppe cose troppo grandi, impossibili: no se pol far, no se farà.. Non se pol far? E mi con elle per un poco concedo. No se pol far? L'è una rason che i vada nel non sincero, e allora se non se poderà far, se la fatalità del nostro destin ne mette in sta impossibilità, sto no se pol far, sia almanco con Decreto Pubblico registrà, onde se doveremo per una dura necessità consegnar ai nostri Posteri un Governo con dei massimi disordini, ghe sia un attestato indubitabile, che al Principe affettuoso al so Popolo era impegnà a medicarghe ne le piaghe, ma che ste piaghe era

insanabili. Le risolva, le commandi, ne le faccia, ch'el loro Quietismo tiri le maledizion sulle loro Ceneri. A queste le procuri pace col comandar che sia fatto; ste maledizion dei Loro Posteri le le eviti. Ma chi poderà dir no se pol far? Se tratta de un Partido de Carni, de un Monopolio de' Salumieri, de' Luganegheri, de' Botteghieri, de Ogj, de' Butiri, de' Panni. Dove xè l'autorità del Senato? El Mazor Conseggio gà delegà l'Economia sull'Arti, sui Partidi. El Mazor Conseggio no poderà commandar sull'economia, sul costume? El Mazor Consegio gà la virtù, el gà l'autorità, la gà el Senato, e no se pol far, no se farà? Nò gh'è Cittadin, ch'el possa dir, dopo che VV. EE. coi Voti non sinceri averà commandà? Un Partido de' Carni pianta sulle leggi che ghe ne vol la triplice division, seconda rason sulla Politica, che non pregiudichi l'Errario, che nol sia fatal alla Nazion nol sarà possibile? Un Ministero, che tolto da quel caliginoso Velo, ch'el ricuopre, serva, sia pagà, e non sia alla necessità d'esser inonesto, el sarà impossibile? El Mazor Conseggio che à delegà sull'affar dell'educazion, del costume, non poderà richiamarne a se l'esame, doverà esserghe de impedim.to le ordinarie autorità da lù delegade?

Ser.mo Mazor Conseggio co tutto è possibile, i

i loro Voti non sinceri commandi, e sarà fatto.
Questi faccia Eco ai Voti d'un Cittadin, che se non ostante la scarsezza de' sò lumi, dei sò talenti s'è montà su sta Renga, nol sè pol sospettar condotto d'alcuna utile mira. Una cosa me serve de consolazion, che se ò visto attentam.te ascoltarme i mii Cittadini, li à tratto a questo l'interessante materia creduda degna de so esami, e che solo per servirli elli, son venudo quà, non per prestarme a qui oggetti che per i affari Daziali girando la Sala del Scruttinio i sol brillantar i mezzai dei Avvocati. La Serenissima Signoria con sollecita paterna cura, attendendo al vostro Commando, formerà a sto umile Cittadin una dolce gloriosa compiacenza d'esser stà el promotor del ben del [illegible] Popolo, della Gloria della sorte Repubblica.

L'Ill.mo Consigliere 3. Girolamo Ascanio Molin l'Ill.mo [illegible] anch'esso in nome della Ser.ma Signoria l'Ecc.mo [illegible] Contarini [illegible]
[illegible]

Furono mandati i Bossoli sulla Parte de' Panni dei Fondi detto di Firenze, fù in l' Eccitante dimandò i Voti non sinceri, et come a

Non sincere	B.° 515	— 365
Di no	" 50.	— 36
Per la Parte	" 273.	— 273
	B.° 868.	B.° 674

E fu preso l' Eccitamento.

1779 - 16 Xbre in Pregadi

Consiglieri

g. Anzolo Boldù	g. Barb.ᵒ Vic.ᵒ Morosini
g. Ferrigo Foscari	g. Girol.ᵐᵒ Asc.ᵒ Molin
g. Fran.ᶜᵒ Falier.	g. Z.ⁿᵉ Bragadin q.ᵐ g. Z.ⁿᵉ

Capi di XL. Superiori

g. Zan. Marco Balbi g. Piero Benzon g. Carlo Zen

Pr.ᵗᵉ Parte 16. Xbre 1779.

" Chiamata la Signoria Vostra a versare
" sopra le emergenti Pubbliche esigenze, indispensabile
" sopra tutto si fa conoscere per oggetti di tanta im-
" portanza, che in se specialm.ᵗᵉ comprendono essenziali
" riguardi di Erario, e di Popolo, che preceder abbia
" a qualunque deliberazione, a cui fosse per deve-
" nirsi, il più individuato, e preciso riconoscimento
" di tali affari per ogni loro rapporto.
" Quindi gli Studj appunto da Noi fin ad ora in-
" deffessam.ᵗᵉ prestati, avendo sempre più ad evidenza
" manifestato, che l' esaurimento di tali preventive
" cognizioni richieda consultazioni, confronti ed
" esami non possibili certam.ᵗᵉ da combinarsi
" con le altre moltissime indispensabili occupazioni.

" peculiari della Signoria Nostra; così nell'attual
" stato di cose conveniente risulta prima di tutto
" di procurarsi con viste del miglior pubblico Ser=
" vizio il più valido ed efficace presidio, appro=
" fittando anche della Virtù, ed esperienza di quei
" Cittadini, che abituati alla direzione dei più
" gravi negozj, e specialm.te dell'indole, e com=
" plicata natura come son questi, riuscir devono
" certam.te li più addattati a riconoscere nella
" vera sua origine la derivazione de' mali, ed a
" somministrare consiglj li più valevoli per
" emendarli; e però in vista appunto a tali
" circostanze tutte.

Cap. Senato 10. [illegible] 1779

L'andera Parte, che resti ricercata la Sin=
" golare Prudenza del Ser.mo Principe a devenire
" con le forme solite alla nomina di due Consiglieri,
" un Capo di XI., due Savj del Consiglio, e due di
" Terraferma tra gl'attuali componenti il
" Colleggio Nostro, sostituendo nuovi soggetti a
" quelli che compissero l'ordinario periodo,
" onde illustrate le cose dalla conferenza di
" questi riputati Cittadini, che averanno fa=
" coltà di ricercar li lumi necessarj alli rispettivi
" uffizj e Magistrati, e di valersi delli occorrenti
" Ministri, si possa poi devenire con la maggior
" sollecitudine, approfittando delli studj loro, ed a
" seconda delli metodi soliti, a quelle Proposizioni

1779 – 30 Xbre in Conseglio di X.ci .... 16.

Consiglieri

z. Anzolo Boldù
z. Ferrigo Tosiani
z. Franc.co Falier

g. Bart.o f. no Morosini
z. Gir.mo Al.o Molin
s. Z.ne Bragadin q. N.ro Z.ne

Parte f. 1
30 Xbre 1779

„ Se la Prudenza de' Progenitori Nostri providde
„ con opportune leggi alla moderazione de' Cittadini e
„ Sudd.ti Nostri, ed accorse di quando in quando con Statuarj
„ provvedimenti ad impedire tuttociò che dalla alterazione
„ di costume, e di massime di civile Società potesse de=
„ rogare alla disciplina costitutiva della Repubblica,
„ base questa fondamentale della sua sussistenza, ora
„ che sembrano introdotti disordini alteranti il sistema
„ antedetto, ed offendenti li Pubblici, e Privati ri=
„ guardi, non può dispensarsi la maturità di questo
„ Consiglio sù di argomento così importante, ed
„ in quella parte che le compete, di prendere quelle
„ misure, che si riconoscono le più convenienti per
„ realizzare gl'indispensabili, ed essenziali espe=
„ dienti, e però.

„ L'anderà Parte, che sia commesso ai Capi
„ presenti e successori di prendere in maturo esame
„ la materia stessa, che per le Leggi del M. C. in

in varj e recenti tempi fu raccomandata al Con.^o Vro
" di Dieci, per poter più produrre al med.^o quelle
" Proposizioni, che riconoscessero prudenti, ed
" attive per abbracciare li antedetti importantiss.^mi
" oggetti

Non Sincere — B 4.
Di nò — B 3.
per la Parte — B 9.

e fu presa

Consiglieri

Z. Anzolo Boldù — Z. Bart.mo q. Z.zo Morosini
Z. Ferrigo Foscari — Z. Gir.mo Asc.n Molin
Z. Fran.co Falier — Z. Zne Bragadin

Capi di XL. Superiori

Z. Marco Balbi — Z. Piero Benzon - abs.te Z. Carlo Zen

Parte Presa 31. Xb.re 1779.

Riconoscendosi dalla Signoria Nostra, che non v'è alcun Governo, per quanto sia vigile ed attento che vi presiede, in cui nelle materie specialm.te riguardanti li Viveri, il Lusso, ed il Ministero, non vi s'introducano dalla varietà de' tempi, e delle circostanze dei disordini meritevoli di tratto in tratto di robusti provedimenti, e con tali viste appunto prestato avendo li più serj riflessi alle emergenti publiche esigenze, che comprendono argomenti di simil genere interessanti oggetti d'interna Polizia, di Commercio, d'Erario, e di Popolo, conveniente risulta alla Prima Signoria

„ impegnata in sommo grado di cooperare anche
„ coll'autorità propria al sollecito regolamento
„ d'affari di così alto riflesso, di rivolgersi per
„ preliminar passo all'autorità del Senato, alla
„ di cui prudenza e vigilanza fu già dal Mazor
„ Consiglio affidata l'amministrazione di tali
„ affari, nella certezza, ch'esso approfittando del
„ valido presidio delle respettive Magistrature
„ addattate a somministrar opportuni suggerimenti
„ proceder abbia pod. con l'uso anche di modi
„ straordinarj a quei radicali provvedimenti, che
„ nella presente situazione di cose ricercano
„ maturità e robustezza di consiglio, e tutta la
„ maggior possibile sollecitudine. E però per
„ render efficace questa espressa volontà, restano
„ dal Senato commessi li Savj del Collegio ad
„ devenire sollecitamente a quelle disposizioni,
„ che ad un oggetto di così grave importanza
„ troveranno colla loro prudenza le più conferenti „
„ ....
„

Non sincere .... B.^e 48.
Di nò .... B.^e 22.
Per la Parte .... B.^e 111.
B.^e 181 ———

E fu preso di sì ———

1779 - 2. Gennajo in M.r Cons.o — 18

Risposta, che il Citt.o N.H. Ermolao Contarini fù di S. Dom.co meco diede all'incirca le stesse cose del dì 5. Xbre 1779.

Serenissimo, Supremo M.r Consegio.

Dubbioso de ingannarmi stesso, temendo sempre che el troppo desiderio, e la commozion che in mi forma la desolazion dei Pubblici, e privati affari, non sapeva risolverme a parlar.
Ma el desiderio de veder adempida la Sovrana Volontà del M.r Consegio, e non delusa la espettazion dei Esteri, dei loro Concittadini, e del Popolo, à superà in mi anema dalla Verità, incoraggido da quella rettitudine, ch'è certo lontana da ogni sospetto, che Dio mai abbandona, e alla qual el è Supremo, e Serenissimo Patron della Repubblica à fatto Eco el dì 5. Xbre con el pienissimo giudizio de cinquecento quaranta cinque Voti accogliendo l'eccittamento de un rispettoso Cittadin da sto logo umilià ——
Da quel momento insuperbido giustamente dell'esito felice, se fossi stà ambizioso, vago de gloria, avria imposto un eterno silenzio a mi stesso.

Cosa de più podeva sperar de quel che ò attenudo,
cosa più doveravè incitarme, se questo non fosse el
stimolo che me tocca della mia Patria, del Ben
Pubblico, e Privato. Non è questo el tempo de
gloria, o d'onor. Una onesta gloria, l'onor no se
pol combinar incuo con un onesto silenzio.
No lo userò, finchè vedo in pericolo la mia Patria,
la Nazion.

Dimando per questo perdon alla Serma Signoria,
lo dimando a VV. EE., all'onor, alla gloria delle
quali me son dedicà e in adesso servo. I desiderj
de un Cittadin da sto logo con Eccittamento spiegadi,
quando dai Voti Sovrani i venga accolti, i deventa
Supremi commandi, i è voleri. A accolto el Sermo
Maggior Consegio i umili eccittamenti de sto devoto
Cittadin, con la sua solenne pienezza de' Voti non
Sinceri. Sto eccittamento versante sull'importan=
tissimo affar de' Viveri de prima necessità, sul Mini=
stero, sul Lusso, sul Costume analizà, distinto
articolatamente è deventà un commando. È
indicà, che VV. EE. coi Voti non sinceri eccitè la
Serma Signoria a propor al Sovran, a quell'
istesso Sovran, a quell'istesso ch'à comandà con
quella prontezza, che richiede il suo Zelo, l'argomento
interessantissimo, e la qualità dell'affar.
L'eccittamto. xè deventa un comando esprimente la volontà
del Padron della Repca., sta volontà richiede sollecitudine

Me sia lecito el dirlo al Corpo più augusto 19.
della Repubb.ca, parlo con venerazion, ma el zelo
della Patria me costringe a parlar. Sto comando
xè stà trasgredido e nella sollecitudine, e nella
Proposizion. Cosa vol dir sollecitudine? Un
periodo ristretto fra pochi giorni, non settimane,
non mesi. Non xè possibile sta sollecitudine, ghe
vol un tempo longo per maturar i affari? Se no
la xè possibile, se sel ghe vol, se pol darghe
eccezion, se pol dirlo el zorno dell'eccittamento.
Se xè giusta sta eccezion el Mazor Conseggio ghe
accorda un tempo più lungo. Ma subito che xè
comandà bisogna obbedir. Se tal è la sollecitudine
per se stessa, qual doverala esser in riguardo alla
durazion della Ser.ma Signoria? Un tempo
più ristretto ancora. Ogni due Mesi i Cecmi
Capi de XI. al Criminal se cambia. Spesse xè le
variazion dei Conseggieri. Dunque el tempo de
due mesi non sarà sollecitudine. Vol lo sarà
un Mese, perchè la xè la metà del Tempo. Le
Leggi vol che una proposizion dal zorno che la è
Letta, la stia otto giorni esposta se la vien
contradetta, e se consuma qualche periodo de
zorni passa l'altro mese. Ma a che serve de
Definizion, quando gh'è l'esempio? Mai la
Ser.ma Signoria à oltrepassà quindese zorni
a esibir una Proposizion solo indicada, non che

[illegible]

comandada. Sempre quando el Sovran à comandà, la Signoria con sollecitudine à obbedido. Solo in sto tempo vedo inobbedidi i voleri del Mazor Conseggio, ma in qual argomento Dio Bon! De' viveri, de Ministero, de Lusso. El Mazor Conseggio à commandà, el Mazor Conseggio non xè stà obbedito. E in tanto seguita el monopolio, l'arbitrio nelle carni, nei salumi, nei panni, e intanto quatoro Partidi uniti in un solo, fa che tutto il Soldo della Dominante concorra a impinguar un vil del Popolo, e arrivi col sangue, coi averi dei vostri Sudditi fin a Nobilitarlo. E intanto oppresso el Popolo piagne, no vien obbedite le Leggi; xè pregiudicà ne' suoi diritti l'Errario. Continua intanto senza religion, senza mistier a girar per le strade vagabondo el Popolo, col continuo mal esempio sotto i occhi imbevendose de' sentimenti de Scandalo, de libidine, xè lasciada in suo poter la tenera età, l'infermo el senil deve ancora contentarse d'aver per letto un Ponte. El Padre, oh Dio, ancora non conosce el proprio Fiol. Questo vive tutto altro che nella paterna Casa, in loghi consecrai all'infamia, al vizio, nol conosce, nol tratta i antichi fedeli onesti domestici, el tratta solo gente iniqua del Popolo. Questo ancora se framischia col nobile, insidia l'onor delle vostre mogli, delle Fiole.

El Ministero sia quel che el vol, non l'è ridotto fra certi limiti, nol serve, no se sà come el sia pagà, no se sà gnente, se xe all'oscuro —

Ma pazienza, el tempo passa, non è richiamabile, vintisie zorni è passadi, e el Bossolo non sincero non ancora se xe cambià nel bianco? Questo certo non xe esequir el commando; questo è toglierghe l'autorità. Un comando gà tanto de dignità, quanto de valor, e tanto el gà de valor quanto de diligenza. Un commando trascurà nol gà valor, nol gà dignità, e el spogia de poter l'Imperante. Manco però xe el no comandar, che avendo commandà el non vegnir obbedidi. Nel primo caso la podestà non è ssodrada, nel secondo la è persa. A salvezza de sto commando da cinquecento quaranta cinque Voti non sinceri autenticà nell'importanza del gravissimo affar, devo umilmente rivoglierme alla Serma Signoria eccitandola a dar una Proposizion al Mazor Consegio nel termine de otto giorni e non più, perchè cambiandose i Eccmi Savi ai ultimi de sto Mese, più tempo no ghe è: (Dal Mazor Consegio se spieghi la sua volontà co' voti non sinceri, e questi comandi che nel termine dei otto zorni sia proposto, e ai Esteri, al Popolo, al Cittadin, a tutti sia manifesto l'impegno per far esequir la sua

Vide sont. 2. Gen. 1774 M.V.

sacra religiosa, inalterabile promessa autenticada dalla sua autorità —.

Risposta del Cons.re Ser Zuanne [illegible] [illegible] alla proposta de [illegible] Signoria, e promette di portar Parte.

Fatalità de' tempi per mi dolorosissima de dover montar su sta Renga, la qual m'à sempre fatto terror, xe quella giusta confusion, che dipende da un umiliante conoscimento de mi stesso, e delle qualità, che per presentarme al Ser.mo Mazor Consegio me manca. Niente manco che voleva, perchè quà fossi tratto, che la sopravenienza del mal all'Ecc.mo Foscari, che era disposto a risponder, e la fisica malattia, dalla qual nel momento che parlo vien oppresso el Morosini.

Come mai novo in tai affari poderogio supplir al dover se in mi non compensa a quel che manco la bona volontà? E prima de tutto vedendome coperto da sta Veste, ch'è delle più cospicue e autorevoli della Repubblica,

dovero, zacchè me se presenta l'occasion render 21
grazie al Sovrani della Repubblica, che insignindo-
me de sto onor, l'à credudo de compatir in mi
la bona volontà e el zelo col qual nei offizj
o' cercà de prestarme, non avendo riguardo alle
qualità intellettuali e anche de esercizio che me
manca, promettendo in devota recognizion el
più fervido zelo nel servizio della mia Patria, per
quanto le mie deboli forze e la scarsezza dei miei
talenti el comporta. De sta promessa qual maggior
prova ghe ne possio dar, che la comparsa presente.
Vedo che nonostante la confusion delle idee
provenienti dal spasimo che mette sto logo, la
forza del dover condusse i omeni a far quello,
del che no i se credeva mai capaci. —

[illegible]

E prima de tutto con mio stupor, digo el vero,
trova da sta Renga nell' Eccitamento de sto
Cittadin caricada de innobbedienza la
Serma Signoria. In verità che non me cre=
derave lecito el dir sta sorte de imputazion
in Mazor Consegio a qualunque privato
Cittadin. Da sta negra imputazion resta
difesa la Serma Signoria dal fatto stesso
da quello che subito avudo el comando la
à operà. Certo che per far qual cosa in
verità ghe vol cognizion, senza riconoscer i
affari no se pol far niente. La Signoria

La Signoria sola non può riconoscer. Le continue ispezioni occupantissime no ghe lassa tempo, se me creda a mi, de immergerse in affari sì complicati. La à dunque cercà el sussidio de soggetti illuminati, e intelligenti, i quali la informasse e la appoggiasse in ste rilevantissime sergenze. Se s'à da portar al Serm.° M.r Consegio una Proposizion la se porterà, ma prima la deve esser inverità riconosciuda, e questo xe moralmente impossibile alla Serma Signoria. Se altro se vol, la Signoria no lo pol indovinar perchè l'eccittamento no lo indica. La à pensà dunque de procurarse sto appoggio per riconoscer e i mali, e applicarghe i rimedj. La s'à presentà al Senato. Ragionevole e giusta era la Proposizion, ma proposta con modo insueto, el Senato de ella persuaso non à assentido alla novità del modo, che pur avea altri esempj.

Eccmi Signori gò poca memoria, ma pur me lo ricordo, e se lo ricorderà con mi ciascun de VV. EE. dotadi de memoria maggior della mia. El Contarini nel suo Eccittamento l'à riservà le Podestà ai Corpi delegati, e l'à domandà rimedj al Senato colla sua autorità delegada dal Mazor Consegio. Donca anca per el Contarini stesso xe impossibile de propor, senza previa cognizion. ——

Se doveva donca far sto passo preliminar de
rivogliersе all'Autorità dei Corpi, per veder se
questi ghe apponesse rimedio. El s'à fatto, ne
se imputi alla Signoria l'innazion e l'innobbe=
dienza: Imputazion che ferisce l'animo de
persone oneste, se non capaci, ne de questo
le ghe n'à colpa, quando ai pochi lumi, che Dio
Benedetto gh'à dà le supplisce con una volontà
retta. L'affar del Ministero e dei diversi
delegà dal Mazor Consegio al Senato s'à
domandà preliminarmente al Senato stesso.
Quel che riguarda l'educazion e el costume,
el Sovran della Repubblica à fiducià nell'
Eccelso Consiglio de Xci preliminarmente
el s'à domandà a elli. No farali gnente.
Non se dise che no se vogia portar. Se no
anderà ben el passo preliminar, se vegnirà al
Mazor Consegio. Lo dise subito la Testa del
Decreto. Per far presto, perchè termina i
Capi, i Consegieri, s'à da rischiar una Propo=
sizion, che termina, ghe ne vien dei altri, che
ghe pol giovar. Non è scarsa la Repubblica
de soggetti zelanti, e xè sempre coperti quei
posti da chi se fa gloria de servir al suo Paese.
Serenissimo Mazor Consegio mi no so cosa
altro dir, l'inesperienza, la mancanza
de cognizion me offusca le idee, e stupisco

Disse [illegible] Bragadin [illegible] Gen. 17[illegible] M.V.

mi stesso de aver pur in qualche maniera servido al mio dover. El parlar davanti a un tal Rispettabil Conseglio, el maggior della Repubblica, m'à reso timido, tremante, fora de mi stesso. Me basta d'aver giustificà la Serenissima Signoria della imputazion, che se la fosse vera la sarave certo grave e pesantissima al mio animo. Se occorrerà ulteriori passi, se i sarà necessarj al ben, se dependenti dalla volontà del Sovrano, no se recrede de obbedir, se se fa gloria de farlo, ma non se carichi della più negra imputazion omeni onesti che a almanco la volontà de ben servir el so Paese. El valor de sto Cittadin vol che sia proposto tempo otto giorni. Mi no sò cosa dir, se le crede che otto giorni basti a maturar una Proposizion le lo diga, e obbediremo, ma se le vede per impossibile el ridurse colle altre gravissime incombenze a otto soli giorni de tempo, no le formi sta legge.

Pronti per altro qualora le l'abbia formada a eseguirla.

23.

Repplica o sia Risp.ª seconda del N.H. Carlo Contarini fu di S. Domenego

Risp.ª 2.da Contarini 2 Gen. 1779 m.v.

Non mette l'umiltà mia in contigenza i Corpi che adoro, e per i quali conservo la più profonda venerazione. L'eccittamento del dì 5. Xbre non denuda l'Ecc.mo Senato de' suoi diritti, nol ghe tol l'Economico, nol spoglia della sua autorità l'Eccelso, anzi el spenderia tutto el so sangue, la so vita, nel cooperar a conservar sti augusti Corpi in quella autorità, dalla custodia della qual dipende la conservazion della Repubb.ca

Ma, Ecc.mo Signor, intendemo i modi, e le forme che deventa i metodi non variabili custodi del Governo. Quando se delibera affari d'Economia, allora spetta tal Messe al Senato.

In tutte l'altre assegnate facoltà, l'Eccelso Cons.º de Dieci xe el Delegato. Ma questo è un andar fora de question. La me staga in question. La senta se la xe questa. El Ser.mo M.r Consegio el dì 5. Xbre con cinquecento quarantacinque Voti à comandà che ghe sia portada una sollecita Proposizion. El sollecita risguarda el tempo, la forma inchiude la Proposizion. Questo non è toglier diritto, è solo far uso della propria facoltà.

Dove s'aveva da portar sta sollecita Proposizion!!
Non á corpi separati, ma dove l'è stada comandada
al Sovran della Repubblica. Eccmo Signor no turbo
Corpi, defendo la libertà del Mazor Consegio.
Me se imputa che a torto incolpo la Serma
Signoria d'inobbedienza. Questa imputazion
che me vien addossada non la regge col fatto, la
sta mal colle istesse parole dell'Eccmo Consegier.
El mio Eccittamento xè stà in Mazor Consegio,
El Mr Consegio l'à ascolta, l'à commandà.
Per venerar i so commandi ghe voleva esecuzion.
Xè stà gnente in Mazor Consegio eseguido?
Se l'Eccmo Consegier Bragadin no vegniva a
lezerne un Decreto, nessun quà saveva gnente.
Vo le lo saveva Ule, no lo saveva mi. Almanco
in sto logo el Mr Consegio niente saveva. Per
convincer el mio Eccittamento de falsa imputazion
l'à avudo bisogno de far lezzer una Carta del
Senato. Xè stà dunque disobbedito el comando.
Nol xè stà obedido a modo so, manco a modo del
vero. Se ghè nel Decreto una sola parola dell'
Eccittamento? No ghè dipendenza de sorte dal
Mr Consegio. La Signoria in quello propone colla
proponente sua facoltà. Sto Decreto la l'averave
possudo propor avanti l'Eccittamento, e senza
anche che ghe fosse stà Eccittamento. Donca la
volontà del Sovran no xè stada eseguida.

Perchè la lo sia, el Mazor Consegio eccittato, che à 24.
commandà che se versi su un affar, à da saper consu=
mà l'affar stesso. De sto affar sto Decreto xelo
consumativo? El deve esser noto all'autor del comando.
Danca anche nel senso stesso della Serma Signoria
no s'à obedido al Mazor Consegio, manco s'à
obedido in senso mio. Vero che da sto logo el di
cinque Xbre ò detto, ch'el Senato à l'autorità
delegada, che questa intendo de riservarla, ma ò
ditto anca che ò fatto menzion dell'autorità del
Mr Consegio. Se l'Eccittamento resta dal Decreto
consumà, cosa que resta al Mr Consegio? Dove xe
la so autorità? Cosa che xe risservà? Venero i
augusti Consessi vigili depositarj e vindici della
nostra libertà, per la loro conservazion, per la
manutenzion darave e libertà e sangue, e Vita.
Ma l'eccittamento del Mr Consegio à da esser
consumà in Mr Consegio. El Senato deliberi, el
Mr Consegio regoli, e proveda. La Serenissima
Signoria à da meditar una Proposizion, che concilj
i Corpi, le Podestà. Sta Proposizion el mio umile
Eccittamento la domanda dentro i otto giorni. Al fin
de sto Mese se cambia i Eccmi Capi, se più tempo
ghe accorda. Se se recordi che no se farà mai
niente. Al fin del Mese, ai novi Capi, come poderale
negar quello, che ai presenti le concede.
In tal maniera el Sovrano averà commandà, e

(Disse Sa. Lida) Cattarin [illegible]

Ga sto commando averà possudo la Serma Signoria non obbedir.

Disputa Seconda
Conr. Bragadin

A veramente sempre credudo la Serma Signoria che in sto pesantissimo grave affar se dovesse prima ricorrer ai mezzi ordinarj, come appunto nei mali Fisici, nei quali prima ai ordinarj rimedj se se riporta. Che disc sto Cittadin che no volemo propor al Mr Consegio? Nessun lo nega de farlo, s'à ditto prima de andar colle vie usade, se non và ben queste è riservada sempre l'autorità del Sovran. El vol che se proponà, proponeremo. Ma troppo breve xè el tempo. In verità la xè cosa nova, che vegna a stal segno un affar sì complicato ridotto a otto soli zorni de tempo la Serma Signoria. Mi no sò cosa dir. El Mr Consegio è Padron, el spiega la sua volontà, e el sarà obbedido. La Signoria se fa gloria de servir con bona volontà almanco. Se el Mr Consegio vol una Proposizion, ghe la porteremo. Ma mi no sò cosa dir, el tempo xè troppo breve. Per altro el commandi. Elo co el vol el xè Padron de rivocar a se le ordinarie Podestà.

1779 = 17 Gennaro in M.r Consegio —

Consiglieri

S. Anzolo Boldù.	S. Barb.o Nic.vo Morosini
S. Ferrigo Foscari.	S. Gir.mo Asc.nio Molin
S. Fran.co Falier.	S. Zne Bragadin q.m Zne

Capi di XL. Superiori —

S. Carlo Zen — S. Zan Mar.co Balbi — S. Piero Benzon

Parte 1779 [illegible] 17 Gen.o 1779 [illegible]

" Quegl' oggetti importantissimi d' interna po=
" lizia di Governo, che persuasero l' autorità di
" questo Mag.r Consegio a manifestare la ferma
" volontà sua, che s' avesse ad accorrere con ogni
" maggior sollecitudine all' emergenti publiche
" esigenze, chiamano in ora la sapienza del
" Consiglio med.mo a determinare quei modi, che
" analoghi essendo alla Costituzione ed all'
" Armonico Sistema, con cui fù da Progenitori
" con tante provide Leggi conformata la Repub.ca
" nostra riuscir devono certam.te opportuni al
" conoscimento della derivazione dei mali, ed
" addattati nel tempo stesso a somministrare
" espedienti efficaci, e valevoli per emendarli.

" Quindi giacchè restano presi in osservazione 26.
" gli argomenti di Costume, di Lusso, di Viveri, e di
" Ministero, reputa questo Consiglio di rivogliersi
" all'autorità di quei Corpi, alla vigilanza dei
" quali fu da Lui medl.mo commessa l'amministraz.ne
" di tali materie, come competenti ed atti a
" costantemente dirrigerla con Pubb.ca utilità, e però

Parte 6.
" presa ...

" L'anderà Parte, che peculiar essendo del
" Consiglio di X.ci quanto a rapporto al costume
" de' Cittadini e Sudditi Vri, abbia Egli ad impe-
" gnar sempre più il suo zelo per addattare alli
" nuovi accresciuti bisogni le Providenze, che
" troverà opportune, e colla virtù, e prudenza sua
" le più convenienti a rassodare quella universal
" moderazione e disciplina, ch'è uno dei principali
" fondamenti della conservazione, e della felicità
" della Repubblica Nostra.

" Per quanto riguarda poi alli Viveri, al
" Lusso, ed al Ministero, argomenti ~~tutti~~ parim.ti
" gravissimi, opportuno si fa conoscere alla Suprema
" autorità di questo M.r Consegio di commettere
" con tutta la maggior efficacia al Senato di
" dover prenderli individualm.te in esame, per
" quindi con ogni possibile sollecitudine apponi
" le adequate providenze; disposta l'autorità
" di questo M.r Consegio di concorrer allo stabilimento
" di quelle, che abbisognar potessero alla suprema sua Podestà.

E perchè quanto viene stabilito ripportar abbia il più esatto adempimento, proseguirà egualmente la Signoria Nostra a prestarsi con quel zelante impegno, ch'esige l'importanza degl'espressi oggetti in sommo grado interessanti le Paterne cure del Principato.

E delle presenti sia data Copia alli respettivi Consigli per la sua esecuzione, come pure per quanto può aver rapporto al Ministero alli Presidenti sopra gli Offizj, Deputati dal Consiglio di XL. al Criminal.

La p.nte Parte fu opposta dal N. H. s. Zorzi Pisani fu di s. Marco, che dimandò i voti non sinceri, e dal N. H. s. Alvise Emo fu di s. M.r An.e Prov.r, che dimandò i voti negativi. Sostenuta dalli due Cons.ri s. Ferigo Foscari, e s. Zuane Bragadin

1779 – 17. Gennaro in M.r Consegio → 27.

(Disputa del N. H. [illegible] Zorzi Pisani fu de [illegible] con cui dimostra i voti non sinceri sulla [illegible])

Supplico ossequiosam.te la Ser.ma Signoria a voler munir la Renga del solito presidio d'un Segretario ——

Serenissimo, Supremo, Mazor Consegio

[illegible]

Saria in sto di abbandonada del tutto da mi la Renga, quantunque noto me sia esser da un pur troppo aggravante mal oppresso quel zelante Cittadin, che fù l'Autor dell'Eccitam.to, se la Proposizion, che vien al Supremo Padron della Repubb.ca esibida fosse soltanto illusoria. Non saria venudo in sto logo a contraddirla, crederia i mali che ne opprime non ancora arrivadi a sto eccesso, da poder mover l'animo vigilante delle Presidenze, come i xe arrivadi a toccar l'animo pietoso de sto augusto Corpo. Ne valeria certo a incoraggirme la pienezza de voti, con cui xe stà addotta l'Eccittamento,

averave atteso che i mali resi maggiori fosse arrivadi a commover i Cittadini. Ma all' aspetto de una Proposizion illusoria non solo, ma continente anche falsità, indecorosa ai Corpi principali della Repubblica, con pericolo alla dignità, all' onór dell' Eccelso Cons.° de' Xci e ovo dell' Aristocrazia, non posso trattener el mio zelo. Parlerò con impurità d'eloquenza ma con puro cuor. E quantunque me affligga la sublime gravità, la somma importanza della causa e la mia debolezza, me consola la clemenza con la qual son stà benignamente accolto, e in sto augusto Corpo, e in Senato.

E prima de tutto domando perdon alla Serma Signoria, e la supplico a voler far differenza, distinguendo dal vero rispetto ed ossequio che tengo per cadaun de' suoi rispettabili Membri, el dover de parlar con libertà de Cittadin sulla loro Proposizion. Proposizion delusoria, comprendente falsità de supposti, ingiuriosa ai Corpi, offendente la loro autorità, onor, e dignità.

La è illusoria nella sollecitudine. Chi commette sollecitudine, deve dir qual, deve spiegarse a cosa el la riduga, se a zorni, a mesi, a anni. Sta sollecitudine deve certo esser a norma del voler di chi la comanda, non dell' arbitrio di chi obbedisse. El Padron della Repubblica commanda

sollecitudine, e lù xè el committente. Questa deve 28
esser fiola dell' arbitrio de chi xè commesso.
El Cittadin che à eccittà, e l'Eccittamento del
qual xè stà formà Legge da cinquecento quarantacinque
Voti, à eccittà sulla triplice union dei Partidi delle
Carni, l'à parlà del Monopolio dei Luganegheri,
dei arbitrj tanto alla povertà e al Popolo pre=
giudiziali dei Salumieri. S'addatta forse a tutti
sti capi la Proposizion? La parla de' Viveri, e
gnente più. I Viveri certo se pol distinguer in due
generi. Viveri de prima, e de seconda necessità, se
ghe ne pol aggiunger un terzo, i Viveri cioè del
Lusso. Ma el Sermo Mr Consegio à dito i
generi de prima necessità. Elo obbedido? La Propo=
sizion lascia ai Corpi un pien arbitrio; se poderave
da questi prestarlo ai Viveri de seconda necessità,
s'averave allora obbedido alla Proposizion, ma
non al Mr Consegio. No regge certo la dignità
del Sovran, reggerà la bona fede, l'onestà dei Corpi, no
ghe ne dubito, ma combatto la Proposizion. Sta Propo
sizion è dunque delusoria quanto l'ommission.
L'eccittamento l'à ditto generi de prima necessità.
L'à ripetudo col suo comando el Mazor Consegio.
La Proposizion dise Viveri. Quel che è viveri, xè
generi de prima necessità, quel che è generi pol
non esser viveri de prima necessità. Dove se
parla de' Panni, dove de Sede, dove delle Candelle

De Ico quel felice prolungator del giorno? Viveri non vol dir gendri de prima necessità, vol dir tutto quello serve a uso della vita. La Proposizion non combaccia coll'Eccittamento, e col comando. Dell'articolo del costume no gh'è forse ommission? Accolto con universali sentimenti de giubilo, dove se parla nella Proposizion dell'educazion Patrizia, de quella educazion, che nell'eccitamento à tirà un giusto rimprovero alla mal combinada Academia dei Nobili. Dov'è el Patrizio decoro, dove la dignità della Patria? El Mazor Consegio à accolto con cinquecento quarantacinque voti i zelanti desideri de un Cittadin, à commandà che ghe fosse imposte le opportune provvidenze su tutti sti articoli. Nella Proposizion a chi xeli raccomandadi? Dove se parla de educazion de Popolo, dove de sto Albergo? A chi xe raccomandadi i Ospeali, che pur xe in uno stato tanto deplorabile con private lagrime, e con pubblica ignominia? A chi xe appoggià el Clero secolare e Regolare dal qual tutta dipende la Religion che xe quasi perduda? Qual società pol sussister senza de Ella? Senza Religion no gh'è colpe. Morali, no gh'è sicurezza nella propia Casa, nell'augusto ricetto della giustizia, nei Tribunali deperisce la ragion, se perde fin la Criminal Giustizia.

Ma se illusoria xe la Proposizion, la xe anche

falsi nei suoi supposti. La dise che el costume
fu dal Mazor Consegio delegà dall'Eccelso Cons.°
de Xci? Falsissimo supposto. Sta parola costume
comprende ogni umana azion. In nessun
Governo, a nessun Corpo shè destina el giudizio
sull'uso della facoltà. Mangiar, parlar,
vestir, vagar, Piazza, casa, bottega, osteria;
tutto è soggetto de costume, a questo è soggette
le leggerezze della umana natura, dalle quali
nessun se pol esentar. Come dunque porla dir,
che a un Tribunal si grave, si autorevole sia stà
delegà dal Mazor Consegio l'articolo del Costume?
Se falso l'è dunque per le parole, l'è anche falso
per la legge. Legge no gh'è, che possa dir
demandà el costume al Cons.° de Xci, e rispetto=
samte sfidò la Serma Signoria a portar su questo
una Legge. Se sta legge no gh'è, se sta legge no
vien portada, xè dunque convinta de fallaccia la
Proposizion. L'è anche falsa quando la asserisce
che el Ministero fu delegà dal Sermo Mr Conseg.°
all'Eccmo Senato. Appartien è vero al Senato
l'istituir dei Ministri in quella copia che el
crede utile, el cassarghemo, l'assegnarghe i
emolumenti, el dettar anche alcune discipline,
ma ghe è le Leggi del Sermo M.r Consegio
disponenti della sua disciplina della Tariffa,
della Contumacia, della direzion, della Cittadinanza,

Disse prima ... Mar... pro...

(dei cento offizj, a altri Corpi destinade —).

Sesta Proposizion non solo è illusoria, ma falsa, la xè anche indecente e ingiuriosa ai Corpi, ai quali la se rivolge. La dà un ingiusto non merità rimprovero al Senato, all'Eccelso Cons.º de Dieci. La eccita i Corpi, perchè i deliberi. Un Eccitamento comprende due idee. L'idea del dover, e l'idea della mancanza de sto dover. Vengo eccità. Quando lo son è segno evidente, che avevo un dover de far, che a sto dover ò mancà. Vien eccitadi i Corpi a delle deliberazion. Queste dunque o no gh'è, o no xè eseguide. Quà gh'è dunque Proposizion, Deliberazion, e Esecuzion. Senza la Proposizion no ghe pol esser deliberazion, non val la deliberazion co no ghe sia l'esecuzion. Qual inaudita novità de Eccitamento ingiuriosa ai Corpi eccitati. Eccitamento ingiusto ai Corpi che fa el suo dover, ingiurioso offensivo. Mai più in tal maniera el Mazor Consegio xe eccità, cioè l'à accusà —).

Altra equal indecenza. Le legga l'ultime parole della Proposizion, e della presente sia data Copia a rispettivi Corpi. Cosa certo urtante e offensiva, perchè nova e strana. Sta copia dove l'ala da metter? In Senato, in Consegio de Diese? Se usa ben, e questo anche è

stil novo, nei da mò, el sia data Copia, ma ai
Magistrati. La Proposizion, che decanta, e predica
l'armonia del Governo, in tal maniera lo sconvolge
fin nelle più minute cose. Le progredissa:
Come pure ai Presidenti sopra Offizj - Anche
questa è una patente ingiuria. Sta copia cosa
ghe disela de novo? Gnente o de novo, o de vecchio,
anzi l'Articolo del Ministero la ghe lo tol, e
la lo dà al Senato. La Proposizion dunque le
avverte del spogio della loro autorità. Ingiuria ai
Corpi, che à avudo sempre un puntiglio onorato
de far eseguire le deliberazion legittime delle
legittime Podestà. Per el Corpo de Quaranta al
Criminal no ghe era certo bisogno de Copia, e
se sarave fatto un rigoroso dover de obbedir.

Falsa dunque la Proposizion nei supposti,
illusoria, la xè anche indecente nei modi, e
indecorosa ed ingiuria ai Corpi.

Le à sentido in sta Proposizion, che el Mazor
Conseggio se impegna de approvar tutto quello
sarà fatto dai Corpi, ai quali se rivoglie la
Serma. Signoria. El Mazor Conseggio donca
nota in sto dì un Costituto volontario de appro=
var tutto quello delibererà el Senato, tutto quello
sarà dall'Eccelso Cons.o de X.ci preso. Esto
impegno che el prende l'è vero e real, o l'è falso.
Se l'è vero el M.r Cons.o donca riceve da un altro

Risp.a prima
di Zorzi Pisani
31. Gen. 1779. M.V.

Corpo la Legge. Se l'è finto e delusorio l'è indecente alla dignità, al decoro, alla Maestà del Supremo Patron della Repubblica. Xele sta bona disposizion? Se sentele in stato de prenderse sto impegno adesso per allora? Xele che Proposizion ghe possa esser offerte? Ghe ne xè stade presentade alcune, talora le l'à accolte, talora anche le fu contradette, nè le fu prese. Chi le assicura, che questo non possa nascer nell'avvenir, massime nell'articolo del Lusso.

La è donca in sta parte e delusoria, e indecente, La è poi anche pericolosa nei objetti. Eccmi Signori distinguemo. El costume xè un argomento, nò xè una materia. Altro xè materie parziali, altro xè argomenti totali comprensivi de ste materie. A chi credele de appoggiar l'affar del costume? All'Eccelso Cons.° de Xci? Eccellenze nò. Le vol un impossibile, se le pretende, che el Cons.° de Xci inviluppà in tanti sì gravi, e così importanti affari invigili sul costume de Millioni de Sudditi de miera de Cittadini. L'Eccelso donca sarave in necessità de appoggiarlo a uno, o a trè: In sta forma le averave preso una Proposizion, che demanda el complicatissimo delicato articolo del costume a uno, o a tre, e non a disisette. Ma a chi demandele sto articolo? A un Corpo inappellabile e secreto. Quanto sia pericoloso el dar argomenti comprensivi de materie a un Corpo, che

non abbia appellazion; che lo prova el dotto, el Ill. politico, el loro Teologo Sarpi. Ecco le sue precise parole. El Parla del Governo Veneto, el scrive da Venezia = Provemo che se sia dada l'amministrazion de una materia a qualche Corpo senza appellazion, questo assorbe l'intiera Repubblica. Perchè quando el vol un argomento el lo chiama a se; el lo decide a Lu spettante, nè, vada questo ben, o mal, che xe più appellazion = Come mai dunque un Argomento si vasto Morale mandarlo a un Corpo inappellabile? Un argomento comprensivo Ospedali, Arti, debiti, azion, case, botteghe, Osterie, tutto el costume dei Cittadini, dei Sudditi, tutte cioè le azion loro, Eccmi Signori, tutte le azion dei Sudditi, le podestà tutte a un solo, a tre, tutte inappellabili, e secrete? Ma no se farà. No se farà? Dal poter far, al far niente altro manca se non che l'autorità arrivi a un zelante Cittadin, che voglia verificar i comandi del Mazor Conseggio.

Ma tutto questo avemo contemplà dal Lato dell'interesse della Nazion, le guardi adesso la Proposizion per rispetto all'Eccelso Cons.° de' Xci. Parli l'istesso rispettabile Corpo, de quella preservazion de dignità, de riputazion de grandezza della quale in ancuo se tratta: e senta la sua Legge 1595. In questa l'Eccelso C.° de' Xci

Difesa Ser Almorò Pisani 17. Gen: 1770 M.V.

Sarpi

Legge 1595

trovava avvilida la sua dignità nell'abbracciar
troppe materie. Questa anche è confermada dallo
susseguente 1687. del Sermo. Mr. Consegio.
Se dunque quell'Augusto rispettabile Corpo disse
ch'el vedeva la perdita della sua dignità, della
grandezza, della riputazion nell'abbracciar
troppe materie; nell'addomesticarse troppo,
come credele che ghe possa piaser sta Proposi-
zion, che appoggia el costume fin cioè le debolezze
dell'umana natura? Quanto poi geloso sia
l'affar del costume, da quai corpi el vada trattà
se lo pol rilevar da una parità. El Lusso è
una parte del Costume. Questo appartien
al Senato. El Senato su quel che concerne
Lusso el pol deliberar. Nonostante l'à cono-
sciudo colla sua Sapienza l'affar de tanta
gravità e importanza, perchè el riguarda tutti
che l'à sempre portà le sue Decretazion al
Sermo. Mr. Consegio. Alcune, è vero, el ghe
n'à fatte de sua autorità ma la maggior
parte le fu portade in M. Consegio. Eppur el
Mazor Consegio aveva a Lù delegà l'Articolo
Lusso. Le supplico onorarme de quella Clemenza
che no m'à mai abbandonà, le senta la Legge
del Sermo. Mr. Consegio, colla quale el delega
el Lusso al Senato, e le senta el susseguente
Decreto del Senato, che fu portà nonostante per la

Legge 1687.

Legge 1403. M. C. 27. ... Sen. 1466. 1. Luglio Conferma in M. C.

sua conferma in M. Consegio. Conosce el Senato
de' quei tempi, che in caso de far Decreti interessanti
l'universal, i s'abbia ben da maturar, onde i
sia dell'universal contentamento. E con ragion,
perchè quando de comun consenso xe' fatte le
Providenze, tutti xe' impegnadi a sostenerle
come loro opera, e se anche col progresso del
tempo le deventa incomode e gravose a
qualcuno, vien sempre nonostante applaudide
le Legislatrici Magistrature. Quando all'
incontro o le xe' ignote, o no le xe' de comun
consenso, difficile e sforzada ne xe' l'esecuzion.

Risp.ta 1ma
P.ro Zorzi Pisani
17. Gen. [illegible]

No le accolga dunque sta Proposizion
delusoria, che ghe pianta dei falsi supposti
indecente al Mazor Consegio, pericolosa nei
oggetti, pregiudicante la dignità dell'Eccelso.
Con Patrio zelo invoco da VV.EE. el voto nel
Bossolo Rosso non sincero, che farà l'effetto de
escluder una Proposizion indegna del Sovran
della Repubblica. Ma le conservi la dignità del
Comando. Le segua con costanza a domandar,
e a sperar, che la Serma Signoria proponga
coerentemente alla loro spiegata volontà, ed
abbia fin i orrendi mali derivanti al vostro
Popolo dall'incarimento eccessivo dei generi de
prima necessità, dalla mancanza de educazion,
de Religion.

Viva in tutti i cuori di VV. EE. un Patrio zelo de veder emendadi i disordini, e de sentir purgada la Patria da si terribili mali.

Risposta del Consr. Zuanne Bragadin [illegible] in difesa della Parte proposta dalla Serma Signoria

Se una fisica combinazion de real malattia m'à dà l'onor de produrme la prima volta a implorar el compatimento de VV. EE.; in ancuo mel ridona el straordinario valor e zelo, e per la per dir vero strana comparsa dell'Eccmo Zorzi Pisani, che veramte stimo, e onoro, e al qual, dover de offizio, per esser jeri entrà in Settimana, me costringe a risponder.

Mi no sò cosa dir; la Serma Signoria no s'aspettava mai che la rassegnada Proposizion fiola del commando, analoga all'Eccittamento dell'Eccmo Contarini, al qual in ancuo vedo sostituido el Pisani, potesse esser dal Pisani stesso contradetta. La Signoria crede aver con zelo adempidi i commandi, procurando prima

del tutto de proveder ai disordini derivanti dal Costume 38.
dal Lusso, dai Viveri, dal Ministero. In verità assidui
e infaticabili xe stadi i studj. Cosa de più podevela
far? La à cercà de far da se; no à piaso l'insuetu-
dine dei modi. La s'à rivolto ai Corpi delegati.
Questo aveva piasso a sti Corpi. E' venudo el Contarini,
l'à detto, che nol podeva saver cosa se fosse fatto
nei Luoghi dove nol interveniva. L'à eccità el
M.r Consegio, no l'à opposto al fatto, l'à opposto
al Logo. La Signoria eccitada, xe venuda in M.r
Consegio con una Proposizion analoga alle massime
dei Maggiori, analoga al commando del M.r Consegio,
alla Costituzion del Governo, analoga all'Eccitta-
mento, Proposizion proporzionada, sola, e atta
a provveder ai disordini —.

Dissp.e Com.r Bragadin 17. Gen. 1779 M.r C.

La mia insufficienza, la mia debolezza
deve risponder all'eloquenza, ai talenti. Ma
credo che la verità, e la ragion deva esser i veri
oggetti del Pubblico ben: i sarà anche del'Eccmo
S. Zorzi Pisani, no che ne dubito, ma l'eloquenza
alle volte pol sedurre le Persone, e pol far traviar
dal sentier della verità.

La Signoria non à trovà altra Proposizion
analoga all'Eccittamento, al comando, e alla
Costituzion. Proverò come faverò la mia
Proposizion, e provada questa sarà sciolti
tutti i objetti —

Sta Proposizion xe analoga alle massime dei Loro Maggiori. Massima costante del M.r Consegio in ogni tempo xe stada de voler, che i Corpi suoi delegati (credo dir cose note, me restringerò più che sia possibile) rispettivam.te deliberi, e giudichi sulle delegate loro materie. Quando l'à demandà, l'à procurà de tener i Corpi in riputazion, perchè le sue deliberazion fosse più rispettabili, e più osservade dai Sudditi. Da sta massima ghe n'è derivada una somma utilità, perchè i Corpi tenudi in reputazion, à cercà in progresso sempre de prestarse in servizio della Patria, e i l'à liberada in mezzo a tanti pericoli da esterne guerre, e da interne dubbie circostanze. Queste xe cose note, nè gò eloquenza per mostrarle.

Imploro la clemenza del Ser.mo M.r Consegio, el qual deve considerar, che dover d'uffizio qua me chiama, e che digo quel che posso, e quel che sò. Un altro Collega Consegier supplirà per mi. Me ridurrò alla Costituzion opposta dall'Ecc.mo Pisani. El dise, che le facoltà dade al Consegio de Xci, xe nove, pericolose, indecenti, e indegne del decoro, e della dignità de quel Corpo. Le senta la Legge 1762 - 13. Marzo ...... Ma mi no so cosa dir, sento mancarme quel coraggio dell'altra volta, sento che non ò più fià de parlar. Farò quel che poderò, se Iddio me assisterà.

Il M.^n Consegio à delegá l'argomento del costume 34.
all'Eccelso. Elo á sempre invigilà, l'invigilerà tanto
più con sto Eccittamento..... Ma me sento quasi
colpido, le perdonerà. Solo Le supplico a andar
nel Bossolo Bianco, le vogia una Proposizion
analoga alle Massime dei so' Maggiori, della
ragion, dell'Eccittamento, e del loro comando.
Le perdoni a un omo oppresso da un fisico mal
e quando venga dal mio Collega provadi i mii
assunti, ghe raccomando la pubblica Causa....

(Disputa del N.H. E. Alvise [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Popolo [illegible]) contro la Parte)

Primo dover de Cittadin, e prima consolazion
xe el presentar al Sovrano della Repubblica
un costume retto, e un'anima onesta. No lo
nascondo son assae sorpreso, e sia permesso
libertà a un omo dopo tanti servizj prestadi
importantissimi e dentro, e fuori della Città,
per la Patria quasi confondo. (Dopo mesi
de diffamazion, e de troppo libere parole
e promesse, s'à presentà un Cittadin da sto
Aringo a eccitar, l'à domandà molte, e grave
cose, che credo non l'avesse abbastanza nonchè
digieride, neppur conosciude. Viveri, Lusso,
Costume, Ministero. Me par, che l'abbia detto
per sua escolpazion de sto grave indigesto cumulo
che elle portava tutte a un tratto, perchè una
disgiunta dall'altra non podeva esser nè esami-
nade, nè accolte. L'à parlà d'una sola, l'à
annuncià l'altre. L'à fatto un dettaglio dei Viveri,
m'à parso quanto al suo modo de pensar, e de
pronunciar esatto. ——

No sò

Dil.p.ª prima
M.º Cons.
7 Giu. 1779
N.S.

Non sò risponder a sta sorte de cose, no se pol giudicar 35.
senza calcoli, senz'esser a tavolin. Ghe sarà l'eccesso,
mi no lo conosco. Se el gh'è, el merita riforma. S'à
ditto delle parole che le incomodava chi le pronunziava.
Con tali argomenti difficili, insuperabili, se domanda
la correzion. Le lasci parlar liberamente, prudentem.te
Se gh'è colpa, se gh'è eccesso, se gh'è vizio, le
domandi Correzion dei Individui, che forma i Corpi
principali; le se correga, che drio el loro esempio
vegnirà i altri. Se tutti ballottemo trasportadi da
un desiderio momentaneo, e po operemo contro la
Legge, in logo de far una Legge femo un scandalo, e
se me perdona sta parola vera necessaria, pertemo
l'ignominia su nu altri, e sul Governo. Ma quel che
xe più osservabile, no xe sta portà al M.or Consegio un
desiderio aperto, e chiaro, ma un non so che de misto,
e oscuro, el maggior peccato che ghe possa esser in
faccia alla Nazion, per poi parlar un altro zorno, e
inviluppar le deliberazion. S'à domandà che el
Senato deliberi per le forme ordinarie, quando se voleva
el M.or Consegio consultante se vien aperti, e se
domanda el voto su questo. Perchè la Signoria
possa propor in conformità, se dise, domando la tal
cosa, e in forza de questo la Signoria in tal forma
proponga. El M.or Consegio comandi, ello ch'è
Padron de tutti i Consegi. Ma no se vien
quà a sorprender el Voto condotto dall'inclinazion

al ben, mostrando propension al Senato, per poi accusar la Serma Signoria de non aver portà al M.r Consegio. Ghe domando perdon, parlo con ingenuità, de questa me pregio, l'è un requisito necessario parlando al Padron della Repubblica. La Signoria ristretta dal tempo, con bona fede l'à portà al Senato. Cosa è sta ristrettezza del tempo? El Paese no pol star tre Mesi, come l'è stà tanti anni? No formo question se ghe n'à fatto un'altra; el Senato l'à addottada, la accettò el Con.o de'Xci. Se parla al M.r Consegio, se vol ch'el Senato deliberi, e dopo che l'à deliberà, no se xè contenti della deliberazion, e se ghe dise, ch'el M.r Consegio dopo l'Eccittamento no à più sentido a parlarghene, e che el deve sentirlo. Lo lo vede falso in mistesso. È un tempo eccità; è preposto, e domandà, che se venisse al M.r Consegio. El Senato à deliberà da quei Consegi s'à consumà la materia, e dopo l'è tornada al M.r Cons.o

Voleva taser lontano affatto da comparir in sto luogo, e per l'età logora massime dalle fatiche, e p desiderio de quel ozio onesto, e letterario, confermà da tal natura de irregolarità, che tien i omeni lontani dal produrse; ma, Dio bon, come mai taser quando se vede esposta a un tanto evidente pericolo la Patria!

— Arriva el Pisani. Le consultazion xè note,

no le xe occulte. Parlo con libertà, servo al 36.
M.r Consegio. Che risponde el Consegier pien di
virtù e de modestia, ma inesperto nell'arte de
parlar, con voce non abituada; l'à servido con
onor, ma la materia non è trattada, è necessario
che se diga di più. Se presenta al M.r Consegio
el Pisani. Alla Patria el disse quel che el vol!
Che tessitura de cose, che minuzie, che inezie;
che candele de Seo? El M.r Consegio reso celebre
per la sua condotta, el Senato ch'à merità el rispetto
dei Re, l'Eccelso Cons.o de X.ci Tribunal autorevole
venerando, sti Corpi el li onora con parole aperte.
Dusento e cinquanta Cittadini dei più autorevoli
compone el Senato, e Vra Eccza dubita de tutti,
difende tutti, onora tutti? Me perdoni la Sermiss.ma
Signoria, non so quel che nascerà. La proposizion
che xe offerta non è sua. Non la offendo, l'è
fiola dell'obbedienza dell'ossequio, della violenza.
I voti non sinceri che l'à comandada xe desiderosi
del ben, ma sto ben xe pianta su un vago desiderio.
Se vol che le cose vada con ordine miglior, ma che
bisogno ghe xe de Proposizion? L'Eccmo Pisani vol
i voti non sinceri, benche la Proposizion quadri all'
eccitamento del Contarini. Non ammetto Proposizion
del sorte. Invoco i Voti nel Verde. El M.r Consegio
prudentemente significhi, che le Providenze del
Senato, del Cons.o de' X.ci basta, nè che più se desidera.

No vedo dove se vada a colpir, cosa se voglia. Non se osa de pronunziar è buon questo, perchè non debba esser preso. Si parla del Lusso, del Costume? Chi parla del Lusso, del costume, salo come se governi le Nazion, quanto se camini sul fogo acceso, quando se ghe vol meter le man. El Lusso è necessario a una Nazion, el vizioso la perde. Senza el Lusso la povertà languisse nella più orrida miseria. El Lusso più pernizioso xè quello, quando i omeni eccede nel spender colla perdita della famiglia, dell'onor, della fama. Ma chi pol dar dei dettagli del Lusso, se tanti omeni celebri, che ghe n'à scritto, s'à trovà imbarazzadi, e senza uscita?

Cosa dunque se deve far? Domando ai Individui che i se temperi, e el loro esempio genererà una felice moderazione. Ma chi vol meter el piè nudo su sta fiamma opera da omeni Leggieri, che no conosse la Nazion. Poco ò da dir. Cosa domanda el Pisani? A lu non piase la Proposizion comprensiva della Domanda del Contarini. Perchè se dà una facoltà straordinaria al Cons.° de' X.ci? Ma l'à pur sempre presiedudo al Costume? Lassemo le cose, come le xè, che i Corpi delegati dal Mag.r Consegio operi. Sti Consessi misurerà le cose con prudenza, con rasion, con maturità

se i sarà tardi nelle cose gravi, non li accuserò; Circa al Ministero, ai Siori, el Senato prenda le providenze opportune. El gà i so Magistrati che el proceda per le vie necessarie de cognizion, el correggerà, el temperarà secondo che la so prudenza troverà opportuno ~

Risposta 2da del N. H. S. Zorzi Pisani in risposta al N. H. S. Alvise Zen

Costume integro, cuor vero sincero se xe primo dover de Cittadin, l'è anche d'ogni Omo. Xe dover de Cittadin esenzial moderazion, condotta, espression in Piazza ai Corpi, e el trattar i argomenti, e non el far Placiti a persone. Memore sempre de tal dover el più esenzial alla pacifica conservazion dei Governi e delle Repubbliche, farò qual V. E. me cerca. Parlerò della question, non parlerò delle Persone. E prima de tutto domando riverente perdon alla Serma. Signoria, se solo per ordine più comodo de discorso risponderò prima al prestantissimo Cittadin, che venero, che stimo,

che adoro come el fosse mio Padre, e darò poi una breve rispettosa risposta all'Eccmo Cons.r Bragadin, che m'à onorà.

Dopo lunghi mesi de diffamazion finalmte un Cittadin parla de cose che nol conosse con cuor finto, e mire concertate, e indirette. L'eccita, e nol forma una Proposizion. Orrendum! Dopo de Lui, in vece de Lui, concertato con Lui, un'altro Cittadin domanda quel che nol sà con fin indiretto, con cuor oscuro, inrequieto el fà passar sempre opponendo de deliberazion in deliberazion.

Finalmte arriva un Cittadin su sta Renga. El vol che el M.r Consegio nel Bossolo Verde col suo Voto scarti la Proposizion, e l'effetto, che altro no ghe ne sia portada. Eccmo Sig.r come vorla dessar un giudizio? Bis in idipsum non judicatur. Cossa à detto el M.r Consegio l'altro zorno? L'à detto el M.r Consegio voludo una Proposizion in M.r Consegio, e su questo xe seguido giudizio in acerimo Contraditorio. Ella à tassudo, e quatrocento quaranta sette Voti l'à decisa. Ella vol che no se fazza niente. Ella vol donca coi Voti Verdi in ancuo dessar sto giudizio.

Fini inonesti? Se domanda senza saper che? Da quando in qua un Eccitante porlo propor dalla Renga? Non merito tal colpa, ne tal causa, me pregio d'onesto cuor,

de fini retti, e s'ò parlà, ò sempre cercà de
salvar da novità la nostra Costituzion.

Nell'affar dei Corrieri mi ò opposto a delle
fatali novità alteranti i diritti de' Corpi, ò
preservà in tutti i loro privilegj, le loro
dignità al mio zelo appoggiade. Nell'affar
Dazial ò impedido una novità disgustante
i Corpi e la Nazion. Nella question delle
Strettezze ò preservà nel loro vigor le Leggi.
Nell'affar dei Ebrei se ò fallà, l'ò fatto con
l'onesto fin de opporme da una novità.
In questo oppono a una terribile novità. Ò
detto l'altra volta, che se avessi scoperto la
Proposizion solo illusoria, averave taciudo,
aspettando dal tempo il rimedio ai mali reali che
ne afflige; ma che rilevandola nova, che dà all'
Eccelso Cons.o de X.ci el costume, la la poderia
vanamente perassae; ma poi un zorno, oh Dio!
un Cittadin zelante per verificar el voler della
Patria, por in pericolo tutti i Corpi, la libertà
del M.r Consegio, l'onor e el decoro dell'Ecc.to
Cons.o de' X.ci.

L'Eccmo Sr Alvise Emo vol nel bossolo verde
esclusa la Proposizion. Da sta novità de giudizio
difendo el M.r Consegio. La dise che non convien
al M.r Consegio el giudizio sui punti controversi?
Oppono a sta novità; el Voto non sincero conferma

Risp.ta 2.a [illegible] 17 gen. 17[illegible]

sta competenza, e liberi da sto pericolo la Republica. Eccmo Signor quando Ella à eccità, come a la eccità? Le parole del Mandato fiol del suo Eccitamento conforma, e xè l'istesse delle parole dell'Eccitamento del Contarini.

La Patria sempre sensibile ai mali, l' à spiegà i suoi desiderj per vederghene apposti i rimedj. La Sermã Signoria d'allora la à obbedido. L'à offerto una Proposizion limitatissima alla revista dei Capitolarj, dei Consegj, e Collegj. Xe insorto alla ballotazion l'Eccmo Emo. L'à desiderà, che se abbreviasse el tempo della Correzion, invece dei sedese Mesi i l'à voludo i otto. L'à desiderà, che fosse nel Mandato inchiusi alcuni Capitoli. Uno de questi xe el Ministero. Come ala terminà? Son insorto in allora zelante, e onesto, se anche non lo sembro. O montà sta Renga, e ò sostenudo, che stasse fermo el Mandato qual l'era. Fu ommessa la riproduzion di i due articoli. La proposizion era piena de desiderj, ma el tempo era breve, e la Correzion niente à possudo propor. Dunque el Ministero xè competente al Mr. Consegio, se l'Eccmo Emo l'à inchiuso nel Mandato dei Correttori.

El ghe dise, che le vadi de no, perchè za no ghe è bisogno de niente, e i Magistrati

agisce con vigilanza. Ma la Proposizion se rivoglie a sti Corpi; donca l'esclude la Carta, e po el termina con una manifesta contradizion el difende la Carta della qual el vol la reggiezion.

Se colpa dei Omeni xe spiegar i so desideri, i so lagni coi Parenti, coi Amici, coi Conoscenti, xe reo el Cittadin che à eccità d'aver prima avvertido, e de non esser stà tanto improviso quanto l'Emo. Ma VV. EE. nel loro animo difende sto Cittadin, nè el gà bisogno della mia difesa. Sto Cittadin à nominà argomenti profondi senza conoscerli? Sto Cittadin eccitante de ancuo xe el Cittadin stesso eccitante nel zorno, ch'à parlà l'Eccmo Emo. Le sue parole xe le istesse. Giuro sull'onor mio, su quell'onor che me xe contesto e che difendo, che el Cittadin eccitante xe stà copia del Zelante Cittadin, che se xe dimenticà de quel che l'aveva pensà una volta. Cosa alo prodotto? Religion, viveri, educazion, Arti, e Mestieri. Nel suo Eccitamento che xe un Articolo cominciante coll'istesse espression. El Cittadin eccitante xe imitator dell'Emo. Ma Eccmo Emo domando umile perdono, se el Contarini era indigesto, oscuro, pericoloso, se ghe era nota sta premeditazion, perchè non adoperar el suo zelo nel giorno dell'Eccitamento? Perchè non oppor allora? Perchè insorger ora con una domanda

Mi. Andrea Pisani ... 17. Gen. 1794 a. M.

de fatal contraddizion al M.r Consegio? Cosa
vorla adesso, che gnente se faccia dopo che cinque
cento quaranta cinque Voti à dito, che se fazza; che
dopo che con quattrocento quaranta sette Voti, el
M.r Consegio s'à chiamà a far la decision sui punti
controversi.

Me rivolgo adesso all'Eccmo Consegier
Bragadin, formandoghe rispettosa risposta. El
dise che ghe par strana la mia comparsa; e a mi
per niente altro la par strana, se non perchè no
son amalà. Come mai sarà strano, che una
Proposizion offerta a tutti i Cittadini, lasciada
per questo per otto giorni in Cancelleria, con per-
mission a chiunque de leggerla, de considerarla,
trovi un Cittadin non pitoaso, e che porti i suoi
dubbj al M.r Consegio. Ai objetti no i fu convinti
da Sua Eccellenza. Molte cose l'à introdotto;
niente l'à provà. Mi no so cosa risponder.
È detto che la Proposizion è illusoria, mendace,
ingiuriosa, indecente. La legge che S. E. à cità
parla della moderazion dell'Ordine Patrizio,
ma non del Costume. Costume vol dir tutto.
Sto argomento se la Signoria crede de darlo al
Consiglio de X.ci, la Patria comandi; ma
senza esser ingannada. Ciò detto me rivolgo
a VV. EE. chiedo perdon della maniera
imperfetta e rozza, colla qual le ò seroide,

Le suppplico a restar costanti nella Massima, che spetti a Elle el giudizio. Le stia forti. L'Eccmo Emo à confessà che la Proposizion disconvien; no le la riddotti. No le esspona el decoro, l'onor dell'Eccelso Cons.o de X.ci, no le metta a pericolo la libertà dell'Aristocratico loro Governo.

Risp.a 2.da del N. H. s. Alvise Emo
in risposta al [illegible]

6.o Resta in tutto da risolver la parte del mio discorso più esenzial, che credo d'aver espresso chiara, ed è quella che dall'Eccitante se doveva domandar quel che el vol, e metter in cognizion la Ser.ma Signoria, come la doveva propor; e el M.r Consegio cosa el dovesse decretar. Questo à con mi spiegà quel numero de' Voti l'altro zorno, perchè l'Eccmo Dragadin non à avudo voce sufficiente, nè, el dirò pur, se xè ben trattada la materia. e se non ò parlà, no gerò determinà de parlar, l'ò fatto per necessità, perchè ò visto el M.r Consegio non istrutto, e deliberante. S'à parlà d'una Proposizion portada in un tempo

che non ero in salute. Anche dal Letto, col mal
ò prestà dei servizj alla Patria. In quella l'
articolo Lusso, nessun se nomina, come se disse
molte cose del Ministero. El Pisani intrepido
l'à opposta, la question era se la facoltà competisse
el M.r Consegio. In tal confusion mio sentimento
fu, che la materia demandada al Senato restasse
al Senato, senza far cose nuove, onde elo ghe
opponesse i opportuni rimedj. Non ò detto no se
faccia niente sul Ministero, sui Diversi; ma ò
detto el Senato. El Lusso e el costume el
Contarini l'à compresi sotto un solo nome; tanto
xè vero che l'à diviso in tre el suo Eccitamento.
Per cosa se doveràli divider per farghene un passo
di accusa? Se el Contarini podeva parlarghene,
perchè no ghe ne alo fatto un dettaglio?
Ò chiamà el Voto negativo significante, che resti
sti punti al Senato, senza far novi passi in
una materia sì difficile. Son adesso dell'istesso
sentimento, e eccito S.V. E.E. a dar un nobile
saggio de quanto possa l'autorità dei Magi-
strati, che deventa inferma e debole, se no
la sia confermada dal Serenissimo Mazor
Conseggio

Risposta del Sen.re Z. Ferigo Foscari K. P.
rancò in risposta all'Emo e Pisani
e in difesa della Parte della
Ser.ma Signoria

Con ossequiosa trepidazion per dover d'ufficio
susseguente anche alle voci del mio Collega,
vengo chiamà su sta Renga dall'Eccmo Z. Zorzi
Pisani che venero, e veneracem.te rispetto, non=
chè dall'Eccmo Z. Alvise Emo. Momento
in tutto fatal per mi, felice, e lieto in questa sola
parte, perchè el me offre occasion de attestar
la ossequiosa mia gratitudine al Sovran della
Repubblica per i moltiplici benefizj de' quali
el m'à colmà, e principalm.te per la decorosa
Veste della quale el m'à insignido. Ed oh
quanto in sto punto me desidererave de posseder
tutte al sommo grado le Civiche Virtù per
offerirghene un ossequioso Tributo de riconoscenza:
a VV. EE.: riconoscenza che vien anche aumentada
dalli doveri paterni, per le grazie delle quali
l'è stà ricolmai, e dalle beneficenze che in
ogni tempo dalla graziosa impartizion del

per Ser.mo M.r Consegio a ricevudo i mij Maggiori.
Devotam.te grato sarò in ogni tempo dei doveri
a mi stesso de dedicar tutta la mia vita per la
gloria el servizio, e l'onor della Patria.
L'eccittamento prodotto dall'Ecc.mo S. Carlo
Contarini fu dalla Ser.ma Signoria ri[illegible]
con forme ai sublimi desiderj dell'Ecc.mo M.r Consegio.
Come tal l'è divenudo soggetto dei più serj studj,
delle più assidue, e più mature riflession della
Signoria. Assolto da VV. EE. sotto i felici auspizj
de così importante autorevole adozion, nol podeva
certo riuscir che benefico alla Nazion. Ma qual
sconforto, qual dolor non apparisce nei loro volti
in vederlo divenudo soggetto de disapori, de in-
quietudini. Dopo aver cercà de riparar i mali,
de proveder e de promover i beni, non essendoghe
riusciti, andemo a pericolo de parer innofficiosi
e sospesi. Questa è la vera nostra fatal situazion.
Son costretto de sostener la Causa pubblica da
mi assentida, ed esibida dalla mia colleganza
nella assoggettada Proposizion. Desideravo che
ne venisse suggeridi i mezzi per opporse ai mali
e rassodar la nostra bilanciada sussistenza.
Me trovo insufficiente a prestar tal benefizio,
sostegnirò la pubblica Causa sulla esibida
Proposizion. Per farlo invoco la indefessa
attenzion, e carità de VV. EE.

Da dove doverogio incominciar a sciogliere la involuzion de sta terribile Catastrofe?.. L'Eccmo Pisani vol i voti non sinceri; L'Eccmo Emo vol i verdi. La Serma Signoria à esposto una Proposizion, ch'è el ritratto dell'Eccitamento. Se questo in se stesso non era chiaro, non è colpa della Signoria. Come intender dei astratti desiderj non positivi, e dettagliadi? Se vol i Voti non sinceri perchè el litteral della Parte altera el Capitolar del Cons.o de' X ci, se vol i Voti verdi, perchè no ghe era bisogno de portar Parte. Come mai, Eccmo Emo, dopo un solenne commando del M.r Consegio, i Consegieri, che xè i sto primi Ministri no doveva portar una Parte relativa a sta suprema volontà? E Ella pol chiamar i Voti Verdi contro una Parte comandada da cinquecento quaranta cinque Voti, confermà sto commando con quattrocento quarantasette susseguenti?

Disse Cons. Pisani ... [illegible]

La dise, Eccmo Pisani, che sta Parte xè ingiuriosa ai Corpi? Ghe domando chi più offenda sti Corpi se sta Proposizion o la sua Disputa? Co è mai el M.r Consegio à ordinà materie gravissime e le à dato a Corpi, nol l'à mai fatto per dettaglio, sempre genericam.te La accusa sta Proposizion de illusoria? Cosa proponela colle sue idee occulte, cosa ala spiegà nella sua Utopia, nella sua Republica aerea?

Perchè no se spieghela senz' angustiar el Mazor
Consegio esitante nei suoi desiderj, e la Signoria
che no sa indovinarla? Qual sorte de metodo
novo insolito? Lascierò che i propona, taserò
sempre quando sarà proposto, opporrò, procederò
sempre negativam.te. Cosa vorla? Nessun lo pol
indovinar. Mi no certo. La Signoria à portà una
Proposizion solo accademicam.te contendibile.
Chi non à Politica, non à da Parlar de ste materie.
L'Oratoria, e la Dialetica diletta, la Politica
conserva i Stati. Cosa alo detto de Politica?
Me appello a quei gravi Cittadini che consumadi
nei affari più ardui me ascolta, elli che ghe n'à
una profonda cognizion, elli ghe faccia fede, se
niente del ghe ~~dà da intender che el sia capace~~
~~de riformar i disordini~~ n'à parlà. Se impone
al Mazor Consegio de Venezia, se ghe dà da
intender ch'el sia capace de riformar i disordini
de tutti i Stati. Cosa xe anche inaudita! Cercar
de metter l'ambizion in testa dei Omeni!
Sta regolazion dipende prima dalla Grazia
Divina, questa illumina l'Omo, e se dà regola
alle sue azion dal Corpo Ecclesiastico, da infiniti
rapporti, da infinite altre cose. Sto Lusso,
gravissimo argomento, s'à ditto al M.r Consegio
ch'el podeva frenarlo. Xe piena l'Europa
de' suoi rapporti, de quanto opera el Prencipe

Infrenarlo. Questo è un Proteo, se ghe serra la Porta da una parte, e l'entra dall'altra. Viveri, Ministero! O i viveri è capaci de regolazion separati dal total, e presa la Proposizion i l'averà, o le li prende nel total, e una regolazion xè impossibile, massime in una Metropoli. Con tutte ste difficoltà, come mai pol combinar restrizion de tempo. El costume esige una matura perpetua Legislazion, e el Mazor Consegio no commanda impossibili. Che maudite idee, che desideri? Il gà ditto che xè offesa l'autorità dei Corpi? Che xè demandade al Consegio de X.ci tutte le debolezze umane? Costume vol dir certo moderazion, e disciplina: come dunque, ghe fato ste distinzion de parole? No semo a un discorso Accademico, o Polemico, semo a trattar de gravissimi affari davanti al Sovran della Republica.

[illegible] 17. Gen. 1779 [illegible]

Se ancuo niente le prende cosa dirà i Esteri, cosa i Sudditi de nù altri? I Esteri dopo aver sentido el commando, non vedendolo eseguido. i dirà. I Signori Veneziani o sono pentiti, o sono imbarazzati: i Sudditi vedendo la Parte Proposta non presa (sia permessa libertà de parlar a chi con zelo s'è prestà al servizio della sua Patria) i Sudditi i dirà. Cosa farà de Nù? El Mazor Consegio no confida più nell'Eccelso, nel Senato, o nella Signoria. Qual Angelo tutelar dal Cielo nè

avvisa delle conseguenze fatalissime? Oh Dio!! Mai più la Repubblica è stada in tanto pericolo. El Mazor Consegio à confidà ai Corpi respettivi la sua sicurezza, el Mazor Consegio più no se fida de sti Corpi? e sti Corpi à da esser abbandonadi in quella parte che li mette in un aspetto onorevole quanto maggior, tanto più glorioso al Mazor Cons.o? Possibile che in tal frangente se cerchi de andar con rettificazion platoniche. Gh'è i disordini? O i Corpi ai quali dalla Proposizion xe demandà el proveder li regolerà, o no. Se i li regolerà, avremo ottenuto l'intento, se no, gh'è sempre el zelo Cittadin: non mancherà el Cisarii le stimolar, senza che ghe sia la necessità adesso de vegnir ai estremi espedienti in quel che riguarda la interna polizia. Ghe raccomando la Pubblica causa, Le prenda la Proposizion, e se mal la xe difesa, le lo perdoni alla mia insufficienza con quella carità che pol supplir alla Mancanza de' talenti, e de cognizion

Risposta 3.za del N.H. Zorzi Pisani
in risposta al Consr. Ser Ferigo Toscan

Non stanco a lungo el Sermo Mazor Consegio, comparisso invità, obbediente ai Comandi della Serma Signoria. L'Eccmo Toscan m'à invità a dichiarar cosa domando. Se non lo spiegasse, chi de V.V. EE. giustamte no me rimprovererave?
Rispondo che col Bossolo Rosso non sincero certo l'intiera preservazion dell'autorità del Senato, della dignità dell'Eccelso Consº de Dieci, e della Libertà del Mazor Consegio. La Signoria la proponga quel che la vol, ma no la venga con una Proposizion, che dà e che tol. Tutte le Nazion gà i suoi caratteri distintivi. La nostra à mostrà de ingelosirse ogni qual volta a un Corpo solo gh'è stada dada troppa autorità. Se ghe ne dà troppa, e nell'istesso tempo se ghe diminuisse la dignità. El carattere de una libera Nazion xè de dar a tutti i Corpi quel che convien. Perchè convenga, gà da esser el concerto Politico. Son inquieto perchè no propongo? Propono quando oppongo e condanno. De più non posso dir, perchè

se più disesse, me se formarave un delitto. Che sia proposto coerentemente al Comando, e vada le deliberazion ai respettivi Corpi. Quel che è del Senato sia del Senato, quel che è dell'Ecc.o Cons.o de X.ci sia del Cons.o de X.ci, e quel che è del Ser.mo Supremo M.r Consegio sia del Ser.mo Supremo M.r Consegio. Se fosse lecito ai soli Politici de parlar, la Repubblica sarave dei soli Politici, ma non dei Zelanti. Parlo da Cittadin zelante conoscitor della Costituzion, e delle Autorità dei Corpi. E' mia ambizion el conservar l'Autorità, la Dignità, el decoro dell'Eccelso Con.io de Dieci e

Risp.ta 2.da del [illegible] [illegible] in risposta al [illegible]

Convien dir del gran zelo, che anima sto Cittadin. Mi gò una Massima, che esposta una volta la mia opinion la lassio al giudizio dei altri, nè oso crederme sì superior a loro, de lusingarme de persuaderli, o de sedurli. El disse che tutti i Stati gà la so Politica, i so caratteri, mi no ò negà questo; ò ditto che senza arte Politica no se pol trattar de sta sorte de affari. El credito dei Magistrati xè la prima base del Governo. El se impegna in una gran cosa, no posso com promettermе de tanto. El disse che ghe xè nota tutta la Costituzion. Non posso impegnarme de aver letto tutti i Capitolari, tutte le Leggi, La nostra Repub.ca xè assai antica, non basta la vita de un omo. La nostra Proposizion senza un soffisma no la xè interpretabile a modo del Pisani. Manca per fatalità della question un benemerito Cittadin, che ghe poderave assicurar, che moltissime Parti lette, prese, ed esequide, xè eguali in tutto in semplicità,

e nella forma alla presente. Questa è riflesso alla Costituzion della Republica. Semo in una Proposizion in Aristocrazia. La Signoria non è un Corpo Divinatorio, o che possa alterar la Costituzion della Republica. No la entra nei oculti desiderj dei Eccitanti. Le Presidenze no deve esser giocade ad arbitrio de chi se forma delle private Republiche. No podemo servir a sta condizion, no poderessimo portar altro, e se saremo costretti, no staremo in Costituzion. Avemo giurà le Leggi, e dovemo esequirle a costo della Vita, e col sangue. L'ò già detto materie de Stato no s'à da trattar accademicamte e polemicamte con carte, e con storie, e con esempj, ma coi principj de Politica, e colla forma del Governo.

Fu mandata la Parte, che si trova a Carte 25. ed ebbe

Non sincere	Be	376	388
Dinò	Be	66	23
Per la Parte	Be	327	353
	Be	769	764

E pendette, nè fù presa cosa alcuna

1779 - 20. feb.io in M.r Cons.o

Consiglieri

E. Anzolo Boldù	q. Terrigo Toscan
q. Franc.o Falier	q. Gir.mo Asc.o Molin
q. Piero K.r Vicen.zo Morosini 4.to	q. Zuanne Bragadin q.m Gasp.o

Capi di XL. Superiori

q. Vicenzo Bembo, q. Giacomo Boldù, a b.s.te q. z. Ant.o Cornaro

Quegl'oggetti importantissimi d'interna polizia di Governo, che persuasero l'autorità di questo M.r Consegio a manifestare la ferma volontà sua, che s'avesse ad accorrere con ogni maggior sollecitudine all'emergenti pubbliche esigenze, chiamano in ora la sapienza del Cons.o med.o a determinare quei modi, che analoghi essendo alla costituzione ed all'armonico sistema, con cui fu da Progenitori con tante provide Leggi conformata la Repubblica Nostra, riuscir devono certamente opportuni al conoscimento della derivazione de' mali, ed addattati nel tempo stesso a somministrare espedienti efficaci e valevoli per emendarli e

"Quindi giacchè restano presi in osservazione
"gli argomenti di Costume, di Lusso, di Ministero, e
"di Viveri, e Generi singolarmente di prima
"necessità, reputa questo Consiglio di rivogliersi
"alla maturità di quei Corpi, alla vigilanza de'
"quali fù da Lui med.º commessa l'amministraz.ne
"di tali materie, come competenti ed atti a
"costantem.te dirigerla con pubb.ca utilità; e però..
"L'Anderà parte, che peculiar essendo del
"Cons.º di Dieci per senso delle Leggi quanto à
"rapporto alla tranquillità, disciplina, e mode=
"razione, non rallenti esso il suo fervore per
"addattare opportune providenze, con quelle
"facoltà che sono dalle stesse Leggi prescritte.
"Per quanto poi riguarda l'educazion de'
"Cittadini e Sudditi Nostri, essenzial base del
"Costume, come pure il Lusso, il Ministero, ed i
"Viveri e Generi specialm.te di prima necessità,
"argomenti tutti parimente gravissimi, e peculiari
"del Senato, opportuno si fa conoscere alla Suprema
"autorità di questo M.r Consiglio di commettere con
"tutta la maggior efficacia al Senato medesimo
"di prenderli individualm.te in esame, per quindi
"con ogni possibile sollecitudine apporvi le adequa=
"te provvidenze, disposta l'Autorità di questo
"M.r Consiglio di concorrere allo stabilim.to di quelle,
"che abbisognar potessero della Suprema sua Podestà. ——

E perchè

"E perchè quanto viene stabilito riportar abbia 47.
" il più esatto adempimento, proseguirà egualm.te la
" Signoria Vostra a prestarsi con quel Zelante
" impegno, ch'esige l'importanza delli suespressi
" oggetti in sommo grado interessanti le Paterne
" cure del Principato.

" E la presente dovrà con li metodi soliti esser
" registrata nelli Capitolari del Collegio, e del
" Cons.o de' X.ci, e stessam.te per quanto riguarda
" il Ministero; data Copia in quello del Consiglio
" di Quaranta al Criminal, onde resti salvo anche
" al med.mo la facoltà che per le Leggi di questo
" M.r Consegio sopra d'un tal articolo gli fù
" demandata.

La sudd.a Parte fu [illegible]
[illegible] Marzi Pisani, e Z. Paolo Contarini [illegible]
dal Cons.r [illegible] Cossieri [illegible]
[illegible] Barbarigo [illegible]

1779. 20 feb.° in M.r Cons.°

Risposta del N.H. Carlo Contarini fu di S. Domenego, contro la Parte proposta dalla Serma Signoria

Imploro dalla Serma Signoria l'assistenza d'un Seg.rio a presidio della Renga colla Proposiz.e ora letta, e coll'altra disisette Gennaro passà —

Serenissimo, Supremo, Mazor Consegio.

Un modo o un altro p verificar el mio umile eccittamento troppo dettagliato e preciso, perchè el possa con ragion in chi che sia generar sospetto, nessun lontan de fini indiretti, tratto non da estranei e volgari fonti, ma dal fatto dolorosissimo e dolentissimo a tutti presente della nostra attual situazione, avviada, se non la se arresti, con spaventevole rapido corso e fatal termine estremo, tratto dalle nostre Supreme Leggi de Governo, vera scorta Politica economica p la intiera amministrazion della nostra Repubblica, non accusada mai d'aver mendicà dottrine, e regole p governarse da altre sorti, e da straniere Nazion. Eccittamento che mal grado la mia inesperienza e imperfezion è forza

de creder non indecentem.te prodotto, se ognun l'à inteso, se con cinquecento quaranta cinque maturi patrj Voti el fu accolto, chi potrà da questo Arringo nominarli o seducibili, o sedotti? se l'à possudo incontrar l'accoglimento, e la generosa approvaz.n de V.V. E.E. questo basta, un modo o l'altro per compir opera si grande non è proprio nè elegibile da Mi, nè da Mi vagheggià. Qualunque modo è de mio genio, purchè senz'alterar la costituzion, e l'armonico Nrô Patrio sistema collocà nelle Leggi; purchè senza pregiudicar l'augusta inalterabile sovranità del Mag.r Consegio, le rispettive sacre autorità dei Corpi, sia modo in realtà conducente alla vera effettuazion dell' eccittam.to, ch' à per oggetti queste mire indirette. Profitto l'Errario, Ben essenzial del Popolo, Religion, Educazion, Dignità de' Patrizio, Carattere, Disciplina de' Ministero, onde ottener el contemplato essensial pubblico servizio, e riconosser, se da tenuità de legali assegnamenti, o da Immoderato appetito de ingordigia derivi necessità, o el vizio converta la legge del Sovrano in reo Contratto.

[illegible]

All' incontro no me pol andar a genio, e me porta pur ora per riverenza a oppor alla Proposizion, el vederla ultronea all'Eccittam.to, delusoria, e alterante la forma e la Costituzion

del Governo. Se lassiassi correr simil Proposizion
pareria, che non fossi sto Arringo condotto da
Patrio zelo a eccitar, e m'avesse obligà a tacer
certi stimoli, per niente autorevoli sulla mia,
benchè meschina e infelice Persona. Dover de
riverenza poi per una, e due, e tre consecutive
Deliberazion del Mazor Consegio me chiama a
declamar senz'arbitrio de tacer contro una
Proposizion, ch'è diretta o a non obbedir el
comando, o a deluder sto comando stesso del so
effetto. Nè altra cosa mai saria capace de
formar scorta a mi stesso, che un ragionevol
dubio de incessante cambiam.to; ma questo dalla
Suprema costanza del Sovrano no xe nè terribile, nè
sospettabile. Col Sermo. Supremo M.r Consegio xe perfetto
conoscitor dei più essenziali attributi de un Sovran:
Fermezza e inalterabilità de esecuzion; Prerogative
che àn sempre concilià dalle straniere Nazion
alla Repubblica venerazion e riverenza,
obbedienza dai suddìti, rispetto dal Popolo. Queste
qualifica un Principe forte, e distingue el forte
dal debole. Cosa mai doverave dir i Esteri, i
sudditi, el Popolo, se dopo tre consecutive
deliberazion se accogliesse una Proposizion,
che dichiarasse el M.r Cons.o inobbediente,
contradditorio a se stesso. Tal se presenta la
Proposizion esibida dalla Serma Signoria,

che nessuna differenza la gà dalla prima. Sta Proposizion xe ultronea all'Eccittam.to, illusoria dell'Eccittam.to, alterante la Costituzion del Governo per l'effetto non vero nei Supposti.

Dec.to 7. 8bre Contrarietà 20. feb. 1779. M.V.

Ultronea per quel che la introdusse estranea all'Eccittamento, illusoria per quel che dell'Eccittam.to la ommette, per la forma con cui la intende de verificar le cose contemplade, forma diretta a seppellir in un eterno oblio le Deliberazion, e l'Eccittamento, con un novo esempio primo in quattordese secoli, indecorose alla dovuda obbedienza, e col sacrifizio dell'innegabile sovranità del M.r Consegio, non vero l'effetto nei supposti che la pianta, appoggiada a Leggi, le quali serve patentem.te a convincerla. Sta Proposizion la sovverte l'ammirabile armonica Costituzion del Governo, le mette in alto mar Corpi, Magistrati, Autorità, essponendoli tutti a un imminente pericolo della perdita delle loro facoltà.

Questo, diravè, se la fosse la prima Proposiz.n ma dopo le cose successe, dopo el solenne pubblico autorevole giudizio, come mai se può tollerar de veder presentada un'altra Proposizion, o simile alla prima, e se simile non proponibile, perchè giudicada; e discordante dalla prima e dove la discorda non essponibile, perchè niente da quella peggior? Per provar tutto questo supplico la Clemenza del Ser.mo Supremo M.r Consegio de voler caritatevolm.te

sporger me el sussidio de quella instancabile attenzion,
che l' è solito a prestar a chiunque la implora,
tanto più, quanto che nel caso presente negandola
a mi, le la nega alla Patria, della salvezza,
del decoro, e dell'onor della quale in ancuo se tratta.

Facile xe la prova dei mii assunti; tutto
se riduse a confronti de fatto, e de Carte. Le
confronti l'Eccittam.to colla Proposizion presentada,
~~e la proposizion colle Leggi~~; e la Proposizion
risulterà ultronea e illusoria. Le confronti la
Proposizion colle Leggi, e la Proposizion risulte-
rà non vera nei supposti. Le confronti la
Proposizion che le à scarta, e le la troverà
o l'istessa, o dove xe la differenza, peggior.

Fin qua certo non poderò esser taccià de
temerità, se francam.te parlo della Proposizion;
Questa vien da mi placitada, conservando sempre
per altro la più ossequiosa veneration per cadaun
soggetto componente la Serma Signoria.

Me sia permesso, che un miserabile Forense
usi per un momento dei termini propri del Foro.
Se el mio Eccittam.to fosse una dimanda Giudizia-
ria, le una, le due, e tre consecutive deliberazion
un spazzo venerabile de Laudo della Quarantia; e
la Proposizion offerta un Costituto Volontario
della parte perdente in esecuzion de sto spazzo,
nella Question se sto Costituto volontario fosse

esecutivo, o ultroneo al Spazzo de laudo, me competerave certo el confronto fra la domanda mia, el Spazzo, e el Costituto, nè se me poderave vietar tal esame. Non semo in un Problema Politico, semo all'esecuzion de sto autorevole Spazzo.

Andemo dunque colle prove dei apunti. Xè ultronea la Proposizion al mio Eccittamento Raccogliemo el principio. La Serma. Signoria xè la più augusta, rispettabile Presidenza, creada per altro dal Mazor Consegio, La gà un diritto spezioso, ma ghe xè annesso anche un debito impreteribile. Diritto de propor in ogni qualunque tempo e materia al Mr Consegio quel che la crede più utile alla Nazion, più glorioso e conveniente al Sovran. Debito de propor, quando el Mr Consegio ghe lo indichi, e ghe lo commandi, e de propor quello precisamente che vol el Mr Consegio coll'indicazion, o col commando. Semo in ancuo nel secondo caso, el Sovran à commandà; quando la Proposizion non sia fiola del commando, sta Proposizion deventa ultronea. Me presento sotto i so venerabili Auspizj, cos'ale commandà con consequente Voti? Le à commandà, che se venisse sul mio Eccittamento con sollecitudine. La Proposizion dunque deve esser fiola de sto Eccittamento. Tre parti la ghà, che niente à da far coll'Eccittamento,

Aggiunta Alvise Contarini feb. 1779. M.V.

parti che l'Eccittamento non à nominà; per ste tre
parti dunque la sarà ultronea, e se ultronea non
accettabile dai Voti del Sovran. Se bone le xè
credute dalla Serma Signoria, se utili alla
Nazion, se convenienti al Sovrano, la se pol
sodisfare in altri tempi; che la le proponga quando
la vol, ma in ancuo nò, in ancuo gà da esser
una Proposizion obbedienzial del Comando, e
per la sua esecuzion. La prima parte introduse
el Cons.o de Xci, questo rispettabile Corpo che
venero, e al qual mi stesso vorave accresceridi, se
fosse possibile, i Diritti e le autorità, perchè
dal suo ammirabile Governo riconoscemo per tutti i
secoli la felicità della Repubblica; in 2do logo
la se introduse se stessa la Serma Signoria con
una garantia, e con una piezzeria; la parla
finalm.te per incidenza del Cons.o de XL al Criminal.
VV. EE. xè nobili testimonj; quando oggio parlà
del Cons.o de Xci, quando della Signoria, perchè
la se formi una riserva, una pieggieria, quando
oggio accennà niente del Cons.o de XL al Criminal?
Non basta. Col mio Eccitam.to s'à esteso al Senato,
al M.or Consegio, altri Corpi nò l'à nominà. La
Proposizion dunque versi sul Senato, sul M.r Cons.o
per l'Eccitam.to su altri Corpi non s'à da versar.
Ma in quali argomenti xè stà introdotti sti Corpi?
Nell'Eccitamento non le à sentido a far parola dei

Leggi, de' Podestà, de Corpi, de Capitolari. Come
poderà regger una Proposizion con tali ingredienti?
Questo è, la me perdoni, non un obbedir, un strasinar
fora de question. Tranquillità, moderazion,
disciplina? Non ò mai parlà de tranquillità;
cosa voglia dir tal parola, e quanto la importi
le lo sentirà nel mio Zelò assunto. O parlà sui
Viveri ridotti a un eccessivo prezzo, sul costume
che depravato condusse a funeste conseguenze,
su i disordini del Ministero. Se con parole
generiche avesse eccità, se avessi parlà così in astratto
se m'averave possudo dar el rimprovero de una coperta
insidia. La Proposizione espone in astratto: la
parla della tranquillità, moderazion, e disciplina,
non la è dunque la Proposizion comandada, non se
pol andar al de là del Commando.

[illegible] Contarini [illegible]

Xe illusoria la Proposizion dell'Eccittam.to Lo
proverò in tre maniere, colla dottrina stessa della
Ser.ma Signoria, dotada de esimia virtù e de singolar
sapienza. O eccità sul Monopolio d'un Partido de
Carni, che tiraneggia el vostro Popolo, sulla triplice
union de i Partidi, sull'eccessivo guadagno delle
Candelle de Seo, soggetto non indegno, se necessario
alla Nazion, e credudo meritevole della contempla
zion del loro Errario. Se el mio Eccittam.to facesse
l'effetto de cambiar in sto Partido per l'errario i
Ducati in Zecchini, e de salvar, e sollevar el Popolo,

doveralo esser credudo indegno dei riflessi del Sovran? El mantener i sibi a vil prezzo è stada sempre una gloria per i Sovrani la più bella, e la più degna de Istoria. Non ha credudo el Mr. Consegio de avvillirse, nol li à creduti argomenti indegni in altri tempi, se ello istesso ghe ne à formà delle leggi. El Mr. Consegio ch'è el Sovran rappresenta in terra Dio Signor, quel Dio, che in altis habitat, e humilia respicit. Questa sempre in tutti i tempi, in tutte l'età della Repubblica fu la Massima, e se riputò gloria somma la felicità del Popolo nell'abbondanza, e nella moderazion de prezzo dei Viveri. Le senta la so istessa Storia del 1327 alla morte di Giovanni Sanudo fu riputada gloria somma de sto Doge, che sotto el suo Dogado una famegia intiera viveva con un Ducato alla Settimana.

[illegible] Legge del [illegible] pei Viveri

O eccità sui Partidi, sulla triplice loro union, o detto ch'è in poter de uno solo el tiranneggiar l'intiero loro Popolo, che sto solo a piacer suo può introdur quei generi de farine, che più ghe torna a conto; che sta union dei Partidi toglie quella felice emulazion fondada sul desiderio de esitar le proprie merci, o spiegà in somma tutti de sti tre Partidi i disordini. Cosa de tutto questo gh'è nella offerta proposizion? Per l'eccittam.to gà da esser aperto l'adito al taglio del Partido.

Se nol gh'è, la Proposizion sarà illusoria; se se vol tener i Partidi nel Stato nel quale i xè, la Proposizion non conduse al fin proposto dall'Eccellentissimo, e commandà dai Vostri Voti. Mi non go una Question de autorità de Corpi, non cerco se sta Proposizion daga adito a esaminar sti Contratti, sui Partidi, e a tagliarli se i sia lesivi. Se ghe ne daga la prova. Nei Contratti, coi quali el Senato dispensa i Pubblici Dazj, ello certo in questi utitur iure privati. Quando l'è un semplice Privato contraente l'è soggetto a tutte le Leggi dei Contraenti privati. Co l'è tal, come mai ello, che a formà el Contratto poderalo alterar, e taglian sto Contratto? Con qual autorità poderalo farlo? Xè dunque deluso el commando. Se se vol ch'el Senato possa farlo, se ghe daga una conveniente Autorità, la deve esser maggior de quella che la xè; La deve esser quella autorità ch'è propria solo del M.r Consegio. Se proponà una Proposizion, che precisamente ghe domandi st'autorità, se ghe diga in questa, che el possa tagliar sti Partidi, e allora la Proposizion non sarà illusoria e non sarà allora esposto l'Erario a giudiziarie pretese, quando i Partidi venga tagliati dalla Suprema inappellabile Autorità del M.r Consegio. Può el Sovran de magnitudine potestatis.

Dispa Contarini 24. feb.º 1779. M.V.

discender al taglio de un Partido, quando a questo lo porti o giustizia, o pregiudizio del Popolo colla Massima, che *deceptis non decipientibus jura subveniunt*. Tagliado che il sia non gh'è più loco a giudiziarie pretese.

O detto dell'arbitrio insopportabile dei fabbricatori de' Panni de Seda, e de Lana, che i abbia qual Sovrani el diritto de smunger dal compratore qualunque prezzo senza una certa regola, senza disciplina. Queste o detto, non è legge, non queste le discipline su un tanto argomento interessante Erario, Popolo, Nazion, promovente un Commercio attivo quando el sia tolto in esame, e totalm.te producente un pregiudizial passivo Commercio, quando non se ghe badi. Ve ga su questo le Leggi. El M.r Consegio, el Senato s'a sempre interessà in sto argomento. Legga el Decreto del Senato 1650. fiol della Legge Sovrana del M.r Consegio 1349.

Xe dunque illusoria la Proposizion per riguardo ai Partidi, dei quali niente parlando non la dà una conveniente autorità al Senato per poderli tagliar. Niente la parla dei Drappi de Panno, o de Seda, non xe limità prezzo a Popolo, utilità a Mercanti, discipline a Fabbricatori, i quali quando

tutto fosse regolà, poderave certo contentarse de un onesto guadagno. De tutto questo non gh'è nella Proposizion parola; ma un argomento ancora più grande e più interessante se vede del tutto alterà.

Col mio Eccittam.to a parlà dell'Educazion Patrizia, e del Popolo. Domando rispettosam.te alla Serma. Signoria perchè nella sua Proposizion tal Metamorfosi? Perchè tal cambiam.to de parola dalla Proposizion all'Eccittam.to? Questa de qual Educazion parlela? La parla d'Educazion de Cittadini e de Sudditi. Tutte le Leggi in sta parola de Cittadini contempla' el Veneti. Tutte le forma sta distinzion; le chiama Popolo quelli della Dominante, le chiama Suddito quella della Terra ferma. Per obbedir alla Proposizion se forma un Collegio per Cittadini in una Città de Terra ferma, e chi poderà allora reclamar? La parola de Cittadini per Legge xe applicabile a tutti. Se crea una Academia in T. ferma se à obbedido alle parole della Proposizion ma se à frustrà del suo effetto el voto sovrano del Mazor Conseggio. L'Educazion del Popolo non fu spiegada con termini generici. Con l'ultimo fra tutti i Cittadini, e in studio, e in cognizion, e in facondia, ma

ma non ò la temerità de ascender Friscalini a parlar de un affar senza conoscerlo, e quelle parole, che non conosso, non le so neppur dir. La Plebe vien rassomigliada a un Can che dorme el suo Oppiato de la Religion. Guai a chi ghe disturba sto sonno. Fiorella non gh'è Religion senza un Religioso Misteiro. Questo à da esser conservà dalla probità, dalla dottrina del Clero Secolar e Regolar? O' eccittà sulla Religion, perchè la fosse conservada, e repristinada, anzi perchè qua più non ghe n'è. Ecco i fini indiretti, ecco le inonerre mire del Cittadin eccitante. O' nominà i Ospitali: Eccittamenti non trulli in volgari fonti. O' detto che la Casa de Correzion xe stada decretada del 1745. da aprirse con doviziossissimi fonti senza lesion d'Errario, senza toccar i prò dei Capitali Opere pie; ma quando el merito de un Cittadin eccittante deventa un demerito, cresserà i mali, e nessun più vorrà parlarghene. Tutto quelche ò detto l'ò tratto dal Fonte delle Leggi. Le voci de sto Cittadin eccitante xe stade le voci del Mazor Consegio. Se ò parlà delle Candelle de Seo, non l'è forse un interessante argomento? Quattrocento mila Ducati all'Anno gira de sta ragion de soldo vivo, perchè averà ben un del Popolo un debito de sie soldi, ma co el compra la Candela

Legge 1323.
[illegible]

de Sco el la paga, altrimente el Botteghier no ghe la dà. E questo è un argomento indegno del Mr Consegio? O' parlà del Pregiudizio del Popolo, del danno del Villico per i monopoli dei Venditori dei viveri, e questo sarà indegno del Mr Consegio? O' parlà dell'educazion del Popolo, del Patrizio. La Proposizion parla dell' Educazion del Cittadin, del Suddito, e questo non sarà un patente equivoco? L'Eccittamento à versà sulla Religion, sul Sacerdozio, sul Clero secolar e regolar; ò parlà delle pur troppo luttuose miserie dei Ospeali, d'una Casa tanto necessaria de Correzion. Nella proposizion non gh'è de tutto questo parola, e sta Proposizion non sarà delusoria?

V. EE. à commandà con un secondo giudizio in un acerimo Contradditorio la sollecitudine. Col suo Voto confermante el mio Eccittamento le ga deffinida la sollecitudine, refferendola non alla qualità dei affari, ma alla durata dei Individui componenti la Serma Signoria. Le à acquidità el tempo. La proposizion non dà un certo confin, non determina tempo, non la dise nè quando l'Eccittamento e el commando s'abbia da verifficar, nè quando da sti Corpi s'abbia da provveder. E intanto seguita el Monopolio dei Partidi, e intanto se compisse

i sei anni dell'abbocamento, e intanto se chiude la porta al tanto necessario taglio de questi; e seguita intanto un ministero senza disciplina, corre i mali, e oh Dio! se anuo se vede diffi-cile el remedio, un altro zorno a tal segno i arriverà, che el ripararghe sarà imponibile. Se ghe n'à una prova de fatto. El Decreto 1772. à commandà, che se versasse sul sacerdozio, sul Clero, sui Ospeali. Se gà el Decreto, cosa xe stà fatto? Finalmente dopo tanto tempo se vede cominciar un poche de fabbriche nell' Academia de Nobili. Ma del Clero, dei Ospeali cosa è stà fatto? Niente. Sale perchè? Perchè non ghe fu posto nel Decreto Limite e tempo. Semo nell' istesso caso, anche nella Proposizion non ghe è tempo prescritto. La sarà dunque illusoria in sto primo cospetto, ma se tal la lo è in questo più ancora le la vedrà in un altro. No altèremo parole per far dei equivoci. Qual è la sostanza della Proposizion? El Senato versi sul Lusso. Domando perdon, mi non o nominà sta parola, questo xe un termine per esercitar la mente dei Giovini Academici. O parlà della moderazion del Popolo, perchè con un eccessivo inconveniente dispendio non l'arrivi ad eguagliar el Cittadin. El Lusso xe un argomento peculiar del Senato.

E mi alla Serma Signoria. Ma sti disordini 575.
bisogna apporghe rimedio; l'à detto el mio
Eccitamento con 545. confermà, l'à ripetudo
quattrocento quaranta sette costanti Voti.

[illegible] Contarini [illegible]

I mali xe nati sotto i occhi delle Leggi, dei
Magistrati, e dei Corpi. La loro sopravenienza
non la imputo a delitto de sti Corpi; i sarà
stadi vigilanti, attenti, ma appena nasce
una Legge che l'umana malizia tenta d'
infirmarla. Con sta Proposizion, che non è
che una preservazion dei Ordinarj metodi, qual
speranza de risorger, se colle Leggi ordinarie non
ostante ghe xe dei mali. Xe dunque delusoria la
Proposizion, perchè la xe difettiva. Sia accordada
maggior facoltà della ordinaria delle Leggi al
Senato, e el Senato allora poderà incontrar la
volontà del Mr Consiglio. Le Providenze
ordinarie non basta; ghe ne vol delle nove.
Per questo son quà a sudar, questo domando.
Cerco el ben, e per onor e per riverenza non posso
lassiar correr la Proposizion. Vedo che Dio Sigr
nella grand'opera me assiste, e son già a bon
segno del mio impegno contratto. Chiuderò le
pruove del mio assunto dell'illusion della
Proposizion colla stessa virtuosissima dottrina
della Signoria. La Serma Signoria à da prima
prodotta una Proposizion. L'Eccmo Consegier

Bragadin à detto, che sta scritto in questa, che xe demandada al Senato una facoltà d'agir anche in modi estraordinarj. La Signoria dunque à confessà in allora, che i modi ordinarj non basta. Se questi in quella no i bastava, perchè anche in questa non è scritto così? Se fosse demandada una facoltà al Senato con modi estraordinarj, m'averave risparmià sta somma parte delle mie opposizion. Chiudo l'objetto dell'illusion. Per prender sta Proposizion le deve esser certi, che in ella se raccoglie tutto el mio Eccittamento, e che i mezzi esibidi xe promissivi dell'effetto. Se tal non l'è, segua costanti elle a non ammetterla, e non le cangi de deliberation con macchia de una pubblica incostanza, che ne attirerave el disprezzo dei Esteri e del Popolo.

Per riparar ai disordini, e ai mali, sui quali versa el mio Eccittamento, che in ancuo vien chiamà dalla Proposizion, se la parla del Cons.º de Xci la eccita el Cons.º de Xci, se la parla del Senato la eccita el Senato: riverentem.te domando alla Ser.ma Sig.ria, come mai se pol eccittar dei Corpi? I Corpi delibera, ma per deliberar bisogna, che i abbia chi ghe propona; se i Proponenti non xe chiamadi, no i xe nominadi ecco vana la Proposizion. Presa che la fosse, niente fa el Senato. Le se lagna? Tale cosa

ghe rissponde el Senato? Le se lagni de elle stesse: 56.
el Senato può ben deliberar, ma se nol gà chi
ghe propona; el Senato non può far niente.
Non ghe è Proposizion, e el doverà deliberar?
Se lagnale dei Eccmi Savj? E anche questo a
torto. I ghe rissponderà: cosa n'alle commandà?
Quando n'alle nominà? Non vorrave, per servirme
del termine Legal, che ne venisse un converso:
Le sappia comandar se le vol esser obbedidi.
Le à commandà ai Corpi, non alle Presidenze.
I Corpi da se soli niente i può far. Le à mal
commandà. Suo danno. La Signoria a
indicà al Senato i mali, e come chiudela
nella sua prima Proposizion? Restano
commessi i Savj a propor per render efficace
la pubblica volontà. Perchè sta diversità
in ancuo? Nella prima se contempla l'autorità
proponente, e in questa solo la deliberante?
Ma qual forza à questa senza de quella? Cosa
de bon pol prender el Senato, se niente o de bon
o de dubbio gà da presentar i Savi? Elle Elle
stesse à detto non bastar l'ordinaria facoltà.
Elle oltre che eccittar i Corpi à eccità i Ministri
nobili de sti Corpi, e quando le xe a proponer
in Mr Cons.o, perchè sta decisiva diferenza?
Sarà dunque abbastanza provvata illusoria la
Proposizion colla stessa Dottrina della Serma Signoria.

Rispa. Chiama [illegible]

Lipp. [illegible] 1774

Ò detto che non la è vera nei supposti perchè le istesse leggi che la porta la convince. Le senta prima de tutto la Lettura della Parte.
Definimo prima de tutto le parole de sta Proposizion. Cosa vol dir = Sto quanto à rapporto alla tranquillità, moderazion, e disciplina? Tutte le umane azion dei Omeni pubblici e privati, nobili e plebei, tutti i Offizj, le Podestà à rapporto alla tranquillità. Attesto la mia riverenza all'Eccelso autorevole Consiglio de' X. Se le vorrà darghe più autorità de quella che el gà, se le vorrà darghe tutto, non dirò nè sì, nè nò; ma quando le nomina leggi ghe digo che non le ghe nè troverà una, che ghe daga una così estesa facoltà. Come dunque francam.te lo asserisce la Proposizion? Domando umilm.te a VV.EE. stà Disciplina, sta moderazion, le la spiega disciplina e moderazion de chi, e de cosa? Senza spiegarlo, lasciando ste parole in astratto le abbraccia tutta la Repubblica. Dov'ele ste Leggi, che ghe dà sta facoltà? Se le gh'è, bisogna, che nella Proposizion le sia lette, e nominade. Quando dal Sovrano se vol la interpretazion de una legge, bisogna presentarghela. Ma gh'è la Legge 1762? La gh'è. Ecco il mio impegno. Questa anzi convince patentem.te la Proposizion, e nel Litteral, e nel Spirito.

Nel Litteral la presente Proposizion contemplà 57.
la tranquillità pubblica e privata. Ma qual
sorte de tranquillità? De stato, de famegie,
de Azion Civili, de Ecezion forensi? Sto
quanto à rapporto alla disciplina, alla
moderazion de chi significhela? Su che?
Ma la Legge 1762. parla dell'Ordine
Patrizio. La Legge spiega qual sorte de
tranquillità. Non così è scritto nella Proposizion.
A sta Legge, o la Proposizion ghe leva, o
la ghe conserva, o la ghe aggiunge.
Pessima cosa se la ghe leva, fatal se la
ghe aggiunge, inutile se la ghe conserva.
Quanto generica, quanto vasta è sta parola
de Tranquillità? Non poderia vegnir a
un tempo Chi ghe ne podesse abusar?
Sta disciplina, sta moderazion de chi s'inten-
dela, de che s'intendela? Le à capido el
Litteral, La me accompagni nel Spirito. Le
me protegga colla istancabil loro attenzion
me vedo trasportà in un Pelago ignoto, e
in una dottrina a mi estranea, perchè coll'
ultroneità della Proposizion se xè andai
fora del mio Eccitam.to Le esamini La Legge
del 1762. fiola delle 1325; 1628, 1677. Non
le incomodo delle prime, le esamini la terza
che ghe dà facoltà al Cons.o de Xci de far

Dispo. Contrarie alle 1762. 1761.

Legge 1677

Decreti per corregger i omeni tristi e procurar la sicurezza di boni. Quanto più limitada della Proposizion, che dà una assoluta podestà. Ognun, son certo, parlerà megio de Mi ma ancuo parlo ben, se parlo sui punti del mio Eccittamento. Quando i Objetti non xè risolti, non xè accettabile la Proposizion. In questa se parla in astratto de moderazion, disciplina, e tranquillità. Ma me se pol oppor, che gò fatto lezer el Capitolo per metà, che se par che in principio se falli, che xe el ripiego nel resto. Dunque sarà la prima parte superflua e oscura se gh'è bisogno della seconda. Ghe xè dunque in sta Proposizion un seminario de question, de dubbj, de parole equivoche; e perciò non accettabile. Per queste ghe oppono, perchè la xè contro l'Eccittamento, e la xe oscura. Non ò eccità sul Lusso, e la Proposizion parla del Lusso o' detto della licenziosità del Popolo. Sta parola Lusso non la gh'è nel mio Eccittamento. Dise la proposizion, ch'el Lusso xè peculiar del Senato. Altro è ch'el M.r Consegio ghe lo domandi, altro è che el lo abbia naturalm.te Cosa vol dir peculiar? Una facoltà privativa de quei Corpi, che la possede ex se. Falso dunque ch'el Senato l'abbia, se in tutti i suoi Diritti l'è delegà dal M.r Consegio.

El ministero xè peculiar del Senato?. Ma se gh'
è mille Leggi del M.r Conseggio, e le tariffe; e la
istituzion, e la elezion, e la disciplina, e la
durazion. Del 1774. la materia Ministerial
fu pur concessa ai Correttori, perchè i porti al
M.r Conseggio. Dunque non l'è peculiar del Senato,
se el M.r Conseggio ghe n'à fatto in ogni tempo
delle Leggi. Se el Lusso fosse peculiar del
Senato, el Mazor Conseggio non ghe ne averave
anche su questo delle Leggi, e pur fra le altre
gavemo la 1709 impediente a tutti l'uso delle
Livree, fuorchè al Ser.mo Prencipe, al qual
come Capo della Repubblica la le permette, benchè
in ancuo tutti le abbia. I sessanta Commandadori
xè istituidi dal M.r Conseggio, benchè spetti al Dose
l'elezion; La Regola dei sie più vecchi xè del M.r
Conseggio, el total de sto punto xè nella Legge
de 1774. 31. Agosto.

Per giustificar el peculiar del Senato in
sta parte ghe vorave una Legge posterior,
che distruggendo le antecedenti facesse sto
effetto. Me se mostri la Leggi, e ritiro la
opposizion. Sull'Articolo anche dei Siveri
ghe xè delle Leggi del M.r Conseggio &c.

Se fosse l'argomento Ministerial peculiar
del Senato, saria donca de sto peculiar distruttiva
La legge 1774. E Stà, è vero, el Mandato de

Diss.ne Correttione 20 feb. 1775 M.V.

Correzion opposto da sta Renga, ma l'Opposizion xe stada nella contesa dai otto ai sedese meno, non su questo all'otto, poi non l'à basta, e nons' à fatto niente.

O' parlà della Proposizion nella parte, che interessa mi, parlerò mal nell'altra, ma la interessa VV. EE. Presa sta Proposizion dove va l'Eccittam.to, se una massima parte de sto Eccittamento xe sottratta da sta Proposizion. Se non xe sufficienti le ordinarie autorità, el non accrescerle xe un voler continuar nei mali, o un immergerse anzi in maggiori. Esempio novo in quattordese secoli, dopo tre Deliberazion uniformi aver una Proposizion corrisspondente all'Eccittamento, se sta ancora andibsi aspettando sta Proposizion. El comandar va congiunto coll' obbedir, ed è vano el comandar senza esser obbedidi. Sta inobbedienza debilita la venerazion, fa perder la stima. La Proposizion non xe obbediente ai commandi, perchè ultronea all'Eccittam.to e delusoria dell'Eccittam.to

Qual xela per el suo effetto. Dio volesse che podessi spiegar in tutta la estesa la fatalità del suo effetto, che sperarave ottener dalla Signoria istessa compatimento. Se vol salva la Costituzion, e l'Armonico Patrio Sistema. Qual autorità ghe da le al M.r Consegio?

Nelle materie

Risposta Contarini 10 feb 1774 m.v.

Nelle materie nò; perchè queste abbracciade da una sola parola, le xè appoggiade a un solo Corpo. Le materie singolari xè riconossiude peculiari o del Senato, o del Cons.° de Xci. Cosa lascia sta Proposizion al M.r Consegio? El giudizio forse sulle materie? Ma questo nò. Tre volte l'à commandà una Proposizion qualificada sù sti argomenti, e sta Proposizion ancora la se sospira, ma non la se vede. La ghe riserva de approvar i Decreti del Senato. Ma qual sarà el Giudice medio che possa decider quali averà bisogno dell' autorità del M.r Consegio? Se sta riserva non fosse scritta, sarave manco offeso el Sovran. Con ste parole el se prende un impegno anticipato de approvar tutto. Sto impegno come xe lo admissibile? Ecco un seminario de question senza Giudice, che possa deciderle. Sto impegno de approvar tutto elle in caso de prenderlo? Co le l'à preso, elle in caso de mantenerlo? Come xelo admissibile, come accordabile al rispetto dovudo al M.r Consegio? Se le dise, che le ghe riserva el comando. Questo è un comando precario, dipendente dalle deliberazion del Senato.

Niente diverso è l'objetto per riguardo all' Eccelso Consiglio de Dieci. Corpo così grave, così autorevole, Dono prezioso alla

Veneta felicità, sostenudo sempre e confermà
nella sua autorità dai Nostri Maggiori, come
quello che aveva continue prove della santissima
sua Legislazion. Lassemolo qual l'è utilissimo
per la sua autorità, non lo femo deventar
soggetto de Proposizion in Mr Consegio,
aggravandolo de più con incombenze e
pesi; Lassemolo depositario della quiete
della nostra Repubblica.

Non spetta a mi l'usar in punti d'
Istoria e de Politica. Dalla Proposizion
son tratto a un passo, dove non me conduseva
el mio Eccittam.to me trovo fora del mio
Centro. La Proposizion xe ingiuriosa
al Cons.o de Xci. Un Eccittam.to a dei
Corpi preventivam.te presuppone difetto
in elli, questo è un infligerghe la pena,
prima che i abbia la colpa.

El Senato, quel savio Corpo, alla felice Delibe=
razion del qual dovemo da tanto tempo la quiete,
la tranquillità, e la pubblica Conservazion, sto
Senato se vede posta in dubbio la sua autorità.
Ad altro Corpo xe demandada stà tranquillità.
Ma se poderà dir: vegnirà interpretada la Legge.
Le parole nelle Leggi resta eterne, e nel corso
dei secoli ghe pol esser dei omeni che usi delle
parole litteralm.te. Co sto solo sospetto la Proposizion

à da far tremar. El Senato è eccità nella Propo=
sizion a agir. Questo è ingiurioso e indecoroso
ai Ecc.mi Savj. L'à da agir, e non già da esser
chi propona? Se ghe diga ai Savj che i
propona, se ghe diga al Senato ch'el deliberi,
ma con modi estraordinarj, come se à ditto
altra volta, ma se ghe nomini le Presidenze,
perchè non se vada a pericolo che resti el
Senato colla commission, e colla impossibilità
della esecuzion. Non se diga, ch'el ministero
xe peculiar del Senato, non se voglia offender
i Diritti del Cons.o de **XL** al Criminal. Se se
dise che questi poi son riservadi, dunque gh'è
una aperta contradizion, o non xe vera la
seconda o xe falsa la prima. I Magistrati
per la Legge 1640 à la facoltà de eleger i loro
fiscali, sta facoltà non la trovo riservada.
El Sindico gà l'autorità nella formazion delle
Tariffe, nespur questa xe riservada. Tutti
irremissibilm.te li vedo spogliadi della loro facoltà.
Se vol conservar la Costituzion, e poi nella
Costituzion se fa sta alterazion, se spoglia i
Corpi, i se confonde, i se denuda? Se sovverte
l'armonico Patrio Sistema, se mette tutto
in alto Mar? Questo è il confronto della
Proposizion coll' Eccitam.to In sto confronto
la risulta ultronea, delusoria, de terribile effetto,

[illegible]

appoggiada su leggi che la convince, spogliandre Corpi de autorità .. VV. EE. à preso un sacro inviolabile impegno de dar ai loro Posteri la Repubblica, qual le l'à ricevuda dai Loro Maggiori, non alterada nella Costituzion, non cambiada nell' armonia del Sistema. Se le prende sta Proposizion questo non è più fattibile; Le ghe vada dunque nel Popolo non sincero, che indichi finalm.te alla Signoria che ghe xe bisogno de Sostituir una Proposizion, che non sia ne ultronea, ne delusoria dell' Eccittam.to

Questo diravo se la fosse la prima Proposizion, che gà in se tutti i essenziali difetti; La seconda poi, ch'è quella che in ancuo ghe vien offerta o cella prima l'è simile, o se simile non più giudicabile, e in quel che la differenzia la è peggior. E prima de tutto nell' Enunziativa la gà le stesse parole non gh'è cambiam.to de sorte. Al Cons.o de Xci in vece de demandar el Costume. Le demanda la tranquillità, la moderazion, la disciplina. al Senato la dise tutto quel che xe peculiar; e la ommette i generi de prima necessità: nella Zdà non la nomina ne generi, ne viveri. La prima fu rifiutada, come mai vorli mandar un Popolo sovra un' altro Popolo, un affar, una Proposizion,

ch'è già decisa come la riprodusele? Nè questa xè una Question de Ordine, la xè de puro merito. Come vorle presentar al Sovran quel che l'à scartà? Questo è un voler che due volte sia giudicà una cosa istessa con pericolo d'una discordanza ignominiosa in una Repubblica.

La prima Proposizion predica del Costume, è vero genericam.te, e poi con parole astratte, ma queste finalm.te son suscettibili de spiegazion. Ma le parole de Disciplina, de tranquillità, de moderazion, non son suscettibili de modificazion, queste xè parole abbraccianti una idea universal. Sermo M.r Conseggio, se avè scartà parole suscettibili d'eccezion, e de modificazion, resiste, e scartè parole, che non son suscettibili de alcuna alterazion.

Credo d'aver supplido come dovevo, e de aver servido con Patrio affetto, e zà che zelo de Cittadin m'à tratto su sta Renga a eccittar, devo vivam.te mantener la mia parola, e costanza opponendo con Patria Libertà a quello che non è del mio Eccittam.to accenna, non dal Solo Sovrano comandà. Se quello non vien eseguido, se a questo non se obbedisse, difendo l'Eccittam.to, difendo el Sermo M.r Conseio. Salvar la Costituzion, sostener la Facoltà dei Corpi, conservar la Sovrana Autorità, ecco i miei fini indiretti, ecco le inoneste mire

Ridotto a Contarini ... [illegible]

de sto torbido Cittadin. Se le me pol de questo accusar a fronte del mio assunto, che placita sta Proposizion, fù ultronea, delusoria, alterante la Costituzion, de terribile effetto, non le lo diga a mi, le lo diga a cinquecento quarantacinque, le lo diga a quattrocento quaranselle, a tresento settantasié.

Ecco la ragion della mia inalterabile costanza. Questa è appoggiada dalla ragione. Sta Proposizion xe ultronea all'Eccittam.to. L'è ben la padrona la Signoria de sodisfarse con quante Proposizion la commanda; la gà el dono prezioso della facoltà proponente quando la vol, e come la vol, ma in anco la dove propor a norma del seguido giudizio, l'à da propor sul triplice argomento, da un triplice comando voludo. La xe ultronea, perchè la và al de là dell'Eccittam.to la xe illusoria, perchè la ommette cose enunziade nell'Eccittam.to, illusoria, perchè in vece de dar una competente necessaria autorità al Senato, la ghe la curta, e la ghe la restringe, la impedisce el consequim.to dell'effetto, eccittando i Corpi, che se non pol agir, senza rivolgierse alle Presidenze. Vol ben el Senato aver l'intenzion de agir, ma quando non l'abbia le Presidenze che ghe propona, xe vana la bona intenzion, e niente el pol deliberar.

Diss.no Contarini 16 feb. 1779 M.V.

V. E. al M.r Consegio le dà una garanzia, che se farà, el M.r Consegio non domanda piczarie, el vol fatti. Le à proposto una Proposizion, che xè la Proposizion scartada, che gà i so difetti, e che oltre de quelli ghe n'à de novi. Le la appoggia alla Legge. Ma la Legge 1762. è circoscritta alla punizion dei malvaggi, ed alla sicurezza dei boni, e la Proposizion parla de una tranquillità indeterminata, tranquillità de' Cittadin, tranquillità de Suddito, tranquillità de Popolo, tranquillità de' Magistrati, de' Corpi, de' Azion, de tutto. Terribile nel suo effetto, poichè spogliando i Corpi de facoltà, la le confonde, e la ghe lassa un perpetuo Seminario de Question.

Ma Contarini ch' eccita, e non forma Proposizion. Se spiegasselo almanco quel che el vol. Questo gnanca non giustifica i obietti fatti alla Proposizion. Nol dise niente, nol propone. Domando umilm.te perdon, el M.r Consegio non à dà la facoltà de proponer al Contarini, el l'à dada alla Signoria, tocca a ella, e non all' Eccitante. Se el podesse el Padron, el M.r Consegio saria sta a st'ora servido. Sto debito che l'à da pagar la Serma Signoria non l'ò da pagar da mi. Questo è un volerme strascinar in una colpa, un far sovvertir le Leggi. Questo a nessun privato Cittadin è concesso.

Ma disele da senno, che questo è el so desiderio?
Le averave savudo la mia opinion, se la avesse
voludo saverla. Ghe l'averave ditta; quando
le me la avesse domandada in quei loghi,
dove el dirlo no xè un delitto; Le m'à visto fin
supplice p. el ben, p. la quiete della mia Patria;
Le m'à pur ditto in risposta, privata in Anti=
collegio, che sarave stà interogà. M'aspettava
d'esser chiamà a render conto dei mii voti,
e dei voleri del M.r Consegio, nessun m'à più
ditto gnente. Non cerco de imbrogliar, o
de occultar quel che desidero, i mii fini xè
onesti, i tende al Ben della Republica.

Ghe xè stà domandà el Bossolo Verde, el
qual dovesse spiegar, che non gh'è bisogno de
gnente. Ghe xeli sti mali? Alle commandà el
rimedio? Le l'à commandà. Ghe vorrà adesso el
Bossolo Verde che diga non gh'è bisogno de
gnente? Che forma de Governo se propone? Xela
questa la riverenza ai supremi commandi del
Ser.mo M.r Consegio?

Ma sto rimedio xè impossibile. Eppur sti mali
xè stadi altre volte, go letto leggi colle quali
a sti mali s'à rimedià. I suggerim.ti p. sti rimedj
del 1775. in una scrittura i andava ben, e nell'
Eccittam.to i anderà mal? Non se pol far? Sarà
somma autorità de chi lo dise, chiunque el sia,

ma a questa bilancio cinquecento quaranta cinque Voti, ghe ne aggiungo quattrocento quaranta sette, con altri tresento e ottanta tre.
Premeria Salomon. El dise che non se pol far.
Elo dise de nò, e el M.r Consegio à dittò de sì.
Le provi, o le averà salvada dai mali la Repubblica, quando el remedio sia atto, o le averà salvà dalle ingiuriose dicerie la dignità del M.r Consegio. Ghe sarà una prova certa della loro buona volontà. Ghe poderale riuscir? Bon per i Cittadini, Bon per i Sudditi. Tutti benedirà la vostra Legislazion. Non poderale far niente? Almanco i Esteri non poderà imputar al Veneto Governo un reo ozio, e una ignominiosa incostanza, non le sentirà le querule voci del Suddito, le averà la benedizion del Popolo grato, e le so cenere sarà salve dalle imprecazion.
Le risolva, le scarti sta Proposizion, che a evidenza le à visto ultronea per quel che la propone, illusoria per quel che la ommette non equal, e non figlia dell' Eccellam.to El M.r Consegio à commandà. El suo commando deriva dall' Eccellam.to la Proposizion à da derivar dal Comando, e per ciò dall' Eccellam.to Non le metta ad un aperto pericolo le autorità de' Corpi per una fatal generalità de' termini, e con dolorosissimo effetto.
Una proposizion che versi sui tre

Diss.e Contarini La pr.a 1779 s.ne

gravissimi punti, Siori, costume e Ministero
xè la Proposizion ricercada. Finchè questa
non vien proposta le stia fermi nella Massima
de scartarghene qualunque altra, eguali
sempre a voler el bene della Patria, e se
colla Sovranità le à commandà, se le faccia
obbedir. Le à spiegà sto commando, e una
e due, e tre volte, e spero in Dio Signor
a salvezza sempre della Repubblica, che
le vorrà che questa sia la quarta volta —

Risposta dell'N. H. [illegible] Cons.r in difesa della Parte proposta dalla Serma Signoria

Ser.e Nell'oscurissimo involucro delle vertenze contro=
verse a nome della Sma Signoria se riprodusse
a implorar ascolto la umilissima mia Persona,
per dover, perché coperta de queste insigne io,
ma ormai rese infaustissime Insegne Insegne
per altro, come le poderà sempre rilevar, osse=
quiosamte obedienti alla sin ora espressa
Sovrana Volontà, e con fermezza de Patrio
zelo osservanti del pari delle Leggi, e della
Costituzion conservante la retta onorifica
Sussistenza del nro Governo.

Percorso non lungo intervallo dopo la
accoglienza del primo Eccittamto, e scoperti i primi
modi conducenti alla verificazion dei esposti assunti,
se lusingava la Serma Signoria, e non a torto, che
non piacendo quel ch'Ella esibiva con vero impegno
proposto anche con sollecitudine restasse dal com
mun desiderio finalmte commosso el promulgator
delle pubbliche volontà, e el fosse apportator de Luce.
Ma con sorpresa, e con inusitato contegno invo=
gliendo nelle industrie innarrivabili della Dialettica,

e coi fulmini della facoltà oratoria i Conseglieri,
el se vede riprodurse contro la Serma Signoria a
placitarghe la proposta Proposizion, e a qualificarla,
secondo i suoi supposti modi d'enunziar, non credo
de pensar, ultronea, termine, che se vede in Lù
equivoco, illusoria, perchè non è limità tempo, ma
quel che è più d'amarezza, e contrista la Serma
Signoria, alterante e sovvertente la Costituzion.
Ma qua no se ferma el nostro Dolor. Non
intendo, perchè Sua Eccellenza invogliendo nella
più oscura Diatrica la Proposizion, el ne trattenga
in question, e nella conoscenza dei modi el vol
che semo inoperosi, e fluttuanti. Da quai metafisici
Politici principj el derivi la sua condotta, e a
quai fini la sia diretta non lo posso indagar.
Vedo, e con Mi vede VV. EE., che dopo due mesi
e mezzo de indagini, e de pubblica indeterminazion
semo ancora sui primi modi per verificar i assunti.
" Questo certo è un pezzo de Patria Storia, che non
merita d'esser registrà nei Pubblici Carti.
L'Eccittante a eccettà la Signoria, perchè la
operi, e non perchè la scriva a suo modo, L'à
eccità perchè el Mr Conseglio ordini alla Signoria
che la versi, non perchè la scriva a suo modo:
quando Sua Eccellenza voleva, che scrivessimo
come Lù pensa, la lo diga, altrimenti alle
parole del commando avemo obbedito, el che

è mio dover de provarghe, se Dio Benedetto,
me darà vigor a onor della Verità, e a salvezza
del decoro della Republica. Le troverà la
Proposizion legittima, decorosa, e confacente
ai primi oggetti del più sano inforto spirito
de innovazion. Le sentà prima de tutto la
lettura della Proposizion. Che disse el Contarini
che gh'è equivoco nella parola de Cittadini, che
Cittadini non se sà se vogia dir Patrizj, o
Sudditi. L'è convinto da tutte le Leggi, che
co le parla de Cittadini, le vor dir de VV. EE.
e le Li chiama precisamte col nome dei so
Cittadini. Questa dunque non è una ommissio-
ne degna de osservazion; perchè la se vol
cattar su tutto; ma chi tutto abbraccia nulla
strigne.

Sua Eccell.za à fatto legger la Parte 1628. che
disse, che vien concesso al Cons.o de Xci de
invigilar, e de usar la necessaria facoltà per
repression dei Tristi, e sollevo dei Boni.
Ma la repression dei Tristi, e el sollievo
dei Boni vol dir la tranquillità, la moderazion,
la disciplina. Come dunque sta parole le
escludelo dalla Proposizion, come non vorlo la
disciplina, la moderazion dei Cittadini, e non
Sudditi? Come cerchelo de invogliesle in
question grammaticali, nelle quali a piacer

se pianta una rason, e poi la distrugge per confonder le Presidenze, e perchè ette intanto non operi, e no le faccia niente? El nomina la Legge 1628.? Ma se la Signoria xè appoggiada a sta legge appunto. L'articolo del costume, perchè l'allo cercà nell'enunziativo della Proposizion, e non nel Decretorio? Industriosa facondia del Cittadin, avvezzo nell'arte de parlar, ma non s'ha altro più intesa, che se attacchi le Parti nell'enunziativa, non nella decretoria. El quanto a rapporto vol dir quel che se riferisce alle Leggi; che xè molte, che xè sta ditto, che le xè un million, mi no digo de ste stramberie. Da quando in quà se attacca una Parte nell' enunziativa, e non nello spirito. La volontà Sovrana è nel fin, el principio xè una introduzion a spiegarla. I è termini per entrar nell' argomento, termini a senso delle Leggi che non pol formar question in chi ama el chiaro senso, e schiva el cavillo, el soffisma. L'à credudo de provarla illusoria. Termine equivoco: No la fà effetto, la xè illusoria? Le vede ben per metter in una carta dei termini, che faccia effetto, tutti à el so modo de enunziar, no la finiremo mai; lot capita, lot sententiæ. Se le dà adito a sta sorte de question su cose, ch'esige delle azion invadenti infiniti interessi, no la

finiremo più. Non le se fermi all'enunziativa.
Se le xè disposti de voler una enunziativa con-
forme a tante altre, che posso provar, che
questa della assoggettada Proposizion, xè a
moltissime equal. No se tratta de far question
cinque, sie, otto mesi su dei termini; se tratta
de liberarse da dei mali reali, de uscir da
un impegno de decoro, de onor, de gloria
alla Nazion, al M.r Conseggio, de determinarghene
i modi. La Signoria mandada a studiar, la
tornerà a versar, la porterà dell'altre Proposizion.
Queste quando averale fin? Ste question sui termini
le scompagina le azion dei Omeni. Questa diventa
un Academia, non una Republica. Così non se
governa i Stati, e se perde el tempo in Diatriche
insussistenti, e che annulla la Sovrana dignità.
Le metta fin a sta indecenza, indegna del Sovran.
Le mire della Signoria è disposte, e tendenti al
ben della Patria. Ela à demandà le materie
a quei Corpi, che ab immemorabili ga la facoltà
e l'esercizio de maneggiarle.

[illegible] Cobian 20. feb. 1779. M.V.

El gà ditto che la Proposizion xè l'istessa
de quell'altre, e po che la xè pezo. No la xè dimeno
la istessa, co la xè un grado peggior. El ghe ne
attacca malam.te el Spirito. No se sà se l'abbia
volsudo dir, che perchè el M.r Conseggio à fatto
delle Leggi, i affari no sia del Senato, o perchè

Legge? Art. [illegible] al [illegible]

el Senato à fatto dei Decreti, i affari no sia del M.r Consegio. La Ser.ma Signoria no leva l'autorità al M.r Consegio, la senta nella Proposizion come la dise.

Ma el Senato i à ditto no vegnirà mai al M.r Consegio, e no gh'è affar peculiar del Senato; perchè tutti el M.r Consegio ghe li à delegadi, e molte volte el se ne xe ingerido. L'attacca la Signoria de sovvertente el Governo, alterante la Costituzion, deludente el M.r Consegio. — Qui nimis probat, nihil probat. — L'à ditto che el Senato è composto de Cittadini che non poderà aver voglia de far senza le Presidenze, e che el M.r Consegio averà da una commission p. non entrarghe mai più. L'à trattà de delusion la riserva della Signoria. Ma che! El Senato forse, Ecc.mi Sig.ri, non à avudo sempre le materie de Governo? In queste alo procedudo con timida diffidenza, con pericolosa ritrosia con turpe inosservanza? O piuttosto non s'alo segnalà in tutti i tempi nelle maggiori angustie della Repubblica? Dopo el corso non interrotto de ferissima Guerra, approffittando del celeste don della Pace, quante non alo fatto regolazion utili alla Navigazion, alle Finanze, ai fiumi, alle acque, a tanti disordini interni, a tanti esterni attacchi, nol s'à prestà

sempre con merito, e con somma cura, e vigilanza?
El senato è un corpo rispettabile, dal qual el
M.r Consegio in passà à sempre riportadi i
più manifesti segni de adesion alla suprema
sua volontà. Come adunque xe illusoria
sta Proposizion? Credele che le Presidenze
che xe i so primi Ministri averave mai lassià correr l'
abuso della sovrana autorità? Nò.. Ma el dise, no la
va ben, ghe ne vol un'altra; ghe pensi la serma
signoria, che mi non posso.. Non m'è permesso, l'è
un delitto. Ella Eccmo Signor, poderà eccittar, no la
poderà indicar? Mi no vogio che le propona, me
basta, che la indichi. Desiderosa la Signoria della
quiete del M.r Consegio, quando non sia spiegada la
sua volontà, non la pol darghene la esecuzion.
Ga à proposto, se in sto materie astratte se vol de più
de più s'à da dir. La Signoria la fà note al M.r Consegio
le Leggi le pratiche, la consuetudine dopo de questo la
depone nella cosienza de SS. EE. i eventi dei innovati
metodi. Le se guardi, che la speranza, e le lusinghe
porta assai avanti. Se ama delle stracavate le se
desidera, ma in stà involuzion de desiderj è facile
traboccar in un sistema de confusion, sostituir
regnum in regno, e demetter in un fassio i diritti
la autorità le facoltà, e de governar pezo.
El far delle novità xe un moltiplicar le autorità.
Sti nostri sapientissimi Maggiori à fatto tanti studj,

per formar la nostra armonica Costituzion. No se
lassemo impor. Lassemo regolar le materie col
presidio dei Magistrati. No le voglia e tor, e
aggiunger diritti. Sti corpi, per la mai interrotta
continuità de servizj prestati, non demerita una
delegazion con Eccitam.to, e con commission con
termini efficaci, e con fraterno invito a operar.
Le se assicuri niente vien derogà ai leggi, perchè
le averia visto i Avogadori zelanti custodi della
loro osservanza a intrometter la Proposizion.
L'illusion xe dalla parte de Sua Eccell.za

Ma averò forse abusà con troppo ardir del grazioso
ascolto de quelle rason, che meritava altra lingua per
esporle. Non so se la mia insufficienza gli abbia
abbastanza chiaram.te provà, che sta Proposizion xe
legittima, e conforme ai oggetti contempladi.
Vien eccittada la Signoria perchè la versi. La
versa, e la presenta el frutto dei suoi studj. Sto frutto
per attaccarlo se esamina le espression dell'Enunciativa
dell'Estesa. Se ghe dise che sta Estesa rende inefficace
el commando. No se vien quà a formar question de
parole. No se tratta de un ponto de Testam.to: se tratta
de propor delle regolazion. I cinquecento quaranta
cinque Voti scioglie l'Enigma. La volontà xe quella
che fa operar, e non le parole. I mali indicadi arriva
a farne caratterizar una Nazion corrigibile nel costu=
me. V.E. che non può propor, potrà metter stimoli

alla Serma Signoria? No se ghe domanda che la propona; se vol che la indichi. Non se la formi una Republica Enciclopedica. La eccita su un mal, ma no la dise come sta Republica la abbiemo da giustar. La l'à ditto che no gavemo costume; parola riflessibile, indecorosa, se V.E. non prefigge el modo onde corregger sta Nazion. Se accorda che no ghe è costume, che ghe vol rimedio, e po se questiona sulle parole? Cosa vorle aspettar che vegna el tempo che i mali non sia più susecttibile de remedio? Non l'abbandoni l'onor de una Academia; che Dio non voglia non finissa con maniera indecorosa a chi coperti de sta Veste, deve oltre al pensar i rimedj studiar anche i termini: Le supplico a esser persuasissime che con sodisfazion la Signoria à credudo de aver esposto quello che fu commandà, conforme non alla oculta volontà dell'Eccellente ma alla chiara espressa del Mr Conseggio, ai voleri del quale La è disposta de addattarse in tutti i modi, che Dio pur voglia i sia sempre utili al Governo della Republica.

Disputa del N. H. S. [illegible] Barbarigo in [illegible] [illegible] da [illegible] per proposta dello [illegible] Pisani

Non so se Tutti Nù, se alcuni de Nù, se pochi, o molti de Nù, abbia esattam.te seguità el filo de quattro giorni de Dispute, e de Question in sta Materia. Mi con quel Zelo, con quel onor eredità dai Mij, dai sò Maggiori, essendome prestà con somma attenzion, credo averle tutte presenti, e dalle passade alle presenti trovo tali, e tante gravis=sime alteranti circostanze, le quali facendo estraord.ria forza a mi stesso, m'àn quà condotto, benchè me sia pur troppo nota la mia insufficienza, presen=tandome principalm.te con una maniera inparalada non buona alla spiegazion del mio modo de pensar, derivante dalle passade, e dalle presenti Dispute. Se se richiami el primo giorno, giorno, che ò credudo felice alla Repubblica, quando un Zelante Cittadin è comparso su sta Renga, dove per disposizion de volontà Divina l'à spiegà i nostri mali presenti. Con qual semplicità, con qual chiarezza, con qual Patrio zelo, con qual nobiltà de parole el s'à prodotto? Coll'espor i mali, e col desiderar el rimedio, l'à fatto, che el Patron

della Repubblica facesse una legge, perchè fosse repristina-
de nel suo vigor le altre Leggi, perchè se apponesse
ai disordini la correzion; e perchè debitor a Dio Signor
della sua Signoria, el fosse conservà nel suo Onor.
Con un tal plausibile oggetto quai benedizion non ò dà
al Cittadin, che esponendo i mali, desiderava i rimedj,
à correzion dei disordini, a felicità della Repubblica.
S'à unito al mio sincero sentim.to quello d'ogni vero
Cittadin, benedicendo tutto di Dio Signor, che avea
ispirà sto Cittadin. Per parte della Signoria l'Eccmo
Molin con gloriosa pompa de vero sentimento l'à
abbraccià el desiderio de versar, e de valerse dell'
autorità del Mr Consegio, perchè el commanda che
se ripari ai mali. Da sta nobile domanda,
da sta concordanza de risposta, ghe ne xè deriv.
un pien consentim.to del Mr Consegio. Demo la
lode, che giustam.te xè dovuda e ai talenti e al merito
de chi à suggerido, e alla savia direzion e consenso
della Serma Signoria, e alla prudenza del Mr
Consegio, che à deliberà. Accordemolo tutti.
Benedetto el Sovran, e Benedetto Dio, che à
animà la virtù dei Omeni a eccitar al riparo
dei mali.

(Diss.te di Pro' [illegible] [illegible] Inq. Mr?)

Dopo quel giorno, nonostante la moltiplicità
delle incombenze, nonostante che tutta la mattina
la sia occupada in Collegio e in Conferenze, La
Signoria s'à prestà con un esemplar Zelo,

e prontezza al commando, non l'à risparmià fatiche, l'à impiegà le ore dedicade al riposo, e alla necessità della vita, e la à resi manifesti i modi zelanti del suo indefesso servizio, e dell'inalterabile suo impegno. Quando improvvisam.te se quà principia l'amarezza della mia anima, e el mio dolor, e el progredisse coi passi della storia de sto argom.to, che incominciando ben el và sempre più prendendo una faccia dolente / improvvisam.te, digo, rimonta su sta Renga quel Cittadin, crederò, coll'istesso zelo, ma non con le istesse conseguenze. Alla comparsa del Contarini, me par de veder la Signoria tutta raccolta a munirse de modestia, e credendo che avendo savudo quel che à fatto, el venisse, m'imagino che la pensasse così; el venisse a far encomio e applauso, e a far Eco alle sue deliberazion. Quando tutto a un tratto cambia la scena: El Nobile suo modo de parlar se converte in una acerima querela. Se lo à inteso / ognun pensa a so modo, né offe[n]do una colpa d'aver così pensà / Se lo à inteso a formar una querela, cambiando la sostanza alle cose, temendo che l'affar corresse pur troppo al suo precipizio.

El s'à segnà fingendo de non saper quel che tutti savevan, o nol sapendol forse, e nemmen de questo lo accuso, el s'à lagnà, che la Signoria non manteneva i suoi impegni, che niente l'aveva fatto, che l'era oziosa; e el l'à costretta a una Legge de tempo,

che in un Governo ben pianta non può certam.te
sussister. El ga dà Leggi de sollecitudine, el ga dà
Leggi de Proposizion. L'à ditto, che nel primo suo
Eccitam.to l'aveva domandà precisam.te sollecitudine;
L'à definido cosa è sollecitudine: un tempo ristretto
non rispetto ai affari, dei quali se tratta, ma rispetto
ai Corpi, che li tratta. Che la Signoria, l'à ditto
è un Corpo, che de due in due mesi se cambia; che
dunque sollecitudine vol dir manco de due Mesi.
Questo è stà el suo discorso, che lo tengo a cuor,
perchè gò sempre nel mio animo presenti le cose importanti
della Repubblica. Nego la proposizion, che la solle-
citudine se debba così intender. Se gl'individui
della Signoria se cambia, la Signoria xe eterna
quanto la Repubblica tanto nei Consiglieri, quanto
nei Capi de XL; e le me permetta i vocaboli del
Foro se Tizio manca, e succede Sempronio non se
poderà dir per questo che la Signoria sia cambiada.
La Signoria sempre dura se cambia le persone, resta
eterna la autorità; xe erronea dunque la Proposizion
del Contarini, che la sollecitudine s'intendi relativa
al cambiam.to de quel Corpo. La sollecitudine xe
relativa non a sta sorte de cambiamenti, ma alla
qualità delle materie. Ghe sarà una materia
grave e de stato, ghe vol sollecitudine. una
question de acque; dove ghe xe sempre l'imminente
pericolo, s'à da proceder con sollecitudine non in riguardo

a chi propone; ma in riguardo a quel che vien proposto.
L' à ditto quello che nella prima sua azion detto non
l'aveva. L'à domandà, sempre fingendo de non
saver, e tacciando d'ozio la Serma Signoria; l'à
domandà conto della sua direzion, e della ragion
per cui fosse trasgredido el pubblico commando.
Sta seconda volta xe venudo a risponderghe un
Cittadin con quella semplicità operativa più dell'
industria, el s'à concilià la giusta approvazion
del Mr Consegio. L'à informà, l'à detto al
Mr Consegio quel che la Signoria aveva fatto in
obbedienza al commando, e el s'à informma
giustificà con poche, ma prudenti parole.
L'à ditto, come i aveva impegnà el tempo, come
i aveva obbedido. Fortunatamte el Mr Consegio
gh'à fatto applauso. L'à finido con quella
nobile deferenza de modestia conservada
sempre in sto affar dalla Serma Signoria.
L'à ditto che el Mr Consegio Padron de commandar,
che i Consiglieri averave obbedido. El Mr Consegio
conoscitor della loro bona volontà, gà addossà
l'impegno pericoloso per l'angustia del tempo, e l'à
provà tal cento Voti de manco della prima ballottazion
che dell'impegno i à assolti. Voti, che à applaudi-
do una modesta se non utile adesion. El Contarini
che nomina in cumulo i Voti de una prima, seconda,
e terza ballottazion, ai quali non resisterìa Salomon,

che l'esamani

che l'esamini anche i suoi gradi operativi, i quali
dovendoghe far temer d'un non sempre equal esito,
i dà a mi fiduzia de presentarme in so logo.
La Signoria dunque s'à prestà in tutte le ore, anche
nelle accordate ai bisogni della vita, la xe venuda
con una Parte. Questa non so se l'avesse incontrà
nel genio al Contarini; l'era allora oppresso da mal
Fisico, ma al Contarini s'à sostituido un'altro, per-
che uno avulso non deficit alter. Non posso render
conto dei punti de quella opposizion, perchè la
mia situazion non portava, che ghe fosse molto
presso; quel ch'ò podudo capir m'à parso
metafisico. Comunque peraltro sesia, l'effetto fu che
un altro cospicuo Cittadin s'è mosso con rettitudine
de intenzion; ma nel ben cercando l'ottimo, l'à
domanda che niente le prenda, el che forse pro-
dusse a V.V. E.E. el presente incomodo. Ghe xe susse-
guida la terza ballottazion strettissima, e dirò
così in ambiguità de parcri; nonostante el
Contarini la conta come un trionfo. Non mai
stanca de agir, è tornà a prestarse la Serma Sig.a
S'è venuda con un'altra Proposizion, ch'è quella
presentemte contesa, e che spero in Dio Signor,
che ia ancuo le la vorrà prender. Ghe
domando perdon se parlo inornato, e senza
ordine. Anche questo che sarà prova della
mia improvvisa comparsa, nella qual invoco

Dispr. 3 Pr.
Barbarigo
20 feb. 1779
MV

l'assistenza de Dio, e confido in quell'estraord.rio valor che in sta forte de occasion sento sempre in mi stesso.

L'à eccita sui viveri de prima necessità: L'à domanda che ghe ne sia corretti i prezzi eccessivi in tal maniera per altro, che non resti esposta la pubblica fede a nessun pericolo; l'à ditto che i Partidi à le sue Leggi, che con queste i xe abboccadi, che un autorità ordinaria non li può tagliar, perchè in sti Contratti = Princeps utitur jure privati. Sà benissimo, l'è legal, ma fin quà ghe arrivavo anche mi. Come mai tagliar sti Partidi senza incomodar l'Erario? Mi non trovo balsamo per ste piaghe. Ello sì. El chiama a grasspope per sto taglio la sovranità del M.r Cons.o Dio bon! Quel che non poderave far alcun de' tutti i Magistrati della Repubb.ca quello che sarave ingiustizia per el Senato, deventerà giustizia per el M.r Consegio? L'è fatto de Prencipe, chi perde suo danno El M.r Cons.o pol farlo, perchè el s'à riserva la suprema autorità. Abbocca un Privato un Dazio, el lo prende sul sacro impegno della pubb.ca fede, el fa le sue spese, le sue disposizion, el Sovran ghe taglia el Partido, e Ello à da perder tutto e Ello non gà giustizia, che lo giudichi? Non la poderavi correr sta Massima in un Governo Tirannico, manco in una Repubblica. Quando ò sentido sta cosa, mi non so se in alcuno de Ille abbia fatto ~~traballar el Banco dove fievano~~ l'istesso effetto, me son scosso tutto,

ò fatto traballar el Banco dove sedevo. Ghe xe i mali, ghe vol rimedio, ma non con una Proposizion de plenitudine potestatis.

Disse S. Pro Barbarigo 20. Feb. 1770 M. V.

El Lusso el l'à definida una materia Accademica. Perchè non se trova termini che concilij le volontà per questo s'à da star ozioso, non s'à da appor rimedio? So benissimo che ghe è sul Lusso infiniti Trattati; ma quà non se parla de sta Parola Lusso in astratto, se tratta del Lusso controverso; de quel Lusso che desola le famegie, tol la sussistenza dei Matrimonj, manda tutto a soqquadro, e va sempre più avanzando in maniera che perso forse in question Accademiche el tempo, non se poderà più liberarsene. Se ghe parla de Lusso; osservo per altro, e le me permetta che ghe la diga, osservo che nei Matrimonj che se celebra in ancuo se va tutto al roverso del Lusso. I se fa con tal sobrietà, con tal secreto, che una volta i se averave credudo Matrimonj inequali. Una volta dall'Altar i passava alla sontuosità della celebrazion de un tal giorno in mezzo ai Parenti, e ai Amici; in ancuo in mezzo a tante grandezze gh'è sta modestia ma no modestia impotenza.

Se gh'à ditto Educazion de Nobile, e educazion de Popolo. Questa xe unita alla Religion, coll'amor Patrio, coll'osservanza delle Leggi, coll'occupazion ai proprj doveri. Religion è costume, Religion xe el servizio Patrio; tutto insomma

è diritto dalla Religion. Poco el gà ditto del Ministero, come nella prima volta, nè su q.to el gà reso conto, perchè nol vogia la Proposizion. Che nè parlerò qualche cosa Mi. Bisogna che le me permetta che faccia un'astrazion; questa La me poderave esser imputada a delitto in faccia al Sovran della Repub.ca ma spero perdon dalla sua Clemenza in grazia del Zelo, che m'anima a presentarme improviso, e non preparato.

Qua me ascolta solo Cittadini. Ognun me doni la confidenza de parlarghe, come se el fosse un solo. Non parlo al M.r Cons.o unito, parlo al M.r Cons.o diviso, parlo a uno a uno, a ogni Cittadin. Norme regolazion del Lusso, dei Costumi, del Ministero? La Signoria versò, l'à versà, l'à proposto. La parte xè bona, se le vol che la sia bona, non la conclude se non le vol, che la concluda. Gl'Articoli de questa dipende, è vero, dalle Leggi, ma più che dalle Leggi da chi Le forma, e da chi le verifica. Se elle, se Mi seguiterò a condurme colla legge dell'Amor proprio, se farò pompa de Lusso, se offenderò el costume, saran equalm.te bone le leggi, ma le sarà inani. Queste Le resterà inutili, e venirà debilitada l'autorità del M.r Cons.o Vedremo allora nella sua inesecuzion le Leggi per mancanza no delle Leggi, ma dei Omeni ch'an composte ste Leggi.

All'incontro se in elle seguirà, se seguirà in mi sta
felice regolazion. Benedetto el M.r Cons.r che averà
commandà, benedetta la Ser.ma Sig.ria che averà
proposto, ma più benedetti Nù che averemo esequido.
Vorle un bon Ministero? Le impari a far bene i
Magistrati, a regger le Provincie, a far el suo dover
e le vedrà allora levà e distrutto el scandalo nel
Ministero. Le se lagna che el Ministero abusa delle
Leggi, fa quel che el vol? Le se accusa elle stesse; el
lo fa perchè el sà che el Giudice che gh'è el sà manco
de Lù, e manco de Lu el ghe attende. Quando i
Ministri saverà che el Giudice è informà, i Ministri
sarà servi, ma quando i sà che el Giudice è ignorante,
deventa i Ministri Padroni, tanto più, che i
Giudici in una total insciensa avendo bisogno
dell'ajuto del Ministro, i lo coltiva, e se el fa
quel che el vol, bisogna che i dissimula, acchè
non manchi l'istruzion al Magistrato. Se così
parlo, ghe domando novam.te perdon, ghe l'ò ditto
avanti, ò parlà con ognuno de elle, non con tutte elle:

Conchiudo, che la Parte della Ser.ma Signoria
xe opportuna alle presenti circostanze, concorde
se non alle altre, alla prima azion, perchè nelli
altre susseguenti l'ò anche cambià forma de parlar.
Se elle averà la bona volontà de darghene la esecuzion
le troverà in ella tutto quello, che le pol desiderar.
Le ghe daga opera, le la secondi, le ghe daga

corpo, vita, anima, le ghe daga quella forza che le sole parole de una Legge non può per se aver, le la prenda, e le faccia cessar li pur troppo liberi discorsi nelle Conversazion, e nei loghi dove intervien quelli che non xè quà, quelli insomma che no xè del M.r Cons.o Le definisca finalm.te, e le dia compim.to a questi giorni de question, le diga che la Signoria à operà quel che la podeva, e le la invidi a nuove Opere, e a nuove Deliberazion, quando el momento lo esiga. Le me permetta che ghe faccia un riflesso sopra una cosa, che ò sempre osservà fin a questa mia età settuagennaria. Più volte pur troppo ò dovudo veder sta Renga occupada da Cittadini zelanti, che xè vegnudi a far nobile pompa del Patrio lor Zelo. Da principio s'à comincià a trattar la materia con retti principj, con bona volontà; ma in seguito, diga il vero quelli, che in una età quasi simile alla mia ghe n'à avudo la fatal esperienza, e i Giovini me lo creda, mai una materia terminò nella materia ch'à comincià; d'ordinario l'à comincià semplicem.te s'à finido con effetti contrarj alla pubblica felicità. Vorria che si tornasse a avverar i tempi felici della Repubb.ca, ne' quali la Renga non era con tanta frequenza occupada, non perchè al M.r Consegio non venisse le materie pubbliche, ma perchè queste nè le xè molte, nè così frequenti dopo che el M.r Consegio l'à rimesse

all'amministrazion e alla sede dei corpi subalterni.
Può dunque perciò nascer una qualche felice solitu=
dine della Renga, senza abbandonarla ne' casi
ardui, e allora tutto el M.r Conseggio sarà Eco a chi
presenterà le materie, nè le vederà allora due diverse
opinion, non divisi i pareri, tutti se unirà concordi
al ben della Repubb.ca Ma la frequenza rende
manco venerabile sto logo. Me sovvien adesso de una
picciola ma significante espression: non la è lunga
non le incomodo troppo, le me permetta de esporghela=
=Un giorno ꝗ Tommaso Malipiero d'egregia mente de
sublime integritudine, d'onor sommo, in una parola
vero Cittadin, ora de felice memoria, la famegia del
quale fatalm.te s'à estinto poco tempo fa nel N.H.
ꝗ Pier Antonio, l'accompagnava dei Foresti[e]ri a veder
el Palazzo Ducal, e el ghe faceva riflesso su queste,
quali le sia, Pitture, e sul le cose più singolari del
Palazzo med.mo discorrendo con essi l'arriva in questa
Sala, e el ghe espone che qua se raduna el M.r Cons.o
dopo qualche giro finalm.te el se è messo rimpetto
alla Renga, e vedendo che l'era coperta de polvere
ch' indica la perfetta tranquillità, che ~~xxx~~ regna
in sto logo, che non è disturbada da continue pericolose
questioni, quella tranquillità ch'è la più bella
caratteristica d'una Repubblica. Sta polvere
significa che la Veste dei Cittadini non la scuote
e non la fa andar via e che su sto logo ghe è una

felice solitudine. Se sto egregio Cittadin fosse in sti
tempi. Se sto egregio Cittadin fosse in sti tempi, con=
ducendo in sta sala i forestieri, elli doverave far
scampar da sto logo = Ma è armai tempo che
col confronto della controversa Proposizion, cerchi
de persuaderla a volerla tutti, e a dar quiete a
così pericolose question.

Ma disse el Contarini che non è esaurido in tutto
el suo Eccitam.to Sto benemerito Cittadin à eccità
el M.r Cons.o La Signoria, ma per far tutto quel che
l'à ditto ghe vol assae. Convien alla Signoria
el circoscriverse, el guardar, se in una parte l'à
ditto ben, nell'altra no. Questo è un esame che
in esecuzion del Commando spetta alla Signoria.
L'à chiamà equivoca la Proposizion, che par che la
faccia tutto, e non la fa niente, perchè el disse Sua Eccell.za
se commette al Senato, e non ai suoi Ministri Nobili.
Come l'à ditto, poderà deliberar el Senato, se
nol abbia chi ghe porti le Deliberazion, se non
xè eccitadi i Ecc.mi Sig.ri Savj? El Senato, Ecc.mi
Signori, è un nome, ma un nome che acquista autorità
dai Magistrati, che lo forma, e lo compone, e
dai Ragionam.ti dei Cittadini sulle materie.
El se raccoglie apposta due volte alla settimana
i suoi Magistrati versa sulle materie, e quando i
li versà i porta i frutti del suo studio al Senato.
Le ghe n'abbia un esempio. El Magistrato

dei V. Savj versa in qualche affar, el suo Ministero cerca lumi su questo, li presenta al Magistrato, i li esamina, i li desente; ciascun dise la sua opinion finalmente i risolve, i forma la Scrittura, e i la presenta ai Eccmi Savj; questi la porta alla Consulta, o la convien, o no; se la convien, s'à da esser portada al Senato, se poi no la vien restituida. À fatto molto ~~ben~~ i nostri Maggiori, e i à molto ben pensà nel stabilir de fidarse al Senato, perchè questo vien occupà continuamente col mezzo dei Savj perchè le Materie avanti d'esser prese le vien ben ventilade.

Biffa. Barbarigo 20 feb. 1779. M.V.

L'à detto, che el Cons.o de X.ci se offenderà che venga domandade ste Materie? El Cons.o de X.ci non se ne offenderà ghe ne faccio fede mi, che per la Clemenza de V.V. E.E. ghe ne son una picciola parte.

Questa lettura l'anderà per che ... [illegible]

El gà forma l'equivoco de' Cittadini, de' Patrizj, de' Sudditi. Non le tema un equivoco. Tutte le Leggi sotto el nome de' Cittadini abbraccia l'ordine Patrizio, tutte le distingue el Cittadin dal Suddito.

El gà rifflettudo alla riserva de venir al Mr. Conso, el ghe l'à fatta apparir sotto l'Ombra de delusion. Come mai, Eccmo Signor vorla neppur far sospettar sta delusion? El Mr. Conso. à una Podestà suprema, questa nol la

Luogo del quanto ... riguarda

delega mai, ma quando cessa le delegate facoltà in un Corpo delegato, allora questo ricorre al Delegante. E al proposito, che la correzion à spogliá el Senato della sua autorità sul Ministero, ghe rispondo che la Correzion è un mezzo riservato dal Sermo Mr. Consio, e una semplice sospension de autorità per otto soli Mesi, cioè per quanto tempo dura la medesima Correzion.

La Signoria à cercà de esaurir i suggerimenti primi del Contarini, che parlando dei Viveri el s'à rimesso al Senato sui Viveri, al Consio de' Xci sul Costume. Due cose inseguito pol occorrer. Una che i Corpi delegati possi provisioner e regolar dentro i limiti de quella autorità, ch'è loro già concessa dal Mr Conso. e allora non occorre alcuna ulterior ricerca. L'altra che el Mr Conso. sia ricercà de aggiunger maggior autorità ai Corpi; la riserva, che el s'à fatto non vol dir impegno. El mazor Consegio approverà quello solo, che ghe parerà giusto. Sul mandar de sta Parte la Signoria non xe spogliada della materia, la ghe presterà assidui studj, la proponerà quello che crederà confacente. Che più? Trovo in sta parte la Quintessenza dei assidui studj della Serma Signoria; trovo che la à proposto quel ch'è degno de prendersi dal Mazor Consegio. Se accetti dunque la Proposizion, e le chiuda con ciò una materia, che poderave produr dei Effetti miserabili, e delle dispute, continua sorgente de Discordia.

Bissp.ta Barbarigo. 20. feb. 1779 M.V.

El se lagna che non l'è stà chiamà a dir opinion in Serenissima Signoria. Ghe rispondo, che nè Ella ga la facoltà de cercar d'entrar nelle Conferenze della Signoria, nè la Signoria sarìa de interrogarla. Senza una Suprema Decretazion no, se pol aggiunger Cittadini ai Corpi, e el farlo saria colpa de Stato. L'à fatto dunque ben la non ammetterlo, ed era forse per troppo zelo, trascendente le Leggi el suo desiderio d'entrar. L'à ditto che nol pol esser Proponente, che sta facoltà stà solo presso la Serma Signoria. Lo lodo, che sia stà fra i limiti del dover, e che l'abbia la persuasion de non volerghe ne sortir, perchè se ne offenderave le Le Leggi, e anderia in confusion quell'ordine armonico ~~del quale~~ l'uscir dal qual saria cosa fatalissima.

Non le à avudo da mi una Disputa, le à avudo un cuor sincero, che se zè esposto improvvisamte, e à malamte spiegà quel che el pensava. Me par de aver detto quanto basta, perchè le possa deliberar, e per ben della Patria, e per guarir da tanti mali, e per recider i motivi de discordia, perchè non resti dimezzada l'autorità loro, perchè la Signoria operi, i Magistrati agissa, el Senato deliberi, finissa le Question, accrescitive dalle parole alteranti del vero senso della Proposizion, onde se arrivi al proposto fin de regolar el Lusso, el costume, de addattarse alli Leggi. Così volentieri renderemo conto a Dio Signor della disposizion del nostro Voto.

Così averemo insegnà ai Cittadini, messo in soggezion el Ministero, discovrendo le sue malizie rese occulte e sicure dalla nostra insciènza. Se almanco me fosse riuscido ottener, che fosse fatto un esperimento de sta Parte, padron el Mazor Consegio altra volta de comandar, quando non la ghe ne avesse visto degl' utili effetti. Ma intanto le dia termine a question de quattro giorni, le dia un esperimento, le faccia una prova delle intenzion de Chi propone, e le speri nella Benedizion da Dio conservando le Leggi, mettendo in esercizio i Corpi de ritrar beneficio; ma el maggior sia in Elle stessi, perchè el commandar, e non obbedir è lo stesso, che non aver commandà. Le faccia dunque sta prova. Spero che le la vorrà far, non le incomodo più, abuseria della loro pazienza, e della pubblica tolleranza, se disidasse! Le metta in uso la loro savièzza, el loro onor, el loro zelo, Attributi i quali ghe ne formerà el più bell' elogio; alla presente deliberazion, la qual se in seguito non la fosse utile, sarà equalm.te sempre Padron el Mazor Consegio de volerne una miglior in quella maniera che più el crederà confacente al ben dello stato.

Risposta del N. H.e Zorzi Pisani fu de [illegible] contro la Parte della Ser.ma Signoria ed in risp.a al Barbarigo.

La più grave ingiuria che farse podesse alla candida fede del cospicuo Cittadin, che in sto momento xe disceso dall'Arringo, la più grave verso la Sovranità e la sapienza del M.r Consegio, e la più grave che commetter se potesse contro la Veneta libertà, saria el lassiar abbandonada una così rispettabil azion, senza risposta. Per tanto con quella brevità mia natural, e con quella brevità mia natural, e con quella modestia che da Cittadin non ò mai abbandonà, parlerò per el ben della più grave causa, che mai gh'e sia stada, cercando de dir poche e essenziali cose prima in risposta, come è dover, dell'Ecc.mo Foscari Consiglier in secondo logo rispondendo al valor e all'ingenuità dell'Ecc.mo S. Piero Barbarigo, che veramente venero, e onoro.

Ã ditto l'Ecc.mo Foscari, che s'à ridotto la Question a pura Grammatica, che la parola — facoltà — xe una parola relativa alle Leggi, che la Proposizion non à niente che da questa discordi, che se niente d'irregolar e illegal l'avesse, avressimo visto i Avogadori de Comun a intrometterla.

Che se tratta de un affar gravissimo in M.r Consegio, non de un punto de Testamento. Questo e non altro, se non fallo, fu tutta la sua Disputa. El disse, che se riduse la Question a Grammatica. Come se avvilisse tutte le Leggi? Tutte va sull'intelligenza delle parole. Xe vero che in sta Proposizion ghe è, che xe peculiar del Cons.o de Xci quanto à rapporto alla disciplina, alla tranquilità, al costume, sarà dunque vero, che xe ballottabili le parole, e che perciò le à da esser chiarite. E se sto quanto, vol dir tutto quello à rapporto alla disciplina, e alla tranquilità dei Cittadini, dei Sudditi, come dalle parole non dovrà risultar la differenza fra le Leggi antiche, e sta Proposizion? Tranquillità vol dir tutto. El dar la tranquilità xe un dar un Poter assoluto e sovra i Omeni, e sovra i Corpi. Disciplina in senso de Legge vol dir tutto. La facoltà del Cons.o de Xci (se parli finalm.te con libertà) xe de delegar i casi minori ai Magistrati, colla facoltà de delegazion avuda dal Mazor Consegio. La facoltà del Cons.o de Xci xe quella che ghe vien impartida dalla Legge 1762. Se dise, che la tranquilità, la disciplina, deve esser del Cons.o de Xci, e poi la se ghe dà colla facoltà delle Leggi? Se anche le Leggi anteriori venisse distrutte da sta posterior, e che VV.EE. col voto ammettendo sta Proposizion le dasse in astratto la disciplina, la tranquillità,

la moderazion al Cons.° de' Dieci, el Cons.° de Dieci non potendo trattar tutto, el sarave in necessità de delegar. Se tratta che le accolga quelle, che à previsto la sapienza dei loro Maggiori in un tempo nel qual non gh'era Polvere su sta Renga.

Difuni [illegible]

— manca —

Chi chiama torbido el Cittadin, che à eccità, à da risolver i oggetti ancora fatti a una cattiva Proposizion. Se i suoi fini sia indiretti, se el sia inquieto, e torbido, se l'abbia rason, o torto, l'à deciso fino ad ora tre Bossoli.

Se l'Eccitante unisse alla Opposizion una Proposizion, el sarave reo; come vorle che propona Mi, che son un semplice Cittadin senz'alcuna Autorità, se quando questo venisse in pensier a un Cao de XL, che finalm.te la gà te ghe le proibiva.

Oppono a una Proposizion per quello che la contien in se de mal, che per quello che non la ne dà de ben. Vegnirà forse el tempo, che la Provvidenza Divina colpirà la Ser.ma Signoria a prestar un riposo ai mali. Ma in ancuo non se stabilissa per parte alcuna fini indiretti; andemo de parità. Discordemo de pareri, ma non de animi. Non se voglia propor che quello, che accorda coll'armonico sistema del nostro Governo. I corpi à dà la facoltà ai Omeni, ma quando questi la gà, no i ghe ne pol, ne deve abusar. Sermo. M.r Consegio

le protegga se stessi, e i so fioli, e quelli che da Elli discenderà.

Che è stà ditto, che se ghe fosse disordini nella Proposizion averissimo visto i Avogadori de Comun a intromettersela. Che co no le i à visti quà le creda che sti disordini no i gh'è. Pur troppo vien predicada la loro prudenza per tutto. Mi non voggio che le giudichi su un fatto dei altri, le chiamo a giudicar co i so proprj lumi sta Proposizion.

El gà ditto el Barbarigo, che l'è animà a parlar con felicità de esito nel degrado delle ballottazioni, che sempre le à avudo. Xe noto ben a sto egregio Cittadin che i giudizj se anche i nasca d'un solo Voto, i se deve sempre reputar per inappellabili Giudizj.

L'à inorridido che el M.r Consegio possa tagiar un Partido senza che resti adito al Partidante a giudiziarie pretese? Mi ò sempre inteso a dir che deceptis non decipientibus jura subveniunt. Non l'à ditto el Contarini che se tagli el Partido, l'à ditto che se esamini se el sia dà con giustizia e senza pregiudizio all'Erario; se l'è dà giustam.te el se tenghi fermo, se con pregiudizio del popolo, con danno dell'Erario, La sapienza del M.r Consegio lo tagli. Se ghe è dolo, se gh'è inganno, subdola inzgiustizia; ch'el M.r Cons.o non dia adito a Giudiziarie pretese.

Li à detto l'Eccmo Barbarigo, che se moderemo
nu altri stessi, e che allora tutto anderà ben. Se se
moderaremo, Eccmo Signor, La sarà la più bella
gloria della Nostra Republica, che l'abbia
savudo far Leggi atte a moderarse. Ma sta
moderazion, sta correzion semola dipender da
delle provvide Leggi, e la sarà allora durevole, e
eterna, e sarà allora perpetuamente piena de
polvere sta Lenga. Ma sta Polvere non ghe
può esser, finchè vengan proposte tali Proposi=
zion. Ghe sarà sempre chi le opporrà; resisterà
sempre a queste la costanza del Mazor Consegio, ghe
sarà sempre dei giudizj, che le rifiuterà; mi non
esamino, e non vado a cercar se i sarà de uno o più
Voti, quando la decision abbia un numero Legal,
questo basta. I mali, i disordini della Proposizion
ghe xe stadi fatti noti dal Contarini. Le l'à trovada
delusoria, ultronea, pericolosa, e per l'effetto falsa nei
suoi assunti. Sul Ministero el gà ditto, che femo
megio i Magistrati, e gaveremo allora buoni Ministri
e che se gaveremo buoni Ministri faremo ben i
Magistrati. Anca mi se dovesse parlar a uno a
uno ghe dirave: Le corregia el Ministero, le
invigili su questo, e le vederà le cose andar megio.

Venero sommam.te l'Eccmo Barbarigo, ma
ghe domando perdon, me aspettavo altra
Teoria dalla pietà del suo cor. Le à inteso

quanto pericolo ghe sia nel frequentar sta Renga, quanto ben sarave che la fosse solitaria, e polverosa, ale sentido come se corrobora sta Teoria? Con un Recetto; con quattro parolette ditte no se sà quando, a qual fin, e perchè. Se ghe fosse quà presente quel prestantissimo egregio Cittadin che l'à dette, ghe domandarave se avendo da condur sti Forestieri in Senato, la Renga el l'averia trovada ~~netta~~, ~~senza~~ polverosa; o no? Se la el la averave trovada netta, senza polvere come mai sta differenza? Come averavelo possudo darghe ad intender, che quà la polvere sia segno de pubblica felicità, in Senato nò? Qual confronto averave dovudo far el Forestier nel suo Cor? Sarà sempre ben che ghe sia dei Cittadini zelanti, che invigili, che cuiti sui mali, e promova i Beni.

Se gà ditto che poche xe le materie del M. Cons.o Bisogna non saver quanti Magistrati lo compona, per dir che le sia poche, se ognun de sti Magistrati se pol presentar al Sovran colle respettive materie.

La Ser.ma Signoria gà proposto una Proposizion opponente alle Leggi, l'Recittante ghe ne vol una a norma delle Leggi. In sta vertenza V.V. E.E. coi loro Voti per la quarta volta decida, che volendo rimediar ai mali, le vol che se se presti a questo, salvando la Costituzion.

Dette che furono, rispose il Sav.r [illegible], e queste fu ordine, dovendo esser l'ultimo a parlare, e di nessun [illegible], mentre l'ora tarda, e la cognizione totale della materia avevano occupato il Cons.o, che [illegible] fosse inutile, e impossibile il raccogliere.

Fu mandata la Parte.

Non Sincere	B.e	369	383.
Di Nò	"	25.	13.
Per la Parte	"	343	340.
	B.e	737	736.

E pendette, nè fù presa cosa alcuna.

1780 - 5. Marzo in M.r Cons.o

[illegible] del N. H. [illegible] Pisani fu de s. [illegible], per [illegible] [illegible] [illegible] acciò sia dichiarito se li Capi di XL. Superiori, abbiano o nò facoltà di proponer [illegible] [illegible] in Senato e nel Maggior Consiglio —

Sereniss.mo Supremo M.r Consegio.

La legge del Forte, che averia logo in Natura tra i Omeni a oppression del più debole, se non la fosse stada repressa dalla sacra Istituzion delle Società, e nelle Società dalla Istituzion ancora più sacra dei Offizj e dei Magistrati, la medesima Legge del Forte averia logo tra i Magistrati stessi a loro fradicar le distinzion, se non ghe fosse un comun dispensator e Giudice delle loro autorità, e dei loro Doveri. Questo dispensator, e questo Giudice delle autorità, e dei Doveri, dei Offizj, e dei Magistrati nostri, dai Sapientissimi, e vigilantissimi nostri Progenitori fù voludo che fosse perpetuam.te el Supremo Serenissimo Mazor Consegio, el qual altro non essendo se non che la raccolta, e la union de tutti i Ordeni della Repubblica governante,

avvenisse per consequenza che tutte le sue volontà, e le
sue Decision nascendo senza ingiuriosa esclusiva de
Ordine alcun, non le potesse perciò esser de ragionevole
gelosia o malcontentamento nè d'altro Ordine, nè
d'altro Cittadin.

Disse N. H.
Zorzi Pisani
5. Marzo [illegible]

Dalla maggior, o minor preservazion de un così
sacro Arcano del nostro Governo dipende la norma precisa
della pubblica sua libertà, a preservazion della quale
se deve ogni bon Cittadin prestarse con tutte le sue forze,
non dubito certamente che Mi debolissimo come son,
dando l'opera mia, e la mia voce, l'EE: VV:
ottimi, e fortissimi come le xè, non le sia per donar
una brevissima tolleranza all'arcano del loro Governo,
alla loro Politica libertà; Tolleranza che serve de
sommo conforto ai sforzi della voce dell'Eccitante, che
fa onor alla vigilanza, e alla virtù del M.[r] Consegio, e
che deventa essenzial alla Conservazion della nostra
Costituzion.

Prima d'entrar in un Argomento gravissimo,
ardito, devo rivoglierme alla Ser.ma Signoria,
supplicandola del solito presidio d'un Secretario.

Poche Teorie, un riflessibile avvenimento, una certa
necessaria deduzion da sto avvenimento, una riverente
domanda, e la quasi superflua soluzion de alcuni
objetti sarà el corso ordinato, e rapido del mio
Eccittamento. —

Parlerò prima delle Teorie dedotte dalla sana

ragion del nostro ammirabile Governo, dalle inviola=
bili Leggi della Republica, dalla Costituzion. Ragion
de Governo à voludo, che non stasse in poter de
chiunque el proponer; ma l'à voludo, che nove
fossero le Proposizion, e le Opinion dei Consiglieri,
e dei Capi de XI, perchè se a tutti se lassiava
proponer, ghe ne sarave derivada troppa confusion;
e se a troppo pochi se fosse limitada sta facoltà,
ghe sarave stà inopia e mancanza nei Consulti.

Per secondo el Sovrano à posto a se stesso delle
strettezze nella Proposizion delle materie, e
nella suscitazion dei Argomenti, el l'à voludo,
che non se fosse proposto un qualunque argom.to
se prima o Ello non l'avesse comandà, o quattro
Conseglieri uniti non l'avessero accolto e sotto=
scritto; e l'à anche voludo che Tre, e non Uno
fossero i Capi de XI promotori d'una Materia.

L'à voludo per terzo, el che in altro tempo
se farà da mi noto a V. S. E.E, e colla ragion
e colle Leggi l'à voludo che una Materia
promossa avesse el maggior possibile numero
de Proposizion o de modificazion de Propo=
sizion, onde più avesse logo e l'esame e la
Libertà sul Voto.

Posti sti principj e del numero dei Proponen=
ti, e delle strettezze, ch'el Sovran à imposto a
se stesso, e della voluda possibile abbondanza

de modificazion de Proposizion, ecco l'avvenimento.

El commandà che se versasse su alcune Materie, e sto commando fu accolto, mercè l'Eccitamento de un egregio ottimo Cittadin. El Mazor Conseggio à commandà, che la Serma Signoria tosto versasse su sre materie, e la portasse el frutto de suoi studj al Sovrano. Dopo tutte ste cose corse, delle quali ommetto el discorrerghene, perchè già abbastanza presenti pur troppo alla memoria de tutte VV. EE. apparisce un'ultima Proposizion, sull'Ordine della qual unicamte è diretto el mio discorso. In questa trovo scritti otto soli proponenti, dunque otto obbedisce a un Dover essenzial de Offizio, al supremo comando, el nono in sta Carta non apparisce con stupor universal. Questo è el fatto. Qual sarà la legittima deduzion de sto fatto? Dove è el nono, che doveva propor? Erelo forse da legittima causa impedido? Una de ste due; o l'era da fisica malattia trattenudo, o l'era lontan. Nessuna de ste do; l'avemo visto presente. El manca dunque per recredenza a un dover de Uffizio, a un comando? Nemmen questo supponibile, perchè chi manca per voler incontra la necessità de ascondersi dall'aspetto mortificante del Conseggio Sovran, a cui el deve e per uffizio e per commando obbedir. El deve dunque propor, e perchè non alo proposto? Se non l'à proposto

[illegible]

nol poteva dunque propor. Ecco la necessaria
legittima deduzion del fatto de sta mancanza.
Che doveva esser un impedimento autorevole.
De Legge? No; che non gh'è n'è. De ragion? Nemmeno.
D'esperienza? Neppur. Dunque sto impedimento
autorevole e el provenga da qualunque rispettabile
Corpo, quando nol derivi dal M.r Consegio, l'è un
impedimento illegal, vietà, e vietà fin da el parte dalla
Serma Signoria. Tanto el Sermo M.r Consegio fu
sempre geloso della Sovranità, e della forma del
suo Governo, delle Leggi, dei Capitolari, dei Offizj,
dei Magistrati, che non contento de vietar l'
ingerenza a chiunque nelle sue Leggi, dopo averlo
vietà colla Legge 1446., el ga proibido con
una Legge nel Capitolar dei Consiglieri, l'autorità
dei quali tanto pur se estende, a elli stessi el ga
vietà de prender ingerenza nei Capitolari dei
Offizj, e dei Magistrati della Repubblica.
Questa dunque è la Legge. Se dunque essi
i casi nati, e secondo le esigenze, quando s'à trattà
de metter scontro, come in altro giorno ghe
mostrerò, se pur el Capitolar i Sai aveva la
autorità de poner scontro, come se pol metter
scontro, senza esibir in scontro una Proposizion?
Se sta Legge del Cons.o de X.ci colla Zonta riconosciuda e approvada fu vietà de propor non
de scontar, se sta libertà ghe fu lasciada,

Legge Capitolar Consiglieri

se sempre

se sempre el s'à pratica, se ghe ne fu fatta sempre l'annotazion, se questa fu approvada dalla consuetudine, se el Mazor Consegio non ghe n'à mai posto alcun impedimento, ecco una legittima conseguenza: el Cao de XL. el doveva, se non l'era persuaso, el doveva e el poteva per debito d'Uffizio e per el comando offrir al Ser.mo M.r Consegio la sua opinion. Ma se non el l'à fatto, el fu dunque impedido. Se desta autorità impediente l'Atto fosse registrà, qual Cittadin non averia rilevà sto Comando? Ma se sto comando non è scritto, se non l'è registrà nel Notatorio, ecco una doppia ragion per implorar el Voto non sincero, perchè xè offesa la Legge, quella Legge che comanda de non impacciarse nei Capitolari, quella Legge che vol che qualunque Terminazion che nasca la sia registrada, e scritta nel Notatorio.

Dittsa Pisani 5 M.o 1780

Se dunque al solo M.r Consegio compete l'azion de alterar, cambiar, impedir le Autorità, i Offizj, i Magistrati, i Capitolari, ecco el mio Sentimento sulla proposta Parte, Parte de Grazia derivante dalla Supplica de un Cittadin che al servizio della Patria à per lungo tempo sacrificà le sue sostanze, senza pregiudizio de questa, e lasciando un ben giusto sfogo alla solita Clemenza del Sovran, invoco alla prima ballottazion i Voti nel Bossolo rosso non sincero per l'effetto, che la Signoria col solito suo zelo, el

e coll'ingenuità sua propria, offra al M.r Consegio una Proposizion opportuna, giusta, utile, legal, concorde colle Leggi peculiari, alla commotazion, al voler, ai giudizj del Serm.o M.r Conseggio in altri tempi seguidi nel proposito delle Parti in frontro; cioè se trattandose de una Proposizion in una Materia promossa, i Savi nel poner scontro, i abbia e i deva aver quell'Autorità concessa ai Consiglieri & opera dei Savi XL., che in altri tempi posta in dubbio da quattro Consiglieri che aveva proposto, opponendo questi ai altri due, che i se notasse a contro, fu dichiarado dal M.r Consegio che i quattro non possa impedir ai altri due de scontrar. Questa è la mia umile petizion, che la Signoria in fatto de autorità de scontrar a una materia promossa, porti una Proposizion affermativa o negativa, onde al M.r Consegio spetti el giudizio, e la decision.

A questa mia umile istanza non vedo opposizion; perché questa non saravè diretta a tor el diritto all'Eccellante, ma a escluder al Corpo Augusto, al quale viene una essenzial Prerogativa de Comando al Corpo Augusto al qual rassegno l'Eccellan.ma e a vulnerar la Suprema Autorità del Serm.o M.r Consegio. Ma perchè m'ò sentido a sussurar intorno alle orecchie alcuni objetti, perciò, onde non impedir el Voto alla Distributiva Giustizia pur troppo in sti tempi ritardado con somma brevità passerò al loro scioglimento.

Se domanda prima de tutto come mi ascenda ~~84~~ su sta Renga, come sospetti, e come saveva quel... è nato? L'ò detto, che facile era e indubitata la deduzion dalla mancanza del Capo non assente. Non l'ò visto sottoscritto alla Proposizion, dunque ò detto: sto Capo era impedido: sto impedimento ò da provenir dal M.r Consegio. Lasso da parte la notorietà, regola sacra in sti casi; ma sorpassando e sulla indubitata deduzion, e sulla notorietà, interrogo VV.EE. se un Cittadin trova in un argom.to deficienza de Legge, e el crede che o la sia necessaria o che ghe ne voglia la spiegazion, e la costruzion, perchè ghe sarà vietà, se el va in Senato, de implorar una Proposizion e un Decreto, e se el va in M.r Consegio de implorar una Proposizion, e una Legge. Lasso dunque la notorietà, la deduzion: trovo una Legge ~~mancante~~ sul proposito dei Scontri, la parla dei Consiglieri, trovo sta legge mancante. La Signoria accordi, o neghi, ecco el mio Eccittamento. Se proponga una Legge su sto soggetto che è dubbio. Poderave eccittar sui Viveri, sull'Educazion, sui Ospeali, e non poderò eccittar sull'autorità dei Capi, sulle Legge che ghe determina la loro autorità? Non me attendo una imaginabile recredenza per parte della Ser.ma Signoria. Accordi, o neghi st'autorità ai Capi, la porti una Proposiz.n che lo spieghi e ——

[Margin note in red: Difesa (?) [illegible] ... 1780 (?)]

Chiudo, dimandando perdon alla Serma Signoria se gò recà disturbo, el che non devo far con VV. EE., perchè so che non ghe xè discaro una sollecitudin, che eccitti a preservazion del stabilito Patrio sistema, della Costituzion, dell'Autorità, e della Politica libertà de sto Augusto Governo.

Risposta del N. H. Zuanne Bragadin Consr. fu de Gasparo, che dissente alla ricerca fatta dal Pisani

L'Eccittamento che a carico della pendente gravissima materia vien esibido all'autorità del Sermo. Mr Consegio dall'Eccmo Zorzi Pisani, spero la Serma Signoria, che informade VV. EE. da poca lettura de Leggi, non sarà admissibile dalla Sapienza e Autorità del Sovrano. Se el tempo e quelle facoltà che me manca me permettesse de metter in tutta quella vista, che convegnirave sto negozio, saria certo che VV. EE. anche la prima volta anderia nel Bossolo bianco, escludendo un Eccittamento, che tende a far delle novità, e a produr un affar mai più prodotto.

Le senta dunque le Leggi = Questa vol che i Sai de XI. non possa metter Parte alcuna se no ixe tutti tre uniti, e se prima non i l'abbia letta al Sermo e in Collegio. La Parte, che no à presenta el Sao non era stada dada prima a parte ai Consiglieri come vol le Leggi. Non credo che le me vorrà obligar a render conto de quel, che nel suo interno à fatto la Signoria. Domando solo a V.V. EE., se del scontrar e sì, o no el metter una Parte, e se sta Parte messa pol esser presa e deventar una Legge? Se la lo pol, come mai contro al chiaro senso delle Leggi se poderà dubitar, che el Sao solo possi scontrar, se nol pol far solo una Legge? Mai xe nati dubj su questo, ne crede la Signoria per dover, per quelle viste, che è superfluo far note alla Sapienza de V.V. EE, che ghe sia bisogno de Proposizion. Se ghe fosse sta dubbietà e ambiguità, che xe stà tante Correzion, sta Materia saria stada presa per man, nò i l'averave lassiada giacente. Una Proposizion sarave stada portada al Mr Consegio, Non alteremo i limiti posti dalle Leggi, custodi delle peculiari facoltà dei Uffizj.

Ciò detto domando perdon a V.V. EE se rozzamente ho parlà, perchè la cosa me xe riussida improvvisa, perchè mi non so cosa dir in verità non se saveva che dovesse venir sto Eccittamento. El l'aveva detto

(margin, red:) Sag. Savj Consiglieri

(margin, red:) Disse Zuane Bragadin Consr. 5. Mzo 1780.

l'altra settimana all'altro Consiglier, credeva che me podesse esser fatta qualche indicazzion anche a mi; nessun m'à ditto niente, non se sapeva, se credeva che el ghe ne avesse persa l'idea. Imploro per el ben della cosa, perchè non gh'è bisogno delle Leggi, perchè ghe resiste el senso commun, la ragion, imploro el Bossolo Bianco, perchè non le voglia dar facoltà a novi Provveditori d'ampliar i metodi; perchè se le vol Proposizion ghe ne pol vegnir quattro dei Consiglieri, dui dei altri, due in Scontri, ed una de tre Cai de XL. Se vada dunque nel Bossolo Bianco, perchè par, mi non sò cosa dir, la me par insolita, e cosa nova, che se voglia col Bossolo non sincero commandar alla Signoria che la proponga. Che la versi, l'è stà sempre uso de commandar, l'è stà commandà, el s'à fatto, ma che la proponga cosi a precipizio, mi non sò cosa dir, non me par. Le vardi Elle. In qualunque maniera la Signoria se fa pregio de prestarse obediente ai comandi del M.r Consegio con quella fede, e onor, ch'è nostro proprio, e che deve aver chi xe messi alla custodia delle Leggi. Nu altri semo messi alla custodia delle Leggi, della Pubblica libertà raccomandada alle Leggi, non al Zelo dei Cittadini

Risp.a 2.da del N. H. E. Zorzi Pisani

Se la custodia della pubblica libertà xe lassada alla virtù, e alla vigilanza dei Consiglieri, molto più la xe appoggiada alla Sapienza, e alla costanza del M.r Consegio. Quel che invoco xe la continuazion della manutenzion delle Leggi per la conservazion della Patria libertà. Che el M.r Consegio Padron della Repubblica, dei Offizj, dei Magistrati, delle Leggi, dei Capitolari, delle Presidenze, sia anche el Padron e el Custode della Pubblica nostra Libertà. Tocca a VV. EE. colla Sapienza, e colla Costanza del Voto non sincero resister alle massime nove; che se ghe pianta d'equivoco zelo, ben prodotte da Soggetti de ottima fede, ma provenienti da consuetudini nove, e recenti, che debilita le vecchie Leggi, conservanti la forma del Governo. Non domando che sia alterà el Capitolar dei Consiglieri, che Dio volesse el fosse in tutto esequido, domando che sia esequidi anche i altri. Domando che sia obedido el Libro del M.r Consegio, el Libro d'Oro, preserva con Leggi, che sian mantenude le consuetudini, i Esempj. Tocchi, o non tocchi ai Sai, non lo cerco in ancuo. E benchè ghe sia stà lette delle Leggi fora del caso, mal interpretade come poderà esser mal interpretade anche quelle, che se leggerà, questa

non è ancuo la mia Question. Cerco, che el M.r
Conseggio abbia da esser l'Arbitro, el Padron delle
Leggi, dei Capitolari, dei Offizj, dei Magistrati,
delle Presidenze, e sia prodotta una Proposizion
della Ser.ma Signoria. Aggiungo al mio Eccitam.to
che S.S. E.E. diga col Bossolo non sincero, che
nella prossima Riduzione; o in Domenica al più,
se mai nella Settimana fosse fatta qualche estraordina-
ria Riduzion per non impedirle che sia proposta una
Proposizion, che faccia preliminarmente decider
sta necessaria question, onde se sappia quali sia
i Proponenti, dai quali venga le Proposizion, e
in quanto numero le possa vegnir. El M.r Conseggio,
ch'è el Padron lo deciderà Ello. De questo se tratta.
Non tratto dell'Autorità dei Capi, tratto dell'autorità
del M.r Conseggio. In quel Zorno el Zelo dei Capi affa-
ticherà per difender el loro Capitolar; non parlo
della loro Autorità. Elli opportunem.te saverà
difenderla, in anca io difendo la libertà, l'autorità
del Sovran della Repubblica. Con sta Veste negra,
che copre un umile, ma zelante Cittadin. Supplico
la Ser.ma Signoria a non voler por in dubbio
l'autorità del Sovran, Asilo, e Porto della
Pubblica felicità e Libertà.

Risp.a 2.da del Cons.r Zan Bragadin

Toccherà dunque alla Sapienza, alla Prudenza all'autorità del Sovrano a commandar coi Voti non sinceri, se le crederà utile: Mi non sò cosa dir, Nualtri non vedemo esserghe bisogno de ulteriori Leggi su sto proposito, in una Materia tanto chiara. Nonostante se raccomanda l'affar alla Sapienza, alla Virtù de VV. EE. che vederà più de quel che la mia lingua possa indicar. Ghe domando perdon se avesse fallà in qualche espression, mi non sò cosa dir, le me compatissa VV. EE. Se pregarie per le cose dette, sulle Leggi, perchè non gh'è bisogno de ulteriori Leggi de andar nel Bossolo bianco, rassegnandome per altro alla rispettabile volontà del maggior numero de VV. EE.

Risposta del Capo di X.L. S.r Z. Zan Ant.o Foscarini fu Ser Bortol.o appoggiando il [illegible]

Onor, gratitudine, dover de onesto libero Cittadin, le voci [illegible] dell'Ecc.mo Cons.r Bragadin, che veram.te onoro, me condusse, mio malgrado in sto logo, dove tutto me atterisce,

e sola a confortarme vien la speranza, che la
presente mia comparsa offra a VV. EE. un testimonio
el men dubbio della mia sommission, e una prova irre-
fragabile, che m'è caro l'onor de sta Veste, che, per
quanto potrò, m'impegno de sostener, e della mia
gratitudine al Serenissimo Supremo Mr Consegio, che
me l'à collocada in dosso. Offro el sagrifizio non
de studj, e fatiche, perchè questi, lo conosco pur troppo,
non son mio retaggio. Offro la mia salute, già
notoriamente labile; offro al Supremo Padron della
Repubblica la mia Vita medesima; e tanto più
volentieri, quanto all'autorità de sta Stola, vedo
congiunta quella de VV. EE. Non ghe parlerò niente
de Leggi, non ghe farò legger una sola Carta,
perchè niente gò, de tutto in adesso son sprovisto.
Credevo difesa la mia direzion dall'Eccmo Consiglr
che a parlà, ma vedendome invece da S. E. abban-
donà, e in pericolo perciò d'incontrar dissonor
colla taccia o d'inobbediente, o d'irresoluto presso
el mio Sovran, reso superior a mi stesso, m'ò cre-
dudo in dover de scuoterme da quel Quietismo,
in cui mercè la conoscenza de mi medesimo
e della scarsezza delle mie facoltà, m'avevo
abbandonà, e palesar la mia ingenua condotta
al Sermo Mr Consº. Non podendo esser sottto
nella Proposizion, perchè a questa non
assentiva, me xe stà impedido d'esser contro. —

88. 90

credeva de poderlo esser, perchè Scontro non vol dir Proponente. Convegnivo, ch'el propor xè un esibir un'idea modificada a piacer de chi la esibisse, e el Scontrar xè un modificar un'idea d'altri esibida. I Cai, che uniti vol propor Parte, i deve esser tutti tre, e s'à da presentar al Serenissimo, leggerla in Collegio. Non formo Question sul propor, ma sul scontrar, e se la Signoria proporrà una Proposiz.n quando VV. EE. la commandi col Bossolo non sincero, giacchè son quà, sostenirò i Diritti dei Cai de XL, fasendo VV. EE. arbitri, e mantenendoghe el diritto d'esercitar la [illegible]. [illegible] oppone, che prima non ò letta la mia Proposizion. La modestia me proibisce de dir i impedimenti, che me furon frapposti, perchè non conviene el venir co sta Veste come accusator. Me son consolà, quando ò visto el zelo de un Cittadin a eccittar, perchè così me s'à offerto el mezzo de far decider sto punto. E se l'ultimo giorno non s'à possudo verificar, perchè me son trovà mal disposto, in oggi sperava che nessun objetto fosse fatto dalla Serma Signoria a portar una Proposizion, che niente dà, o tol, perchè se determini se i Cai abbia, o nò sta facoltà, nè restando la Question indecisa, se perpetui i dubbj.

Fatto el mio dover, me resta un Voto da far, che VV. EE. determini nel Bossolo Rosso non sincero, che la Signoria esibisca una Proposizion o nel primo Consegio, o al più Domenica, colla qual

Disp.a [illegible] [illegible] Marzo 17[illegible]

el M.r Consegio abbia da giudicar se sopra i fai come sconti proponer, e in quel zorno esporrò a VV. EE. quelchè saprò a mio prò dir.

Risp.a Ser.ma [illegible] Bragadin [illegible] in Coll.o [illegible] de XL Superior q. Z. Antonio Cesarini

Crede certo la Ser.ma Signoria giustificada la sua condotta per el fatto. La Signoria non à fallà nella direzion. Essendo domandada in pien Collegio dal Segretario se el dovesse legger una Carta che el Cao gh'aveva dà, l'à dissentido che fosse presentada una Proposizion, che per Legge doveva almeno esser dada tre zorni avanti da esaminar = Questa è la Legge, e per el chiaro senso della med.ma l'à credudo non consentir alla lettura de sta Carta. Questo è el puro fatto, e è da questo difesa e giustificada la Ser.ma Signoria, che per altro gà bona intenzion de obbedir, e la se assoggetterà alla Suprema pubblica Volontà. Ciò detto, domando

perdon a V.V., li faccia Elle; Le commandi, che semo pronti a obbedir, non ghe faccio rifletter, che ne par, che in questo non ghe sia bisogno de' Leggi. ee

Furono mandati i Bossoli per l'Eccitam.to sulla Parte del Regresso in Patria dal Reggimento di [illegible] del N.H. Domenego Michiel; Bosso non sincero per l'Eccitamento, Verde di No, Bianco per i Consiglieri, ed ebbe

Non sincere .... B.e 420.
Di no .... — 19.
Per la Parte .... — 375.
B.e 814.

E fu preso l'Eccitamento del N.H. Zorzi Pisani fu di Almorò e

1780. 29 Marzo in M.r Conseggio.

Consiglieri

2	3
3	3
4	3

Determinata sempre la Sovrana Volontà, e Sapienza del Mazor Conseggio alla conservazion di quelle ordinate providenze, le quali per il miglior Pubblico bene istituite sopra sodi principj, preservate furono per il corso di secoli dall'Autorità, e virtù de' nostri Maggiori.

L'anderà Parte, che li Capi Superiori del Cons.o di Quarant.a al Criminal non possino, a tenor delle Leggi, propo-ner alcuna Parte nel Maz.r Cons.o in verun modo, nè per mezzo di Proposizione in Scontro, od altra che fosse esibita all' approvazione Sovrana, se non saranno tutti tre uniti nella medesima opinione.

E la pnte sarà reg.ra nel Capitolar dei Cons.ri ed in quello del Cons.o di XL al Criminal per la sua esatta osservanza.

Parte Pred. fu opposta dal Capo di XL Sup.r Ant.o [illegible] e dal N.H. [illegible] Contarini sostenuta dal N.H. [illegible] [illegible]

Vedi la Ballottazione a c. 113

1780. 29. Marzo in M.r Consiglio.

Disputa del Capo di XL. Sig.r N. H. [illegible] Foscarini fu de S. Bortolamio, contro la Parte proposta da Consiglieri, che vegna [illegible] ai Capi di XL. la facoltà di proponer ad ognuno Parte nel Sermo Mazor Conseggio.

Sermo, Supremo, M.r Conseggio.

L'uso frequente de quelle qualità eminenti, che son i Attributi della vera sovranità, manifesta la Giustizia, la Sapienza, l'Autorità del Sermo Supremo M.r Conseggio, che libero nella scielta dei Soggetti, giusto ammirator del merito, munificente nella grandezza dei suoi doni, anima i [illegible] a riguardar sto logo, come asilo de sicurezza, e Tempio dedicà alla Ragion, dove [illegible] quale se pol manifestar una coscienza pura, una retta volontà, e una lodevole sommission alle leggi. Ma se se tratta de far abuso de ste leggi, non solo è lecito l'offrir el risultato delle proprie meditazion, onde el Sovran della Repubblica possi giudicar col Popolo addità dalla Ragion rischiarada, ma saravè anzi al contrario, e

condotta

condotta non degna de quello, che coperto de onorevole Insegna lasciasse alterar le Leggi, e mascherando coi colori d'una prudenza mal a proposito l'abbandono della difesa de queste lasciasse el campo libero per farle trasgredir al più autorevole.

Condotto la prima volta su sto Logo a difesa de Mi stesso, ò promesso d'esibir i fondamenti, dai quali aveva dedotto, aveva una facoltà de usar un diritto, usà per quatordese secoli, che dopo quattordese Secoli per la prima volta a Mi fu impedido. Essporrò brevemente, se mi assisterà la Clemenza, della qual ò sommo bisogno de V. EE., essporrò, digo, i documenti, dai quali ò dedotto, che i Sai de XL. Superiori abbia la facoltà de scontrar. Farò legger in primo logo con brevità, perchè sarà mia cura l'accorciar per quello a Mi spetta el lungo, e pur troppo replicato incomodo a V. EE.; farò legger un Articolo tra i primi esistenti nel Capitolar del Consiglio de XL. al Criminal; dell'antichità, dell'Autorità, della forza de sto Capitolar niente dirò. È noto che i Capitolari xè i Mandati istitutivi dei Offizj, che el Conseggio de XL. al Criminal xè el primo fra tutti i Offizj.

Quando un Savio vol propor Parte, se el vol opporghe scontro, i due non lo à da impedir.

Legge del Cap.o

Domando riverentem.te a V.V. EE. se sto Articolo parla dell' Autorità de scontrar, o ciascheduna dei Capi concessa?

Dedugo una seconda ragion dall'eguaglianza sempre voluda dal M.r Conseglio nelle sue Leggi. Quando l'à voludo accrescer le facoltà proponenti coll'elezion dei Savj (che così una volta se chiamava i Correttori) l'à voludo, che le autorità fosse in parità de facoltà, perchè saria stà assurdo che con pari Autorità, ghe fosse stà disparei facoltà, se à la Legge 1481. in M.r Conseglio, che espressamente dichiara che ognun possa proponer. Questa vol parità de facoltà in parità de Autorità, vale a dir pari i Consiglieri e i Capi de XL ai Correttori. Se à la Legge ancora 1374. Legge, che vol espressamente conservada l'Autorità ai Capi de XL Superiori.

Se con parità de facoltà furon sempre dunque proposte nove Magistrature, non sarà dunque un scandalo el redur in disparità le già stabilide? E se non podesse supplir le ordinarie facoltà per la molteplicità e la involuzion dei affari, se doverà dunque elegergherne de nove, che ajuti con maggiori facoltà delle già elette?

Era assurdo, che un solo stà i Correttori potesse proponer su quello, che vien commesso ad una Magistratura de Correzion dal M.r Conseglio, e che i Consegieri,

Capi Super. Lugl. 1761.

Legge 1481.

Legge 1374.

Magistrato el più sublim della Repubblica, avesse da esser in quattro. El M.r Consegio a conosciudo colla sua sapienza de doverli metter in parità, e conservar una equaglianza de facoltà. Et in aliquibus casibus in qualche caso anche i podeva senza i Corretori proponer.

Siegue Lettura della Legge 1374.

La Parte istendendo le facoltà proponenti l'à voludo, che se podesse propor, e esibir più Proposizion al Sovran della Repubblica. Nella scielta de quantità d'esibide Proposizion el M.r Cons.o pol afferrar quella che più ghe piase, ed spedir più presto i affari.

Desumo un'altra rason della parità in facoltà Proponente da una Annotazion del Lib.o el'Oro vecchio, Libro intitolà dal M.r Consegio. Se qualchedun deve, e pol propor scontro alle Proposizion dei Consiglieri, non credo, ch'altri el possa esser che el Cao.

Legge Annotaz.e

In aggiunta trovo una serie de casi nei Libri della Cancelleria, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, più saria un abusar della Suprema tollerranza del M.r Consegio. In questo caso 1521 i Consiglieri aveva proposto alcune regolazion nell'elezion del Dose, un Capo solo à proposto in scontro, riformando ed aggiungendo alcune picciole cose.

Legge Caso del 1521

Gh'è un secondo Caso del 1527. 25. Lug.o dove alla Proposizion dei sie Consiglieri,

Legge Caso 1527

due Cai de XI. a posto scontro. Ghe xe' state varie 92.
Pendenze, fu più volte ballotada la Parte, finalmente
i due Cai a' guadagnà l'opinion.

Un terzo 1533. I sie Conseglieri à proposto
Parte, due Cai de XI. an posto scontro uniti,
el terzo s'è posto con altra modificazion scontro
ello solo. De sto Cao averò bisogno de parlarghene
altra volta, per questo non voglio adesso
immorar.

Ditta Capo Foscar. 29. Mo. 1780

Detto questo in Legge, in Consuetudine, in fatto
basteravve per aver persuaso. Gh'è de più. Coll'
eccittamento proposto, accolto con un numero
prodigioso de' Voti non sinceri dal Mr Congo,
el Mr Conseggio coll'alto commanda? a' a' detto,
che la Serma Signoria riduga in Proposizion
l'Eccittamento, e lo assoggetti al Supremo Sapientissimo
Voto de SS. EE. E chi l'alo commandà?
Quando l'alo commanda? Quattro volte el
l'à commandà alla Serma Signoria. Questa
è composta de sie Consegieri, e tre Cai de XI.
Chi de sti nove se pol sottrar senza colpa?
Nessuno. Se uno se pol legalmte sottrar, tutti a
uno a uno del pari legalmte se poderà sottrar.
Sarà così allora reso vano el zelo de un
Cittadin eccittante, inoffizioso l'Eccittamento
e disobedido el Sovran. Non immorerò più su

su tal argomento. Le se rammenti con quanta Sapienza i loro Maggiori àn distribuido la Republica, i à voludo collocar l'Impero nel M.r Consegio, distribuido alle Presidenze la Forza, formandoli però stromenti d'obedienza. Se in ancuo le vuol spogliarse del Commando, terribil cosa! se le vol unir el Commando alla Forza, chi possederà l'una e l'altro uniti, possederà la Sovranità. In tal stato allora cosa resterà più al Serenissimo Supremo M.r Consegio natural, libero Sovran della Republica.

Objetti a Mi formadi in forza dei quali s'à credudo de dover devenir alla Proposition esibida. Primo la Legge del Cons.o de X.ci 1443. Li 5. Febraro registrada nel Libro del M.r Consegio, e per la qual anzi, come non opponente, imploro la conferma. Non la fà al proposito l'altra 1454 del M.r Consegio; La credo a mi favorevole. L'Annotazion nel Libro d'Oro equivoca, oscura non ammissibile, perchè non ballottada come le Leggi. Ultimo Objetto. Proposizion e Scontro xè sinonimi, perchè Scontro xè Proponente, ed addottando el Scontro se addotta la Proposizion.

Seguimo all'esame della Legge 1443. Le senta prima la Rubrica, che nasce in tempi Vergini, e la vien a spiegar el spirito della stessa Legge. Nè serve el puntellar la sua opinion coll'appoggio

Legge
1443

De una stiracchiatura che non fa al proposito.
Questa la parla delle Parti sporte in Quarantia
e poi in M.r Conseggio, alle quali quando tutti tre
i Capi a' da propor, non e' possibile de scontrar.
Questa parla delle Parti, e' invoco la caritate=
vole attenzion de V.V. EE. / de quelle per propor
le quali ghe vol quattro Conseglieri. La Legge
dunque parla della facoltà Proponente, non
della scontrante, se a scontrar basta un Consegier
solo.

La Legge parimenti 1454. del Cons.o de X.ci
Corpo sapientissimo, stabilido a fermezza della
Repubblica, e' a mantenimento della Costituzion
poteva prima de sta Legge i Capi de XL propor
Parti al Consiglio loro in due soli. con sta Legge
el Cons.o de X.ci sempre sapiente, l'à voludo che
per dignità delle Parti i dovesse esser tutti tre uniti.
Fu proposto dubbio, se de st'Autorità fossero
dilatabili i limiti, come se tenta in ancuo de
alterar le Leggi, se per placitar i Avvogadori
e sula Parte de Lievo de Pena i dovesse esser
tutti tre: el Cons.o de X.ci ha detto che i bastava
due; e che per el resto el se riferiva alla Legge
del 1443. Ma la Legge 1443. non parla de
scontri, anzi el suo spirito propone l'eguaglianza
fra i Capi e i Consiglieri dunque resta pur
la 1454. Esaminemo adesso se l'Autor della

Parte capi Quar. 9. 9.bre 1780.

Legge 1454

Legge gh'abbia da' l'interpretazion, che vol la
sofferta Proposizion.

Se abbia el Caso 1533. Era in Regimento
a Padova S. Agostin da Mulla, molestà da
gravi infermità nol poteva regger una Provin-
cia, che ripiena de' Scolari d'Estere Nazion i
portava colla loro notoria insolenza continui
disturbi. El Cons.° de' X aveva eletto un Prov.r
General a Padova, ma la Elezion non podeva
supplir a tutto, perchè el Podestà ch'aveva
la suprema facoltà nol podeva da se stesso
spogliarsene, nè altri podeva farlo, che el
Ser.mo M.r Consegio. I Consiglieri dunque àn
proposto relativamente all'Eccel.so Cons.° de' X. Due
Capi non persuasi àn portà una Proposizion in
Scontro, el terzo egualm.te non persuaso ghe xè posto
altro Scontro. Se el Cons.° de X colla Legge 1443.
avesse voludo parlar dei Scontri l'averia certo levà
la Pena ai sui proponenti in contrario, e l'aveva
ragion de farlo, giacchè el Scontro solo fu accolto
con novecento e tanti Voti.

Altro Obbjetto. La Nota del Libro d'Oro la xè
una Nota arbitraria, non la ga valor, la xè oscura
de cattiva Latinità. Se l'esser de cattiva latinità
tollesse la forza alle Leggi, tre parti de queste
saria inattendibili. La xè oscura per chi no la
vol intender. Sta nota nasce dall'autorità de

un Magistrato del 1529, sotto el Dogado de Andrea 94.
Gritti de Illustre memoria, che con l'Autorità
del Senato, e del M.r Cons.o fu eletto. Conosciuda
fatal la confusion delle Leggi, disperse in Cento
e trentadue Tomi, nei quali el solo ordine era la
serie dei tempi, à voludo i nostri Maggiori un
apposito Magistrato composto dei più illustri Citta-
dini, che fornidi d'esperienza, e lumi, de
Giurisprudenza i dividesse, i scartasse le Leggi
inofficiose, antiquate, obsolete, inattendibili, e
el sciegliesse, e el tramandasse quelle credude
opportune, utili, e necessarie alla amministrazion
della Repubblica, alla conservazion della Costi-
tuzion. Non renderò conto de quel che fu fatto
nella Istituzion del Libro d'Oro. Me referirò
alle parole del prologo esistenti nel Libro d'Oro
stesso. Altro paragon fa la nota al margine
della Legge 1443 parlante dei Consiglieri per
ter il objetto che come error de Copisti non se
sà da che deriva, se podesse dir, che la parla
de un solo Consegier, non d'un solo Sdo. Farò
un solo riflesso. Paragonerò l'Annotazion alla
Legge 1454. che parla della facoltà dei Consiglieri
Che è una nota in falce da sta Legge come
nella 1443. In quella se dise, che i Consegieri
gà la facoltà de proponer contro le altre Leggi
dell'1308. In questa nel Margine se dise, che

Disp.a
Capi Cons.
29 M.o 1780

Leggi del
Libro d'Oro

che ghe è la consuetudine. Se sta consuetudine se referisse ai Conseglieri, e non ai Cai, come che pol esser Legge? Come se pol unir sti nomi, consuetudine e Legge? Come se pol dir Consuetudine quando gh'è la Legge? Dunque sta consuetudine se riferisse ai Cai.

Terzo obietto. Proponente, e scontro xè Sinonimi. Possibile che el Mr Cons.o abbia sempre inteso così? L'à volude, che una Proposizion non ghe venga esibida che dai quattro Consiglieri, o da tre Cai de XL. Colla 1304 l'à volude, che un solo Consiglier se possa notar scontro, e i altri quattro non lo impedissan. Come adunque stè due parole xele sinonimi? Lo domando alla Proposizion ora letta dei stessi Consiglieri. Ella fa legger una Proposizion, che fa i Partidor, i disse, ne con Proposizion, ne con Scontro (dunque i fa diferenza dalla Proposizion al Scontro.

Qual fatalità per stè Cai se non le pol scontrar, se non le pol usar de quell'autorità concessa a tutti i altri Corpi della Repubblica. Scontra un Cao solo del Cons.o de X, scontra un Conseier, scontra un Savio dell'una, e dell' altra man, scontra un Cao nei Civili Consegi un Cao nel Collegio dei XII, un Cittadin nei Magistrati, nei offizj, qual fatalità xè stè Cai, che se tutti pol scontrar, i soli Cai Superiori non lo possa far?

Se da tutto

Diss.e Capo Foscar.ni 29 M.zo 1780

Se da tutto quello che fin quà s'è detto è provada la facoltà in un Caso solo de scontrar, se le vol mantegner le Leggi, le consuetudini, e el Libro d'Oro immune, le determini el loro Voto nel Bossolo Negativo verde de Nò alla Proposizion, e rammentandose come le à accolto l'Ecitamento che à porta sta Question, come le à promosso l'Illustre Cittadin che l'à esibida, e la loro umanità verso l'umilissima mia Persona, me lusingo che le vorrà mantener sta Veste in quella Dignità e decoro, nel qual la fu sempre, nè le vorrà confonder la grandezza dell'Offizio colla piccolezza del Soggetto, nè la Nobiltà della Veste coll'umiltà mia e

[illegible] di S. Marco di M. Zorzi Pisani 29 M.zo 1780

Risposta del Cons.r J. Cerrigo Foscari nel Capo di M. [illegible] in difesa della Parte proposta in Consiglio

Non podeva questa Suprema Volontà Sovrana render più avventurosi i Cittadini coperti de ste luminose Veste, che ingiungendo alla Ser.ma Signoria la Commission de produrse definitivamente al Ser.mo M. Consegio sulla

facoltà de scontrar concessa ai Capi Ecc.mi de XL.
Superiori; mentre alla presente definitiva Parte
proposta, priva del rispettabile nome de Ml.Ell. per
nobile riserva dei due, e per contraria sentenza del
terzo, resterà comprovadi quei sentimenti, che ne
qualifica fedeli Custodi delle Leggi, con un debito
inseparabile de impegnarse de osservarle, e farle
osservar.

Per quanto fu detto dall'Ecc.mo Foscarini,
per el qual son pien della più vera stima, e per tutte
quelle opposizion, che insorger può in sto argom.to
contro sta Parte, credendola fermamente legal,
e meritevole d'ogni miglior difesa, reputo in=
dispensabile premetter una breve serie dei
fatti, dai quali procede ed à origine la pre=
sente question, essenziali da saperse dal Ser.mo
M.r Cons.o, che renderà chiara la question stessa
mentre me ascriveria a colpa l'esser involudo
e ingombrator.

Dall'Ecc.mo Foscarini Cao de XL
Superior fu nella Ser.ma Signoria spiegada
la pretesa de aver la facoltà de poter solo
notarse, e far scontro in M.r Cons.o Appoggiadi
a argomenti, a casi fondamentadi dalle
leggi, e ad altri documenti i Ecc.mi Capi
de XL. Colleghi suoi non àn ammesso la pretesa
facoltà, e i Consegieri nell'istesso punto àn dissentido

coi stessi fondamenti de argomenti, de casi appoggiadi g.b. a Leggi, de' documenti. Determina l'Eccmo Zio de render valevole sta sua pretesa col fatto in una delle solite Riduzion in Pien Collegio, e per mezzo d'un Secretario l'à fatto ricercar alla Signoria el metodico necessario assenso, perchè fosse letta una sua Parte. Fatto riflesso dai Consiglieri sul momento che la Parte non era stata loro separatamente letta, e non l'era restada giacente tre giorni, come vol la legge, i à credudo de non poder prestar l'assenso, perchè la fosse letta. Se trova è vero in sta Legge della Parte che dovessi passar in Mr Consio dopo esser stada letta in Quarantia, ma le noti, che allora così se praticava, cosa che andò poi in disuso.

Dedotte dai argomenti dell'Eccittamento, dal qual ai deriva l'Autorevoli Commissione, che se producesse una Parte, e quante considera=zion se faccia, due verità risulta, una prima che la parte presente è annessa e connessa colla controversia introdotta in Serma Signoria anzi da quello precedente, una seconda, che per decider se sta Parte sia admissibile o rigettabile, convien che preceda l'Esame dei documenti, delle Leggi, e dei Giudizj sola Controversia; giacchè la decision à da esser fiola delle prove risultanti dall'esame delle Leggi, e dei documenti.

Assenso Consiglieri 29. Marzo 1780

di dover esser presente tre giorni

Detto tutto questo pareria, che restasse poco assae, perchè el Foscarini à sfodrà i documenti, che fa per i Conseglieri per dissentir dalla Proposizion, che volea farse legger dall' Eccmo Capo. Nullaostante molto devo dir, me restringerò più che sia possibile per render men nojosa la mia imperfezion.

Se abbia che costa ab immemorabili, che la Signoria a la eminente facoltà de propor, e che sta facoltà ghe fu conferida da lontanissimo tempo. Ma sappia anche S. V. E. E. che costa da documenti certi, che sta eminente facoltà fu anche confinada e circoscritta da Leggi rispettabili e sacre, che porta in se el carattere de costitutive el sistema della Repubblica, Leggi prescriventi el numero, con cui debba venir proposto. Ghe è anche altre Leggi per el metodo che an da tener le Presidenze unite e separate nel caso de dover proponer. Di quali de queste sia astella la pretesa del Cao tanto nell' insorta controversia e facoltà, quando in ogni altro caso le lo vede. L'à chiamà a confronto e le une, e le altre. Se facia noto al Sovran Padron un sì chiaro e lucido monumento mentre dopo passerò all' esame di Casi, giacchè anche questi s' à voludo metter in campo.

La Parte limitante el numero dei Cai, e Conseglieri per propor la è del 1308. Seguiva contro-versia fra i Conseglieri, perchè portada una Proposizion, quando quattro o cinque eran d'accordo,

Legge 1308 — M. C.

i pretendeva che el sesto non potesse notar contro, e objettar alla Parte, che aveva tre, quattro o cinque Consiglieri. Ecco quel che dise la Legge: che da qui avanti quattro Consegieri possa venir in M. Consegio con una Proposizion, e i altri due possa oppor e frontrar; questa è una Legge chiara. Me aspettava un'altra Legge egualm.e chiara anche per i Casi dei Capi, non la ghe; così precisa no la gh'è. Gh'è tre Leggi successive, due providenti per dar la facoltà alla Signoria in tempo de' Correttori, e una terza in stato assoluto da tal caso. In queste non gh'è parola sul proposito. Ma ghe è una Legge, al margine della quale gh'è una nota, la cui Epoca è del 1402. Ma cosa è nato dopo el 1402? La Signoria nella Parte proposta non la sostien che i Capi non abbia avudo mai la facoltà de propor soli; la nega che dal 1443 in qua i l'abbia avuda. Avanti i l'aveva ma dopo proverò chiaramente che la ghe fu tolta, e ghe lo mostrerò, facendo uso delle facoltà intellettuali necessarie, quando VV. EE. me assista colla loro tolleranza. Le senta la Legge 1443.

Gà detto el Savarini che sta Legge del Cons.o de' X.ci, che aveva allora la facoltà Leggislatrice, dada dal M. Cons.o a un Corpo benemerito, illustre per i benefizj che alla Patria l'à prestà, che questa ai Logo solo nei Casi, che i Capi de XI.

Diss. Consr. Pisani 12 Marzo 1780.

Legge 1443.

metteva Parte in Quarantia, e poi in M.r Cons.o
Tutto questo gratis asseritur. La Testa della legge
disse, che essendo successo che i Cai portava Parte
soli in Quarantia, la provede alla loro facoltà,
ma non la particolarizza in sto solo Caso.

Le noti le terribili espression, le le [illegible] — [illegible] sono [illegible] stabilimento & quiete. S'è rimarca
esser necessario sopra tal inconveniente stabilir
delle Provvidenze. Videt pros, che un Cao nol possa
nel Cons.o de XL. & multo minus in Majori Consilium
proponere aliquam Partem. Chi abbraccia tutto
niente esclude. Nessuna Parte, in nessun modo
nessun in Scontro, nisi fuerint omnia tria unita.

La facoltà Leggislatrice podevela emanar una
Legge più chiara, più robusta, più forte? Per quanto
poco abbia studià, rilevo certo el senso dei termini,
e lo rileva molto più i miei Colleghi. Neghi chi
può, che ora dopo el 1443. imprigionada, anzi
confinada tanto ai Conseglieri quanto ai Cai la
facoltà per el numero dalla Legge 1308. ai Conseglieri
e dalla 1443, ai Cassi concessa, se non gh'è legge
posterior, non se possa da quella partir. Cosa
altro resta o compresa, o [illegible], o altera? Dove
ghe xe un Monumento Legale? Nol [illegible] è certo, perchè
non se trova mai quello, che non è mai esistido.

Sua Eccell.a è ricorso ai Casi; esaminemoli.
L'à detto che la Legge 1443. parla del caso

Simile

de metter Parte in Quarantia, poi in M. Cons.° 98.
Non nego i Casi per Casi, ma a fronte de questi cerco
se i Casi abbia sta facoltà. Sessanta tre anni dopo
le Statuarie Leggi su sto punto, s'à qualche volta a
ste Leggi dissobbedido, e se xè attacà el Sistema
della Repubblica. Cinque casi compresi dal 1501.
fin al 1537. dunque trenta sie anni è stà el
periodo del dissesto. In uno de questi anche
se xè in tempo che ghe era Corretori. I altri son
è tutti Casi interpolati de [illegible]. Questi
ghe xè i se vede, nè nego fatti, ma son qua anzi
a corroborar la verità dove la gh'è. Per el fatto
gh'è una prova, che due e uno i scontrà. Tutal
innovazion per altro de sistema fatalissimo, che
da delle irregolarità se voglia trar degl'argo=
menti! Per sessanta tre anni dopo la Legge
non se vede un caso, in trenta sie anni dopo i
Casi non se ne vede più uno, tutto è circoscritto
in breve giro d'anni. Sarali dunque questi
Casi trasgressivi sì o no? Una Legge che
per tanti anni vien rispettada, che per soli trenta
sie anni vien trasgredida, sta Legge sarala
a favor dei Casi, o piuttosto dei Conseglieri
e sarala o no prova alla Proposizion?
Spero d'aver mostrà quanto ò podudo,
non quanto doveva, l'insussistenza delle contra=
rie ragion. Resta una sola parte da considerar

Diss.° Con.r Foscari
... 1780

importantissima, ed è la collezion, o el confronto della Parte rassegnada alla sovrana approvazion colla Legge Statuaria prescrivente el metodo legal, col qual i sai possa propor, ed è la Legge 1443 e

Legge 1443.

Credo aver supplido al dover coll'invocar el Bossolo Bianco. Altro non resta a offrir al supremo riflesso de SS. EE. e alla miglior pubblica fortuna, che un sol pegno ed è: Le leggi essendo el più prezioso vincolo delle Nazioni, sacre alle genti libere, le fu sempre la base gloriosa, su cui à esercità la sua sovranità la libera invitta nostra Repubblica. Le le veneri, le le conservi, e senza una evidente, e convincente necessità non le le alteri, ne le le sconvolga, mentre le xe i sacri liberi fondamenti del nostro Commando, e sconvolti questi xe rilassiadi senza ritegno e commessa all'ambizion de' molti, e alla licenza de' pochi la pubblica tranquillità, e sicurezza.

Risposta del N. H. S. Ro Contarini fu S. Domenego in risposta al Consr. Tiepolo appoggiando l'opposizione del Capo di XL. Cottarini

B

Quando non se voglia dopo quattro mesi de fatiche e de dispute con incomodo oramai quasi indiscreto del Sovrano tuttochè pazientissimo, e dopo cinque successive conformi deliberazioni imperanti de questo Sermo Supremo Mr Consio. resse su i Occhi del Popolo, sparse fra i Sudditi, penetrade, non se può dubitarghene, nell' Estere Nazioni, quando non se voglia con improvvisa troppo leggiera mutazion de consiglio, non saprìa dir quanto onorevole e decorosa, ad un tratto, in un solo momento lacerar tutto, incenerire Deliberazioni, e Eccittamento, che à ottenudo su sta Ringhiera voci venerabili de applauso, consequentemte. tolto ogni dubbio che nol debba esser verificà, e quando non se voglia coll' incenerimento de tutte pre cose le più sacre, volontariamte. rinunziar alla Sovranità, ed al preziosissimo Nome de Padron de commandar; sicchè el Mr Consio. de Supremo Padron della Repubblica, da Sovrano committente alla sua Presidenza, el

divenga alla Presidenza soggetto, ed ella divenga l'arbitra, e la dispotica del voler: non è accettabile la pnte Proposizion, anzi con fermezza la gà da andar nel Bossolo Verde, con quella fermezza propria de un forte, e virtuoso Sovrano, ch'à da voler verificadi i propri commandi.

Sta Proposizion quanto la è osservabile in chi la presenta, e nella forma con cui la vien presentada, tanto, e questi sarà i mii impegni, tanto la è non vera nei assunti e in Legge e in Consuetudine, e portante pel suo effetto una mutazion della forma del Governo, con un cambiamento de quella Costituzion, alla qual dopo quattordese Secoli dovemo la nostra sussistenza.

Ai cinque de Marzo el M.r Cons.o con quattrocento venti Voti à commandà una Proposizion sulla facoltà sfontrante dei sai Superiori del Cons.o de XL. al Criminal. A chi l'alo commandada? Alla Signoria. Domando: a tutta, o a parte? Sto corpo risspettabile xe composto de due luminose Magistrature, Consegieri e Capi de XL. A nove dunque fu commesso de portar una Proposizion sulla facoltà de sfontrar. Come s'à obbedido portando una Proposizion che à solo in fronte sie Consiglieri? Dove xe i Cai de XL.? Ghe vorria la forza coattiva a ridur un privato Cittadin a dir la sua opinion, ne el se poderave

Deffin.e Z. M. Contarini 29. M.zo 1780

dispensar; quanto manco poderà dispensarse chi xè in offizio? Quando è lecito ai Capi de sottrarse al commando, el sarà lecito egualmente ai Consegieri. Questo sarave un roversar la Repubblica; elle dunque non commanda più; elle non xè più obbedidi? Questa xè la Proposizion, e posso dubitar che la sia accoglibile? Se le la accettasse solo presentada da sie, e non da nove, le dirave me spoglio della mia Autorità, e lodo la disobbedienza. Qualunque sia la Parte, sta dignità bisogna che le la rifiuti.

Questa xè la Proposizion in chi la presenta. Come xè la mo concepida? Eterno Dio! In che momento? Stà Proposizion nel suo Proemio che ghe forma la testa, l'appoggia a due pretese Providenze. Quali? Nessuna ghe ne xè nominada. Nel decretorio la dise: a tenor delle Leggi. Dove xele ste Leggi? In un argomento confessà de grande importanza non se porta una Legge? Le se vegnirà a dir sulla Renga. Ma se la voce è presta a enunciar le cose, presto egualmente se se dimentica le parole, resta la Parte, e quando le Leggi non son nominade può succeder qualunque cosa. Una Proposizion assoluta negativa de facoltà scontrante, trattada dall'Eccmo Foscari che con tutto el rispetto onoro, senza che el M. Cons.o possa intender quali sia

i effetti del roversamento de ste Leggi. Questa xè la Proposizion che vien esibida. Dopo i cinque de Marzo chi se saria atteso una Proposizion negativa esibida al M.r Consegio? Come è nata sta Question? La nasce da un Eccittamento de un rispettabile Cittadin. El se xè presentà con quel zelo suo proprio, che l'à avudo fin dalla prima sua età, e che à merità i applausi della Patria giusta e munificente. El se xè presentà con stupor, perchè mancasse un caso nella scartada Proposizion. L'à domandà la ragion della mancanza. L'à sentido messa in contigenza l'autorità dei fatti. L'à detto ch'el M.r Cons.o doveva elle conoscer sto affar. L'à chiamà i Voti non sinceri, perchè venga una Proposizion. Qual incontro à avudo nella Ser.ma Signoria sto Eccittamento? Un fiero contradditorio, e una insistente opposizion dell'Ecc.mo Consegier Bragadin, comparso tre volte in un giorno su sto Venga. L'à esposto che le Opinazion della Ser.ma Signoria eran Decreti. Con zelo di verità l'à appoggetà i fondamenti [illegible] la Signoria a negar al suo Superior de poder scontrar: opponendo che non venga accolto l'Eccittamento, l'à domandà el Bossolo Bianco. El M.r Cons.o colla pienezza della cognizion della Materia l'à escluso el Bossolo Bianco ricercà. Chi potrà dubitar, ch'el M.r Cons.o

non abbia voludo una Proposizion affermativa; perchè se xè stà apoggettà tutto quello che podeva convincer che non se podesse rientrar, se le fosse stadi persuasi, che el Cao non avesse commandà una Proposizion stà facoltà, come mai le pol dar ad intender, che le avesse commandà una Proposizion che se la è negativa, addottandola le mostra d'aver l'altro giorno pronuncià una Deliberazion vana, che la fu presa. Questo xè un far ingiuria al M.r Cons.o quando le à chiamà una Proposizion questa doveva esser affermativa. Non l'attà..

Dopo quell'Eccittamento le fà i effetti gloriosi della son giustizia verso al Cittadin Eccitante (a). So leche non è colpa che un Cittadin parli, ed eccitti, non chè el suo Eccittamento non sia accolto, perchè essendo soggetto a ingannarse, basta aver parlà con onesto cuor; ma se non è colpa el propor quelche non vien accolto, xè, e fu sempre merito el propor quelche sia giusto, e venga accetta; e vie son Serenà Munificenza à sempre premià quei Cittadini che à parlà per el ben, essponendo cosse utili. Dopo un tanto premio dà al Cittadin eccittante, come poderale metter in contigenza che non sia stà aggradido dal M.r Cons.o quel che el à proposto? Ma non le creda che da tai fonti voglia dessumer argomenti. Queste doveva rimarcarlo, tocca a elle darghe quel peso, ch'el merita.

Cons.o ... Contarini ... 9 Mo. 1780.

(a) allude al Mag.r ... Rjeni ... nel giugno 1780.

Vien offerta dai Ecc.mi Consegieri una Proposi-
zion. Come non gh'è i Savi se per l'Eccitamento i
xè chiamadi? Non domando che i propona una
Proposizion negativa, o affermativa, ma i diga
o sì, o nò, o bianco, o negro. Come pol esser, Ecc.mi
Savi de' XL. che non le voglia risponder alla Patria?
Ele persuase alla negativa, perchè non xele coi
Consigieri, ele per l'affermativa, perchè non se unissele
coll'altro Savio a propor? La Proposizion dunque
essibida dai soli Consegieri, è una proposizion gravida
de due assunti. Un primo: mai in alcun modo o tempo
i Savi non possa propor al M. Consegio, se non tutti
tre uniti. Un secondo: non i possa mai quando
tutti tre non sia uniti, nè pur scontrar. Ecco i
mii impegni. Mai i Savi non à avudo facoltà de
propor, se non tutti tre uniti. In legge? Non
vero con riverenza. In Pratica? Con riverenza
la è una proposizion, che non à pratica. Non
basta, a tenor delle Leggi una Proposizion negativa?
Con rispetto, La xè anzi alle leggi contraria, così
che sta nova Proposizion xè anzi abrogatoria
delle Leggi della Repubblica.

Secondo assunto. Nò facoltà scontrante.
Non vero in legge, manco in Pratica. Seconda
Proposizion: e per legge e per Pratica è messo
scontrar a uno, a due, a tre. Esaurido el mio
impegno non me dimenticherò niente; passerò

infin a provarla mutatrice della forma del Gover=
no, della Costituzion, e a mostrar che da questa
tutti i Corpi della Repubblica colpidi, i vien
privadi de parte dell'amministrazion, e del
commando.

Diss.a Contarini Gen.o 1780

Parlemo del primo. Non è vero in Legge, che
i Capi de XL. abbia ad esser uniti per propor, e non
l'è vero nella stessa Legge del Cons.o de' Dieci colla
Zonta 1443. decretada dal M.r Consegio, perchè
del 1529. col mezzo della Magistratura la vedo
scritta nel libro del M.r Consegio. De cosa parla
sta Legge? Disse l'Eccmo Cons.re Toscan, che la nasse
da un fatto nato prima, e che la è general. La
Legge nasse dall'esempio del caso nato, perchè non
ghe ne nassa un altro. La se fa dunque per evitar
dei casi simili. Sta legge santissima la è degna
dell'Eccelso Cons.o de' X. Mi son material, non
gò abilità, non gò talenti, Dio solo che n'è el
dispensator, ghe vol pazienza, discorrerò da mate=
rial su sta Legge. Ecco le sue parole = Quod Capita

Legge 1443.

de Quadraginta unita simul omnia portent
Partem in Consilio de Quadraginta, et successive
ad Majus Consilium. Cosa disse la Proposizion
esibida al vero Sovran? Mai Capi de XL. possa
scontrar. Cosa disse la Legge 1443? I debba esser
tutti tre a portar Parte nel Cons.o de XL. e poi
in M.r Cons.o La Legge parla dei soli Casi de

portar Parte in Quarantia e poi in M.r Cons.° Ghe
nè renderò la ragion de sta sapientissima Legge,
perchè sempre ò inteso a dir, che xe pernicioso
el studio delle Leggi, quando all'intelligenza
de queste non faccia scorta la Storia dei Tempi.
Un Cao de X.ci andava fora de Casa, el scriveva
su un pezzo de Carta: L'anderà Parte; l'andava
in Quarantia, el mandava la Parte, se l'era presa
la se leggeva in M.r Cons.°, i Conseglieri non i ghe ne
saveva niente, non i podeva nè consegliarla, nè
scontrarla. Questo è el fatto. Sapientissimo el Cons.°
de X.ci à detto: sta Pratica è cattiva, la voglio abrogar.
De ste Parti parla la Legge 1443, me par che non
ghe sia question. Ecco el Problema rassegnà alla Pub.ca
Sapienza. Sta Legge xe apposita al fatto, e ringrazio
l'Eccmo Toscan che ell'à ditto anche lu, come
poderala servir a far decretar una Legge universal
comprensiva de tutti i casi senza riserva. La Legge
parla de quei casi solamente, quando se portava
Parti in Quarantia, e poi in Consiglio, la Proposizion
parla de tutti, dunque sta Proposizion xe convin-
ta. Se senta se mai xe addottabile sta Proposizion —

Legge 1443. 2. feb.°

La Serma Signoria è una Presidenza rispetta-
bile costituida dal M.r Cons.° colla prerogativa de
propor quello e quanto la crede conferente al
Pubblico Ben, e al pubblico servizio. Oltre sta
prerogativa l'à un debito innegabile, preciso

de propor, quando el M.r Cons.o ghe lo comandi.
e x tosi la è, sarà vera in Legge sta Proposizion?
Se vol che ghe sia una Legge che faccia, che i Cai
de XI. in nessuna maniera possa propor, se non
tutti tre uniti, anche se el M.r Cons.o ghe comandasse
de propor? Qual Legislator avria fatta sta legge,
e qual, fatta che la fosse, l'averave in andar tolle-
rata, se l'attacca immediatam.te la Podestà sua
Sovrana de commandar?

Riguardo alla consuetudine, e le intenda la
industriosa ragion de agitar la question, senza
lassiar intender tutti i assurdi della Proposizion
non vera già in Legge, perchè la xè universal, mentre
la legge contempla i Casi particolari, non vera,
perchè non la eccettuisce i Casi estraordinari de com-
mando. Per la Proposizion appoggiò de consuetudine
o in caso de commando, o in Parti de Quarantia
non ghe n'è. Se sta consuetudine ghe fosse, tirave
allora, che nol può propor. O' detto anche, si ò detto,
che non l'è vera in Legge, in Consuetudine. Xè un
debito. O' anche detto, che la xè contraria alle Leggi.
Eccellenze sì. Le' senta se anche Lli me piase andar
coll' ordine dei tempi. Del 1374. el M.r Cons.o ha
contemplà nell' eleger i Correttori, che bisognava
dar a Chiascheduno d'essi la facoltà proponente, e
in Senato e in M.r Cons.o, e de poder convocar el
Consegio e el Senato; L'à anche visto che i Consegieri

Membro Luminosissimo, non i dovea esser de inferior con=
dizion. Ecco nata la Legge 1374, che i Conseglieri in
ogni caso dei Correttori abbia ognun d'Elli una facoltà
proponente su i fatti dei Correttori non solo, ma anche
ogni Consegier possa propor su quello, che non fosse
dai Correttori proposto. Questa l'Ecc.mo Tosani
m'à fatto el regalo de farmela bona. Colla 1401.
cosa à detto el M.r Cons.o nel caso dei Correttori? Che
un Cao come un Consegier abbia la facoltà propo=
nente, e de convocar el Consegio e el Senato. Che
Proposizion ballottele? Una Proposizion senza
riserva nel suo Assunto anche nel caso dei Correttori.
Ua si, o no sta Proposizion contraria alle Leggi?
La Legge dise che un Cao solo pol in qualche caso
propor; Le gà una Proposizion assoluta, che dise
che el Cao mai possa propor. Non l'è vera in
legge, non l'è vera in Consuetudine, l'è contraria
alle Leggi. El M.r Cons.o à ditto, in qualche caso
un Cao solo, la Proposizion dise, mai in nessun
caso un Cao solo.

Legge 1374. 1401.

Secondo Assunto della Proposizion.

Tutti tre i Capi se non i xè uniti non i possa scontrar. Elo
vero in Legge? Nò. In Pratica? Nò. Anzi tutto al contrario.
Parlerò poi de quel conto de' anni, ghe risponderò. Non
è dunque vero in Legge, che i abbia da esser tutti tre
uniti. Per la Legge ghe xè el debito de esser tutti
tre? Accordemo in principio. Piantemo la differenza

dalla Proposizion al Scontro. El propor vol dir promover una Materia, el scontrar vol dir illustrar una Materia. In una Proposizion ghe pol esser dei Beni, ma ghe pol esser anche dei Pericoli. Nessun pericolo nel scontrar. O la Proposizion sarà spontanea, se se pol temer el scontro pericoloso, finisse immaginada xe spontanea, o la xe commandada. In nessun de sti Casi el scontro sarà mai pericoloso. Se la Proposizion sarà spontanea, se se pol temer el scontro pericoloso, finisse el pericolo se se ritiri la Proposizion. Se la sarà commandada, sarà ben, che el Sovrano Padron della Repubblica deventà Promotor de un ben abbia più Proposizion onde attenerse a quella che sia al fin proposto più conducente. Non ghe è dunque pericolo nel scontrar, perchè e el Proponente pol far cessar el scontro col ritirar la Proposizion, e se questa xe fiola d'obbedienza tutti deve dir el so parer, e quando questo sia discordante i deve esporlo. Per Legge dal propor al scontrar gh'è differenza. A propor la Legge ghe vol quattro Consegieri, a scontrar ghe ne vol un solo. Se el propor, e el scontrar fosse l'istesso, el Legislator non averave ricercà, e voludo quattro a propor, uno a scontrar. Dunque gh'è della differenza. Non basta. La stessa esibida Proposizion distingue due cose. I Cai, la dise, no i possa propor nè con una prima Proposizion, nè in scontro, dunque anche a senso della Signoria due cose diverse xè

Diss.° Contarini 9 Marzo 1780.

el propor, e el scontrar, se così la le differenzia.
Se queste xe due cose diverse in ragion, diverse anche le xe in Legge. La Proposizion accenna Leggi. Perchè un Cao de XL. solo non scontri se ritrovi Legge, che diga, che nol possa scontrar. La Legge 1443. la parla de propor, questa dunque non farà al caso de scontrar. Non è detto niente. Come ela concepida sta Legge? Perchè fin quà ghe arrivo, e la rimetto al giudizio de SS. EE. Ecco la differenza fra la presente Proposizion, e l' umiltà mia. La Proposizion? In legge xe tolta la facoltà de scontrar. L'opinion mia riverente? La Legge non ghe la tol. Tra la Proposizion della Signoria, e la mia opinion decida la Legge.
Sapientissimo à detto il Cons. de X., che l'averà rimarcà un assurdo, che mentre ghe vol quattro Consegieri a propor, bastava uno o due Cai. L' à nota sta troppo grande disparità, l'à cercà de torla; ma nel torla, sta Legge parla del propor, non del scontrar. La legge per propor à messo in parità i tre Cai ai quattro Consegieri, e i quattro Consegieri ai tre Cai. Sta parità de Legge su cosa versela? Sul propor certo, perchè sul scontrar basta un Consegier solo. Sta legge mette parità de propor, perchè la parla de quattro, e non de uno, dunque quando la parla dei quattro la parla del propor, non del scontro. De sta legge qual elo mò el spirito? L'Eguaglianza

delle prerogative dei eminenti Magistrati componenti el Corpo della Ser.ma Signoria. Nasce sta legge per metter sta eguaglianza. E questa sarà una legge, che tolga la facoltà de scontrar? Anzi quando el Legislator vol introdotta sta eguaglianza, se ai Consegieri el ghe impone, che i sia quattro a propor, uno a scontrar, non voralo che la sia così anche dei Cai?

Le supplico umilmente de risposta. I quattro Consegieri dove se ricercheli a propor o a scontrar? se è a scontrar, un solo basta. Se a propor, donca co la Legge parla dei quattro, e confessa che la parli del propor. M'à piasso un riflesso dell'Ecc.mo Foscari, che à detto che sta Parte non se pol rivocar. La Legge dise nominar, non rivocar. Questo xe un Calepin novo, che nominar vogia dir rivocar. E poi quando se disputa che sta parte non pol esser rivocada, vedo che la Legge 1554. ghe mette le man.

Xe più chiaro della Luce Meridiana esser falso el secondo Assunto della Proposizion: che i Cai non possa scontrar, se non tutti tre uniti a tenor delle Leggi. Quali xe ste Leggi? La 1443. la 1554. No, perchè queste non le parla de scontrar, ma de propor. Dunque come sarà vera sta Proposizion in senso de Leggi? Rimarca el Foscari in sta Legge quelle parole pro bono et quiete. Me ingannarò in tutto, perchè son scarso de Lumi, e principalm.te in ste materie a mi peregrine.

Disp.on Consiglio 29 XI. 1780.

Legge 1443

Rispondo anche Mi, che pro bono & quiete più Pro-
porzion che gh'è, tanto maggior xe el pubblico vantaggio
perchè tanto più resta al Sovran libera la cognizion
de sciegliér fra el bon l'ottimo.

Questo è detto in Legge. E che dirò in Consuetudine?
Come non gh'è Legge, non gh'è nessun Caso. Nelle
prime parole della Disputa dell'Eccmo Consegier
gh'è un impegno de sti Casi. Digo el vero, stava con
attenzion aspettando de sentir pieno. Ma nol ghe
n'à ditto uno. Se gà dunque una Proposizion
che tol un diritto a un Magistrato collocà in un
eminente grado, che infirma la dignità del Cons. de XI,
che à esercità sempre le proprie facoltà, che xe giove-
vole in via de scontro. Dopo quattordese Secoli de pri-
vazion de sto Diritto, s'à da addotar una Proposizion
che vien esibida in aspetto de appoggiar a Legge,
se in Legge la xe convinta; Proposizion, che
dopo quattordese Secoli con pubblico pericolo de-
nuda de sta prerogativa i Consigli de XI, da cui
esce sta Magistratura posta fra i Membri
principali della Repubblica.

Questo digo in Legge e in Consuetudine:
sta Proposizion xe opposta alla Legge, e alla
Consuetudine. Ll gà ditto, che non gh'è Legge
chiara e evidente? Quella che gh'è nol ghe l'à
letta. Ale inteso quell'ingegnoso Partidor de
Trinciar i tempi antecedenti al 1443, e al 1554, e

trasportarse dopo el 1554? Xorte una legge chiara, evidente, senza soggezion a dubietà de sorte, che permetta a un Savio solo de XL. al Criminal el contrar? Se gà el loro stesso Capitolar, li ghe ne legga el quinto Capitolo. Non ghe faccio bona quella division de' tempi. el signor Segretario la me prepari el Capitolar dei Conseglieri. Ne gà logo el recedant vetera et nova sint omnia. La Carta letta del Capitolar dei Cai de XL. deve durar finchè ghe ne vien fatto un altro. Chi l'à da far? Lo dico francamente, perchè parlo al Sovran, l'à da far el M.r Conseggio. Per distinguer i tempi nella forma de S.E. bisogna trovar una legge, che sostituisca un nuovo Capitolar, e allora averà logo sta bellissima distinzion de' tempi, e allora cercheremo, e faremo question sul Capitolar sostituido. Ma finchè resta questo, dovemo cercar su questo, perchè se el vien inferma i resta senza nessun, ne ghè Corpo, che possa restar un solo momento senza Capitolar. Non basta, e a sto punto non ò sentido a risponder sull'objetto, che se la Legge 1443. predicasse della facoltà de scontrar, bisogneria scontrar la Proposizion.

Esaminando colla gradazion dei tempi, dovemo andar del pari e se l'Eccmo Conseggier se n'è servido, sarà lecito anche a mi el farne uso. S.E. sa punto fermo sulla Legge 1443. Queste non xè le sole Carte che ghe sia. Del 1529. gh'era cento trenta due Tomi de Leggi, sparse d'ogni dove, sconosciute, per necessità

Ristretto Contarin 29 Nov.re 178[illegible]

Legge [illegible] Conseglieri

ai Cittadini, incomodi a chi governava; à detto la Podestà
della Repubblica, el Senato, el M.r Conseggio se elegga
un Magistrato de Omeni tutti conoscitori delle Leggi,
probi, zelanti del ben della Patria, e tutti Senatori.
Sto Magistrato fu eletto sotto el Dogado de Andrea
Gritti, e sto Magistrato à raccolto tutte le Leggi
sparse, à escluso le antiquate, le contradditorie, le
obsolete, e à raccolto quelle che compone el Codice
della Costituzion. e' à detto allora: si faccia un'altra
cosa. Se aggiunga le approvate Consuetudini. Compida
sta Opera in sta raccolta fu posta la Legge anco
ra 1443. Sto Libro fu nominà dal M.r Conseggio
el Libro del M.r Conseggio della Costituzion Nazional
del Governo. In questo sto Magistrato costituisse una
Legge le Consuetudine, e le comandi. Gh'è la
Legge 1443, gh'è la Nota nel fin, et est consuetudo,
che un solo se ponga contra a tutti. La Legge
xe dei Casi, la Nota parla de uno. Chi podrà esser?
Un Cao, o un Conseggier? La vol andar colla Storia?
E vai con ella. La legge 1529. la dise che l'
espone, ma del 1529. se doveva saper pur le
Leggi anteriori già registrade. El Libro sacro
della Nazion che ne à fatto Nota, dunque
gavemo una Legge. Le senta cosa dise el Libro
d'Oro e poi a Nota che stà, e vive, che el
metterghe le man sovvertiria la Repubblica.
Chi poderà metterghe le man?

Item solo

Item solo ex opposito omnium Consiliariorum.

Questo me par chiaro, come due, e due fa quattro; quando la dise de tutti no la esclude nissun; co la parla de un solo la deve parlar de un Cao, perchè de un Consegier no, se tutti la li à compresi nella parola omnium. Dunque sta Proposizion non la è vera in Legge, e la xe anzi contraria alle Leggi. Vorle vederla opposta, e contraria alla Consuetudine? Ghe rassegno i Casi.

Disp.º Ecc.mo Contarini 29 N.re 1780

M'à piaso sommam.te l'ingegno dell' Eccmo Foscari, e come Omo senza Lumi, e senza talenti volentieri imparo da Tutti. El gà ditto, che i Casi non è Terminazion, e che questi xe circoscritti a un breve giro de' Anni. El chiama Casetti le Ballottazion del M.r Consegio? Se in un affar se andasse per viam declarationis, e poi se volesse distrugger sta dichiarazion del M. Consegio per un cento de' anni disendo in mille che n'è un solo, Eccmo Signor darielo sta risoluzion? Se ella ghe ne avesse sie, e mi cinque, questo bastaravo perchè mi gavesse rason fora de Ella ma mi ghe n'ò cinque e ella nissun. Ma quai Casi? Uno fra i altri, quattro anni dopo el Libro d'Oro. Era à Padova el N. H. z. Agostin da Mula mal disposto de salute e infermo da tal segno che nol podeva attender al Governo de una Città molestada massime da Scolari de tante Nazion, el Cons.º de' Diese in allora sull' istanze

del da Mula à eletto General a Padoa Marco Toscarini; questo và al suo impiego, e trova un Podestà, nè el pol far niente, perchè el commando stava presso de Ello, nè el se ne podeva spogliar lu stesso e altri, se non che col mezzo del M.r Consegio. Al dà allora i Cai del Cons.o de X.ci un Eccittamento ai Consegieri: questi xè venudi al M.r Consegio con una Proposizion, due Cai non persvasi se xè notai scontro propo=nendoghene un'altra, el terzo Cao non essendo in opinion coi altri due, ghe ne à proposta incontro una terza. Se in allora el Cons.o de X.ci vesse inteso colla sua Legge 1443. de impedir el scontrar ai Cai certo che el sarebbe stà el momento de levarghe la pena, tanto più che melius est interpretari, quam condere. Sulla interpretazion della sua Legge, l'averave impedido ai Cai de scontrar, tanto più che el Cao solo à guadagnà con novecento, e novantotto Voti, avendoghene avuto i Consegieri cento settanta nove e i due Cai cento e sedese. Xè certo principio de Politica sana el lasciar, che tutto coi metodi de Governo se consumi, e se finisca.

Ultimo Caso. I Consegieri, e due Capi àn proposto, che i Nobili eletti nei Regimenti esterni vada ai loro impieghi. Un Cao de XL. à eccipido i Camerlenghi nel tempo che i à finido de esser alla Cassa. I Proponenti à avudo cinquecento novantun Voti, el scontro ghe n'à avudo settecento novanta

Legge 1447.

Legge 1557. 5. A.

Ghe fu detto, che pro quiete non ghe vol sconto, e mi rispondo che pro quiete ogni volta che xe stà el sconto che à proposto, fù sempre preso a favor del contro.

Risposta Contarini 29. M.° 1780.

O' sostenudo la causa dei Conseggi de XL. Lo conosso, tutto quel che ò è special dono della loro Clemenza. Non me saria mai aspettà che dovesse capitar tal Question, doppo ch'el M.r Consegio à manifestà la sua suprema Volontà. E in ancuo nasse el mio dolor dalla riverenza che devo, e porto ai Consegi de XL. ben dovuda se tutto riconosso da Elli. Me pianze el cuor, che dopo quattordese secoli i sia desnudadi della facoltà de scontrar dai Consegieri, de quella facoltà che fu ai Consegieri accordada con Parte posta in M.r Cons.° dai soli Savi.

Adempio a un altro impegno, e finisso. Son pien de stima e de riverenza verso le Presidenze, ma non tocca alla loro Autorità el dir pro bono et quiete, non vada ben, che ghe sia un scontro. Che se questo xe pro bono et quiete quando non và ben in un Cao, nol deve andar nessun ben in un Conzegier, che se el và ben in uno el deve andar ben in tutti. Ma quanto maggior numero de Proposizion ghe sarà, tanto sarà più libera, e più prudente la scielta del M.r Consegio. Perche vorle serrar la Porta alla Promozion del pubblico ben? Perchè non sarà lecito alla Patria l'aver de attaccarse al suo miglior ben, scelto dalla diversità delle Proposizion?

Queste xe le Voci delle Leggi. Con sto sentimento xe procedude la Legislazion pp. quattordese Secoli.
Dunque in qualunque vista le deve scartar la Proposizion, e riguardo a chi la propone, e come la vien proposta, e pp. i suoi Assunti. In Legge, e in consuetudine la è dimostrada convinta; e ben giusto el nobil dolor spiegà da sta Renga dall'Eccmo Toscarini. Tutti pol scontrar, tutti scontra; nei Magistrati pol andar uno colla sua separata scrittura, un Quaranta nei Consigli Civili, un nel Collegio, un Cao solo nel Cons.o dei Xci, un Savio del Consegio, un de Terra Ferma, un dei Ordeni, un Consegier solo, Ognun pol scontrar: perchè a da eser l'unico eccipido un Cao de XL. collocà con Veste distinta in un Posto eminente pp. formar un Membro del Principato? Per escluderlo ga da eser delle Leggi. Se non l'è messo a diversa condizion dei altri dalle Leggi, perchè el Mr Cons.o in ancuo lo voralo metter? Tutti dal primo fin dall'ultimo le deve resister a sto pericoloso tentativo. Altrimenti se le prende quella Proposizion, ecco che non più i Cittadini potrà presentar el loro sentimento alla Patria. Devo dirlo a tutti: non ghe sarà più commando nel Mr Cons.o Prudentemte le commanderà, ma piantada sta Legge, fermada sta massima Salica, che i Consegieri non possa propor una prima Proposizion commandada se non che allora che i xe quattro uniti, le se ricordi che se pol combinar

facilmente una diversità de pareri subentrando
del M.r Cons.o, e che non se unisca mai in opinion nè
quattro, nè trè. Ecco el sovvertimento del Governo, dis-
grazia che passeggia a piè franco su tutti i Corpi della
Repubblica. El M.r Cons.o commanderà, quando non se
voglia obbedirlo se sarà discordi, e se farà allora a
so modo. Così la sarà allora in tutti i Magistrati,
in tutti i Uffizj. Qual sovvertimento! Terribile tenta-
tivo se el fosse avanti l'eccittamento, o all'Eccittam.to
contemporaneo, ma dopo quattro mesi, dopo cinque
deliberazion, una Proposizion che metta a pericolo
tutte ste Deliberazion sarave da rigettarse anche
senza esame, molto più se la sia convinta in legge e in
Consuetudine.

Xè mia superbia e mia gloria l'esser un ingenuo
Cittadin; el presentar al Sovran argomenti degni,
necessarj, se non voleme che perissa el felice Governo
della Repubblica. L'Educazion Popolar, la Nobiltà
non attacca la Costituzion. Questi xè i oscuri mij
oggetti: cercar la Disciplina nel Ministero, i Viveri
a un prezzo discreto, bona regolazion de Consumi.

E è che la Legge commette ai Cittadini de parlar da
sto Logo al M.r Cons.o de Venezia; non parlo ad uno ad
uno, l'è indecente, nol convien. Se bastasse per aver un
bon Ministero i Capitolari, bisognerìa che li Capitolari
ghe fosse. Non stà sempre equal, o non lodevole el
primo dì che me son presentà al Sovrano a eccittar;

o se lodevole el primo di, lodevole anche ancuo.
Cosa oggio differenzià? Cosa oggio aggiunto? la mia
resistenza alla Proposizion, prima la fo perche
erronea, dunque volevo star nell'Eccittamento. Benedetta
la sapienza dei nostri Maggiori, che istrutta dai
diffetti dei altri Governi l'à voludo modelar el nostro
su questi. El primo anello alle Catene imposte alla
Repubblica de Roma xe sta l'impedimento ai sittadini
de poter offrir i loro sentimenti, de parlar per la Patria.
Per evitar sto pericolo i loro Maggiori a collocà sta
Renga in sto logo, nel mezzo fissa e inchiodada senza
esterni impedimenti che podesse impedir l'ascenderla.
Ma i loro stessi Maggiori a messo dei presidj, perchè
un sittadin da sta Renga essponesse el ben senza
affrontar, ed offender un altro sittadin. Questa xe
la vera modestia, e quanto xe piu luminoso el
Cittadin che parla, tanto el deve esser piu astigneto,
e piu de ste Leggi osservante.

... Questo e quanto o' essposto per el ben della
Patria. Qua m'à strascinà el mio impegno per dei
Corpi rispettabili, per la Nazion, non un aspiro, non
un particolar affetto, non una Passion. Sarò lieto,
se vederò l'allegrezza sulla fronte della mia Patria
e del Popolo. Dopo quattro mesi d'incomodo a V.V.E.E.
de sudori a un sittadin, che ancuo fa accogliesse una
Proposizion che distrugge tutto, qual pericoloso
giudizio! e questo sia con dolor, con ispirazion

o senza ispirazion non lo so. So che sempre s'à tentà per el corso de sto tempo de far tutto tramontar. A sto tentativo doloroso alla Nazion, fatal al Governo, indecoroso al Sovran, col scartar la Proposizion resisterà la Sapienza, e la costanza del Supremo, Serenissimo M.r Conseggio

Disputa 2.da del N. H. S. Domenego Tiepolo Consiglier in risposta al N. H. S. Carlo Contarini

Feracissimo de Argomentazion, e così piacesse al Cielo illustrante la Controversia, s'à introdotto el N. H. S. Carlo Contarini nell'odierna Question con disputa veramente capace de invoglier le menti più sfasciate, prova solenissima dell'estesa delle sue idee, e della vasta sua fantasia. Quanti punti doverò esaminar, quanti temi, quante dispute in una? Uno solo xe il punto, se la Proposizion regga alle Leggi, non se la regga ai Casi, o se la sia a parità de infiniti principj che pol avere tutta la estension dei umani desiderj. Ingeniosissime furon le interpretazion dade in

punto de Legge sulle varie Leggi; e sulle Carte lette, ed a queste saran rivolte lle brevissime mie considera=
zion. Prima de tutto con egual animo e rispetto a tutti, protesto d'esser Cittadin incapace de voler tor le autorità nonchè ai Corpi, ma nessun ai Citta=
dini. Se tratti la question de Leggi, non de predilezion a Corpi, ed a offizj, ne se faccia prevaler el sentimento proprio a quello della propria commun libertà.

L'è stà detto con una serie de' principj, ai quali non saprìa risponder, nè consigliar SS. EE. a prestarghe adesion, che xè violada la general Costituzion, se un solo Consegier pol far scontro, e un Cao de' XL. no, mentre non ghe xè sta dovuda pa=
rità. Quai assunti! e ben li esamino dirò, che quello che le Leggi à pensà l'à credudo de dover stabilir nelle interne mansion dei Corpi non è riferibile ai metodi del M.r Cons.o, perchè quante xè peculiari per sto corpo, che non son paragonabili, nè àn relazion coi altri Corpi, mentre quelli xè de Governo, questo de Sovranità. Dunque le leggi dei Corpi non son relative alle Leggi de questo: Questi xè i veri principj legislativi: vengo alla parità. L'à detto, che se vol tor ai Cai Superio=
ri con una Parte quella facoltà che gà i Conse=
gieri, e che i Cai stessi del XL. gh'à dà del 1308. Quà a sto proposito me desiderava dei riflessi per poderghene far anca mi. La Parte 1308. xè un

indizio certo, manifesto che nessun i Consegieri ꝑ [illegible]
l'avanti non i aveva sta facoltà. I Cai l'àn pro
posta, i Consegieri àn credudo de non metterghe el
loro nome ꝑ quella modestia stessa, ꝑ la qual i
Cai de XI. stessi presenti tase, trattandose de
darghe una facoltà con una nobile Cittadinesca
modesta restrizion. E questa stessa in ancuo ò
sentido a placitarla, e a tacciarla da sto logo.
Dimostrativamente se esaminemo el numero ghe
xe la parità, non la gh'è più se ghe la demo a un
Cao solo. Sie xe i Consegieri, tre i Cai de XI.
Quattro Consegieri propone, un pol far scontro.
Nei Cai tre pol propor, e ciaschedun de sti tre pol
equalmente far scontro se el se unisca col Conse=
gier. L'à detto che mai i Cai farà scontro, perchè
i Consegieri sarà sempre d'accordo. Falso. Non
credo che gh'abbia da esser un patto eterno, che i
Consegieri debba esser d'una stessa opinion, e che
l'abbia da esser una combricola. Se ghe n'à la
prova: in varissimi Casi i Consegieri s'à no fà
scontro. Allora el Capo se unisce al Consegier
scontro, e el deventa scontro anca ello. El gà detto,
che i Consegieri xe sempre uniti in sentimento?
Sempre i sarà stipadi ed uniti? Come mai
sarà impossibile un scontro? Questo nasce sem=
pre: non se se convien talvolta de far due
passi da una banda, e non la vol, che se sia

[illegible]
9 Nov.bre 1780

divisi in opinion? Xè dunque provà che pol venir el contro. Ma se i Consegieri xè uniti, perchè non lo pol esser anche i Cai de XL.? Oh! no i lo xè? El M.r Cons.r non pol obligar a portar Parti, delle quali non se sia persuasi.

S'à intro che la Legge 1443. non la fu effetto, e con questo s'à cessà de infirmar la offerta Proposizion. Sopra i attacchi dadi alla Legge spedita-mente aggiungerò. Sta Legge fu, è vero, formada al caso che seguiva dei disordeni per la facilità de portar parti da un Cao solo in Quarantia, ma la causal pianta su sto dissordine, e el decretorio pianta una massima general. È vero che nella sua testa la Legge parla delle Parti in Quarantia; ma se la volesse proveder a sto dissordine la dirave, che alcuna Parte di quelle di Quarantia, non la diria come la dise, in nessun modo.

In una prima Proposizion i Cai xè messi pari coi Consegieri, perchè come fie propone, ore gà la stessa autorità; ma nel resto sta pa-rità fra i Cai e i Consegieri gonsunta non se le la sia contemplabile rapporto al numero loro, alla loro dignità, all'età. A Elle è noto, che i Consegieri è prima fatti in scrutinio, e poi qua; che all'incontro i Cai come i sia fatti le lo sà elle. Per le Leggi la Consiglieria, est ad-judicatum notabilius Membrum ——

Questo xè el termine delle Leggi, e non de una, ma 11 [illegible]
de quindese, de vinti. Gh'è dunque diversità
nella elezion, nell'età, nella dignità. Con tal
diversità, come ghe pol esser parità? Sto scono=
glimento dei Leggi, de parità, el qual tanto
le porta in trionfo, non se xè mai verificà
in ducento trent'anni, nei quali i fai non à mai
~~sempre sare proposto~~, ma ~~sempre~~ nessun una sola
volta scontrà: perchè ghe xe l'esempio che i à
sempre proposto, ma sempre unidi. Per dusento
trent'anni a la finido questo la Repubblica
perchè i fai soli non àn possudo propor?
Ma gh'è l'Annotazion registrada in calce
della Legge 1440. nel Libro d'Oro, base
de moltissime Legali istituzion. Questa cosa
disela? Perchè alla spiegazion che gh'è
stata dada ò credudo de perder i Elementi della
prima Scolastica. VV. EE. balotta le Leggi,
le Parti, non le Annotazion, che pol esser
fiole dell'arbitrio Ministerial. Queste non
gà azion de valer al confronto delle Leggi.
Qui l'annotazion è un ricordo de quel che pre=
cedeva la Legge, e poi elle non balotta le
Annotazion.

Ma troppo scarsa è la mia Lena, e
ristretta la mia mente a incontrar le osser=
vazion, e involuti riflessi portadi dall'Eccmo Contarini.

[illegible] 1780

[illegible]

Esaminerò un altro solo objetto. L'à detto, che nel Capitolar ghe xe una Parte, che i Savi àn facoltà de scontrar pari a quella dell'altre Presidenze. Non ò bisogno per risolverghe sto objetto, che de farle un solo riflesso, che nel Capitolar se parla del scontrar in Quarantia, mentre riguardo al M. Cons.o ghe son le Leggi del Mazor Consegio.

Ecco el Dilema che rassegno a V. Ec.
O i Savi pol distrugger la Legge, o no i lo pol. Se no i pol, dunque no ghe ne sa objetto, quando no i sia passadi in Consuetudine. Se i lo pol, e se la pratica distrugge la Legge, sta pratica sta più per mi che per Lli, perchè pochi xè i anni, dei loro Casi, e mi gò una pratica costante de dusento trent'anni, nei quali sempre i Savi à proposto a tre alla volta, mai i à fatto contro.

Dunque se sti Casi xè distrutti dalla Pratica de due Secoli e mezzo, resta le Leggi, e anche su queste s'à cercà de introdur inorpellamento, oscurità, perchè se determini una cosa impercettibile, che la facoltà de propor in M. Cons.o sia stada ai Consegieri circoscritta, ai Savi no: assurdo in se stesso, perchè non ghe è ragion nè equa, nè legislativa, che possa metter sti do Corpi in disparità. La facoltà de scontrar è più che venir uniti con tre, o con quattro

Legge Capitolar

in una prima Proposizion. E' facilissima una 143. 115
intelligenza nelle umane Società. Eccita un
Zelante Cittadin, e con un specioso argom.to
de ben universal l'unisce tanti Voti in un
Bussolo, che comanda de versar. Quando
se tratta de versar p. el ben pubblico, come
pol resister la Signoria? Bisogna dir de sì.
Quando s'à versà se deve propor, stà facoltà
proponente stala sì o nò presso un solo,
quando sia da VV. EE. admesso el tentativo pre=
sente? Gelosissima è la Legislazion ch' à
prescritto el numero, e el metodo p. propor, e
come el gh' è p. Conseggieri, creda chi può
che nol abbia da esser ancora p. i Capi.

O' parlà p. el Pubblico Ben con sentimento
da Cittadin conveniente a sta Sessione, non ò parlà
per favorir una mia opinion, ò parlà p. propia
convinzion, p. rivcrenza a VV. EE., p. l'esecu=
zion delle loro Leggi, p. la preservazion della
loro armonica Costituzion

~~Fu mandata la Parte, che si~~
Legge a Carte 89. Tergo, ed ebbe

Non sincere .... B.e 24.
Di Nò .... " 443.
Per la Parte .... " 330.
B.e 797. E fu preso di Nò

1780. 23. Aple in M.r Consegio

Il Sereniss.mo Prencipe

DD. Polo Renier.

Fatta da questo M.r Cons.o la debita matura considerazione sulle cose nei scorsi Mesi rappresentagli, e conoscendo quanto danno rechi al complesso dei Patrizj e sudditi suoi, che li Viveri più necessarj alla nutrizione umana siano specialm.te in questa nostra Città, accresciuti a grado, che oltre il partorire per la indivisibile concatenazione delle cose di simil genere un notabilissimo incremento in tutte le Arti di bisogno, e di piacere, lo che produce la sensibile dannosa diminuzione dell' interno ed esterno Commercio, sopra tutto poi per il rialzamento de' prezzi sbilancia il sistema Economico di quasi che tutte le famiglie Patrizie, e suddite Nostre, da che v' è sempre pericolo maggiore che non si mantengano precipuam.te ne' Cittadini tutte quelle virtù, che sono necessarie alla conservazion dell' Aristocratica forma della Repubblica Nostra.

E tutto che per la evidenza di tali giusti veri principj si voglia credere, che li Magistrati

„ed officj a ciò destinati s'abbiano con le Autorità
„loro ordinarie adoperato per frenarne gl'eccessi; ciò
„non ostante l'esperienza fa conoscere con grande
„afflizione di questo Mr. Consiglio, che gl'effetti
„non corrisposero alle rette intenzioni de' Cittadini, che vi
„presiederono, e che anzi riuscirono contrarie allo spirito
„e alla mente della Repubblica Nostra, che fino da'
„più alti secoli provvidde, poichè conobbe, che dalla
„temperanza dei dispendj dei Cittadini, e de i
„Sudditi, sorgeva la Parsimonia, legittima prin=
„cipal Madre delle Virtù Repubblicane.

Pte ferma
[illegible]
.. Aple 1780

„Questo Mr. Consº sul timore dunque, che a tale
„essenzialissimo inconveniente possino non poco aver in=
„fluito varie Magistrature sopra ciò con ottima inten=
„zione istituite da lui medesimo, ed alcune altre pure
„con retto fine dal Senato formate, dal che siano nati
„sempre maggiori li sconcerti, e per la moltiplicazione
„de' Ministri, e per li giurisdizionali confini non abba=
„stanza separati, e chiari delle Autorità demandate=
„gli, perciò è ferma volontà di questo Mr. Consiglio l'
„andarvi incontro al disordine, e ripararlo con que'
„modi e metodi, che furono di tratto in tratto ado=
„perati da Maggiori nostri, quando s'avviddero,
„che un qualche grave disordine alterar poteva
„li buoni effetti della consistenza del composto Aristo=
„cratico formato dalla Virtù loro.

„E perchè oltre le sopra allegate cagioni,

ed oltre all'accennato ragionevole timore vi s'aggiungono
altre cose di grande considerazione, che risultar si devono
conseguenze delle precedenti, perchè generato l'eccessivo
incremento delle cose più necessarie all'umano sosten=
tamento, ed accresciuto quindi tutto ciò, che serve
all'universale respettivo uso; a questi e non ad altri
motivi attribuire si deve, che molti Cittadini Nob.li
eletti nel geloso, delicato, nobile, ed importantissimo
uffizio di giudicare le Materie Criminali, e Civili
con molto danno a frequenza si cavano fuori del
Corpo delle Quarantie, e vanno a coprire o taluna
delle Magistrature interne, o talune altre di quelle
al di fuori, troppo spesso variandosi li Giudici desti=
nati ad amministrare la commutativa Giustizia,
potente più di tutte le altre cose, quando non la
sia con molta scienza e lunga Pratica esercitata,
specialm.te stante la nostra non abbastanza chiara
Civile Legislazione, a generare lo scontentamento
e la perturbazione de' Cittadini, e de' Sudditi, non
potendo qualunque Governo quando [illegible] non
stabilisca ordini buoni, nè essere, nè divenire (lo
che è importantissimo) amico di se med.o; perciò
è determinata volontà di questo M.r Cons.o, che
a tal gravissimo disordine, il quale non va
a sconvogliere le fibre più delicate, più sensibili
e più vitali della Repubblica Nostra, gli sia in
forma equa, e solida proveduto, e però

Pr.o Cons.o
Principe
23. Ap.le 178.

L'anderà Parte, che nella prima Riduzion di questo Mag.r Cons.o con l'istesso metodo, che suol osservarsi nell'elezioni di simil genere siano eletti cinque Onorevoli Nobili Nri di virtù, ed esperienza, col titolo di Correttori de' Magistrati, i quali possino esser tolti da ogni Consiglio, Collegio, Magistrato ed Uffizio etiam continuo, e con pena, nè possino rifiutare sotto tutte quelle pene comminate dalle Leggi contro Rifiutanti Ambascierie a Teste Coronate.

Dovranno durare nel loro Uffizio anno uno, ed uniti o separati proponere quelle Parti, che ad essi paressero più conferenti agl'oggetti rinchiusi in quelle Commissioni che gli saranno prescritte.

Incombenza e facoltà dunque dei Correttori sarà quella di rivedere, e correggere li Capitolari di tutti que' Magistrati, ch'anno ispezione di sopraintendere ai Viveri necessarj alla Vita umana, e di produrre innoltre quelle regolazioni che riputeranno le più addattate per provvedere alla causa troppo frequente mutamento de' Cittadini nelle Quarantie. E come che a questo gravissimo disordine non si può rimediare, senza introdurre pesi maggiori alla Cassa Pubblica; perciò essi Correttori suggeriranno e proporeranno da quali fonti l'Errario potrebbe in qualche modo compensarsi,

,,o sia sopra la Cassa di sopressione de' Monasteri, o
,,sia colla Vendita delli Cariche, o in quella maniera
,,che alla virtù degl' Eletti sembrasse più conveniente.

,,Oltre le due preaccennate Cose li Correttori med.mi
,,dovranno proponere a questo Ml. Cons.o quale metodo
,,e modo potrebbe introddursi, e darsi per stabilire una
,,buona disciplina rispetto, ed una solida Letteraria
,,Erudizione alla Gioventù, Specialm.te Patrizia;
,,dalla quale buona disciplina rispetto alla
,,Religione, ai Costumi, e soda Letteratura, e
,,riguardo tanto al Governo nostro Civile, quanto
,,al riempimento delle dignità Ecclesiastiche in=
,,stituite, e di quelle, che si riputasse bene
,,dal Senato d'istituire, ne proveniranno beni
,,essenzialissimi alla Repubblica Vostra.

,,Daranno innoltre gli stessi Correttori
,,confrontando li significati Capitolari de' Mag.ti
,,proponere e levare tutto ciò che puo rendere
,,promiscui, e confusi li diritti dell'uno, e dell'
,,altro de' Mag.ti, esaminando cadauna delle in-
,,combenze de' med.i, e comparandole col numero
,,de' Ministri, per sapere non solo gl'assegnam.ti
,,che questi anno col mezzo delle approvate Tariffe,
,,ma ancora di quelle utilità, che si denominano
,,incerte: proponendo rispetto alla separazione
,,delle materie, alla minorazion del numero de'
,,Ministri, e alla Mercede de' med.i, tutto ciò,

„che riputassero più consentaneo tanto per
„toglierne la superfluità, quanto sradicare
„gli stessi aggravanti li Cittadini, e Sudditi
„in molte cose utili ed essenziali allo Stato Nostro.

P.te. Primo Principe 23 Ap.le 1780

„Doveranno pure i med.i Correttori, lo che
„in una ben ordinata Repubblica divien essenzialissimo
„meditare, e proponere quelle regolazioni, che fossero
„più accomodate per la succeduta troppo sensibile
„variazion de' tempi, a moderare il Lusso, che si
„dimostra al di fuori delle Patrizie Famiglie, ed
„inoltre quella non sopportabile imitazione dei
„Sudditi, facendo essi una Mostra pubblica d'egua-
„glianza, e confondendo in tal modo la Condizione
„Gerarchica, ch'è uno dei fondam.ti delli Governi
„di qualunque specie si siano, restando in ciò preser-
„vato l'Ordine della Cancellaria Nostra, a tenor delle
„antiche Leggi; e a questo importantissimo argomento
„il M.r Cons.o intende di voler rimediare.

„Sopra di cadauno di questi Articoli li Corre-
„tori medesimi potranno e doveranno proponere, per
„dipendere poi dalla Sovrana Nostra approvazione,
„con obbl.go però di Legger prima le loro Parti,
„giusta l'ordinario, nel Collegio n.ro, poi a questo
„Cons.o giorni otto prima che siano ballottate.

„Fuori delle significate cose li Correttori
„stessi non potranno proponere regolazioni, e
„perciò volendo questo M.r Cons.o assicurarsi, che così

„ sia immancabilm.te eseguito, eccita non solo la
„ Signoria Vostra ad esserne vigilantissima, e ad
„ impedire, che Proposizioni fuori del Mandato
„ prescritto non siano da Correttori proposte; ma
„ restano pure incaricati li Capi del Cons.o de'
„ Xci di levar la pena, che si prescrive ai Correttori
„ ri di Ducati 500 per cadauno, che osasse di
„ contravenire a questa volontà nostra.

„ Confida questo M.r Cons.o d'avere con ciò
„ prescritto quello, che diviene necessario alla
„ buona disciplina, ed al buon regolam.to
„ de' sudd.ti suoi; al minor costoso dispendio
„ del mantenimento delle Famiglie Patrizie
„ e delle altre della Dominante, e dello Stato
„ proprio.... Confida pure d'aver provveduto
„ al vitalissimo oggetto del più certo rassodam.to
„ della Giustizia Civile, ed all' Educazione de'
„ Cittadini, e Sudditi suoi.

„ E perchè più agevolm.te adempir possino
„ infine li Correttori a queste gravi incombenze
„ averanno facoltà d'eleggersi quei Ministri, che
„ troveranno li più addattati, con quel metodo, che
„ fu praticato da lor Precessori.

Dopo breve discorso di Sua [illegible] Correttori [illegible]
„ foglio di 27. Aprile 1780, ed in seguito [illegible]
e [illegible] non passa alla ballottazione nel
Ser.mo Mazor Conseglio

1780. 23. Aple in M. Consº.

I Consiglieri

Giacomo Marcello	Gir.º Ascº Molin
Terrigo Foscari	Zacc.ª Valaresso
Zne' Bragadin ...	Alv.e Mocenigo absente.

Pre Consiglieri 23. Ap.le 1780.

Furono in ogni tempo studiosi li Progenitori Nostri nel procurare a questa Città Dominante l'abbondanza e discrezione de' prezzi nelle Vittuarie e ne' generi di prima necessità, come altresi nel promuovere tutte le buone istituzioni, che conflu-endo nell' Universale costume, e nel Ministero, sono anche la sorgente prima della pubblica e privata felicità.

E poichè materie di così alta importanza sono cadute pure in presente sotto i riflessi di questo M. Consº. e tale vicende occorse nella variazion de' tempi, esigono ancora, che dalla suprema autorità del med.º vengano richiamate, protette, e presidiate in grado che faccia sempre più risplendere la vigilanza,

la carità, e la providenza del Governo c'però.

L'andera Parte, che dal Senato sia immediate preso in esame lo stato presente de' viveri, generi, e manifature di prima necessità, e in primo luogo li correnti Partiti delle Carni.

Ed affinché ciò resti eseguito rispetto alli Partiti delle Carni, particolarmente, devenirà anche con le facoltà, che gli sono dalle Leggi concesse, all'immediata Elezione d'un Magistrato di tre Cittadini, che versar abbiano sopra il Sistema e circostanze de' suddetti Partiti delle Carni, onde con mezzi e consigli proprj ed efficaci resti effettivamente dal Senato med.^o promossa, ed assicurata entro il termine al più di Mesi otto, l'abbondanza, la buona qualità, la possibile discrezione de' prezzi e la ferma osservanza delle Tariffe sopra gli Partiti.

Rispetto poi agl'altri parimenti essenziali viveri, generi, e manifature di prima necessità, non intermetterà frattanto eguale impegno; onde colla maggior sollecitudine verificarsi abbiano li med.^i oggetti.

E siccome la moderazione de' costumi essenzialissima si rende alla retta sussistenza d'ogni Governo, perciò dipendendo essa particolarm.^te dalla buona educazione d'ogni condizione e stato di Persone proseguirà il Senato col valido mezzo de' competenti

Magistrati, e consumerà prima della prossima apertura de' nuovi studj le incominciate sue cure; perchè sia con il fatto assicurata, e posta con determinata opportune provvidenze prima d'ogni altra in un sistema più amplo e più decoroso l'educazione dell'Ordine Patrizio, e stabiliti i modi, le regole, ed il tempo della medesima.

Ecc.mo Consiglio 23. Ap. 1780

Equalmente non lascierà d'assistere quella altresì commune alle varie classi del Popolo, e non meno di ricondurre a' gradi di miglior attività e sistema il nostro Clero, dal quale derivar deve l'Educazione e l'esempio negl'esercizj santi, e gelosi della Religione.

E quanto alla somma utilità di fondare un Albergo o Casa di Correzione per gl'Oziosi e Questuanti, e di rimmettere i nostri Ospitali, e Luoghi pij sopra una soda, e ben ordinata base di sussistenza, e diretta amministrazione continuerà il Senato stesso con pari sollecitudine e col far uso delli più validi espedienti di verificare senza ritardo anche sopra gl' articoli sudd.ti le necessarie opportune provvidenze.

Niente meno poi importando di riconoscere il Numero del vario Ministero, il peso non meno all'Errario, che alla Nazione, nel mantenerlo, ed i gradi della sua utilità

e necessità dirigerà pure il Senato quelle efficaci
e sicure disposizioni, che saranno di fondam.to
alle opportune riforme, salve p altro le
Leggi intorno le facoltà demandate al
Cons.o di XL. Criminal; e quelle pure
riguardanti il Magist.o del Sindico.

Per il più pronto esatto ed efficace
adempim.to di tutta questa espressa volontà
Pubblica, farà uso il Senato med.e (dentro i
metodi delle Leggi prescritti) di tutte
quelle altre deliberazioni, che la sua maturità
troverà più applicabili a vincere le resistenze,
e le dilazioni nel maneggio ed esecuzione di argomenti
così rilevanti; presentando anche all'approvazione
di questo M.r Cons.o le Proposizioni, che p il miglior
Governo e natura degl'affari medesimi abbisognassero
potessero di essere avvalorate dalla suprema sua
autorità

E pchè senza alcun immaginabile ritardo
sia incaminata ed eseguita l'Opera effettiva delle
provvidenze contemplate, restano commessi li Savj
del Collegio a produrre immediate al Senato
medesimo, e così in seguito di tempo in tempo,
secondo le occorrenze, in preterenza d'ogni altro
interno affare le prudenti loro Proposizioni
sopra questi articoli, ch'interessano così univer=
salm.te il Ben, e la Dignità della Patria.

E la parte

E la presente dovrà essere registrata nel
Capitolar del Collegio per la sua esecuzione —

La Parte Sud.ta fu letta in Collegio
li 22. aple 1780, poi ritirata, e
perciò non posta alla Ballottazione
nel Sermo Maggior Consiglio —

1780 - 23. Aple in M.r Cons.o

Capi di XL. Superiori

S. Nicolò Morosini 2do. S. Piero Minotto
S. Lazzaro Ant.o Ferro.

Manifestata da questo M.r Cons.o sempre eguale a se medesimo nelle costanti sue Massime di Religione di Giustizia, e di Carità la suprema volontà sua, che a consolazione del suo amatissimo Popolo, e de' suoi sudditi siano sradicati gli essenziali dissordini invalsi nelli generi di prima necessità, nel costume, e nel Ministero, trova conveniente in ora che accorrer s'abbia al riparo de' med.i con que' modi, e metodi, che furono di tratto in tratto adoperati dai Maggiori Nostri, quando l'avvisero, che in qualche grave dissordine alterar potesse li buoni effetti della consistenza dell'Aristocratico nostro Governo;
E però

L'Anderà parte, che de presenti con le forme, e metodi soliti sia fatta Elezione di cinque Onorevoli Nobili N.ri di virtù, ed esperienza col Titolo de' Correttori, li quali

non si caccino fra loro per Parentela, o per Casada, e possino esser tolti da qualunque Cons.°, Collegio, Magistrato ed Uffizio etiam continuo e con pena eccettuati soltanto gl'eletti e non partiti, nè possino rifiutare sotto le pene comminate contro li Rifiutanti Ambascierie a Teste Coronate, nè venir dispensati se non col metodo dalle stesse Leggi prescritto.

Parte Cap. XXI. 1. ap. 1780.

Gl'eletti doveranno durar nel Carico mesi sedici, nè saranno in questo frattempo privati a Reggim.ti ed altri Carichi di fuori con pena, ma potranno bensì restare nell'Offizio, Cons.° Collegio, Magistrato, in cui si trovassero, ed essere anche rieletti allo stesso, quando non fossero impediti dalle Leggi.

Incombenza delli Correttori doverà esser di versare, e proponere sopra il regolam.to dei Viveri, ed altri generi di prima necessità con avvertenza di conciliare li riguardi dell'Erario col maggior bene della Nazione.

Principal base poi del costume essendo l'educazion, doveranno li Correttori meditare, e proponere quei stabilimenti, che confluir potessero al miglior profitto della Patrizia Gioventù, e sarà loro cura altresì il proponere quanto riputassero più addattato a promuovere il miglior bene dei Patrizj, nei modi sempre praticati dai nostri sapientissimi Maggiori, nè

lasscieranno parimenti di proponere quanto con vista d'avvantaggio alla Nazione, ed al Popolo trovassero opportuno intorno allo Stato attuale del Clero, come pure intorno agl' Ospitali, e Luoghi pij, ed alla tanto plausibile e necessaria Casa di Correzione.

Finalm.te versar dovranno li Correttori intorno al numero, disciplina, ed emolumento del Ministero, per esibire quelle Proposizioni, che riconoscessero più opportune ai pubblici servizj, ed al vantaggio de' Sudditi.

[illegible] non dovranno li Correttori fuori dalle sopradette Commissioni; ma potranno tanto uniti che separati prodursi o al M.r Cons.o, o al Senato, secondo che conosceranno richiedere la qualità delle loro Proposizioni.

A questo oggetto pertanto resta permesso l'ingresso in Senato, ma però senza ponervi voto, agl' eletti Correttori; ancorchè non fossero di quel Corpo.

Le Proposizioni d'essi Correttori averanno ad esser lette nel Collegio Nostro, e susseguentem.te al Corpo respettivo giorni otto prima della ballottazione; dovendo nel frattempo esser riposte nella Cancelleria quelle che fossero del M.r Cons.o, e nella Secreta quelle che fossero del Senato.

Per la più sollecita espedizione di queste tanto importanti materie, saranno tenuti

li Consiglieri li accordar prontam.te la Riduzione 121
del M.r Cons.o sempre che lo richiedessero li Correttori
alli quali pure resta accordata facoltà di elleggersi
quei Ministri, e ricercar ovunque quei Lumi, che
se gli rendessero necessarj per l'esatto adempimento
di quanto a loro resta commesso.

La Parte p.nte fu letta in Collegio li 22.
aple 1780 in M.C. li 23. detto. Li 30 d.to
e li 9. Maggio, nel quale gior.no fu
ballottata. [illegible]

1780. 30. Ap.le in M.r Cons.o

Risposta, e sua informazione del Cons.r Zaccaria Valaresso [illegible] della Parte di sospensione, che mancar voleva il Ser.mo Prencipe alla Ballottazione della Parte delli Capi di XL sul mandato di Correzione

Sereniss.mo Supremo M.r Conseglio.

Non formò sorpresa al Ser.mo Supremo M.r Cons.o la umil.a mia riverente comparsa da sto Logo, e improvisa. Condotto quà da una inaspettata Controversia de sidero, che el Sovran accolga un omaggio, che non dubito de renderghe. Non è la mia Renga diretta a trattar in sto Zorno el merito de una Proposizion; quà son condotto dal Voto del Serenissimo Prencipe, e dei Consegieri miei Colleghi, e Dio voglia, che possa aver forza de render conto della luttuosa nostra situazion, e dei effetti del giudizio, che se tenta ottener dalla Suprema Autorità del Ser.mo M.r Cons.o

Se crede dai Ecc.mi Capi de XL. de progredir alla ballotazion della [illegible] Proposizion letta nella precedente Riduzion

del M.r Cons.o, in un momento e in una circostanza, 172.
che [illegible]endo credudo el Ser.mo Prencipe e i Consé=
gieri de modificar la prima Estesa, e de
presentarla a SS.V.V. EE. con viste de maggior pub=
blico Ben, la Legge ch'esige la precedente
Lettura della Proposizion in un anteced.te
Cons.o ne impedise, non essendo stada letta,
de rassegnarla al Voto Augusto e Sovrano de [illegible]

Disso il Cons.r Valaresso 30 Apl.e 1780

Non son quà con formalità de Disputa
a oppor in ordine ai sui el loro diritto, non op=
pono in merito una Parte, che non à el confronto
de un'altra: unico mio oggetto è de rivoglierme
al Ser.mo M.r Cons.o a renderghe conto della si=
tuazion nella quale se trova i Consegieri, perchè
che alla Sovrana Autorità ghe sia esibida un'
altra Proposizion; onde ela possi far scielta
confacente al miglior pubblico Ben. Sarò
brevissimo ad essponer la Storia delle nostre
differenze.

Animadi dal Zelo del Ser.mo Prencipe nel
qual fin dalle prime Conferenze tenude ne scorsi
giorni appariva un vero desiderio de conciliar le
Opinion, e colla concordia dal Voto promuover el
miglior Pubblico Ben, se lusinghevime de toglier
le diverse Proposizion e comparir con una sola
in quest'oggi in faccia al Padron, e venisse in tal
union de Consiglio meglio esaurido el Sovrano comando.

Lontani da effetto i do tenacità all'esibide Propo-
sizion sulle prime Conferenze fu el primo el Sermo
Prencipe a esibir una revolazzion della propria
sua Proposizion: s'à abbandona dai Conseggieri la
sua Carta, conoscendo avendo, che salvi i giurati principj
la cosa se podeva conciliar. Un egual impegno à mostrà
i Eccmi Cai Superiori, furono replicade le Consultazion
nelle quali finalmte jeri mattina solo apparì l'
impossibilità de poderse accordar. I Conseggieri tro-
vando nella Carta del Sermo Prencipe conservadi i
veri principj, e suggeridi i modi stessi de verificar
la suprema volontà, an addottà la Proposizion del
Sermo Prencipe. Tal appariva el desiderio an-
cora nei Eccmi Capi, che non potè però da essi
effetuarse; perchè involto fra dubbj e difficoltà.
(e Non li accuso, nè me sorprendo, se finalmte non
i xè con Nu convenudi.

Restando la loro Proposizion, e non potendo
far ballottar la Nostra, colla quale non ghe xè
i otto giorni della Legge, s'à cercà dalla loro
condiscendenza, che i volesse accordar otto giorni
de tempo, onde portar insieme le due Proposizion
unite al giudizio de VV. EE. Nessuna risposta pre-
cisa avemo da Essi possudo ottener. Sta mattina
con nostra sorpresa avemo sentido leggerse la
Carta dei Eccmi Capi per mandarla alla ballo-
tazion, ma presentandose questa senza l'altra

Disp.o Conv.r
Palazzo
30 Ap.le 1780

del Serenis.mo Prencipe, e dei Conseglieri, è sottratto dal giudizio de VV. EE. el confronto fra le due Parti. Se la Proposizion dei Savi sia bona lo giudicherà el M.r Cons.o se el troverà la Parte dei Conseglieri non proporzionada ai suoi voleri el la giudicherà ma in ancuo se va la Parte dei Savi, quella dei Conseglieri non potendo andar alla ballottazion, el M.r Cons.o non à el miglior giudizio perchè nol gà la scielta. Per questo fu dal Ser.mo Prencipe suggerida alla umilissima mia Persona una Informazion al M.r Cons.o perchè in sta angustia sperando el solo confronto dell' Autorità de VV. EE. per verificarlo in modi Legali e colle solite regole de pratica, che erano uso facendo della facoltà a Lui dalle Leggi accordada; manderà una Parte de differir la ballottazion, e perchè questa sia più accettabile, l'averà due circostanze notabilissime. Una prima el diferimento non eccederà oltre la prima Riduzion del M.r Consegio, onde sia supplito alla Legal condizion della Lettura della nostra Parte, nè manchi a VV. EE. la discussion de cosa sì grande, sì importante, tanto interessante Nazion, Popolo, Governo, e ciò colla voce, consiglio, e informazion de quelli, dai quali el M.r Cons.o la richiede. Una seconda, una solenne

promessa in faccia al Padron dei Cittadini e della Patria, con ciò professo a nome del Sermo Prencipe, e dei Consegieri, che la Parte ora letta non sarà rimossa, nè cambiada in minima parte; onde se prevenga el pericolo, e l'accusa de una dilazion.

Ell.° W.° Cons.° non può dubitar delle oneste intenzion della Serma Signoria adesso ancora più, che vigilanti già i Eccmi Capi i verificherà l'impegno nella prima Ridduzion. Se la Pubblica Sapienza crederà convenir ai boni metodi, e al miglior bene della Patria sto piccolo ritardo, confidemo ottener dal Mr Cons.° quello che dai Eccmi Capi a fronte d'una onesta domanda, non s'à possudo conseguir.

Risposta del Capo di XL. N. Nicolò Morosini 2.° in cui nega la Ballottazione della Parte di Sospensione

Confonde le prime mie voci un giusto terror, fiol dei più grandi riflessi: un primo de veder commessa alle mie scarsissime facoltà

la Causa dei miei Colleghi, e pubblica. Un secondo rifl.
le dover mostrar la mia riconoscenza, e gratitu=
dine per la Sovrana largizion, per la qual senza
merito alcun collocà me trovo in un Uffizio si
luminoso; e quantunque me conforti la Pub.ca
Clemenza, sempre pronta e disposta a
soccorrer Chi se presta a servir, pur me
contrista el rimorso de non poder far quello
che faria del mio dover, e della mia volontà.
Come non devo esser perturbà, se alieno da
tali comparse son condotto per la prima volta
in sto logo nella forma più solenne, e per la
causa della Repubblica? Ma però el mio
terror, la mia rassegnazion, el mio zelo per la
Pubblica Causa supplisca a quel più, che la
tenuità delle mie forze non me permette de dar;
e el sia un contrassegno del mio attaccamento
e della mia gratitudine alle benefiche dispo-
sizion de VV. EE. per le quali darò poco;
ma darò tutto me stesso.

Disputa Capo Morosini 30 apl.e 1780

Conosco la mia debole situazion
troppo distante per andar incontro alla forza
dell'Ecc.mo K. Zaccaria Valaresso. ma siccome
servo al dover dell'Uffizio, me ingegnerò de
far fronte all'Eloquenza, che meglio doveria
esser impiegada, che a disturbar el ben della
Patria. Supplisca a quello, a cui non me

posso prestar la Sapienza de VV.EE. che sia quella che suffraghi la mia imperfezion.

Dopo cinque Mesi, che el dovrano atten de una Proposizion comandada, disse un Eccmo Consegier da sto Logo, che el faria un giudizio improvviso, scordandose che la Proposizion dei Savi salva i metodi Legali, e diffende el M.r Cons.o da un improvviso giudizio. El ghe fà un racconto che faria ben che el l'avesse ommesso de quel ch'è seguido nelle Conferenze, e se queste fosse stade unite a oggetto de pro por una cosa buona, la se averia sicuramte matura. Ma tutt'altro se trovava per el fatto e se veniva con un solo principio = Del non se pol far, o del non son persuaso. —

Nell'ultima dopo lette le tre Proposizion e la nova del Sermo Principe, non s'a trovà quasi nessuna differenza dalla prima. El Sermo Principe con quella facoltà che vien dalle Leggi concessa, el che non revoco in dubbio, doveva èsser creator, formator d'una nova Carta, e Illo in sua Clemenza se addattava alle indicazion stabi lide dalla Serma Signoria, e con tal principio se xe andai per dentro la Carta producibile al M.r Cons.o. I Savi l'à trovada l'istessa, dunque non addottabile. Doverà dunque andar alla Ballottazion la Proposizion dei Savi, perchè

Rispa.
Capo Morosini
30 aple 1780

passadi i otto giorni della Legge. e le che richiede [illegible]
l'una sospension de otto giorni: che bisogno gh'è
de sospension? VV. EE. ga una Parte, che và
con un Bossolo de tre scattole, il Bianco per
l'accoglienza della Proposizion, il Verde per
l'esclusion, el Rosso serve per i altri commandi
del M.r Cons.o Se VV. EE. se persuasi de accor-
darghe sta sospension, non gh'è bisogno de
Parte; se pol andar nel non Sincero sulla
Parte dei Cai, ma senza sospension se la
ballotti, e se giudichi quello ch'è della Loro
Sovranità. —

Avuta la informazione del Consr. [illegible]
e la rissposta del Capo di XL. Morosini, fu
letta una Parte col nome del Sermo Prencipe
e dei Consiglieri, invece delle due, una
del Sermo Prencipe, l'altra dei Consiglieri
ritirate, e che si leggono a Carte 117. e 119
tergo. L'accennata nuova Parte trovasi
a Carte —

1780 30 Aple in M. Cons.°

Serm.° Principe

D.D. Polo Renier

Che esigendo l'importante servizio della Patria, che in questo giorno sia differida la Ballottazion e conseguentem.te el giudizio di questo M.r Cons.° tanto sopra la Parte ora letta col nome de' Capi di Quaranta, resta per autorità di questo M.r Cons.° diferita la Ballottazion delle Parti med.e fino alla prima Ridazione di questo Mazor Consegio.

La Pnte Pte stante la facoltà accordata dalle Leggi al Serm.° Principe fu letta, e ballottata nello stesso giorno 30 Aple.

Risposta del N.H. S. Ab.o Contarini fu di S. Dom.co contro la Parte di sospensione proposta dal Ser.mo Prencipe, ed appoggiando l'opposizione del Capo di XL. Morosini

Sereniss.o Supremo M.r Cons.o

Per el pubblico miglior servizio o' animo de Cittadin anche Mi, e tutto; se l'esigenza lo richiedesse accorderia che tutto venisse concesso. La dignità del M.r Consegio, el decoro dei Comandi esposti in faccia de tutte le Genti della Terra, e Suddite e straniere, dopo cinque mesi d'espettazion non porta dilazion ulterior alla consummazion d'un affar così grave, e tanto tergiversà. Non se alleghi alla Maestà del M.r Cons.o trattate private. Elle a' commandà ai due del mese de Genaro con quattrocento quaranta sette Voti, che fra otto giorni la Signoria esibisse la Proposizion già comandada ai Voti sovrani del M.r Cons.o e l'ha comandà in Contradditorio che l'ha presa con pienezza de Voti, Chi de VV. EE. me rimproverarave se ghe disesse che dai

due de Gennaro ai trenta de Avril xè passadi otto giorni? Quattro mesi xè trascorsi che averave possudo servir alla meditazion per un Magistrato proponente ne' affari maggiori. Quattro mesi non basta per obbedir? Ò sentido a predicar da sta Renga, che la Serenissima Signoria resta perpetua, e che el cambiamento dei Individui non altera in alcuna Parte l'obbedienza. Contemo su quattro mesi, co l'esame che i à da far, e la brevissima conseguenza che se ne pol cavar; Dopo quattro mesi una Parte, che domanda la sospension della Ballottazion della Parte dei Cai, la diventa una Parte non mandabile, perchè fra la Proposizion e el comando ghe xè quattro mesi de distanza. Bisogna desfar la deliberazion del Maggior Consiglio, che à comandà sollecitudine, che l'à ridotta a otto giorni, e poi mandar una sospension. Anche a sto passo arriverà el decoro del Maggior Consegio? Che se veda due Giudizj opposti? Ai due di Gennaro disse el Sovrano, vogio che sia proposto, e proposto tempo otto giorni; semo ai trenta de Avril vien proposto e el Sovrano torna a dir che el vol che sia sospeso? Anco dopo quattro Mesi el se pente de un Giudizio che l'Illustrissimo stesso à formà?

Questo dirave se ghe fosse esibida la sospension, che da quel logo ghe fu domandada, ma domando perdon, sento da V.E., che

con tutto l'ossequio vener, una Proposizion promessa 127
ghe mi sento un'altra diversa mandada a l'Eccmo
Consegier Palaresso se impegna col Ill. Cons. de
due Condizion. Una prima, che sarà portada la
Proposizion proposta nella prima Riduzion, una
seconda che sta Proposizion non sarà alterada.
De una de ste due condizion qual parola
ghe xe nella assogettada Proposizion? Non
esiste nella Carta una condizion creduda necessaria
da esponerse colla voce, dunque poderà esser
portada un'altra Proposizion, e poi un'altra;
questo è un sepellir l'affar, sarave sta meglio
non aver mai promesso niente, che sepellir
colla innobedienza el decoro del C. Ill. Cons.
Quando venisse ammessa, e le supplico le sia
costanti (me costa troppi sudori sto affar, o sparse
troppe lagrime, o avudo troppi affanni) quan-
do fosse ammessa sta sospension, e se dovesse
andar alla prima Riduzion quando saraia?
Parlo libero giacchè son provocà. Quando
saraia sta Riduzion? Nol posso predir. Xe
noto, che la pubblica Funzion del giorno
dell'Ascension, se non la venga verificada
la se trasporta alla Domenica ventura, e
se el tempo lo impedisce, a un altro giorno.
Ghe è l'impegno nella pubblica carità de non
toccar le giornate Feriali, riservandole per el

Risposta
del Contarini
... Apr. 1780

Toro per non far nuovamente spender a chi à già speso delle Deputazion delle loro Cause ai Magistrati e ai Consegli; intanto passa Maggio, Giugno, e Luglio, e xe noto mai a VV. EE. dove anderemo? Parlo coll'esempio alla man, e colla pratica fin'ora tenuda. Perché non diseli quando sarà sta Riduzion? Xe nati in Cinque Mesi tanti Casi, che i podera tornar.

Questo è el momento ch'el M. Cons.o deve custodir la sua sovranità, difender el decoro, l'onor dei suoi Comandi. Per questo esigo con costanza da VV. EE. el Bossolo Verde: Le resista à una Proposizion tendente a seppellir Eccitamento, Comando, Deliberazion. Cosa dirà de Nù el Popolo, cosa i Esteri? Ai due de Gennaro el M. Cons.o à comandà una Proposizion tempo otto giorni, xe passai quattro Mesi, finalm.te gh'è la Proposizion, e el M. Cons.o accorda una sospension alla prima Riduzion. Ma compatiria, che fosse domanda da sta sospension, quando vegnisse letta una Carta col Nome del Sermo Prencipe, e dei Consegliori, che differenziasse dalla prima. Scusarave la ragion del pentimento, e del cambiamento d'opinion della Serenissima Signoria. Ma l'unica question, l'unico cambiamento è una formalità de Mandato,

e non s'à da accordar più tempo se non à chi basta quattro Mesi.

Cittadini virtuosissimi resistè con fermezza a una Proposizion estemporanea tanto più, quanto che se la Proposizion dei Capi è cattiva, i se pol sfogar a opporla; ma non ghe sia sto esempio nei Veneti Fasti che un Comando de otto giorni, dopo quattro Mesi non sia ancora consumà. La Causa è tutta de VV. EE., del decoro, della dignità della Patria. —

Disc.a di S. E.
Contarini
30 apl.e 1780.

(1) Disputa del Ser.mo Prencipe D.n Polo Renier in difesa della propria parte di Sospensione, e contro al Capo di XL. Morosini, e Z. Cl.o Contarini

C

Non podemo abbastanza dimostrar l'interna perturbazion dell'animo nostro, non podemo abbastanza paletar l'amarezza nostra in circostanze tanto Lagrimevoli, e non podemo saziarse de ripeterlo. Non podemo trattenerse alla perturbazion, all'amarezza, alla sorpresa, alla conoscenza delle conseguenze le più riflessibili. Non se voglia colle discordie dal di dentro invitar chi ne circonda al di fuori. Le è el più bel stato che se possi veder in tutta l'Italia; le se lo sappia conservar, non se arrischi maggiorm.te la perdita della preziosa libertà.

Concittadini, le se ricordi, che non semo in grado de difesa al caso fatal de una esterna aggression, e le se ricordi, che le interne discordie son le guerre le più sanguinose. Ma parlemo con cuor, con schiettezza, e con amor

de Patria, e se così avemo sempre e parlà e
operà in tutto el corso della nostra vita privata,
tanto più addesso lo dovemo e lo sentimo, essendo
elevada la nostra Persona per sovrana Clemenza
al Posto più dignitoso de Capo della Repubblica.
Parlemo donca liberam.te, e senza versuzie, e
senza secondi fini.

Serenissimo Principe 30 aprile 1780

In noi qual fin può esser mai, se non che quello
del Nostro Ben commun? Forse el'Onor nostro
particolar? No, che semo arrivadi per Pubblica
Munificenza alla sublimità dei Patrj onori. Forse
per interesse? Ah perchè? Calmemose, calmemose
per pietà; se volemo conoscer chi ne parla col
Cuor, e chiudemo le orecchie alle promesse gene-
rali non se lassiemo sedur da imaginarie for-
tune, non se desideri innovazion, che furono
in tutti i tempi riconossiude quai flagelj delle
Repubbliche; tememo l'eloquenza sapendo
che se non la xè ben regolada la divien
micidial, e che l'Orator xè come el Vento,
che agita el Mar, e inquieta i Naviganti, e
mette a pericolo la lor vita. In questo giorno
non se se ricordi dell'Io, ma del Noi, nel
qual stà la Repubblica. Conservemo questa
famosa e un tempo gloriosa nostra Aristocrazia,
da Dio creada, e fin ancuo mantenuda, e preghe-
mo Dio, che el ne inspiri el necessario amor della Patria.

Per la Patria avemo Nui de continuo affatticà ore negl'interni Uffizj, ora nell'esterne Ambasserie, e semo giunti alla pesante età de settanta anni, stanchi e oppressi specialmente dai travagli presenti.

Cosa se vol dal Dose? Se vol cosa, che non se potria negar per convenienza a qualunque Cittadin. Se un Cittadin per moral occupazion, o per fisico impedimento dimandasse otto giorni soli per presentarse a trattar qualunque pubblico o privato affar, i se ghe accorderia sicuramente. El Serenissimo avendo deposto la persuasion, che la propria Carta esibida ogni otto fosse la buona nei punti vertenti; giacchè nol sente vaghezza alcuna per la propria opinion, ma el sente soltanto amor vero del miglior ben della Patria commun; l'altro jeri l'à spontaneamente ritirada la propria Carta, e coi più maturi studj el ne à formada un'altra figlia de zelo, e composta da due carte, cioè della sua, e de quella dei Consiglieri, quali meditandola l'ànno firmada; e tutti Nui se lusinghevimo che anche i Siggnori Capi ghe dasero el loro Nome.

Varie de tal oggetto nelle sessioni tenude con li Siggnori Capi furono le tergiversazioni, nelle quali sempre avemo avudo per solo oggetto el ben della Patria commun, e la sussistenza

Diffida
Serenissimo Prencipe
30 ap.le 1780

della periclitante Repubblica. Gieri mattina,
Gieri sera sperevimo de veder li Ecc.mi Capi persuasi
e convinti delle nostre ragion; ma invano, perchè
fatta legger ad essi la nostra Proposizion
senza poder ottener alcuna decisiva risposta, tenaci
essi nel proprio consiglio improvvisam.te sta mattina
tacendo a tutti arcano dell'Architettato segreto non
plausibile divisamento in voludo far andar sul Lettorin
la sferma concertada Proposizion per mandarla quindi
alla Ballottazion; opponendose alla Parte de
Proroga, che manda el Dose. Facoltà alla
nostra Figura concessa dai nostri Sapientissimi
Progenitori, e autenticada da molti esempj.

Se negherà per tanto al Capo della Repubb.ca
la Proroga de soli otto giorni necessarj a lui e
al Consiglier della Ventura Settimana per la
discussion de' affari i più importanti, dall'abban
dono dei quali può dipender pur troppo el ro
vesciamento delle Patrie Costituzion? Cosa
dirian i Sudditi, e i Esteri se fosse negada
tal Proroga al Capo della Repubblica, el qual
la ricerca per pubblici oggetti, onde poder penetrar
centralm.te le due Carte proposte, e far l'Analisi
ingenua dell'importanza e utilità d'una e
smascherar con Patriotico candor quell'altra?

Vu non savemo pianzer, perchè non
savemo mentir; ma però raccomandemo nel

modo più efficace, e solenne al Padron la propria sua Causa. Avemo parlà anche Nù ne' tempi decorsi delle Pubbliche Cose ne' Pubblici Comizj, ma sempre con ingenuità, e candor, seguendo la propria nostra Opinion; ma avemo sempre detestà le concertate private Union, e le fatali Conventicole, dalle quali pur troppo xe' originada tanta discordia.

Questa istessa impazienza che le dimostra, Sigg.ri Capi, de mandar alla Ballottazion la loro Parte, Le ne permetta de parlar con libertà, xe' effetto de Partido, che à origine dal parlar dei pubblici affari fora dai Logli, nei quali i se devon trattar. Le sospendi per tanto per pochi giorni a solo oggetto de amor de Patria el loro giudizio, e Nù promettemo nella più solenne, e sacra forma, che presa la Parte Odierna che manda del Dose, oggi otto avran fin dal canto nostro le pubbliche terminabili questioni, e che se Giovedì per cagion dei tempi non podesse seguir la pubblica solenne Funzion, e la Domenica susseguente fosse perciò occupada nella pubblica Comparsa, solennemente promettemo che immediatamente dopo sarà convocà el Sovrano per la trattazion, e discussion de' suoi affari.

Intanto tranquilizzemose, e amemose scambievolmente, e vogiemo la Concordia, l'Armonia,

che sone el

che son el fondamento, e l'anima de tutti i
Stati. Non continuemo a lacerarse el cuor; non
se ascolti, lo ripetemo, generali promesse; non
se lasci sedurse da imaginarie fortune, e
tutti coopperemo con l'esercizio dei doveri, delle
Virtù, e delle Massime dei gloriosi Progenitori
alla Conservazion della veramente Divina, e
un tempo rispettada nostra Repubblica.

Fu mandata la Parte di Sospensione
proposta dal Serm.° Prencipe, ed
ebbe —

Non sincere .... B.e – 32.
Diro .... " .. 328.
Per la parte .... " – 457.
B.e – 817. —

E fu presa la Parte di sospensione ——

1780: 8: Maggio in Mr Cons.°

Il Serenissimo Prencipe

DD. Polo Renier

T Consiglieri

q. Giacomo Marcello	q. Zne Bragadin qm Gasp.°
q. Zaccaria Valaresso	q. Gir.° Asc.° Molin
q. Terrigo Foscari	q. Alvise Mocenigo absente.

Fatta da questo Mr Cons.° la debita matura considerazione sulle cose ne' scorsi mesi rappresentategli, e conoscendo quanto danno rechi al complesso de' Patrizj e sudditi suoi, che li Viveri più necessarj alla nutrizione umana, siano specialmente in questa nostra Città accresciuti a grado, che oltre di partorire per la indivisibile concatenazione delle cose di simil genere un notabilissimo incremento in tutte le Arti di bisogno e di piacere, lo che produce la sensibile danosa diminuzione dell' interno, e dell' esterno commercio: sopra tutto poi per il rialzamento de' prezzi sbilancia il Sistema Economico di quasi che

„tutte le Famiglie Patrizie e suddite nostre.
„ E tutto che per l'evidenza di tali giusti veri principj
„ si debba credere, che li Magistrati ed Uffizj a ciò desti=
„ nati si abbiano colle autorità loro ordinarie adoperato
„ a frenarne gl'eccessi: ciò nonostante l'Esperienza fa
„ conoscere con grande afflizione di questo M.r Cons.o che
„ gl'effetti non corrisposero alle rette intenzioni de'
„ Cittadini, che vi presiederono, e che anzi riuscirono
„ contrarie allo spirito, e alla mente della Repub.ca
„ Nostra, che fino dai più alti secoli providde, perchè
„ conobbe che dalla temperanza dei dispendj dei Citta=
„ dini, e dei Sudditi sorgeva la parsimonia, legittima
„ principal Madre delle Virtù Repubblicane.

Parte Serenissimo Consiglieri 8 Magg.o 1780

„ Questo M.r Cons.o scorgendo dunque che a tale
„ essenzialissimo inconveniente non abbiano potuto op=
„ porsi con buon successo le varie Magistrature sopra
„ ciò istituite da Lui med.mo, e neppure le alcune altre
„ con retto fine dal Senato formate: dal che siano
„ nelle maggiori i sconcerti, o per la moltiplicazione
„ dei Ministri, e per li giurisdizionali confini non
„ abbastanza separati, e chiari delle Autorità demanda=
„ te agli. Perciò è ferma volontà di questo M.r Cons.o
„ d'andarvi incontro al disordine, e ripararlo con
„ que' modi, e metodi, che furono di tratto in tratto ado=
„ perati da Maggiori Nostri, quando s'avviddero
„ che un qualche grave disordine alterar poteva li
„ buoni effetti della Consistenza del Composto

Aristocratico formato dalla Virtù loro.

Però l'anderà Parte, che de' presenti siano eletti cinque Onorevoli Nobili Nostri di Virtù, e di esperienza col titolo di Correttori dei Capitolari dei Magistrati, i quali non si cacciassero fra loro nè per Parentela, nè per Casada, e possino esser tolti da ogni Cons.o Collegio, Magistrato, ed Uffizio etiam continuo, e con pena, eccettuati soltanto gl'eletti, e non partiti, nè possino rinunziare sotto le pene comminate contro li Rifiutanti Ambascierie a Teste Coronate, nè venir dispensati se non col metodo dalle stesse Leggi prescritto.

Cadendo l'elezione de' Correttori in alcuno dei componenti la Signoria Nostra, gli Avvogadori di Commun, li Censori, il Cons.o di X., e li Savj del Collegio Nostro debba l'eletto uscir immediate da ognuno dei suindicati Offizj, dove nessun in attualità di Correttore potrà esser provato, e sia prontamente fatta elezione d'altro in suo Luogo.

Dovranno durare nel loro Offizio anno uno, ed uniti, o separati proponere quelle Parti che ad essi paressero più conformi agl'oggetti rinchiusi in quelle commissioni, che ora se gli prescrivono.

Incombenza, e facoltà dei Correttori Eletti sarà quella di rivedere, e correggere

" li Capitolari di tutti quei Magistrati, che ànno la
" ispezione di sovraintendere ai Viveri necessarj alla
" Vita umana, ed inoltre confronteranno li Capito-
" larj stessi, suggerindo, e proponendo tutto ciò, che
può rendere più chiari, e non confusi li diritti
" dell' uno, e dell' altro de' Magistrati; esaminando
cadauna delle incombenze de' medesimi, e com-
" parandole col numero de' Ministri per sapere non
" solo gli assegnamenti che questi ànno, a mezzo
" delle approvate Tariffe, ma ancora di quelle
" utilità, che si denominano incerte: proponendo
" rispetto alla separazione delle materie, alla mino-
" razione del numero de' Ministri, e alla Mercede ed
" utilità de' med.i, tutto ciò che riputassero più consen=
" taneo, tanto per toglierne la superfluità, quanto
" per sradicare li frusci aggravanti li Cittadini, e
" Sudditi in molte cose usuali come son queste, ed
" essenziali allo Stato Nostro.

(Carte Ser.me Som.ri Magg.o 1780)

" Dovranno pure i medesimi Correttori (lo
" che in una ben regolata Repubblica diviene essen-
" zialissimo) meditare e proponere quelle regola-
" zioni, che data la succeduta troppo sensibile
" variazione de' tempi fossero più accomodate a
" moderare il Lusso, che si dimostra al di fuori
" de' Regimenti, e delle Patrizie Famiglie, ed
" in conseguenza ridurre alla debita moderazione
" quello che comparisce nei Sudditi. Sopra questo

" importantissimo argomento restano incaricati li Corretto-
" ri a proponere li opportuni rimedj.

" Oltre le preaccennate cose, li Correttori medesimi
" dovranno proponere a questo M.r Cons.o quale
" metodo e modo potrebbe introdursi e darsi per
" stabilire una buona disciplina, ed una solida
" Letteraria Erudizione alla Gioventù specialm.te
" Patrizia, dalla quale buona disciplina rispetto
" alla Religione, ai Costumi, e soda Letteratura, e
" riguardo tanto al Governo nostro Civile, quanto
" al riempimento degl' Offizj, e Dignità Ecclesia-
" stiche ne perveniranno beni essenzialissimi alla
" Repubblica Nostra.

" Oltre alle sopradette Commissioni ingiunte ai
" Correttori stessi v'è cosa di gravissima considerazio-
" ne, ed è che molti Cittadini nostri eletti nel geloso,
" delicato, nobile, ed importantissimo Uffizio di giudicare
" le materie Criminali, e Civili con molta frequenza si
" cavano fuori dal Corpo delle Quarantie, e vanno a
" coprire o taluna delle Magistrature interne, o talune
" altre Cariche al di fuori; troppo spesso variandosi
" li Giudici destinati ad amministrare la Commutativa
" Giustizia. Perciò è determinata volontà di questo
" Mazor Cons.o, che a tale gravissimo disordine gli sia
" in forma equa e conveniente provveduto.

" Però li Correttori medesimi dovranno produrre
" a questo M. C. quelle regolazioni, che fossero più

„addattate all'oggetto di rassodare vieppiù la Giustizia
„civile.

„Sopra caduno di questi Articoli potranno e
„dovranno proponere (per dipender poi dalla Sovra=
„na nostra approvazione) e fuori delle significate
„cose li Correttori stessi non potranno proponere rego=
„lazioni, e perciò questo M.r Cons.o volendo assicurarsi
„che così sia immancabilm.te eseguido, eccita non solo
„la Signoria nostra ad esserne vigilantissima affinchè
„Proposizioni fuori del Mandato prescritto non
„siano da Correttori proposte, ma restano pure inca=
„ricati li Capi del Cons.o di Xci di levare la Pena
„che si prescrive di Ducati 500: a caduno che osasse
„contravenire a questa volontà nostra.

(Parte Pregadi e Cons.o 5 mag. 1780)

„Le Proposizioni di essi Correttori dovranno
„esser lette nel Collegio Nostro, poi nel M.r Cons.o
„otto giorni prima della ballottazione, e poi ri-
„poste nella Cancelleria.

„Per la più sollecita espedizione di queste
„tanto importanti materie, dovranno li Consiglieri
„accordare prontamente la Riduzione di questo
„M. C. quando li Correttori la richiedessero, alli
„quali resta pure accordata facoltà di elegere
„que' Ministri, e ricercar que' Lumi, che se gli
„rendessero necessarj per l'esatta esecuzione di
„quanto a loro resta commesso.

„Ben è certo questo M.r Cons.o, che nell'

adempimento di questa sua volontà, avranno gl'eletti Correttori argomento sufficiente di esercitare il loro Zelo, e la loro virtù per il maggior pubblico Bene.

Fu letta parimenti l'altra de' Capi di Quarantia, che si legge a c. 19 a tergo, e quella del Sermo. Prencipe e Consri. in difesa d'essa fu sostenuta dal Sermo. Prencipe e dal Consr. Malipiero, ed opposta dal Capo di Quarant. Morosini, e da Carlo Contarini, che nello stesso tempo appoggiarono la Parte proposta dai Capi.

Disputa del Capo di XL. Superior N. Paolo Morosini Vo. contro la Parte del Sermo Prencipe e Consiglieri sul Mandato di Correzione, ed in difesa di quella proposta da Capi di XL. superiori —

Serenissimo, Supremo, Mr Cons.o

Disputa Capo Morosini 8. Mag. 1780

Finalmente dopo lunga serie de Cose, de Question, e de Proposizion e' arriva' el Mr Cons.o alla di Lui ricercada Correzion. Per sto Mandato el ga' due Proposizion, sullé quali dar el suo Voto, l'una del Sermo Prencipe e dei Eccmi Consegieri, l'altra rassegnada dai Capi de XL. Attesto prima de tutto la mia riverenza al Sermo Prencipe Capo della Repubblica, cosi pur dichiaro ai Eccmi Consegieri

la più profonda venerazion, che deve derivar in Mi e ∫∫ riguardo dalla Dignità, all'Età, alla Sapienza, che riverisco ed onoro: Non son quà a far analisi alla nostra Proposizion, giustificherò el nostro innocente modo de pensar, e rifletterò alla ragion, per la qual avemo credudo non uniformarse alla Parte del Serenissimo Principe, e dei Eccellentissimi Consiglieri.

Se la loro Proposizion incontra el Comando Sovrano, sarò contento d'esserme ingannà nell'assunto, perchè del mio inganno sarà la consequenza la patria quiete, che come Cittadin sommamente desidero; ma non risultandome tai beni, e nell'incertezza dell'effetto, e nel commando, el Dover de Uffizio e el mio Zelo non pol dispensarse dal sostener l'assunto dei Capi de XL. Sarò breve per non annojar VV. EE. che pur troppo deve soffrir la mia insufficienza.

L'eccitamento accolto dal Voto non sincero del Serenissimo Supremo Maggior Consiglio s'è reso Commando. Fu sfortuna della Serenissima Signoria de non aver incontrà a fronte de assidui studj i dichiarati pubblici Voleri. Eccitada a nuovo Zelo per el pubblico Patrio servizio, s'à dà motivo all'ingrata combinazion, e al spiacevole contradditorio presente. Come poteva i Capi de XL assentir a quella Proposizion, che gloriosa del Nome del

Sermo Prencipe, e dei Consegieri sorpresa totalmte el comando de VV. EE. Regolazion all'eccessivo incarimento dei Viveri, e Generi de prima necessità, fren ai Costumi, pensier all'Educazion della Patrizia Gioventù e del Popolo, studj sul Commercio, sui Ospeali, sui Loghi Pij, sul Clero; ecco le basi del Comando de VV. EE. ecco le materie che se deve domandar all'estraordinaria Magistratura. Sig.o Secretario la me faccia fede con la lettura della Nota, che se sol sempre tener in Cancellaria, dei Punti eccitadi, e delle cose corse nei passati giorni.

(Disputa Capo Morosini 8. Mag.o 1780.)

Ogni ulterior providenza è estemporanea, quando la arresti el soggetto delle pubbliche Volontà. Ciò detto, vengo con la lettura ad incontrar la ragion del nostro allontanamento dalla Proposizion dei Consegieri. Forse le stupirà de veder la Serma Signoria uniforme nella Massima, che per le cose commandade se debba propor una Correzion. Pareva ragionevole, che se podesse combinar anche el Mandato, quando se saveva l'oggetto del Commando. Le senta prima de tutto el Mandato del Sermo. Prencipe, e dei Eccmi Consegieri.

Piantadi i principj, che gh'è el disordine nei correnti prezzi se deve a questo andar incontro. La Proposizion tende solo a regolar

i diritti dei Magistrati, e con questo la pretende comprender tutte le possibili provvidenze sui Viveri. VV. EE. àn commandà, che se versi sul i Ministero; perchè non ghe sia più confusion, nè disordine, e se sappia l'emolumento; nè dove c'è da dar cinque se me toga diese. Sta Proposizion in complesso la combina tutto con un solo Articolo.

Disela gnente dell'Educazion del Popolo, dei Ospealii, della Casa de' Correzion? La vol che se impari quanto basti per poter entrar nelle Dignità Ecclesiastiche? Che vol poco, el se fà presto. Così se à forse incontrà i punti essenziali dell'Eccitamento, se del Commando. Questa è dunque la Proposizion che pretende abbracciar tutto? Se nelle commission niente se contempla dell'essenzial del Commando, se quell che dovria esser esteso xè solo indicà, non me inganno dunque, non aderindo a una Proposizion non comprensiva de sto Commando.

Cosa se xè fatto dai Savi? Jà combinà tutto, non la loro Volontà alle Cose, ma le cose alla loro Volontà. Se sentirà se s'à cercà de servirse. Quella Proposizion, che colle Massime de tutta la Serma Signoria istituisce una Correzion è una Correzion conforme a tutte le altre Correzion. Sfortuna per altro che dopo tanti secoli passadi

D.
Capi
8 ...

Leggi Art.
Educazione

felicemente che nè sia stà bisogno; questa è l'accetta=137.
bile da VV. EE. Per la durada quella dei Conse=
gieri è d'un anno, quella dei Cai de sedese
mesi; ragionevole, perchè più cose che vol più
tempo, e se basta un'anno quella dei Consegieri
che non abbraccia el commando, non gh'è manco
de sedese Mesi quella dei Cai, che tutto lo
esaurisce. Le senta el Mandato dei Cai.

Disputa
Capo Mocenigo
8 Mag.º 1780

Legge Mand.
ai Capi

Per el commando, incuo s'à da pen=
sar ai disordini proposti, s'à da versar sul
Ministero, sui Viveri, sui Generi de prima
necessità, sul costume, s'à da star attaccadi
all'Eccitamento, e con la Correzion s'à da
demandar ai Cinque eletti le cose comandate:
non gh'è bisogno de comandar regolamenti della
Proposizion. Quel che dai Consegieri vien proposto
de novo sarà salutar, ma non l'è al caso, perchè
non dovemo contemplar altro che el Commando.
Quando ò detto s'à da versar sul commando, ò
corrisposto alla pubblica volontà. I correttori
abbia da propor sui disordini, sui Viveri,
abbia da vederghene le cause, ed apporghene
el rimedio. Riguardo all'Educazion ecco la
nostra Proposizion.

Anche su sto punto s'à obbedido all'
Eccitamento, che le dia pensier sollecito all'
Educazion, tante volte promossa, commandata,

Legge Propos. Capi
al Capo dell'Educazion

e che mai s'à fatto niente. Finalmente se parla dell'Educazion della Patrizia Gioventù, e poi del Ben della Nazion. Se versa sul Clero, sui Ospeali, sulla tanto necessaria Casa de Correzion. Questo è el complesso dei commandi de VV. EE., questi à da esser eseguidi, nè in sto Mandato se pol andar fora de questi.

Anche sul Ministero, questo è un punto uniforme all'ultima Correzion, e quasi copia. Non sò cosa altro se doveva far, se non che commetter i disordini ai Correttori. Non sò cosa altro se possa propor per eseguir i commandi. La Serma Signoria prima de ancuo nelle passade sue Parti à savudo propor ste cose istesse, ma ancuo nò. Cosa proponela mancuo?

Dai precisi confronti fatti a VV. EE. elle conosce qual Proposizion incontri i Comandi. E per dir vero, credo su sta esecuzion de Comandi, che non ghe possa esser nessun dubbio.

A chi adempie el dover de Uffizio, e serve con zelo, altro non resta a far se non che un Voto, che sia accolto el Pubblico miglior bene. Prima de sollevar VV. EE. dall'incomodo pur troppo grave per la mia imperfezion, alla qual farà equilibrio la Clemenza del Sermo. Mazor Conseggio, m'è de bisogno el dichiarir una cosa importantissima, el modo de ballottar=

saran mandate due Proposizion, e con due Bossoli da tre scattole l'uno. El primo averà el nome della Proposizion dei Consegieri; el secondo dei Cai; una sola Balla ghe sarà dada. Con questa a man chiusa le deve entrar in tutti due i Bossoli, e benchè non le ballottasse la prima, le deve sortir a man chiusa per ballottar la seconda. Quando dunque le voglia accoglier la Proposizion dei Cai, comprensiva dei loro Commandi, dopo entradi nel primo Bossolo dei Consegieri, senza lassiarghe la Balla la entri nel Bossolo dei Cai e le ghe la lassi nel bianco; e quante volte le ballotterà costantemente le lassi la Balla nel secondo Bossolo.

Fatta presente la ragion delle cose, ò mostrà la Proposizion del Serenissimo Principe, e dei Consegieri non comprensiva del Commando, la seconda tutta a quello relativa. Le à el modo de dar a tutte due el peso che le convien. Credo de aver adempido al dover dell'Offizio, che solo quà m'à condotto, perchè privo delle necessarie facoltà per parlar non saria quà venudo, se non fossi sta certo della Clemenza del Maggior Conseglio per chi serve con zelo, benchè con Inesperienza. Rassegnà el confronto delle due Proposizion, chiuderò col farghe leggier senz'alcun riflesso la nostra Proposizion

Di questa Cavalier Morosini 3. Maggio 1780

Legge Proposta dei Cai di XI.

Disputa del N.H. Zaccaria Valaresso Consiglier in rispt. al Capo di Fra Marioforni ed in difesa della Proposizione del Ser.mo Prencipe, e Consiglieri

Crederia una colpa gravemente riprensibile in faccia a VV. EE., se da Elle condotto con spontaneo, e Clementissimo Giudizio a questo eminente Posto, se dopo aver giurà a Dio Signore e alla Patria, assumendo la Veste, de promuover sempre el Pubblico Ben in sto gravissimo Uffizio, e ascoltando l'ingenuo senso della mia deficienza, e troppo apprendendo un cieco timor, rifiutasse, qualunque la via la mia opera, e la voce al Voto deciso del Ser.mo Prencipe, e dei Consegieri, ma molto più al preciso immediato servizio de VV. EE. Ha deciso la Sapienza del M. Cons.o, lo dirò anche Mi, l'à deciso con quattrocento cinquasette Voti de voler sottoposta al suo sovrano Giudizio la Parte letta nella precedente Riduzion col nome del Ser.mo Prencipe, e dei Consegliori. L'à deciso de voler esser informà delle ragioni.

dei principj, da cui è derivada sta Parte, de conoscer i argomenti, e le ragion, per le quali non la se manifestasse equal alla Parte dei Eccmi Sig.ri Savj. Questo è l'unico innocente oggetto della mia rispettosa Comparsa; e con modi semplici, e a Lei proporzionadi brevemente renderò conto delle due Proposizion, dei opposti caratteri dell'una, e dell'altra, perchè el M. Cons.o informà de sta terribil question determini el suo augusto libero Voto sovran, e se accolga la più opportuna al Ben e dirò più alla felice Sussistenza della Repubblica.

Prima de progredir me xè necessario el piantarme su un principio evidente da se solo: Che in tal giorno la Signoria deve propor a VV. EE. quali sia i mezzi utili, opportuni, per verificar el Spirito, e el senso dei Sovrani Commandi, e non la deve scriver le parole dell'Eccitante; perchè altrimenti non saria la Signoria, che proponesse, saria l'Eccitante stesso; e quindi renderò conto de che vien proposto, e della ragion de quello che se omette. —

La nostra Proposizion promove sul sentral dell'Eccitamento i mezzi utili, opportuni nella Costituzion, per assicurar la regolazion sui generi de prima necessità; Tema e base principal dei ragionamenti fatti a VV. EE. Me se accorderà de informar, che el disordine dell'altezza de prezzi, e l'arbitraria vendita, a cui son ridotti, nasce

dall'inazion dei Magistrati competenti, e naturali,
dai quali fra tali Materie riceve el Governo.
Sta inazion deriva dalla confusion dei diritti dei
Magistrati competenti, dalla promiscuità de
mansion, dalle question de' Giurisdizion, dalla
non necessaria moltiplicazion del Ministero, e più
de tutto dall'enorme peso delle utilità legali, e
non legali, che al Ministero ghe ne deriva.

Di p. Cons.r Zulian Savio 8. Magg.o 1780

La nostra Proposizion contempla le cause vere, i
radicali disordini, e la prescrive el modo de
rimediarghe, perchè la commette alla Magistratura
Estraordinaria, che sarà eletta da V.V. E.E. de versar
sulle Cause vere de sto bisogno. Con che effetti?
Per quali oggetti? Perchè resa libera e attiva l'
opera dei Magistrati è facile el governo delle materie,
sollevadi i Viveri dai pesi, i se abbassa de prezzo, tolto
l'arbitrio nell'osservanza delle Leggi, mai ghe sarà
cambiamento nel sistema Legal, mai innosservanza.

Dai Viveri passo brevemente al secondo articolo
interessante el M.r Cons.o, all'educazion universal, ma
principalm.te Patrizia. Nella Proposizion dei Conse-
gieri, l'oggetto è chiaro, assicurà, preciso. Se contempla
la Religion, la Disciplina, el Costume; Le Lettere.
Se esige una providenza dal studio dei Correttori, dal
giudizio de V.V. E.E.

El Lusso, causa integrante importantissima
generatrice lo sbilancio della Nazion, la Proposizion

se ghe fa incontro, e anche su tal Articolo la commette una providenza addattada alle circostanze, alle variazion, e alle viste essenziali dei servizj esterni della Repubblica.

Oltre de questo gh'è un altro Articolo, quantunque non promosso nè compreso nell'Eccittam.to del qual per altro l'Eccmo Cao de Consta Costantin Morosini nobilmente non ghe n'à fatto neppur parola. E questo è l'Articolo che comprende l'essenzial provvido oggetto che se assicuri el lungo esercizio dei Cittadini eletti all'importante destinazion della commutativa Giustizia, e l'impedir la variazion troppo frequente dei Giudici. Questo articolo s'à credudo dal Sermo Prencipe da azzionger, e s'à acconsentido dai Conseglieri per approfittar della Magistratura straordinaria, perchè el fosse presentà a VV. EE., nè mi attendo dalle Dispute, che pur troppo occuperà la Pubblica sapienza question sui modi, riservada questa ad altro Giudizio.

Oltre de questo renderò conto, perchè manca delle voci, e delle cose, sulle quali s'à disputà in M. Consig., cose per altro non stabilide dal Voto de VV. EE., ma confuse in un complesso de ragionamenti, su cui el Voto non sincero nè à commandà de proponer secondo la nostra Coscienza. Manca nella Proposizion una providenza sul Partido delle Carni, rispondo, che una immediata Providenza per governar la materia delle Carni

pol esser proposta con pericolo che se azzardi la esistenza del genere, e un tributo all'Errario de 170^m^ Ducati. Manca una provvidenza sui generi de prima necessità; ma anche dalla Carta del N. H. Z. Costantin Morosini, ch'è la prova dei assunti sui quali se doveva propor, i generi de prima necessità non ghè, gh'è i commestibili. Non i s'à possudo comprender; perchè questo è un argomento, che sola sua ramificazion comprende Arti, Manifatture, Fabbriche, Dogane, Commercio, che à i suoi Magistrati propri; che non se pol sistemar indivisibilm.te dai Offizj della Repubblica. Manca i Ospeali, i Loghi pij, la Casa de Correzion. Temi dei quali rapidamente s'à parlà, senza mostrar el stato, le consequenze, la possibilità, i rimedj. Credo d'esser prevenudo su questo, che sull'affar dei Ospeali, dell'Albergo de Correzion, dei Loghi pij non ghe pol esser Provvidenza se non la sia o a peso dell'Errario, o dei Individui. Come azzardar de appoggiar a una Magistratura, che non à ingerenza alcuna nell'Errario, un argomento, dove gh'è bisogno de Millioni tratti o dal Pubblico, o dai Sudditi? Come se può parlar de una provvidenza che sottrae dai metodi ordinarj. Questa fu la ragion, per la qual non se à possudo conformarse a tutti i cenni dell' Eccitamento. Manca la generalità de Ministero. Ghe n'è nobili testimonj gl'Eccmi Cad

Dissp.o Com.: [illegible] 8 Mag. 1780

de Città quanti studj, quante applicazion se gh'à
prestà, ma el se à riconosciudo un affar impossibile.
El Ministero de tutto el stato, della Città com=
prende tutti i Magistrati, tutti i Offizj, el
pubblico servizio in tutta la sua vastità. Bisogne=
ria conoscer, confrontar, forsi sospender dei
Magistrati, abinarghene, sostituirghene. Come
consegnar una tanta cosa a una Magistratura,
alla quale xe inquinte tante altre difficilissime
incombenze. Anche del 1774. su i Cenni de un
Zelante Cittadin l'argomento del Ministero fu conse=
gnà ai Correttori, e un dei Articoli del Mandato fu
la Materia Ministerial, el fatto à provà el rimedio
non possibile, e sarìa stà appagà l'Eccitante, se non
fosse indecenza l'esponer el Sovrano commando a
una impossibilità. Se provede al Ministero dei
Magistrati sovra i Viveri; da un tal esempio, da
quello che se farà, el Mr. Consro. averà occasion d'
estender all'Universal quello, ch'el conoscerà poder
far su un particolar.

Queste è la rason per le quali con vero impe=
gno de promover la concordia de sto. Mr. Consro. s'à
cercà con una sola Proposizion de risparmiar el
peso, la fatica, el dolor a VV. EE. e alla Signoria
delle Question, perchè non è sempre conciliabile quel
che è desiderabile, e perciò piuttosto che azzardar
i Comandi del Sovrano al pericolo de divenir

innofficiosi, s'a concentrà el nostro studio a una Proposizion prudente, opportuna, utile, salvando sempre la Costituzion. De questa Proposizion rassegnada dal Sermo Prencipe, e dai Consegieri, ghe ne renderò conto, confrontandola con quella dei Eccmi Cai, e da tal confronto ghe ne emergerà l' utilità e la necessità de essa.

Ciss. Cons. Falaresso 8. Magg. 1780

Anche dai Eccmi Cai de XL fù proposta una nova estraordinaria Magistratura, ma diversa assae e differente dalla nostra. L' Eccmo Morosini l'ha enunciada senza analizzarla, l'averà fatto la sapienza del M. Cons.o col pensier, e saria superfluo el dir de più, ma Mi per dover de uffizio devo immorarghene.

Se instituisse una Magistratura nova de Correttori, ed ecco una prima novità nel suo titolo. Correttori.. Correttori no de Leggi, no de' Magistrati, no del Foro, no de Capitolari, no del Palazzo, Correttori universali della Repubblica. Tanta ampiezza, tanta generalità de Mandato, che non a la simile. Oscurità de Frasi riflessibile. Prerogative, Privilegi novi. Sta Magistratura Estraordinaria per le cose comprese dal suo Mandato deve versar sui Viveri, sui generi de prima necessità, sulla Economia Pubblica, sull' Esercizio delle Arti, sul Popolo, sulle Nazion, su Tutti Nui, sulla nostra inalterabile Costituzione, e dopo

se ghe lo proverò a parte a parte perchè dopo che de tutte tre cose la parla, e la ghe le conferisce ad una ad una, ghe ne vien la prescrizion che no i debba uscir dal Mandato. Sti Correttori gà el Privilegio d'esser esenti dal peso dei Reggimenti, e delle Cariche con pena per tutto el tempo della Correzion, d'esser capaci de tutte le Dignità abbinade col Correttorato; per un tempo riflessibile, con doppia facoltà de propor al Mr. Cons.º e al Senato; più con un Diritto de decider a chi competa el giudizio, se al Mr. Cons.º o al Senato. Questo xe el Quadro dei disordini della Proposizion del Sai, che proverò ad uno ad uno; ma le supplico prima a raccoglierghene la lettura e confrontandola con quel che ghe ò raspegnà, veder se son stà esatto.

Questa è una Magistratura Estraordinaria che nella qualità, e nelle forme del mandato è nova, perchè senz'esempio dopo che fu conformada la presente forma del Governo. Se le lo confronta col mandato dei Correttori delle Leggi, e del Palazzo, le trova in questi l'oggetto preciso de quelle regolazion ch'el Mr. Cons.º attendeva, e sotto tri punti de vista e nei Mandati delle passade Correzion, che ommetto de leggerghe, per non accrescerghe l'incomodo, essendo tutte Carte esistenti nella Pubb.ca Cancellaria.

El proveder

El provveder ai disordini introdotti nella amministra=zion della commutativa e distributiva giustizia, e conservar el decoro e l'autorità dei Magistrati; questi eran i oggetti contestadi nei passadi Mandati. Vederemo se sta Proposizion conserva sti oggetti, o se piuttosto che uniformarse alla Lettera, e allo spirito della nostra Legislazion, e analogo al M.r Cons.o La sovverta el spirito delle Leggi, e la Costituzion.

Disp. Cons. [illegible] 8. mag. 1780

Se confrontemo sta Parte coi mandati dei Correttori dei Capitolari, el M.r Cons.o in quelli el pianta che i Corpi no abbia da uscir dai Limiti imposti, e si governino coi metodi loro prescritti. Ghe n'ò le a memoria; perchè prima de presentarme a diffenderme la mia Proposizion, l'ò ben esaminadi tutti, e ghe n'ò fatto un sommo studio. Questo è el spirito dei Passadi Mandati, questi xe i oggetti volidi dal M.r Cons.o nelle passade Magistrature:

Se dirà, che anche nella Correzion 1774. nel Mandato è rimessa ai Correttori la Pubblica Economia; come prevedo che se me sarà sto objetto, che ò sentido tante volte nelle conferenze, crederò de sentirmelo fatto e lo prevengo. L'è vero, che la Pubblica Economia era demandada ai Correttori, ma ecco le frasi, colle quali la Sapienza del M.r Cons.o à volesto inserir l'Articolo della Pubblica Economia nella Correzion 1774. Varie eran le commission comprese nel Mandato,

nelle quali era commesso ai Correttori de' Corpi; e de esibir le loro Proposizion al M.r Cons.o sull'Articolo della Pubblica Economia le rimarche el Commando. I Correttori suggeriranno rapporto al miglioramento della Pubblica Economia principalm.te al tener i Conteggi, e sulla Scrittura.

[illegible] Correzion 1774.

In nessun Mandato gh'è sta generalità d'Estesa, sta oscurità, che tutto scopre e comprende, mai gh'è un esempio de tal sorte de autorità, equal a quella de un Roman Dittator. Mai in nessun Mandato imballottabili; mai con facoltà de andar in Senato, e in M.r Cons.o dove più ghe piase, col giudizio riservà a Elli soli della Competenza. Magistratura nova improvvidissima! La consegna tutto, tutti, tutte le cose a cinque soli Cittadini. Con due sole generalissime parole de Viveri de prima necessità la consegna non solo le Carni, i Salumi, i Luganegheri, ma el Pan, el Vin, ma l'Oglio, ma el Pesce, e con sti titoli i Dazj, i Partidi, i Corpi delle Arti della Città; con altre due parole de generi de prima necessità la consegna tutte le Manifatture, le fabbriche, le Dogane, el Commercio, le Arti. Coll'albergo, coi Ospeali, coi Loghi Pij consegnela sì, o nò l'Economia Pubblica; perchè la commette de provveder in vista al ben del Popolo, e non la parla dell'Erario? Col ministero consegnela sì, o nò

Disse a Cons.r
Pisani
8. Magg.o 1780

tutti i Magistrati, i Offizj, le Autorità? E una tanta cosa, una tanta mole de Argomenti sarà appoggiada a cinque soli Cittadini? Tutto ai Correttori, terribili per quel che i farà; ma più terribili ancora per quel che i poderia far. Da Elli dipende i Viveri, i generi de prima necessità, i Corpi, i Dazj, i Dazieri.

Più, e l'è un articolo interessante. La ghe commette el Ben Patrizio. Oscurità de parole misteriose; che copre una idea inconcepibile! Sta Providenza promotrice del Ben Patrizio devela esser providenza general, abbracciante tutti? Cosa intendeli da sta idea generica, della qual mai i ci parla, indeterminatam.te senz'alcuna inclinazion. Cosa sarà? Credo poterlo dir senz'ingannarme, sarà quel che vorrà i cinque Eletti che sia. Perché nessun termine certo dà l'idea dell'uso de tal frase. Coi modi e metodi dei nostri Progenitori? In una Repubblica de quattordese secoli de Leggi, se troverà nei tempi quel che se vorrà. Sto ben general pol esser che aggiunga comodo, ma el pol anche inferir peso, perché el Ben general pol divenir l'incomodo particolar. El M.r Cons.o se compromette a cinque che per el Ben propona quel che i crederà?

Gà da esser un Oggetto prescritto, perché el M.r Consegio comanda quel che el vol.

E quando se tratta de tutti non gà da esser una parola inconcludente. El M.r Conseggio non s'à da comprometter all'Opinion dei Cinque Eletti: Come lusingarse che niente se possa dal M.r Cons.o abbrazciar, se neppur el potrà conosser sta immensa Mole. Non le badi alle parole fatte p giustificarla, Elle ballotta la Carta, e in questa ga da esser el fondamento de quel che s'à da far, non sulle voci dette da sta Renga, che el vento porta via e disperde.

È sta estraordinaria Magistratura oltre all'esser nova e improvvida, la xe anche perturbatrice della nostra Costituzion. Per provar el mio Assunto non definirò la Costituzion con Argomenti, o Dottrine imparade. La definirò in un modo, del qual son certo non se me redarguirà, perchè la definirò coll'istesse parole identifiche de V.V. EE. espresse nella recente sua Legge 1776 - 29 Maggio. La Costituzion è la Pubblica Podestà divisa in tutti i Corpi, in tutti i Offizj, in tutti i Magistrati; una facoltà &c.

Legge 1776.

La Legge disse attuali facoltà, inspezion dei Offizj, Conseggi, Magistrati. Confrontemo con tal dottrina la Proposizion dei Savi de XL. Sta Proposizion assegna alla nova estraordinaria Magistratura tutte le incombenze, le facoltà de sti Magistrati del Senato e del M.r Cons.o, ai quali p le Leggi appartien l'affar del Governo de quelle Materie, che la Proposizion dei Savi dà ai Correttori.

Tutti sti Magistrati son spogliadi de Autorità e sospesi, perchè se tutto è portà a questa, è offesa la facoltà dei altri, e de alcuni altri oltre i venticinque, che i xe compresi in sta Nota; perchè in sta Nota gh'è ommessi de quelli, che anch'essi gà dell'ingerenza.

Disso Corr. Valaresso 8. Mag.º 1780

Detti Magistrati è spogliadi, e sedese messi, e non sò cosa i abbia da far, e finchè gh'è la Magistratura Estraordinaria dei sai cosa i possa far. Ma più, le spoglia anche el Collegio dei esami suoi peculiari, dei interni affari Economici, Legadi ai affari della Repubblica, e quantunque non se parli dell'ordinaria facoltà; nulla ostante è instituida una nova facoltà Proponente in Senato divisa da quella del Collegio senz'alcuna relazion.

Rispondo a un objetto, che m'ò sentido a far nelle Conferenze, che anche la Signoria à la facoltà Proponente in Senato. La Signoria, è vero, la la gà, ma non la la pol esercitar, perchè ghe manca la cognizion de' sti tali affari. Ma nella nova estraordinaria Magistratura gh'è la Commission apposita, bisogna esercitarla.

Domando, se la facoltà ordinaria dei Magistrati, nel tempo che dura la Correzion voluda dalla Parte dei sai, deve aver la cura del Governo dei affari peculiari, o nò? Se nò, dunque sti

Magistrati xè spogliadi de autorità, susseque l'ozio, anarchia, abbandono delle Materie tutte, al Governo delle quali ghe vol ogni giorno variazion de deliberazion. Se pò, se se ghe deve conservar la cura, e el governo dei affari ai Magistrati e al Collegio, succederà che se un dì se delibererà, o vegnirà sospesa la Deliberazion dall'autorità dei Correttori non viste differenti, e così se renderà contingente, e talora distrutta la prima Deliberazion.

Qual esecuzion averà el Governo, qual resistenza e speranza resterà a tutti quelli, presso ai quali gh'è el peso delle deliberazion. Trovo una tal confusion, che me par impossibile che VV. EE. voglia verificarla.

Ma la più terribile, la più grande delle facoltà concesse, della qual non sò dir quanto me sia sorpreso, che perciò la ò letta e ben rilletta; la è la facoltà concessa ai Correttori de decider a chi competa el giudizio delle Materie, se al Senato, o al M.r Cons.o 2. Non ghe è autorità nè vindice, nè sospensiva, ed ecco el suo Mandato. Ecco potrà de sta estraordinaria Magistratura portar al M.r Cons.o quel che è del Senato, con offesa delle Leggi de delegazion, ma più ancora potrà i Correttori portar al Senato le Materie del M.r Cons.o senza che lo sappia el Sovran, e con offesa delle Leggi de Costituzion le più sacre. Questo è l'assurdo, se tenta con una generalità de espression el

Con
8 M

Legge M.r C.
del passo

possibile spoglio della Sovrana autorità del M.r Cons.o
Sta Magistratura così turbatrice della Costituzion
e improvvida nova, perchè la xe per tutto, per tutto,
da per tutto, in tutti i Loghi, la spoglia, la confonde
le Autorità, la stringe tutta la Repubblica,
l'azzarda de spogliar dei eminenti attributi della
Sovranità el M.r Consegio. Se concede ai cinque
eletti per renderli più grandi ancora de esser im-
ballottabili, i se eccettua dal destin delle Ballottazion:
se abbrevia la man de V.V. E.E., e i se mette senza al-
cun fren in possesso de una tanta dignità, facoltà,
e autorità. Più ancora, i se rende capaci de
qualunque altra più cospicua tremenda Dignità,
e se pol veder un Cittadin nell'istesso tempo che
l'è Corettor, esser fatto nelle più tremende e
cospicue Dignità. Cosa eccettuada dal M.r Cons.o
nel 1774. Magistrato de sedese Mesi, tempo lun-
ghissimo per una tanto estesa Correzion. Se se ghe
farà legger dei periodi eguali de Correzion, questi
era per occasion e facoltà limitatissime. Tanta
è la facoltà dei Correttori, Magistratura Straor-
dinaria, quanta quella delle ordinarie facoltà dei
Magistrati, e appunto per ciò ghe vol d'un termine
ristretto, e quel termine de sedese Mesi, che i beeni
Capi in anno addotta, el fù ristretta dal M.r Cons.o
del 1774. Se me risponderà che dai Correttori eletti
non se abuserà delle facoltà accordade.

(Diss.a Cons. Polacopo 8 Magg.o 1780)

Rispondo che in possesso de tanta Autorità, in possesso de tanta Dignità, è probabile la sedution; ma perchè s'abbia da star con timor basta che la sia possibile. Si dirà che se dai Corretori se ghe ne abuserà; Ser.mo M.r Cons.o che verrà opposto. Rispondo ch'è difficilissima l'Opposizion. Questa da chi doveràla venir? Non dalla Serma Signoria, alla quale manca la conoscenza dei affari, i mezzi, el tempo; non dai Savj del Collegio, ai quali el Mandato tol el preciso dei affari, le basi delle Parte. Non se poderà esiger l'opposizion dai Cittadini; perchè a chi manca l'esperienza e i Lumi, a chi manca el coraggio de apparir su sto Logo terribile. Resterà, per resisterghe la sapienza dell libero sovrano giudizio, è vero, de VV. EE. non informade, de VV. EE. alle quali non se lascierà conoscer i argomenti; questo doverà dipender. Se proporrà una Parte senza informazion, senza dettaglj, senza la base delle scritture, senza la cognizion dei effetti. Tutto stà in man dell'autorità, dell'intelligenza dei Proponenti. Non se guarderà un metodo proprio a illuminar el Mr Cons.o, e se proporrà con tali avvertenze, che assicuri l'effetto delle cose proposte. El M.r Cons.o per la dignità, per la sapienza, per la conservazion della Repubblica piuttosto che essporse al possibile pericolo de resister allora, el resista adesso. El rifiuti una Magistratura

nova, improvvida, turbante la Costituzion, e
piuttosto nel Bossolo Bianco dei Consegieri
l'accolga la Proposizion utile, conserva-
trice della Costituzion, vantaggiosa ne' i suoi
effetti. Cessi finalmente la Question, sia finalmente
sospesa la curiosità dei loro suddeti, dei Esteri, e
impieghemo el tempo a emendar i mali,
piuttosto che internarse in terribili question e
pericolose, che non fa che accrescerli maggiormente

Risp.ta Cons.r Colaresso 8 Mag.o 1780.

Disputa del N. H. S. Carlo Contarini
fu d. S. Domenego in risp.ta al Cons.r Colaresso
contro la Parte della Serenis.ma Signoria, ed
appoggiando quella de' Capi di XL. al Criminal

Nel presentarme oggi dall'Arringo che
non doveria riuscirme pesante, e difficile, se
el m'à ottenudo dalla pubblica generosissima
liberalità tanti manifesti onorevoli tratti de
compatimento e de Clemenza; nel presentarme
in publico in oggi per la prima volta me accade
de sentirme occupà e invaso da un'affannosiss.mo

angustia de animo, e da certa interna opponente trepidazion a tal grado, che se podesse onestamente farlo senza pericolo de taccia aggravante, eleggeria con tutto el cuor a braccia aperte el silenzio. N'è questo addivien perchè dubiti punto, perchè diffidi della Causa, che imprendo a trattar, la più fondata, anzi, se nonm' inganno, la più evidente, de quante altre ò agità in questi Patrj sublimi Consessi.
Nasce la mia angustia, e la trepidazion dal terribile troppo inugual confronto, e dalla importanza e dalla grandezza dell'affar. Dal confronto: El Sermo Prencipe da una parte, che ossequio, come Capo della Repubb.ca in cui tutte se trova raccolte le facoltà del Governo, e gl' Eccmi Consegieri, ai quali umilio la mia devozion, Presidenza gravissima, e Membri principal del Dominio; dall'altra parte mi infimo Cittadin, ignoto alla Politica vasta Provincia, senza facoltà, e presidio. E quanto all' importanza e grandezza dell'affar, Argomento della più sublime isspezion, com'è possibile che in tanto e sì grande cimento mi solo possa regger? Ma nello stesso tempo son l'Eccittante de un Eccittamento preso con tanto numero de Voti, divenudo e sovrana pubblica Volontà; nella seconda me par de rinvenir abbraccià tutto

quello che el sovrano à commandà? Come mai me può dunque restar arbitrio de non rifletter rispettosam.te sulla prima, de non sostener la seconda?

Diss.o F. Clo Contarini 8. Mag. 1780

Qualunque ne sia per esser l'esito non devo commetter tal mancanza, e quel che una volta ò eccittà, spinto da solo Patrio riguardo, non ò, onestamente sperando, in tal giorno da abbadonar. Me sembra ottima la Carta dei Eccmi Sig.ri Capi de XL, e son certo, e sò, che sapiente, clemente, e giusto el sovran che delibera, e sò del pari che Dio è protettor immutabile della Causa della sua Religion, e del Popolo. Me presto con impegno da Cittadin a sostener che non è accettabile la prima Proposizion, ch'è giusta e bona la seconda.

Questo Ser.mo Supremo M.r Cons.o e qual sempre, e invariabile ne' suoi Istituti, faccia più oggi risplender le sue Prerogative sapienza, Costanza, Giustizia, Clemenza a protezion de un misero isolato Cittadin, e insieme sull'affar gravissimo, dal qual può dipender la felicità della Nazion, la preservazion del Patrio nostro sistema, da Vù, Dio Signor, domando la vostra augusta Protezion: in qualunque interno ed esterno avvenimento Vù, che avè manifestà alle Nazion della Terra, che questa è Repubblica Vostra, non me neghè quel presidio, quell'assistenza ch'invoco nell'afflizion del mio Cuor, affinchè in un Carico tanto grave, per colpa della mia imperfezion

non contragga pregiudizio la Causa vostra, del vostro Popolo, della Nazion, della Repubblica.

Avemo due Proposizion, una onorada in fronte del nome del Sermo Prencipe, e dei Eccmi Consegieri, l'altra dei Eccmi Sigri Capi de XX. Se non ghe fosse che differenza d'opinion, se faria onor l'umiltà mia de rimetter a tanto sovran le opinion dei Proponenti; ma semo nell'esecuzion della pubblica spiegata volontà, non arbitro su quello che non è mio. E però equo e clemente el Sermo Prencipe nol me ascriva a colpa, se me convien rifletter sulla sua Proposizion, e sostener quella dei Eccmi Capi, nè questo faccia che in parte alcuna se minori nel suo animo quei sentimenti de clemenza, e de compatimento che l'à sempre degnà de accordarme. Anche i Eccmi Consegieri giusti e clementi del pari me conforti con un simile compatimento, certi, che resta in mi sempre quella profonda venerazion che alla loro Virtù, e alla loro Dignità è dedicada.

Avemo due Proposizion, analizemole separatamente in ogni parte. Le concorda tutte due, che nel caso presente convenga una Magistratura estraordinaria. I Consegieri esibiscon una prima Proposizion, e poi una seconda, che con vario ordine suggeriscono Estraordinarie Magistrature, perchè a versar avessero sui varj punti del nostro Eccitamento; ma quando ghe ne deriva sè dalla

estraordinaria Magistratura dei Correttori, come ghe fu fatto creder, un spoglio a' Magistrati e a' Corpi, de' Autorità, e de' Diritti, bisogneria che nè una parte, nè l'altra avesse proposto, che non ghe fosse in somma Proposizion. Perchè se l'Eccmo Consegier Dalaresso che venero, rimarca i possibili spogli, che far potesse la estraordinaria Magistratura esibita dagl'Eccmi Capi su tutti i Magistrati; anche la sua Proposizion va a visitar i Capitolari dei Magistrati; anche la sua proposizion va a visitar i Capitolari dei Magistrati sopra i Piovegi, anche la sua esibisce una Magistratura. O el vol che questo proponga, o nò. Quando la propone, o la spoglia in quella porzion de' Magistrati indicada, equalmte che quella dei Savi, o se non spoglia la sua, non spoglia neppur quella dei Savi.

Dissa Ecc. Alv. Contarini 8. Mag. 178.

Ma sta estraordinaria Magistratura in una, e nell'altra de ste Proposizion, è sommamente diversa. Vol la prima, che non possa esser approvadi per Correttori nessun della Serma Signoria, nessun del Cons.o de' Xe, nessun dei Avogadori de Comun, nessun dei Savj, e se ghe n'è eletto alcun, i dimetta subito la prima carica, e in attualità di Correttor non i possa ribalottarse. Questa è la prima diferenza. Per la Proposizion dei Savi, tutti pol esser approvadi, tutti

pol eser eletti Correttori, e in attualità tutti pol
eser riballotadi per el Collegio, cosa esenzial perchè
i affari de Stato e de Governo à da eser diretti
da Omeni de Governo, e de Stato, e colla prima
Proposizion questi xe eccepidi dal poder eser
Correttori.

Questa è la Massima della Correzion 1612=1661.
tengano un Offizio e l'altro. Nel 1637. gh'è una
Parte presa dal Voto sovran del Mr. Conr. che à
messo del 1637 in Libertà i Correttori da qualunque
Carico del Senato, eccettuado el Collegio; perchè dal
Collegio nessun xe eccepibile, non à da mancar el
Governo, non à da mancar i Omeni al Governo,
nè ai affari pressanti del Stato. Queste xe le
Massime del 1612=1661=1637. L'unico esempio
è la Correzion 1774, e come per una parte gh'è un
solo Caso, e per l'altra ghe xe tutti i Casi, così non
deve eser privada la Patria dei Cittadini, che
conosce i affari, e xe atti ad attenderghe. Questo
o' detto in proposito della prima Differenza.

Leggi 1612
1661: 1637

La prima Proposizion à un termine de
dodese Mesi, e la seconda lo gà da sedese.
Dodese soli Mesi con tutte quelle incombenze,
de visitar Capitolari, de esaminar el Ministero,
de riconoscerghene le utilità, de apporghe dei
rimedj., e de far quel resto che vol la Proposi-
zion, dodese soli Mesi non basta; sedese mesi

xé anche Elli un termine ristretto, ma si lo è manco. 190.

Terza differenza. La prima Proposizion vol i Correttori soggetti alle ballottazion, la seconda nò. Lascio al giudizio, alla sapienza de V.V. EE. se in un tanto grave argomento se possa attender al miglior pubblico servizio obligadi, o non obligadi.

Di Ser Zuanne Contarini 8 mag 1780

Tutte due ste Proposizion a el loro mandato. Gà el suo Mandato la prima, lo à la seconda. Se senta nella prima un rispettoso riflesso. Me pàr ch'el Mandato della prima non sia accettabile. Le proposizion e i Mandati no i se presenta al M. Cons.o dall'Autorità della Ser.ma Signoria, ma tanto l'une, quanto gl'altri vien dalla Signoria esibidi in dipendenza dei commandi del Ser.mo M. Cons. Dunque perchè un Mandato sia accettabile, bisogna trovarlo corrispondente alla pubblica spiegata volontà; perchè da questa l'è commandato per i effetti che la vol conseguir. La prima Proposizion non è el Mandato della pubblica spiegata volontà, nè nei argomenti nè nei modi. All'incontro la seconda xè el Mandato della pubblica spiegata volontà, e nei argomenti, e nei modi. Ca proposito dei timori, e dei pericoli che se cerca de sparger, non gh'è assolutamente timor, non gh'è pericolo nel Mandato della Proposizion dei Cai. Per riconoscer se questo sia in confronto della pubb.ca spiegata volontà curto è l'esame da farse.

Xe scritta la Nota dei punti del primo mio rispetto-
so Eccittamento, ch'è devenudo el pubblico comando;
questo contempla oggetti de Popolo; perchè se
versa sui prezzi dei generi de prima necessità;
sul presente costume, sull'educazion Patrizia, e del
Popolo, e sulla disciplina del Ministero. Ai due
de Gennaro disse el M.r Cons.r con sicurezza de Voti,
che sulle cose riferide la Signoria proponga.
Quando Le à commanda le devè esser obbedide.
Se non se propone sui generi de prima necessità,
sul costume, sul Ministero, poderale dir che la
Parte che ommette alcuna delle cose indicate, è
la Parte della pubblica spiegata volontà?

Legge Nota
fatta in ... dei punti
eccitati.

Questa dunque è la volontà del M.r Cons.r. Una
Proposizion su ste Materie dei prezzi, del Costume,
dell'Educazion, della Religion, del Clero, delle
Arti, dei Mestieri, dei Ospeali, dei Luoghi Pij, della
Casa de Correzion, della disciplina, del Ministero, è
ricercata dal Sovrano. Questa è la sua volontà; e quel-
che go letto xe el Documento registra in filza delle cose
del M.r Cons.r per ordine della Ser.ma Signoria. El Man-
dado deve comprender tutti sti argomenti, perchè
se la publ.ca volontà li vol, questi xe fioi della
Pubblica spiegata volontà; dunque no i se pol
ommetter. Lezzo el Mandato della prima Propo-
sizion. Riguardo ai Viveri, vedo esibido dai Corretto-
-ri da esaminarse i Capitolari dei Magistrati su i Viveri.

Poderia esser causa è vero, i Capitolari, o la confusion de
Giurisdizion dall'alterazion dei Viveri; ma poderia anche
esser molti altri i motivi. L'Ecc.mo Cons.r à voludo che
se cerchi la possibile causa, perchè non potendo rimediar
a questa resti aperto l'adito ad altre. La sua volontà
è assoluta. Come dunque può star sto Mandato li-
mitatissimo alla sua volontà? L'Ecc.mo Cons.r à spiegà
la sua volontà per l'Educazion del Popolo, e del Clero. La
Proposizion dei Conseglieri non ghe ne fa nessuna
parola, e no pol far l'eco gli Ecc.mi Conseglieri stessi,
se el mio Eccellentissimo à parlà de sti punti, mentre
Elli à esibida nel giorno 22. Aprile una Proposizion, che
raccoglieva sti particolari distintam.te, per prestar
esecuzion alla Pubblica spiegata volontà. Il
Mandato del Ser.mo Prencipe, e dei Conseglieri non
ghe ne fa parola, dunque sto Mandato sta mal.
Nel Ministero sto Mandato come mai se porlo
dir figl della pubblica spiegata volontà? Se à
sentido i appoggi alla Proposizion, ch'el piantar
impossibile el regolamento del Ministero nel suo
total, ma possibile el se crede nella parte dei
Magistrati sui Viveri. La Pubblica volontà se
distende su tutto. Ma su sto Ministero s'à pur
proposito de versar altre volte. L'è abbia el De-
creto 1763. dell'Ecc.mo Senato. Sto Mandato esibi-
sce solo regolazion per el Ministero sopra i Viveri;
come porlo star colla pubblica spiegata volontà?

Dissesa Contarini 8 Mag. 1780

Legge 1763

Non è incontra el Comando, non è dunque accettabile el Mandato. Nell'atto che l'include argomenti generali, perchè fra questi c'è el Lusso, termine indefinibile, el parla del costume. Solo acquidità all'Educazion Patrizia, e del Popolo. El propone un argomento estraordinario.

L'esibisce un rimedio per impedir la mutazion nei Consigli de XL. Cosa voglia dir quelle parole, non le intendo, el me par un arcano, non ghe arrivo. Sarà bon sto argomento, ma non l'è de sto giorno. O el Mandato è conforme al Comando, o no, quando non l'è, non l'è accettabile. Non l'è, perchè el manca, nol lo è, perchè l'aggiunge. Questo riguardo ai argomenti, ma le supplico prima de passar ai modi.

Le à sentido in proposito della Casa de Correzion e dei Ospeali, e dei Loghi Pij, che non se ghe pol rimediar, senza inferir un gravissimo aggravio alla Cassa Pubblica, o ai Individui Sudditi. Ghe domando umilmente perdon, non gh'è più question sul merito, se da VV. EE. protetto l'à merità tante volte voci venerabili d'applauso e de assenso: incuo l'è deventà un Decreto. L'era una rasion de oppor all'Eccittamento, e de far delle rimostranze al Mr Cons.o, perchè in quel giorno nol lo accettasse. Ma preso una volta l'è deventà la pubblica spiegata volontà. El Mandato à da esser fiol de questa, me fallo, se digo

che col proposto dal Ser.mo Principe, e dai Consegieri non la è esaurida.

Se tal l'è nei argomenti, Le supplico al confronto nei modi: el modo, el dirò pur, è novo, nè gh'è stà mai più el simile. Come mai! Facoltà ai Correttori de riveder e correggere i Capitolari dei Magistrati fuori? Quali correzion à dà mai una facoltà deliberante? Riveder e proponer sì, ma non correggere a tal che questo è un consegnar ai cinque ..... l'autorità ~~tutta~~ dei Corpi, che spetta solo al M.r Cons.o La facoltà de riveder sì, la va ben, ma de riveder, e correggar nò, La xe nova. Nè gh'è esempio de Correzion alcuna, nella qual s'abbia la facoltà de correggar. Questo è depositar tutto in man de Cinque, e dar la facoltà deliberante, quando mai altro gh'è stà dà, che la Proponente?

Sul proposito dei modi se xe imputà dall'Ecc.mo Consegier Valaresso in quella dei Cai spoglio ai Corpi, Lesion de sistema de Costituzion. Sto spoglio, sta lesion gh'ela piuttosto in quella dei Consegieri si o nò? In quella dei Cai se dà a cadaun Corpo quel ch'è de cadaun Corpo al M.r Cons.o quel che è del M.r Cons.o, al Senato quel ch'è del Senato. L'è stà preso el secondo mio Eccittamento, e fu con quello deciso che non se faccia spoglio ai Corpi, che se dia e se lassi a tutti quello ch'è lor proprio. I Magistrati dei Commestibili xe de tre Classi. Chel n'è de fatto

Disc.o Ill.mo Contarini Mag. 1781

Legge Prop.e Ser.mo Principe al passo

dal M.r Cons.o, de fatti dal Senato, e confermad dal M.r Cons.o, e ghesse de fatti dal Senato tiò. Su questi la Proposizion prima tol al Senato, da tutto al M.r Cons.o Questo non sta in Linea de pubblica volontà. Come cercar dei Capitolari de sti Magistrati, sorpassando el Senato con sole Proposizion M.r Consegio? Questi non xè i modi che più colle Leggi precise del M.r Cons.o in proposito dei Dieci. Su questi el M.r Cons.o à eletto una Magistratura, alla qual fu commesso de propor in Senato, e tutto quello che in Senato fu preso, fu tenudo fermo, come se el fosse stà preso in M.r Consegio. l'el Senato à fatto una Magistratura, el gà addatà delle Providenze, e da queste xè derivadi i Capitolari. Quelche è del Senato sia del Senato; ma el dar, e tor niente a lui nel proposito, è contro Le Leggi, e contro la volontà del M.r Consegio, spiegata colla Legge 1349 = Lj 15 Novembre —

Legge sui Dieci 1349. M.C.

La Pubblica Volontà vol che se dia al Senato quelche è del Senato, al M.r Cons.o quelche è del M.r Cons.o. Sta Proposizion dunque, che da tutto spoglia el Senato, se non l'accorda nei argomenti, non l'accorda neppur nei modi. Più. Nell Mandato gh'è un'altra cosa nova, Una penal ai Correttori, che non i esca dal Mandato. Uscendo, che la Signoria non ommetta de propor e i Capi del C. X. che levi la pena de 500 Ducati. Questo è una novità, nè mai più ghe fu Penal nei Mandati

Disp. del N. H. Contarini 3. Mag. 1780.

delle Correzion. Come se leverà la Pena? Chi ghe ne farà cognizion? Sta Pena da levarse come applicabile, se ripetela toties quoties se torna a propor? Resta nullo, o vive l'Atto contra se contestà? Gh'è repetition de Pena? Gh'è annullazion de Proposizion? Le senta l'effetto. Per due Leggi 1374. 1401, in tempo de Correzion, ognun della Serma Signoria è Corretor, e ognuno à facoltà solo, come el fosse uno dei Correttori. La Penal ela operativa anche contro la Serenissima Sigria o contro i soli Cinque? Se anche contro la Serma Sigria, questo è un contravenir alle Legge del M. C. 1374, 1401, che alla Signoria non dà Penal, nè questa è addotabile, perchè ella pol propor quel che la crede. Non è dunque ai Consegieri, e ai Cai applicabile la Pena, la resta ai soli Correttori. Pena, perchè quel che non pol far i Correttori in virtù della Pena, lo pol far i Consegieri, e i Cai. Pena dunque, quando non la è universal. Eccone l'effetto. Sta penal fa una differenza fra i Correttori, i Consegieri, e i Cai, ela rende pari ai Correttori medesimi. Della parità, se a questi, e a quelli della esecuzion de ste Leggi. La Repubblica à quattordese Correttori, i Cinque, i nove della Serma Signoria. Intendo, se ghe fosse una Pena a tutti, se la Legge stasse applicabile, ma pena a cinque, e a nove no, non ghè parità e ———

Legge 1374. 1401 —

sta Pena, perciò se rende vana, e la è nova in sto
solo Mandato. Questo, riguardo alla prima propo=
sizion, non consona alla pubblica spiegata volontà
nei argomenti, non nei modi, non nelle Leggi.
Elle à commandà, abbracciando l'eccittamento
de' 5 Xbre, Elle à rinnovà el Commando coll'
abbracciar l'Eccittam.to dei 2: de Gen.o; elle à
commandà una Proposizion su tutte le cose
dell'Eccittamento. Non è l'Eccittante che pro-
pone, è el M.r Cons.o Ghe vien presentà un Man=
dato che non è conveniente all'Eccittam.te, l'è una
ragion de non prenderlo. Ghe vien presentà un
Mandato novo. Elle vol preservadi i Diritti dei
Corpi. Elle vol che se dia al Senato quel ch'è del
Senato, al M.r Cons.o quel ch'è del M.r Consegio. La
Proposizion da tutto al M.r Cons.o e tu Proposizion
dunque non è accettabile. La commette una
Penal nova, vana, inoperosa, contraria alle
Leggi, La le commette ai soli Correttori, alla Signo=
ria no. Questo è el mandato, Elle che lo à presen=
te; se non l'è concorde allloro Comando, non le
lo accetti, che se le lo fa le sbrega tutte le
passade Deliberazion.

Per onor dei loro commandi le ammetta
e le abbracci la 2d.a Proposizion, le scarti e le
escluda la prima. Se la 2d.a è consona alla pub-
blica spiegata Volontà nei argomenti, nei modi,

nelle Leggi

nelle Leggi, nei Argomenti regolando i Viveri e i generi de prima necessità sorgendo argine alla scorruzion del costume, al disordine del ministero, demandando la cura dei Ospeali, dei Loghi Pij, della Casa de Correzion, dell'Educazion Patrizia, e del Popolo, come se poderala dir oscura, come de terror, come de pericolo! Elle i commanda ai 2. del Mese de Zennaro, le à volido una Proposizion sui suaccennadi argomenti el Mandato dei sai verso e proposto su tutti. Elle obbedidi si o no? La pubblica spiegata Volontà à commesso sull'Educazion Patrizia, à commesso sull'educazion del Popolo, per decoro della Nazion, per utile del Governo, onde i tragici continui spettacoli dei miserabili che languisce de fame sulla dura Pietra de un Ponte non sfrastorni la grandezza, e la pietà della Dominante; Le à commanda che se versi sul Clero secolar, e Regolar. La Proposizion dei sai esibisce la Casa de Correzion, l'Educazion Patrizia e quel Popolo, e tutte le Provvidenze su i comandati argomenti... Questo è el centro dei comandi e el lo deve esser ancora del mandato.

Ma non è possibile che se faccia... Non è possibile? Ricorderò cinque mesi de Deliberazion. Son nel primo Eccittamento m'ò preso l'objetto del possibile. Lo ripeto in ancuo. La volontà

Disc.o Ill.o Contarini 8. Mag. 1780 C

de VV. EE. là se verifichi, se la è possibile; se no se esamini almanco, onde resti a' Posteri un documento della Pubblica Clemenza, e della Sovrana volontà ben disposta a migliorar la condizion del suo Popolo. Ecco el Mandato dei Cai Eccmi Superiori, ch'à cercà in tutto de obbedir a VV. EE. Parlemose schietto. Vorle cercar el miglior fra Mandato, e Mandato? El Mandato dei Conseggieri non abbraccia i articoli comandati. Vorle desfar quello, che le à deliberà? VV. EE. è padroni. El Mr Consio se accoglie el Mandato dei Cai, accoglie el mandato esecutivo.

Questo ne' argomenti. Nei modi: la pubblica spiegata volontà vol che se lassi al Senato quel che è del Senato, al Mr Consio quel che è dell Mr Consio. La Proposizion dei Conseggieri porta tutto al Mr Consio; quella dei Cai fa sta giusta partizion e commanda ai Correttori de portar al Senato quel che è del Senato, al Mr Consegio quel che è del Mr Consio. Qual dunque xe l'accettabile? Ne se oppone: Chi farà cognizion de quel che spetti al Senato e al Mr Consio? L'arbitrio sarà dei Correttori. Per far sto obietto bisogna dimenticarse dei freni apposti dalla Legge. Se arbitrerà i Cinque Correttori opporrà i sie Conseggieri, opporrà i tre Cai de XL. Se i troverà arbitrio i accorrerà i resisterà a quello che fosse presentà in logo

incompetente. Come se desmenteghemio dell' Avogaria de Commun? Vigili i Eccmi Avogadori isse sarà tutti tre a sostener, a difender le autorità dei Corpi i accorrerà, Come se può accusar la Proposizion dei Capi in una parte, la di cui ommission saria una vera mancanza, come la è nella Proposizion dei Eccmi Correggiori? s'ha detto che l'Eccitante vol spogliar i Corpi, e sarà opposta una Proposizion, che a sti Corpi ghe riserva l'Autorità! Xe una novità, che i Corretori eletti dal M. Consº abbia proposto e al Senato quel che è del Senato, al M. Consº quel che è del M. Consº? Se gavemo la Legge 1385 ultimo Xbre de sto Corpo stesso, che dise proponé al Senato quel che è del Senato al M. Consº quel che è del M. Consº. Né allora s'ha costituido un Giudice per riconosser quai affari spettasse a un Corpo, o all' altro. Qual differenza ghe è dalla Legge d'allora al nostro presente Mandato? Come dunque xe lo censurabile? Oltre che nei argomenti dunque è incontrada la sovrana Volontà de VV. EE. dalla Proposizion dei Capi, la lo è anche ne' modi e nelle Leggi del M. Consº Se faccia el confronto fra Mandato e Mandato, e da questo ghe né risulterà qual sia l'elegibile. Nella prima Proposizion non se obbedisce, e ne' argomenti e nei modi, e nelle Leggi del Mr Consegio.

Disspº 7 stò Contarini 8 Magº 1780

Legge 1385.

se faccia el confronto fra Mandato, e Mandato, e
dal questo ghe ne risulterà qual sia l'elegibile.
Nella prima Proposizion non se obbedisse, e nei ar-
gomenti, e nei modi all'eccittamento, e al comando.
Quella dei Savi obbedisse, e comprende tutto.
Qual dunque è elegibile? Qual dubbio può restar? Ma gh'è una generalità de termini, gh'è
dell'oscurità, del timor, del pericolo. L'era una
ragion de oppor ai due de Gennaro quando
sta prima volta s'eccità? Per far sto objetto
bisogna prima desfar tutte le Deliberazion.
L'accettabile el Mandato che stà colla pubblica
volontà; quel dei Savi la obbedisse; dunque è
accettabile el Mandato dei Savi.

Ma ghe una turbazion de sistema, un spoglio
universal dei Magistrati dei Corpi la Repub-
blica ridotta incapace de agir. Se la è cosi
dunque anche nel Mandato dei Conseglieri starà
senza agir tutti i Magistrati sopra i diversi,
perchè assoggettadi alla Correzion. Quando non
i stà senza agir nel suo Mandato, no i lo starà
nemmen nel nostro. Intendemo la Correzion: nessun
stà inoperoso, e senz'agir. Tutti agisce, tutti esercita.
I Correttori esamina, tutti i Corpi agisse. I Correttori
propone; le sue Proposizioni vien accolte, o le vien
rifiutade; resta le cose nell'istesso stato; se le vien
accolte a tenor della nova Legge quel tal Magistrato
prende norma.

L'è una novità turbativa della Costituzion 156.
che se diga Correttori in genere, non se diga de
che, non de Leggi, non de Capitolari, non de
Magistrati. Dico Correttori delle Cose espresse
nel Mandato. Le supplico le me confòrti colla
loro attenzion, perchè voglio render quieto, e
tranquillo el loro animo in un punto tanto
terribile, e dove se ghe fa tanta paura per la
generalità de sta parola. Se el Mandato dei
Cai è suscettibile de censura in una sola parte
Le lo sbreghi tutto, se non l'è suscettibile le lo
accetti. Ma son sicuro, che le lo accetterà, perchè
xè fin quà convinte tutte le accuse. Quel che
lo costituisce reo xe sta terribile cosa, che sia
scritto quel che se podeva scriver: Che i Corretori
mediti, e proponga quel che i credesse del miglior
bene dei Patrizj coi metodi praticati sempre
dai nostri Progenitori. Questa è la Parte
del Mandato minacciante sistema e Costituzion,
che può far nascer massimi disordini, e rovine,
e meritevole de censura!! Le suppona sto Man-
dato amplissimo, e nel suo effetto estesissimo.
Per questo non ghe è ancora ragion de timor,
non gh'è ragion de pericolo! Distinguemo
sta Magistratura Estraordinaria, e intendemo
quel che la sia. Non deliberativa, non Deli
berante, non Decidente. La è solo Proponente:

Disser. Contarini 28 Mag. 1780.

come che pol esser timori e pericoli da una Magis=
tratura proponente e non deliberante? Questo è
un far ingiuria ai cinque Omeni, che non s'à
visto, non se conosce ancora, che deve esser de
probità, de esperienza, e de zelo, sospettandoli
capaci de poder ingannar el M.r Cons.o, e un
far ingiuria nello stesso tempo al M.r Cons.o,
dubitandolo facile a esser ingannà? Forse che
sti cinque Eletti oltrepassi i confini, o stia in
centro? Se i stà in centro non se vadi in collera
con chi propone el ben, ma con chi lo comanda;
ma è meglio nè con l'uno, nè con l'altro, perchè
el ben è sempre ottima cosa, ch'el sia proposto.
Forse che i vada al de là della Commission?
Questo non saria colpa del Mandato, ma dei
Omeni. Da quando in qua saralo questo accu=
sabile? Non se lo accusi. Quante volte s'è sentido
a dir scompigliamento, dissordine, Lesion, tutto
in poter de cinque. Ma se supponna sti cinque
i proporrà, e se i proporrà, tutto saralo accettà
da VV. EE.? Ma le Parti non stale otto giorni
esposte a piacer de tutti, e a pubblica vision
nella Cancellaria superior? Se anche manca
la Informazion, la scrittura, le Carte, a che è fatta
sta provvidenza, che le sia esposte otto giorni, se
non perchè ciaschedun de SS. EE. possa esaminarle
e ponderarle? Non basta. Nell'ultima Correzion 1774.

sia

fu esibida una Parte de Aggregazion alla Veneta Nobiltà, e questa era aperta non solo ai Nobili suddití, ma anche ai Forestieri. Forse una prova che tutto quello che vien esibido non è accettà? Non le l'à presa. Dunque quando le provviden=ze xe bone el M. Cons.o resiste. Non basta ancora. Nel presente affar, tre Proposizion fin al mo=mento presente fu proposte, e tutte tre fu rigettade. Dunque se i Corretton proporrà, se le Proposizion sarà cattive, elle saverà resister. E'l cerca de far paura, se ghe fa i confronti del Dittator Roman. Intendemola; el Dittator Roman aveva la facoltà Deliberante, quando l'era fatto nei gravi affari: ne quid detrimenti Respublicæ capiat. Correttori non à che la facoltà proponente. Se qualcosa i poderà propor de cattivo, e el sarà perimpossibile accettà; questa sarave colpa non del Mandato, ma della facilità del Mazor Consegio; ma el solo pen=sarlo è un far torto alla loro sapienza. Non basta. Se se lagna de una generalità de Mandato in sto caso se la Signoria e el Ser.mo Prencipe à in ogni tempo una facoltà proponente senza restrizion. Vivemo alla giornata sotto un Mandato assoluto dei Consegieri, e dei Savj, e le temerà de un Mandato de sedese Mesi?

Dissp.a Contarini 8. Mag 1780.

Questo dirave se el fosse sto mandato general: ma le senta l'insussistenza de sta cadela Q.

Lo proverò

Lo proverò anzi col el Mandato el più ristretto de tutti i altri. Quando s'à fatto el Mandato dei Correttori delle Leggi; dalle Leggi dipende la conservazion del Governo della Repubblica; cambiando, annullando ste Leggi i Correttori pol roversar la Repubblica: quando le li fa, le tremi, le fà i Correttori su tutta la Repubblica: nel far i Correttori lora i Capitolari le ghe permette de alterar, de cambiar i Ordini, Le Leggi de tutti i Magistrati, dai quali xe regolada la Repubblica, Le doverave tremar e pur in cento e tanti Mandati mai la Repubblica è perida. Ghe fu sempre la moderazion nei cinque eletti, e se non ghe fosse stà questa, ghe sarave stada la Sapienza del M.r Cons.o che averave resistido. Inancuo fesi proporrà indeterminatamente con l'ampiezza del Mandato qualcosa de cattivo al Senato, o al M.r Cons.o, el Senato, el M.r Cons.o saverà resisterghe. Come tremar? O non le à da far mai Correttori, o quando le li fa le ghe da un ampio Mandato. Da un Mandato ampio se pol sperar el ben, da un Mandato ristretto i Omeni xe incespadi, nè sto ben i lo pol propor. Ma quando le consegna al Mandato dei Correttori le Leggi, le ghe pol consegnar tutto, perchè de più non gh'è —

Le senta se ghe pol esser Mandato più —

Disp.a Contarini 8 mag.o 1780

ristretto de questo. L'è quattro taxative. Una prima
i gà da propor el ben; la seconda l'à da esser el
ben miglior, la terza l'à da esser el ben de tutti
i Patrizj; la quarta finalmente sto ben à da
esser cercà coi metodi usati dai nostri Progenito-
ri. Ben non vol dir mal, miglior vol dir el
meglio, Patrizio vol dir dei Cittadini. Metodi
usati dai Progenitori, vol dir coi riguardi dell'
Erario, del suddito, de tutti. El M.r Consegio
non à mai tolto beni a nissun, non à imposto
aggravj, non ha spoglià Erario. Sto Mandato
vol el ben, vol el miglior, lo vol dei Patrizj, e
coi metodi dei Progenitori, come in sto Mandato
qhe pol esser timor de pericolo?
Ma l'è una novità, che i possa andar in
Senato. Non abuso della tolleranza de VV. EE.
L'è un fatto vero, che dei Correttori talvolta
à proposto in Senato. Ma alc dubbio a prender
questo el Mandato dei sui de XI.? Non solo
i Correttori àn proposto in Senato ma fin
del 1565. el M.r Consegio à dà la facoltà ai
Provveditori alla Giustizia vecchia de propor
in Senato. Poderà propor questi senz'alterar
le Costituzion, e non poderà farlo i Correttori?
Podrà possudo i Correttori eletti dal M.r Cons.o,
che è el Corpo Sovran, far propor in Senato?
Le basse che sull'affar dei Dazj el Senato ch'è

in forma, giudichi Ello. s'arà censurà el mio Manda-
to che riserva le autorità; e non averà cen-
surà un Mandato, che spoglia i Corpi.

Diss.re Contarini 8 Mag.o 1780

Questo è el Mandato dei Capi. Non resta
che rassegnar alla Sapienza Sovrana le sie De-
liberazion del Ecc.mo Cons.o, sparse fra el Popolo,
divulgade fra i Suddití, passade ai Esteri in
esaltazion della gloria del Ecc.mo Cons.o, ch'è egual
sempre a se stesso, benefico al Popolo suo, giusto,
clemente, à segnà sie Deliberazion per protegger
la causa del Popolo, perchè non abbia logo l'
eccedenza dei prezzi nei generi de prima necessi-
tà, perchè sia ben educada la Patrizia Gioventù,
perchè se instituisca la tanta necessaria Casa
de Correzion, perchè sia redenti i Ospeali, che
doveria esser sotto la Pubblica fede, perchè sia
regolà el costume, perchè sian posti limiti alla
sfrenata libertà del Ministero. La speranza de ste
regolazion è già sparsa per tutto el loro Popolo, nol sia
deluso. l'abbia una prova, che l'è governà da un
Prencipe giusto non solo, ma ancora più clemente
e Padre.

Su tutte ste cose le à commandà che ghe fosse
sortida una proporizion, le ghe ne à due.
Una prima del Ser.mo Prencipe e dei Ecc.mi
Consegieri, una seconda dei Capi de XL. superiori.
Le à commandà, che se versasse sui punti controversi

senza spoglio dei Corpi. El Mandato dei Consegieri ommette i Ospeali, el Popolo, el Clero, la Casa de Correzion, el Ministero, e su questo el se riduse a un piccolo drapello, che vive in aggravio della Nazion, perchè le troverà venticinque Canni, che vive alla giornata colla vendita delle Leggi, e coll'abuso, e colla trasgression delle stesse. Un Mandato che confina ai Capitolari, a separar le Giurisdizion, che è opera de' secoli; dalla qual confusion de Giurisdizion pol benissimo derivar anche da questa l'incarimento eccessivo dei Viveri, ma non la è la sola Causa, nè la maggior.

Questo è il primo Mandato rispetto ai argomenti, el gh'à introdotto dei argomenti stranei per capirli non gò abilità; per mi l'è un arcano, l'è un misterò, e tremo, e el me fa paura. Nei modi lo trovo un Mandato che mai più se ghe sii el simile, che concede ai Correttori la deliberativa su i Capitolari, se non i à mai avudo più che la voce proponente. Cinque Correttori non deve, nè pol colla loro autorità sbregar i Capitolari fatti dal M. Cons.° e dal Senato. El termina colla novità de una Penal de nessuna efficacia, ma che mette le man in due Leggi sacre, che annulla la facoltà della Signoria, che se non la gà ceppi, non s'à da cercar de inceppar quella fortunata

Dissp.a Contarini 8 Mag.o 1780.

libertà, dalla qual avemo tanti beni e tante santissi[mo] mo provvidente. La Signoria ù da esser composta de nove Correttori liberi, e così i X ligadi con una penal senza giudice, senza saver se l'à da esser ripetuda ogni volta, che sarà proposto: penal non conossiuda da Legge Civil o Criminal. Questo è el Mandato dei Consegieri. Chi de VV. EE. vorrà metter nel primo Bossolo el suo Voto, unico Voto che ghe vien dà? Chi de VV. EE. poderà dubitar de non metterlo nel secondo Bossolo accettando el Mandato dei Cai; se el corrisponde alla pubblica spiegata volontà, e nei modi, e nei argomenti, e nelle Leggi de Costituzion? Per timor de generalità de espression non le vorrà prender un Mandato, che le confessa bon, facendo torto a se stessi, temendo che qualunque abuso, che ne venisse fatto, non ghe sappia resister la Sapienza del M.r Cons.o? Vivemo sempre sotto un Mandato general, e perchè ghe ne vien proposto uno de sedese Mesi se doverà tremar: se doverà aver dubbio della Sapienza del M.r Cons.o? El M.r Cons.o à sempre accettà quel che l'à credudo. Non à da far paura un Mandato, se el fosse ampio, manco quando no l'è tal, quando l'à quattro tassative. El vol el ben, el ben Patrizio, el miglior, e coi metodi dei Progenitori. Una parte che cerca el miglior ben dei Patrizj, e che la lo cerca non la pol aver accusa

L'abbraccierà el M.r Cons.o sapiente, costante, e giusto. Sapiente per aver deliberà; costante per sie Deliberazion, Giusto verso el suo Popolo, per sollevarlo dai enormi pesi infissi ai generi de prima necessità, per proveder all'Educazion Patrizia, e del Popolo, per instituir la Casa de Correzion, per redimer i Ospeali, i Loghi Pii, per frenar el Ministero. Oltre all'esser sapiente, giusto, e costante el M.r Cons.o, el sia Pio e Clemente verso el suo Suddito el cerchi de sanarghe quelle piaghe da tutti sti disordini a sofferte, e sto medesimo Attributo de Clemenza, el lo impieghi per sto misero Cittadin, che non ha altro stimolo che quello de obbedir V.V. E.E. de far valer le loro Deliberazion, e de servir al Decoro del M.r Cons.o, e de pervenir a veder felicitadi coll'Esecuzion i gravi argomenti, che à merità compatimento, e voci venerabili de applauso all'Eccitante fin dal primo dì, che da sto Logo el li à esposti.

Disputa del Sermo Principe S. D. Polo Renier in difesa della Parte signata col di Lui nome e con quelle dei Conseglieri e contro la Parte dei Capi di XL. Superiori

De fervido Cuor entra nell'animo nostro un altissimo desiderio che risorga la mente dei amatissimi nostri Cittadini qua raccolti, e che touchi el Cuor loro a differider se dalle fallacie, e dalle seducenti promesse a cercar el ben particolar de se stesso, e quello della Patria comun che deventa el ben della Repubblica, che con questo avemo conservà per quattordese Secoli. Le Leggi de un Ragionam.to Leggi che non se pol violar, essigeria da Mi che avendo spianta la Proposizion che la Parte dei Sigg.ri Capi de XL. và a invader la Rason, e la intrinseca forma della Repubblica, la essigeria, digo, che ghe ne avessimo avanti da trattar, e parlar dei suoi desordini, e poi passar alla diffesa della Proposizion essibida da Mi, e dai Sigg.ri Conseglieri. Ma facendo questo non reggeria el nostro petto nell'avanzada nostra età, e nel logoramento delle forze nostre a una così grave intrapresa. Non potendolo far piantemo una Proposizion, e sta Proposizion

general che la assicuremo, formandose nu stessi garanti della sua verità, e della sua evidenza.

Qual xela sta Proposizion? Che el spirito Aristocratico della Repubblica xe pianta, s'à conservà per la difesa de' suoi Cittadini dalla potenza, e che el timor, e la diffidenza xe el spirito della presente nostra Aristocrazia, esercità da tutti i sapientissimi nostri Antenati, e guardà e contemplà da tutte le Deliberazion de modo che anche quando s'è visto esserghe bisogno de riparar a delle infermità troppo avanzade, e che se doveva ricorrer a delle estraordinarie Magistrature, tanto e tanto se gh' à sempre assegnà limiti ristretti e de tempo, e de facoltà: e sul questo principio, documentadi dai cattivi effetti delle Repubbliche trapassade; esaminemo el Mandato dei fai, non colle verbali spiegazion fatte dal Cittadin che à parlà, che veramte ammiremo, stimemo, e amemo come Padre, non colle sue asserzion, perchè non le balotta le sue voci, ma le balotta le Parti, e le lo dev'esser con spirito preservativo Aristocratico. El dise prima de tutto Correttori; sto termine novo de somma estesa deve renderne sempre sospettosi, tanto più quanto che tutti i essempolari de tutte le passade Correzion, sempre quando le à preso el nome de Correzion, le era appoggiade a particolari ispezion, e commission. S'à eletto Correttori sulle Leggi, sui Capitolari, sul

sul Palazzo, sui Magistrati, ma non Correttori in genere. Le se guardi da termini generalissimi. I è pericolosi, non se vede dove i possa andar a finir, a quanto i se possa estender.

Dispota del Sermo Prene. 8 Magg. 1780

Per far conosser la forza de sto pericolo è necessario che retrogrademo al principio, e istoricamente con quella brevità che non è necessaria esponemo, che la nostra Aristocrazia è nata per la sedizion, per i tumulti, e per le fazion. Gh' era bisogno del presidio dei pochi per mantener la libertà del M. Cons. La Potenza de' pochi, anche finide le fazion, i Tumulti, à continuà per avvezzar el Popolo sempre fazioso al novo Governo. El M. Cons. volendo bilanciarla, à comincià a ristringerla, ma come allora se parlava con gran cautela e rispetto delle Dignità e dei Consessi della Repubblica, e se sentiva Gratitudine a Chi se prestava per la difesa dell' Aristocrazia così le Leggi non a sempre avudo la sua esecuzion. Come ste Leggi era con termini generali, e el Governo era interprete de quelle, così le fu rese fru[s]tranee, perchè bisogna ch' esaminemo el fondo della Natura Umana, e le diventi lle Giudici.

Cosa è l'Omo? L'à due Passion principali predominanti, Ambizion, e interesse. L'ambizion è la Passion più sottil più acuta, più veloce, più rapida, più focosa nei suoi movimenti, e

e quando le cose sia rapide quel che possede non è mai sicuro, essendo della Natura dei Governi Aristocratici, che Chi vol esser libero, à bisogno de vegliar particolarm.te secondo la natura, el tempo, i costumi. Su sti principj veri, perché i xe protetti dal fatto, e dall'esperienza, come mai el M.r Cons.o, che deve esser l'autor de se stesso, unitamente al Corpo general della Nazion, vorralo andar a cimento de azzardar se stesso e la sua libertà. Bisogna, le ne lassi sfogar e tanto più che sto sfogo per la figura della nostra Persona non à l'idea, né pol aver l'accusa dell'ambizion, e dell'interesse, che altera l'umana Ragion. Le ne accordi sto sfogo, semo afflittissimi che in faccia parlar cosi, e che in M.r Cons.o se ghe dia Voti de approvazion e de applauso.

Se ghe sta dir che i Correttori, sto Ente Metafisico sta parola che sola non è niente, sti Correttori in genere abbia da pensar al ben dei Patrizj. Ne par certo de doverghe veder qualche cosa dopo che semo stadi dentro alle Cose pubbliche, e che vederà tanti altri più de nui. Altro è, che el provveder a sto Ben dei Patrizj el se faccia, altro è che el se diga. Elle non troverà se deve arrossirse ciascheldun, e cominciemo nui stessi a covrirse de rossor dall'altezza del posto nel qual semo (alcun Legislator prudente de qualunque specie de Governo

D. Sp.te ... Serm.o Prencipe 8 Mag.o 1780

se sia, o Aristocratico, o Democratico, o Monarchico, o Oligarchico, no se troverà un Legislator che formi una deliberazion, che lo avvilisca, e metta in un orrido timor i sudditi, e in una terribile confidenza i Prencipi stranieri. Con sta ferocità de scriver avemo nu dà sempre segno de governar nu altri stessi, e le nostre Passion? E sopporteremo che se diga in faccia ai sudditi su cosa versava le nostre contenzion? L'è su sulla base che se comandasse a cinque Cittadini de pensar al Ben nostro. Questa la sentimo sì vivacemente, che la ne cava le Lagrime, e la ne fa arrossir. In qualunque prudente Legislazion no se la troverìa dopo tredese Secoli in oggi accettabile.

Non già che non se abbia da caparre, e contrasegni de pubblico amor, se l'à dade in ogni tempo, dacchè è nata la Repubblica, ma non se basta, se ghe n'à da dar de nove, no s'à da far una Legge proposta in faccia tutta la Terra, che ne disonori. Se altro no ghe fosse che questo bisognerìa che se ripudiasse el Mandato Tiol della Proposizion dei Cai de XI, amando el loro Paese, e cercando la gloria de se stessi, e non solo col Voto, ma bisognerìa che co la voce anche se lo abominasse.

Ma, Dio bon, che Proposizion è quella mai, se la lascia in libertà i Cinque Cittadini eletti Correttori de portar Parti, e al Senato, e al M.r Cons.o

Condizion e Privilegio non intendibile colle parole e colla spiegazion del Sig. Carlo Contarini. Ma ridasemo i termini al so vero, disse quelaltra come i xe. El M. Cons.o à fatte le sue division, l'à dà al Senato quel che l'à credudo necessario de dover ritener per se stesso. Chi Ille Sri Correttori? Se ne lassi parlar chiaro. Elle ga un Medico in faccia che non adula, ma el dise in cossienza propria, e el dichiara quel che el crede poter servir alla libera conservazion della Repubblica. Tratta la Proposizion in mezzo a un universal riscaldo senza parole che spieghi precisam.te quali Proposizion s'abbia da portar al Senato e quali al M. Cons.o: Elle rende Giudici i Cinque eletti Cittadini de quel che spetta al Senato e de quel che spetta al M. Cons.o Sta generalità che li rende interpreti delle nostre Leggi in mezzo alle nostre division, che lassia una libertà che potria esser fatal al M. Cons.o Chi de VV.EE. non saria in oggi sospettosi, se se tratta de Deliberazion non solo che decide de' Doveri, de Costume de Lusso, de Ministero, ma che minaccia la total alterazion della Costituzion organica della Repubblica. Questo anche è non senz'esterno pericolo. Se vol tirar el M. Cons.o, e strassinarlo a giovar e a servir alle proprie private passion. Che lo disemo, le se ne guardi. La Mensa, che

l'ghe da' ai Corretori xe' assai lauta, e le senta
el Dilemma. O i farà, o non i farà. Sta Mensa
xe lauta, e le preghi Dio, che con quel Mandato
non i abbia le due Passion che li domina, Amor
proprio, e Avarizia, perchè nell'imbandim.to
delle molte Pivande gh'è el modo de sfogar
l'una, e de saziar l'altra. E ghe consegna
in man tutta la Repubblica; quai che l'
Avarizia li Domini; ghe ne prevedemo i effetti
i più luttuosi e e —

Seren.mo Principe
18. Mag.o 1780

Le à sentido el carico tratto dall'annotazion fatta
all'Eccitamento ne' suoi varj punti dall'Eccmo Capo
Costantin Morosini che stimemo, e del Sig.r Carlo
Contarini equalm.te Le à sentido a Leggerla, che
l'annotazion a detto Viveri. Sta cambia, com'è
el Nostro Vernacolo, el Putelo in Cuna; i ga messo generi.
La differenza consiste dalla Parte al Tutto, perchè
per Viveri i Corretori comande a' Pesar, e determi
nati a una tal quantità de generi de prima
necessità, e Generi all'incontro bisogna andar
in tutto el Globo della Repubblica, ch'è come a
dir, invader tutto el Commercio, le Dogane, le
Fabbriche, la terra ferma tutta, tutto el Stato.
Sta tal vastissima autorità forma e mette una tal
idea del pericolo de cader in un inconveniente
de non poder far niente. Ecco el Dilemma, che
le conoscerà vero. Se le prende la Carta dei Sai,

o non le troverà omo sì forte a digerir tante cose; e se le lo troverà, cosa succederà? Ecco l'inganno e non avemo bisogno d'esser Profeti, succederà che preso el più vasto e largo Mandato, in cinque Eletti per difesa dei suoi sentimenti, per prestarghe l'esecuzion, per le opposizion, per le passion, per la sola preferenza, s'à da generar una sì violenta combustion, ch'o non le prenderà niente o quel poco che le sia per prender, farà nocivo a Nù medesimi. Nù prevedendo coi Consenssi, e conoscendo le Virtù, e i Vizj, avemo cercà de far una Proposizion, che se adatti a sti tempi. Non Pretendemo che la sia bonissima, non la demo come l'idea dell'ottimo, parlemo sinceram.te, non la lo è. La nostra principal intenzion è quella, che finalm.te succeda la pace, e la concordia della Repubblica, facendo e proponendo, che le facia quel che le pol far. Questo per ciò è el pensier, e el nostro desiderio. Come mai? Nel mezzo a tante difficoltà le conosce la nostra presente inerzia, el nostro languor, le vede quanta lentezza de' movimenti avemo. Le vede che la Repubblica è una machina logora, e tarda nel suo modo, e con sta sola Proposizion dei sai le vol rimontarla, le vol rimediar a tutto? Me par de veder un amalà, e questo lo raffiguremo nel M.r Cons.o, che conoscendo la forza de' suoi mali, el chiama al letto el suo Medico, e a l'arte dei tre

Casi in logo de adoperar le medicine, taglia la testa al Toro, taglia la Aristocrazia, e questa è la prima volta che dal 1310 sia venude fuori in M. Conr. delle Proposizion fagaci, e minaccievoli i fondamenti della Republica. Per la conoscenza delle cose, la speranza de guarir tutto in una volta è vana. Forse che ghe tagiemo la Testa? Gnanca questo nò. Ecco la nostra Proposizion, femo un Modello, un poco alla volta andemolo perfezionando, e questo non sarà picciola cosa.

Perchè co se pol rimediar ai Viveri de prima necessità non dovemo esser imputadi d'arbitrio, del che parleremo, averemo fatto quel che adesso se podeva far, non sarà picolo sollievo l'averse liberadi dai Ministri o inutili o dannosi, l'averghene assegnà i diritti, l'aver posto in chiaro i loro Capitolari. Non è picciola Cosa el pensar alla Patrizia Educazion, e se l'è de sommo aggravio all'Erario, se ghe n'à almanco un sommo ben. Non è piccola cosa el proceder sul Lusso, che è un tarlo divorator, che va incontro, e distrugge le virtù principali e necessarie in una Republica, Frugalità, Moderazion, e Parsimonia. Chi non la parla del costume! E cosa fa la Proposition dei sigg. Capi? Cosa veramente derisoria. La parla della necessità del Costume, e dopo averla riconosciuda una cosa gravissima, cosa fala? Niente La lo riduce

all'Educazion. Le autorizza da Elle med.e quel
che le à comandà; ma le avverta da pensar al
ben de nu medesimi. Sì, ghe lo ripetemo. Cosa è
sto ben de nu? Xorle el ben apparente, o el real?
Se el real no ghe è bisogno de correzion, basta,
che Elle lo voglia, e lo lo à. El loro ben real xè
amar la Repubblica, xè la concordia dei animi,
xè el cospirar tutti uniti al decoro, alla gran
dezza, alla gloria della nostra Patria. Questo
xè el Ben, questo è el Ben professabile in una
Carta, che deve andar sotto l'occhio del Cittadin,
del suddito, dell'Estero, dei Posteri. Perchè,
amatissimi nostri Cittadini, nu avemo servido e
dentro, e fuori, le sappia, e ghe lo disemo non
adoperando l'arte, perchè in tali argomenti no
se cospira, se vien Pergini, e se espone alla Patria
l'utile, e el Ben. Avemo servido, e dentro e fuori,
savemo come pensa i Monarchi, e le avvertimo a
pensar seriamente, e congiuntamente sulle med.me
Come pensa i Monarchi? I Monarchi,
e queste xè cose antichissime, e per le pesi el
momento per la loro organizazion, per la differenza
del loro Governo, per la Grandezza loro, per la
speranza, per la soggezion dei loro sudditi,
odia mortalmente tutte le Repubbliche. e
sto odio xè radicà fin ne' secoli più lontani in
tutta l'Europa, e lo disse fin Ciceron parlando
al Popol Roman

[Margin note in red ink: Del Sig.r [illegible] [illegible] Maggi 1780.]

al popol Roman, se l'è ridicà fin alle origine del na-
scimento delle Nazion, le intenda quel che xe ancuo.
Ancuo avemo l'Europa, nella qual semo somma-
mente sbilanciadi nelle Potenze. Ancuo tutti
i Monarchi, vestidi de somme forze, i coperto de
vilipendio le Republiche, che xe anche pochissi-
me in Europa. Elle fortunatam.te per la felice situa-
zion dell loro Stato costituidi quà in sicurezza in
figura de Dominanti, le xe sicure per el sito no le xe
sicure per la Dominazion. Le senta una prima
idea. Nu stessi l'avemo sentida. In ancuo tutti i
Monarchi sovra la Repubblica sta oculati, tutta
l'Europa aspetta de veder il sviluppo de nove cose,
per le quali i xe sempre pronti; perchè se l'ambizion
e l'interesse e le Passion in nu Potenti, le è potentissi-
me nei Monarchi, avvezzidi sempre a dilatarle,
e a non perder occasion de darghe nova esca.
Da ste nostre presenti combustion i sovrani stà
per formar el loro giudizio. Chiamemo Dio Signor
in testimonio, se semo trovadi nu a Vienna nei
tempi torbidi della Polonia, e là avemo sentido
più volte a ripeter. Se signori Polacchi no i
vol aver giudizio, i vol contender fra de loro, la
giusteremo nu, se divideremo la preda, perchè un
Stato che se governa mal da se, chiama i foresti
a governarlo. Se gh'è stato che abbia bisogno de
Concordia, semo nu, che non avemo forze, non

terrestri, non marittime, non alleanze, vivemo a sorte,
e) accidente, e vivemo colla sola idea della prudenza
del Governo della Repubblica Veneziana. Questa xe
la nostra forza. Se lo creda a Nù, tutti i Ministri
(q) d'ordine del loro sovran à commission de renderli
informadi dello sviluppo de ste question. Per sie
sette mesi le vede el Popolo afflitto, contaminà, e le
sequiterà a non accettar una Proposizion che stà in
Costituzion, che pianta un modello de progression.
Se se guardi dalle tentazion. La Parte dei Cai non
è bona; quella del Dose co' Consegieri non è l'ottima,
ma qualcosa bisogna prender. Ma questa è una Pena
nova; non la è necessaria, non xe contemplà tutto, ande-
remo non sincerà. Se se guardi dal non sincero, per-
chè o l'è un colpo de desperazion, o de malizia.
E non se arrossiremo de andar fuori de ste Porte
con una Pendenza dopo la pubblica espettazion?
Che el M. Cons.o apparisca incostante nelle sue
risoluzion? Quelli che non ghe piacesse alcune
espression no i abbia la virtù della Remora, ch'è
una picciola Bestiolina, la qual può arrestar qualun-
que gran Nave. Se sorpassi, ma non se accetti
una Proposizion che offende le passate Deliberazion.
Conoscemo la nostra situazion, conoscemo i mali
della Repubblica, e femo un amplo giuram.to
in faccia a tutta la terra de cercar de prestar-
se al rimedio, ma bisogna ch'Elle presidij el loro

(Dose, ch'è nella bona intenzion de regolar i disordini; perchè questo è il nostro impegno, che posso che siemo confortadi, el Confronto sarà utile, e anderemo in altro genere de mali, che conoscemo; se impegnemo de parlar in sti Consessi, perchè pensemo alle cose necessarie.)
Lo faremo.

Dissi Sermo Prencipe 8. Mag. 1780.

Non le se lassi abbagliar dalle parole del Cittadin, che à parlà, le faccia, ch'el Segretario ghe legga la Parte dei Sai, le la confronti colle parole, e colle spiegazion lade. Quando le prende in man el Voto le sappia che questo decide del destin della loro Patria, non le se lassi seddur dall'incantamento de un benefizio particolar, no del Ben Patrizio, nol ghe sarà, perchè nol ghe pol esser, e se el sarà posto e preso in M.r Conr.o nol ghe pol esser tanto e tanto. Dove xeli sti Millioni per darghe esecuzion, e per verificarlo? Paghemo due Millioni all'anno de Censi.

Ne par che avendo dà rimedio per coscienza ai mali introdotti nella Proposizion non sia imputabile ne la nostra Persona, ne i Consegieri. Se el Cittadin à parlà de Viveri, de Generi di prima necessità, de Costume, de Lusso, de Ministero, de Ospedali, de Casa de Correzion le sue parole non diventa Leggi.

El M.Conr.o col Popolo non sincero comanda alla Signoria de versar, ma non de proponer su tutto. I nostri sapientissimi Vecchi i à introdotto un sistema, che ghe lo disemo in due parole. In Senato (dove se tratta materie gravissime) benchè questa sia la più grave de tutte, un Senator gravissimo oppone, eccita, chiama i Savj. Dusento del Senato con repugnanza dei Savj disse esamine. La Legge per propor, non è una Legge de soggezion, per propor de tutte le cose che xe sta parta. Su sta base si à pianta el Contarini. Le à detto propone, ma non l'à detto voglio che propone quella tal cosa, come o' ditto mi. Gran Dio! Le vede de che se tratta; Le vede i pericoli esterni, e interni. Riconfermemo l'impegno preso nella nostra figura, daremo opera all'esistenza della Patria per el ben della Repubblica, compreso nel ben dei sudditi, ch'è el ben real. Nù avemo imaginà, e avemo detto proponendo che la giustizia è la pupilla dei occhi della Repubblica, avemo detto se pensi, se versi, perchè la frequenza del mutamento delle figure nei Giudici dei Consegli de XL., è pregiudizial alla commutativa Giustizia con un statuto, che avemo oscuro, e bisognoso de una lunga esperienza, e tanto più quanto l'Arte del Foro è ridotta al sommo grado, e

la versuzie dei Avvocati fà far cambiar d'aspetto
a tutte le cose. Questo nostro Cuor è ben lontan
da qualunque imputazion. El nostro desiderio
è de veder prima rimediai ai mali nella parte
più sensibile della Repubblica, perche per sti
principj i Prencipi Forestieri e anticam.te e
adesso à stima la nostra Repubblica. Stre
massime ne à fatto grandi, stre Massime ne à
conservà, e se non avremo giudizio senza ste
massime periremo. I nostri sudditi à da esser
trattadi come Compagni. Sale come se faceva
una volta? Co se andava fora nelle nostre Terre
se riceveva fin in forma solenne i Capi dei
Commmi. Perche i Prencipi che non à forze
deve ripor la sola lor sicurezza nell'amor
dei sudditi. Questo è el vero ben Patrizio,
coopperemoghe insieme. Ghe l'ò detto l'altro
giorno. Dio non à fatto el più bel Paese de questo.
Gh'è bisogno de metterlo in moto de attività, ma
cosi nò, con disonor, con indecoro della Patria.
Questo è el Ben, questa la grandezza real dei
Dominj. Abbiemo riflesso al ludibrio al
qual andemo incontro; Le guardi alla Finestra; le
vederà un'infinità de Popolo ansioso de saper l'esito
de veder risorger dalle Procelle la Calma nell'Ordine
Patrizio. Le abbia quella fermezza, che n'à
resi potenti, e forti. amemose, agiutemose,

Risp.ta
Sermo Prencipe
8 Magg.o 1780

agiutemo la Repubblica, che così agiuteremo Nu-
stessi. Non avemo mai in vita nostra professà odio
e rancor contro chiunque: e se vegnirà al dan a presen-
tarse da quella Renga a dir una cosa brutal, e
erronea che la sia, non lo odieremo; l'è abbastan-
za castigà dalla dissapprovazion del Sovrano, e dal
reprobo delle Balle. Questi xe i veri modi de
sostener la Repubblica. Se tema dei Omeni, e
molto più dei loro Cittadini. „

Fu mandata la Parte del Sermo Prencipe
e Consegieri, coll'altra dei Capi dei Sta-
Superiori con una Balla sola e due
Bossoli, ed ebbe —

Non sincere	B.e 24
Di nò	„ 15
Per la Parte del Sermo e Consegieri	„ 466
Per la Parte dei Capi Superiori	„ 370
Balle	877

E fu presa la Parte del Sermo Prencipe e Consegieri

Nominati alla Prova di Cinque Correttori questo la Parte presa in M. C. li 5. Magg.o 1780, e si avverte, che li Nominati facessero prove balle favorevoli, sono quelli segnati colla seguente Croce ✝

286.	.412.	ʒ Zuanne Zusto
108.	.583.	ʒ Benetto Civran 3.o
369. ✝	.323.	ʒ Gir.o Asc.o Zustinian
174.	.520.	ʒ Z.n B.a Albrizzi primo
302.	.398.	ʒ Piero Barbarigo fu d.o ʒ Fr.co
318.	.354.	ʒ M.r Alvise Contarini 2.do K.r Pr.
372. ✝	.321.	ʒ M.r Zorzi Pisani Pr.
302.	.393.	ʒ M.r And.a Tron K.r Pr.
211.	.468.	ʒ Anzolo M.a Gabriel
128.	.563.	ʒ Prospero Valmarana
325.	.352.	ʒ Carlo Contarini
105.	.389.	ʒ Z.n B.a Albrizzi 4.to
135.	.535.	ʒ Marcant.o Grimani
212.	.455.	ʒ Giulio Ant.o Contarini
327.	.369.	ʒ Zacc.a Valaresso
111.	.570	ʒ Antonio Zen fu d.o ʒ. Ant.o
179.	.599	ʒ Zuanne Minotto
299.	.387.	ʒ Marin Garzoni
216.	.467.	ʒ Ant.o Diedo K.r
297.	.365.	ʒ Andrea Querini

1780 – 10 Magg.° in M.r Cons.°

Romasti nel Consiglio dei 9, soli due Consiglieri si procedette all'elezione degl'altri tre, e furono nominati

135.	516	ȝ Ant.° Savorgnan
221.	419.	ȝ Giulio Ant.° Contarini
156.	474.	ȝ Anzolo Longo
79.	536.	ȝ Spiridion Balbi
279.	372.	ȝ Niccolò Erizzo 2.do K.r
304.	352.	ȝ Piero Barbarigo fu ȝ Fr.°
330.	341.	ȝ M.r Alvise Contarini 2.do K.r Proc.r
166	469.	ȝ Piero Donà fu ȝ Ant.°
265.	388.	ȝ Alvise Tiepolo K.r
104.	539.	ȝ Anzolo Marcello
248.	395.	ȝ Zuanne Querini K.r
135.	512.	ȝ Agostin da Mosto.
217.	420.	ȝ Pr.r Franco Morosini 2.do K.r Pr.
318.	356.	ȝ Carlo Contarini
170.	472.	ȝ Marco Zorzi
132.	509.	ȝ Zuanne Minotto
128.	510.	ȝ Domenego Michiel
173.	475.	ȝ Cant.r Albrizzi p.mo
319.	338.	ȝ Zacc.a Valaresso
131.	516.	ȝ Anzolo Memmo 6.to

1780 _ 11 Maggio in M.r Cons.o

Terminazione fra i Consiglieri

Cons.e Consig.i Magistrati

„Essendo state ritrovate nella ballottazione del N. H.
„S. Carlo Contarini fu di S. Domenego nominato alla
„prova p. di Correttore delli Capitolari de' Magistrati
„settantaotto Balle di più del Corpo degl'altri super
„iormente ballottati alla med.ma prova, considerato
„dalla Ser.ma Signoria le Leggi del M.r Cons.o nel
„proposito, e specialm.te quella dei 12. Apl.e 1472.
„anno ordinato in esecuzione della med.a, che sieno
„dettratte le Balle suddette risultanti di più
„del Corpo degl'altri ballottati da quelle di sì, e
„che p. questo non passando la metà del Consiglio
„non abbia a pubblicarsi romato.

Consiglieri

S. Giacomo Ant.o Marcello Cons.e
S. Ferrigo Foscari Cons.e
S. Girolamo Ascanio Molin Cons.e
S. Zne Bragadin fu di S. Gasp.o Cons.e
S. Lazzaro Ant.o Ferro Capo di XL. Vice-Cons.e
S. Piero Minotto Capo di XL. Vice-Cons.e

Segue la Parte 1472.

Parte M. C. 1472. 11. mag.° 1780

Errore invento in numero Ballottarum, quando quis transiens plures suis scontris transeuntibus Ballotas exigerat, quid servandum, quidquid scontris non transeuntibus ——

1472. 12. Aplis in Majori Consilio

Parte M. C. 1472.

„Cum sit ordo captus in isto Consilio 1472.
„quod qui transit medietatem Consilij, & exigit
„plurem numerum Ballottarum, quam alij de
„eandem rem probati, & in illis pluribus Ballotis
„consistat differentia cum alio, qui magis transie-
„rit, debeant ambo qui magis transierant ballo-
„tari pariter unas per medium alterius, & sicut
„videtur propter istas ballottas repertas de pluri
„numero Consilii, uni & non alteri vertuntur
„differentiæ & variæ opiniones, et varii versus
„in omni Consilio cum tædio Dominei Consilij,
„& tarditate probarum, quo circa necesse est
„providere.

„Vadit Pars, quod super istis probatis ad
„unam rem, qui transeunt medietatem Consilij, si
„occurret, quod unus exigat plures Ballottas, quam
„sit totus numerus Consilii repertus alij scontri satis
„probati ad eandem rem, & detrahendo & diminuendo

„ de numero de sic illas Ballottas de pluri repertas 171.

„ habeat ad huc de sic plures Ballottas, quam alii

„ qui transissent, intelligatur bene remansisse, & non

„ probatur amplius; sed si detrahendo illas Ballot-

„ tas repertas de pluri veniret ad tot, & tot cum

„ alio sociorum, qui alios transivisset, aut fortas-

„ sis veniret, esse inferior illo, aut non transiret

„ medietatem Consilij, & exigisset in toto numero

„ plures Ballottas, quam alii, qui non transirent

„ & detrahendo illos plures, etiam transiret medie-

„ tatem Consilij, intelligatur bene remansisse,

„ & sit firmus, se si detrahendo illas plures non

„ transiret medietatem Consilij, intelligatur

„ cecidisse.

Libro d'Oro novissimo a carte 149.

1780 – 12. Magg.o in M.r Cons.o

D'ordine della Ser.ma Signoria letta la Parte del 1484, – 14 Xbre del C. X.

Parte C. X.
1484. 14. Xbre
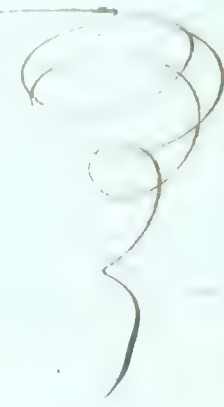
„ Se alcun Nobile Nostro dal momento in cui
„ si fosse cominciato a chiamar a Cappello fin dopo
„ entrate tutte l'Elezioni nelle Camere si muoverà
„ dal proprio Luogo, e dal suo Banco trasferendosi
„ alli Capi di Banchi, che sono dirimpetto la
„ Signoria Nostra, e così sedendo, come stando in
„ piedi, ovvero sarà veduto di stare intorno ai
„ Cappelli, o nelle vicinanze del Capello, oppure
„ partendo dal suo proprio Banco traverserà, o in
„ qualche modo s'approssimerà alle Lezioni, ovvero
„ seguiterà gl'Elezionarj in qualunque modo e tempo
„ allorchè sono in moto per andar ed entrar nella Camera
„ e si ponesse a parlare con alcuno d'essi Elezionarj,
„ cada questo tale ipso facto irremissibilm.te in pena
„ della privazione dello M.r Consiglio per anni due
„ successivi, e di pagare L. ducento de piccoli in con=
„ tanti; le quali siano appoliate alla Camera di questo
„ Consiglio. Li Contrafacenti innoltre siano pubblicati,
„ ed imediate Licenziati dallo stesso M.r Cons.o, ed
„ imediate siano notati debitori di questo Cons.o della
„ pena predetta nel Libro degl'altri Debitori, che

„ si tengono appresso la Signoria Nostra, nè possino esser
„ provati ad alcuna cosa, se non averanno interamente
„ pagata la predetta Pena: aggiungendoli, e dichiarando-
„ si che li sopradetti Contrafacenti, per il riferito tempo
„ d'uno o due anni di privazione dall'intervenire nel
„ M.r Cons.o non possino esser eletti ad alcuna cosa
„ tanto dentro, quanto di fuori, e possa esserne fatta
„ cosienza anche dopo che sarà sciolta la Ridu=
„ zione del Cons.o ed il di Lui scontro, cioè quello che
„ averà riscosso ballotte più degl'altri scontri, e
„ passata averà la metà del Cons.o, e sarà coscienza
„ ai Savi di questo Cons.o, ovvero agl'Avogadori di
„ Comun, e sia sostituito in loco di quello senz'
„ altra prova, e sia commessa l'osservanza, ed
„ esecuzione del presente Decreto alli Capi del Cons.o
„ di X.ci alli Avogadori di Commun, ed a ciascheduno di Loro. Non possa delle predette Pene,
„ ovvero della menoma parte d'esse far sospensione a'
„ Contrafacenti se non per sei Consiglieri, tre Capi
„ de questo Cons.o, e per tutte le Balle di questo
„ Cons.o congregato all'intiero numero delle diecesette
„ e sia pubblicata la presente Parte nel M.r
„ Cons.o ogn'anno, e tutte le volte che parerà
„ alla Signoria Nostra, ovvero ai Capi di
„ questo Cons.o, e non ostante pubblicata, e non
„ pubblicata, si debba eseguire costantissimam.te
„ contro li Contrafacenti nelle cose predette e

Adì detto in Mazor Consegio.

Dopo la Lettura della Parte qui sopra segnata, si procedette alla Ballottazione di Comissari, per compire il num.o dei Cinque, aggiungendone tre, e furono nominati li seguenti

75 – 554. 7 Nicolò Pizzamano fu di s. Zorzi

178 – 456. 4 Anzolo M.a Gabriel

110 – 507. 4 Tommaso Balbi

262 – 366. 7 Znè Zusto

333 ✠ 284. 4 M.r Alv.e Contarini 2do K.r P.r

59 – 560. 4 Lorenzo Pizzamano fu di s. Nicolò

85 – 543. 7 Zan B.a Gradenigo.

251 – 379. 7 Franc.o Sagredo

59 – 549. 3 B.a Cagnor fu di s. Zorzi

292 – 337. 4 M.r Zan Ben.o Giovanelli Pro.r

[illegible]78 – 339. 4 Carlo Contarini

- 83 - 536. q. Anzolo Marcello
320 - 309. q. Piero Barbarigo fu de s. Zan Fran.co
276 - 357. q. Niccolo Grizzo det.o K.r
136 - 488. q. Zuanne Mipotto
347. - 281. q. Zacc.a Valaresso
51. 576. q. Lor.zo Zne da Ponte
124. - 505. q. Agostin da Mosto
66. 560 q. Alv.e Foscarini p.mo
207. - 407. q. Giul.o Ant.o Contarini
319 - 307. M.r And.a Cron K.r Proc.r
60 - 546. q. Rizzardo Balbi fu de q. Bern.o
103. - 507. q. Girolamo Donà

Parti della Correzione

1780

Poste e prese nel Serenissimo M.r Cons.°

Correttori

Ƶ Piero Barbarigo
Ƶ Gir.° Ass.° Zustinian K.r
M.r Alv.e Contarini 2.° K.r Pr.
Ƶ Zacc.ria Valaresso

" L'uffizio importante d'amministrare la com=
" mutativa Giustizia riguardatosi come fondamentale
" in ogni bene istituito Governo fu sempre tenuto con
" particolar attenzione dalla Repubblica Nostra in
" quel grado d'onore, d'integrità, e di universale
" fiducia, che nella maturità, e rettitudine dei Giudizj
" poterono felicem.te accoppiarsi in ogni tempo la
" sodisfazione dei sudditi, e la estimazione degl'Esteri.
" Custodi gelosi di questa Massima salutare li nostri
" Sapientissimi Progenitori s'adoprarono tutto lo
" studio, perchè nei Consigli di Quarantia singolarm.te
" dove le controversie Civili, e molti affari Criminali
" vanno al termine definitivo, si trovassero di continuo
" Giudici della maggior esperienza, e sapere, togliendo
" l'occasione delle frequenti mutazioni, e procurando
" tutti li mezzi possibili, affinchè le Cause avessero a
" conseguire la più fondata, e insieme la più regolare,
" e sollecita spedizione. Questi medesimi interessanti

„ oggetti riconoscendosi era opportuno di rassodare.
„ L'anderà Parte, che restando nel loro vigore le
„ Leggi di questo Consiglio 1560 ultimo Marzo, 1639.
„ 21. 9 Gennaro, e 1688. 20 Maggio, e le altre tutte
„ negli articoli alla presente non repugnanti, anco
„ inerendosi alla Massima dalle Leggi medesime
„ contemplata, sia stabilito, che li Nobili Nostri,
„ li quali sono, e saranno de cetero in attualità nei
„ Consigli di Quaranta tanto Criminal, che Civil
„ Novo, e Vecchio, e parimenti nelli due Collegi
„ non possano dopo il prossimo cambiamento dei
„ medesimi Consigli, e Collegi esser provati, ed eletti
„ in alcun Offizio, e Magistrato, e neppure in
„ quelli nominati nella predetta Parte 1688, se
„ prima per tre successive volte non avessero, o non
„ averanno fatto l'intiero corso per tutti essi Consi=
„ gli, e per alcuno dei due Collegi.
„ Quanto poi alli Reggimenti, e Carichi con
„ pena, e per quelli gridati nel M.r Cons.o nessuna
„ innovazione per Essi facendosi, rimangano in
„ vigore, ed esecuzione le Leggi relative, ma per li
„ soli Reggimenti senza pena non meno, che per li
„ Carichi di Tesoriere, e Camerlengo non potranno
„ essere provati quelli, che fossero in attualità in
„ essi Consigli, o Collegi.
„ E perchè si trova pur conveniente al maggior
„ servizio della Giustizia, che li Cittadini eletti in

" in detti Consigli di XL. senza interruzione abbiano 9.
" ad esercitarsi nelle Giudicature ad essi Consigli, e
" Collegj demandate, e che resti nel tempo stesso
" agevolata la consumazione delle Pendenze giudi=
" ciarie con un riparto meglio proporzionato.
" Sia preso, che li due Collegj ora dei Dodeci,
" ora dei Venti siano ampliati di Numero, e d'
" Ispezione. Perciò il primo sarà in avvenire
" composto, e nominato di quindeci con la Legalità
" del numero ridotto a' Undeci almeno, e con la
" facoltà di giudicare sino alla summa di
" Ducati ottocento. L'altro dei Venti sarà com=
" posto, e nominato di Venticinque con la Legitti=
" mità del numero ridotto a' diecisette almeno, e
" con la facoltà di giudicare dalli Ducati ottocento
" sino alli Ducati mille, e cinquecento: dichiaran=
" dosi innoltre devolute, e rispettivamente tras=
" messe alli Collegj med.i, senza però aggravio
" di nuova spesa per questo trasporto, le Cause
" per le sopradette Somme ora pendenti alli Consigli
" di XL. Civil Vecchio, e Civil novo.
" E per agevolare sempre più la spedizione
" delle Cause a conforto dei sudditi, ampliandosi
" la parte di questo Cons.o 1671. 14 Settemb.e sia
" nell'avvenire allo stesso Collegio dei Venticinque
" impartita la facoltà di giudicar le Cause, che
" gli fossero concesse dai Capi dei Consigli predetti

„ Civil Vecchio, e Civil Novo fino alla summa di
„ Ducati duemille.
„ Si delibera innoltre, che questi due Collegj
„ dei Quindeci, e dei Venticinque abbiano a for=
„ marsi coi metodi soliti, e debbano comprendersi
„ in essi gli otto ora destinati di rispetto, non
„ dovendosi p altro in caso di Vacanza in essi
„ Collegj procedere a nuova elezione in luogo
„ di quelli, che in qualunque modo uscissero,
„ mentre in defficienza di numero potrà un
„ Collegio somministrar vicendevolmte Giudici
„ altro, come fù stabilito dalla Parte di questo
„ Consº. 1594. 27 9bre.
„ Tolta così l'occasione al frequente cangiamento
„ dei Giudici, ed equilibrata la successiva circolazione
„ di questi Corpi, si vogliono inofficiose le Leggi, che
„ prescrivono la necessità del Titolo di X. alli
„ Magistrati degl' Auditori Vecchi, e Novi, e Novissimi,
„ Sindico, Consoli, e sopra Consoli, Giustizia Vecchia, e
„ Cattaver, gli quali Magistrati saranno da ora innanzi
„ equalmte sufficienti gl' altri Titoli nominati nella Legge
„ del 1748. 7 Giugno, prescrivendosi, che eccettuati sol-
„ tanto gl' attuali in questi Magistrati, abbiano tutti
„ gl' altri, che in avvenire saranno eletti a restar chiusi
„ pl' intiero periodo legale dell' attualità, derogate in
„ questo solo articolo le Parti 1655. 19. 76e. 1772. 9. Agosto
„ e 1780. 2. Marzo, e le altre, che vi fossero.

183

" In conseguenza di queste opportune regolazioni &.
" si trova pure equo, e conveniente, che il corrente asse-
" gnamento delli Consigli di Quaranta, e Collegj, che
" netto da ogni detrazione risulta in Lire quattro, e
" soldi tredici circa Valuta Piazza per sentada, sia
" accresciuto fino alle Lire otto della stessa Valuta.
" parimenti nette da ogni detrazione ogni volta,
" che senteranno giusta l'ordinario. Il qual
" metodo avrà principio dal primo giorno di
" febraro prossimo venturo, in cui segue l'ordi=
" naria mutazione del Cons.° di XL Civil Novo,
" e degl'altri Consigli Civil Vecchio, e Criminal, non-
" che delli due Collegj predetti. La forma dei
" Conteggi, i Giri di Scrittura, che attualm.te si
" praticano, così per queste, come per quelle Partite, che restano
" nel mensuale Mandato non alterate, dovrà farsi nell'
" avvenire, preservando il presente importar dei rispettivi
" assegnamenti nella sola Valutazione di Ducati Valuta
" Corrente. E quanto alli Sigg.ri di Notte al Civil, ed ai
" Provveditori alla Pace in Esso Mandato compresi, e
" scarsamente provvisti, il loro assegnamento viene
" per equità di questo Consiglio accresciuto fino alli Ducati
" trenta Valuta corrente netti per cadauno al Mese.
" E siccome tutti li riguardi della Giustizia,
" della dignità, e della Parità esigono, che il corso
" delli Giudizj Civili, e Criminali non abbia a
" soffrire troppo lunghe, e dannose interruzioni,

" e ritardi, perciò assicurar volendosi viepiù gl'effetti
" della Parte 1772. 17 Gennaro, che si vuol salva
" nel resto, si stabilisce, che in luogo di quanto fu prescritto
" circa le due prime Riduzioni di questo Consiglio nel
" mese di Luglio, abbia in avvenire con una sola Ri=
" duzione, e con le Voci a quella assegnate verificarsi
" nella prima Domenica dopo li 12., o nel Lunedì
" immediate susseguente, se in quella cadesse la festa
" del SSmo Redentore, nulla innovandosi a quanto la
" Legge stessa dispone per il mese di 9bre, e prescri=
" vendosi nel giorno susseguente ai Consigli stessi nell'
" uno, e nell'altro mese debbano immancabilmente ri=
" aprirsi, e continuar aperti li Consigli di XL. e
" Collegj in numero Legale sotto il vincolo delle ap=
" puntadure stabilite dalle Leggi, che a tale essenzia=
" lissimo oggetto vengono richiamate alla più esatta
" loro osservanza, e raccomandate alla fede dei Capi
" rispettivi.
"   Ricadendo poi a carico della Pubblica Eco=
" nomia li riguardevoli Dispendj oggi comandati, i quali
" anco si fanno più sensibili per la loro ripetizione necessario
" si rende di costituirla in grado di reggere alli medesimi
" senza grave sconcerto. Però usandosi di quell'espediente,
" che per motivi d'ordine resto interrotto con la Provvis=
" sione 1765. 24. Agosto, ma che fu in addietro ado=
" perato in occasioni benché temporanee per l'impor=
" tante delicato oggetto di non aggiugnere nuove
" contribuzioni ai Sudditi e e

„ Sia preso, che abbia ad effettuarsi la General
„ Vendita di tutte le Cariche, ed Offizj di Ministero,
„ così dentro, che fuori di questa Città, rimettendosi
„ in costante Pratica le massime contemplate con le
„ antecedenti Parti di questo Consiglio nel proposito.
„ Perciò non s'intenderanno comprese nelle Vendite
„ le Cariche eccettuate dalle medesime Deliberazioni,
„ e precisamente quelle in Esse nominate inservienti al
„ Consiglio di Quaranta al Criminal, al Magistra=
„ to de' Presidenti sopra gl' Offizj del Consiglio stesso,
„ ed il Nodaro dell'altro Consiglio di Quaranta Civil
„ Vecchio, come nemmeno le Grazie dei sette Offizj, che
„ si preservano con le norme fissate dalla Parte 1672.
„ primo Gennaro, e nemeno que' pochi impieghi, che
„ per eminenti rispetti di Governo sono attualmente, o
„ venissero in avvenire destinati dal Senato al servizio
„ d'Estraordinarie Magistrature ——

„ Per il pronto adempimento di questa Massima
„ devenirà il Magistrato dei Provveditori sopra Denari
„ alla imediata Redecimazione di tutte le Cariche, alle
„ quali in oggi s'aprisse il caso della Vendita, perchè
„ sopra il Piano d'una giusta calcolazione da rinno=
„ varsi in ogni occasione di Vendita seguano invaria=
„ bilmente, il Magistrato de' Presidenti sopra l'Esa=
„ zioni del Denaro Pubblico, Deputati alle Vendite degl'
„ Offizj, le Deliberazioni col metodo degl' incanti
„ dentro le misure, e le condizioni dalle Leggi prescritte;

» volendosi innoltre per maggior Pubblica Utilità aperto
» di volta in volta il Concorso delle Polizze secrete in
» mano del Savio Cassier del Collegio con gl'aumenti con=
» templati dalle Leggi; acciocchè spirato il termine
» delli quindeci giorni dopo la Deliberazione sopra
» l'incanto, devenga il Senato all'approvazione della
» Vendita ....

» E poichè importa, che non resti delusa la mente
» Pubblica coll'arbitraria sottrazione dalla Vendita di
» numero riflessibile d'Offizj, come è accaduto in passato
» perciò si rimette al Senato stesso di venire all'Elezione
» di due Aggiunti al Magistrato dei Presidenti sopra
» le Vendite degl'Offizj con que' modi, e particolari
» facoltà, che dalla sua prudenza saranno credute
» le più efficaci; affinchè riconoscano quelle Cariche, che
» per abuso non furono vendute innanzi l'anno 1765.
» obbligandole alla Vendita coi metodi dell'altre; e
» rimanendo pure al Senato il giudizio di quelle
» poche, che per essenziali riguardi meritassero una
» singolar eccezione.
» E per maggiore intelligenza altresì della Volontà
» Pubblica si prescrive, che salvo a chi spetta il fare
» le solite destinazioni provvisionali, restino escluse
» dalla Vendita in ogni tempo le aspettative, e che
» nelle Cariche fino a questo giorno conferite per il
» corso del Quadriennio con legali Elezioni abbia ad
» aver effetto la Vendita solamente al terminare

„ del respettivo degl'attuali, e gl'attuali Fiscali
„ eletti dai Magistrati, e Reggimenti al Caso della
„ rispettiva Mancanza; dichiarandosi innoltre, che nelle
„ Vendite d'alcune Cariche il Titolo di Ragionato
„ annesso all'acquisto delle medesime abbia a verifi=
„ carsi negl'acquirenti, ed in conseguenza il Magistra=
„ to de' Revisori e Regolatori alla Scrittura
„ disponerà le successive ordinarie Elezioni senz'accre=
„ scere in alcun tempo il numero dei Cento prescritti
„ dal Senato alla completa conformazione del
„ Collegio dei Ragionati.

„ E la Presente sia registrada nei Capito=
„ lari dei Consigli, e Collegj, in quelli dei Sigg.ri di
„ Notte al Civil, e dei Cinque alla Pace, come pure
„ dei Presidenti sopra gl'Offizj Deputati dal Con=
„ siglio di XL. al Criminal, Provveditori sopra
„ Denari, e Presidenti sopra l'Esazione del
„ Denaro Pubblico Deputati alle Vendite degl'
„ Offizj ecc.

1780 24 Nov.re — Lecta in Collegio

1780 26 Nov.bre — Lecta in Majori Consilio

Die XVII Xbris 1780
Relecta in Majori Consilio, et capta sine ulla
oppositione

INSERTE

È cosa di grande sodisfazione alli fedeli Nostri sudditi di vedere, che le Cause, e Controversie loro dopo le Intromissioni, ovvero Remissioni, sono finalmente terminate dalli Consigli delle Quarantie Nostre, li quali sono meritamente chiamati fondamento della Giustizia, e conseguentemente del Stato Nostro, oltracchè la Quarantia Criminal, la qual si fa delle due prime Civil, è quella, che giudica la Vita degl' Uomini, e de più le cose istesse del Governo della Repubblica, e però sono essi Consegli da esser tenuti in quella stima, che meritamente si deve, e perchè essi Quaranta anno al presente il medesimo salario, che avevano già più d'anni sessanta, ch'è cosa molto tenue, massimamente alli tempi presenti, e di più anno molto maggior contumalia di quella che avevano li tempi passati, si deve per continuar sempre con quel numero de Onorati, ed intelligenti Giudici, che ricerca l'importanzia d'essi Consigli, proveder un tal onesto rimedio che di quelli si possa sperar, aver sempre forniti essi Consigli de Giudici delle qualità sopradette però

L'anderà Parte, che alli Quaranta Civil Novo, che s'elegeranno ordinariamente li Mesi

d'Aprile, e Marzo prossimi, sieno accresciuti delli dinari della Signoria Nostra, adpresso li Grossi otto al giorno, che anno al presente sino alla summa in tutto di Grossi dodici ogni volta, che se reduranno a sentar in Quarantia juxta l'Ordinario, così essendo Nuovi, come entrando poi Vecchj, e Criminali, ed il medesimo aver debbano quelli, che di tempo in tempo li succederanno, così Ordinarj, come Estraordinarj. Quelli poi che finiranno il tempo tutto delli due Anni nelle Quarantie nostre, abbiano contumacia d'anno uno a poter da nuovo intrar in esse Quarantie, e quelli, che stessero manco del sopradetto tempo aver debbano contumacia per la metà del tempo, che fossero stati in ciascheduna Quarantia a poter iterum a quella entrare

(Die XVI Martij supradicta Pars suprascripta primo posita & capta fuit in Consilio Rogatorum, ubi fuerunt de Parte + 163. De non 27. N. S. 2. —

(Die XVII d.° posita fuit in Majori Cons.° ubi fuerunt De Parte 1183. de non 238. N. S. 27. } pendet quia
1182. ——— 243 ——— 24 } vult 5/6

(Die XIX d.° iterum posita fuit per Consiliario, & Cap.ª de Quadrag.ª De Parte 1142. de non 231. n. s. 54 } iterum
——— 1110 ——— 242 ——— 30 } pendet

Iterum posita fuit ut infra

e sono di quella importanzia, che ciascheduno per prudenzia sua può considerar, li Conseglj delle Quarantie Nostre, nelle quali si terminano le difficultà, che di tempo in tempo vertiscono fra li Nobili Cittadini, ed altri tutti dello Stato Nostro con satisfazione Universale, oltre= che nella Quarantia Criminal si giudica la Vita delli Omeni, e di più le cose della Repub= blica si deve però, ricercando così la qualità dei tempi presenti provveder talmente che, in quelli abbiano sempre a continuar Giudici delle qualità, che ricerca la importanzia d'essi Consigli però.

L'Andera Parte, che alli Quaranta Civil Novi, che s'eleggeranno ordinariam.te li Mesi d'Aprile, e Marzo prossimi, siano accre= sciuti delli danari della Signoria Nostra appresso li Grossi otto, che anno al presente fino alla summa in tutto di Grossi dodici ogni volta, che si riduranno a sentar in Quarantia, giusta l'Ordinario, così essendo Novi, come entrando per Vecchi, e Criminali, ed il medesimo aver debbano quelli, che li succederanno di tempo

in tempo così ordinarj, come Estraordinarj, con questa Dichiarazione, che quelli che intreranno nella Quarantia Criminal debbano continuar in essa per tutto il tempo delli otto Mesi, nel qual tempo possano solamente esser eletti in quei Regimenti, Offizj, e Magistrati, che all'uscir di essa Quarantia potranno entrar in essi, dovendo etiam dopo che averanno accettati li detti Regimenti et Magistrati continuar in essa Quarantia Criminal fino al finir, ut supra d'essa, sicchè non siano fatti Criminali Estraordinarj, se non in caso di morte.

Abbino Contumacia li Quarantia, che, ut supra, saranno eletti mesi otto dopo usciti de Quarantia, così Civil, che Criminal, a poter de nuovo entrar Quarantia, come si osservava nelli tempi passati.

Die XXVIII. Martii

Posita et capta fuit suprascripta Pars in Cons.º Rogatorum, ubi fuerunt = De Parte 160. De non 14. N. S. 2.

Die ultima Martii

Posita vero et capta fuit Pars superscript.ª in M.º Cons.º ubi fuerunt = De Parte 988. De non 314. N. S. 105

Capta fuit vigore Deliberationis Ill.mi Consilij Decem diei 27 Mensis præsentis factæ in hac materia tantum

Segue la deliberazione del C.º di X. colla Zonta

Die 27. Martij 1560 in Cons.o Xcm
cum additione

Le cause tante fiate considerate, che ánno mossa la Patria Nostra a voler proveder agl'importantissimi Conségli delle Quarantie; sono così urgenti, e importanti, che si deve ritrovar modo, col quale si possa devenire all'effetto di tale provvisione, acciochè et per contento de' fedeli Nostri, e per benefizio delle cose pubbliche abbiano a continuare sempre nei detti Consegli Giudici di quelle qualità, che ricerca l'importanzia d'essi. Et perchè si vede, che le parti, le quali sono state proposte per proveder a' detti Consegli con accrescerli di salario, et levargli parte della Contumacia per il gran numero di Ballotte, che si ricerca nel Nostro M.r Cons.o, hanno molte difficoltà ad aver tutto l'intiero numero dei Cinque Sesti; è a proposito per benefizio dello stato, et etiam per satisfattion universale della Città, e di tutti i Fedeli Nostri, constituir tal ordine, che per questa urgente, et importantissima provvisione solamente si possa provvedere al bisogno d'esse Quarantie,

Però.

L'Anderà Parte, che per questa Provvisione solamente le parti prese in qualunque Consiglio,

che ricercano Scritture in questa Materia, siano
sospese, sì che il Senato prima, et poi il M.r
Cons.o possano deliberar ~~tutto~~ quello, che li
parerà a proposito p. la buona regolazione
delle Quarantie sopradette

L'ì 9 Gennaro in M.C.

Li Consigli Nostri di Quaranta, instituiti con singolar prudenza da questo M.r Cons.o, come Membri principali del Governo, riescono altrettanto riguardevoli, quanto molto importanti, mentre intervengono alla giudicatura delle Materie di stato, e giudicano pure della Vita e dell'Onore e delle facoltà de' Cittadini, però fù sempre principal oggetto della Repubblica, che nelli medesimi Consigli, s'avessero soggetti di Virtù, ed esperienza, come appunto richiede la gravità d'essi, onde sommamente necessario riesce che ogni studio, e diligenza venga usata per ridurre li suddetti Consigli nell'antico suo decoro ed estimazione con facilitar, et ampliar appresso le dimande, e ravvivare non meno, che maggiormente confirmare quel concetto, e satisfatione, che cadauno riceveva, perchè dopo l'aver per continuato corso di varj Litigj convenuto soggiacere a molti strussi, e dispendj, capitano finalmente alla prudentissima giudicatura de loro interessi, sben spesso gravissimi de predetti Consigli, li Giudizj de' quali sempre stimatissimi sono stati, per il che conveniente cosa è, anzi sommam.te necessario si rende per tutti li rispetti di sopra essere

di prendere le proprie, ed opportune provvisioni, che riguardino alla dignità de' medesimi Consigli, al servizio della Giustizia, al sollievo, e consolazione de' Sudditi; Però.

L'anderà parte, che quelli, che saranno nell'avvenire eletti delli Consigli di Quaranta, non possano esser provati ad alcun Offizio, Magistrato, o Regimento, se prima in una o più volte, non saranno stati Otto Mesi intieri nelli medesimi Consigli, il qual tempo non potendo essi finire, abbino facoltà di terminarlo col stare attualmente il rimanente d'esso nel Collegio de XX., ovvero in quello de' XII.

De Parte + 852.
De non .... 68.
Non sinceri .... 33.
} Capta

Li consigli di Quaranta, instituiti da' Progenitori, perchè vi siano sempre Giudici della miglior abilità ed esperienza, mentre devono giudicar la vita, e la roba dei sudditi, sono stati anche in tutti li tempi riguardati da questo Consiglio con occhio geloso, e prescrittevi quelle regole valevoli a mantenergli espurgati, e nella sua venerazione, anche appresso gl'Esteri. Osservandosi ora introdotto il pernicioso abuso della frequente mutanza de' Giudici, con la quale rimanendo in poco tempo rinnovati in buona parte li Consigli stessi, resta sconvolto il buon ordine dovuto, e delusa la Pubblica intenzione con pessime conseguenze. Per troncar però il filo a tanto disordine, che sovvertisce le Leggi, scontenta i sudditi, sconvoglie la simetria di così bene ordinati Consigli, e per restituirli nella sua purgata essenza.

L'Anderà parte, che salve tutte le altre Parti in questo proposito alla presente non ripugnanti, e quanto resta circa il Cons.° di XL al Criminal prescritto, non possano de cetero li Quaranta attuali Civili Vecchi, e Nuovi,

esser provati in altri Offizj, e Magistrati, che soli sopra Quaranta, che restano qui sotto registrati, e sono stati dichiariti, salve però le Cariche con pena, ed i Reggimenti.

Rimasti in uno delli detti Offizj, Magistrati qui sotto espressi o Reggimenti ed accettati che li abbino, non possino riefiutarli, sotto pena di perdere il titolo di Quaranta, ma stare debbino tutto il tempo intiero dalle Leggi prescritto, non ostante qual si sia Parte, che in contrario disponesse, alla quale s'intendi in questo derogato, debbano intendersi sottoposti a tutte le dette condizioni, niuna eccettuata, anco quelli, che godessero abilità, dispense, e Privilegj, alli quali pure sia espressamente derogato per il presente Decreto.

Da che restituito il buon ordine delle cose, restino, restino mantenuti nella loro Venerabile Essenza li Consigli, siano osservati gl'antichi salutari Instituti della Repubblica Nostra, e succedino gl'effetti di Giustizia in quel modo che fu d'Intenzione della medesima, e richiede il Pubblico servizio.

Non possi la presente Deliberazione esser alterata nè in qualunque si sia modo interpretata, anzi resta proibito a Consiglieri Nostri formar sotto qualunque colore o pretesto, atto, o Terminazione in contrario, la quale sempre debba intendersi nulla,

come se fatta non fosse, ed alli Secretarj sia proibi=
to estenderla sotto le più rigorose Pene di perdita
della Carica, da esser ciò eseguito dalli Avvogadori
di Comun. Ed il Secretario alle voci sia tenuto ese-
guirla sotto le Pene, come sopra.

Segue la nota delli Mag.ti

Pregadi,
Zonta,
Provved.ri di Comun,
Sopra Camere,
Rason Nove,
Rason Vecchie,
Dieci Savj,
Arsenal,
Cattavèr,
Dieci Offizj
Auditori Vecchi
Auditori Novi
Auditori Novissimi,
Giudici di Forestier,
Giudici di Petizion,
Giudici di Proprio,
Sopra Consoli
Sindici
Signori di notte al Crim.l,
Dazio del Vin
Giustizia Vecchia
sopra Gastaldo,
Consolo
Legne

De Parte - - 568.
De Non - - - 71.
Non sin.ceri - - - 36.

Caspita

1671. 14 7bre in M. C.

Parse alla Prudenza di questo Consiglio col Decreto de' 25. Luglio 1668 d'accrescere al Collegio de XX. Savj e dei XII. l'autorità di giudicar le Cause al primo fino alla summa di sc.di 800, il secondo alli sc.di 400. con intentione molto savia, e via di facilitar ai sudditi le espedizioni delle Cause, che soprabbondano ai Consegli ed agevolar ai Collegi stessi insieme le Riddutioni. Essendo però molto rare le cause di tal tenue summa, non sortisce la Deliberazione medesima l'effetto, che s'era proposto, e restano essi Collegj molte volte per mancanza d'esse privi di render, come bene si è compreso dalla scrittura presentata da quei Capi, onde inteso quanto essi suggeriscono a divertimento dell'inconveniente con quello rispondono in ordine, acciò li Capi del Cons.o di XL. Civil Vecchio e Civil Novo e li Avogadori di Commun, si conosce necessario il devenire alle proprie deliberazioni, Però

L'anderà parte, che regolandosi il Decreto sopraccennato 25. Lugl.o 1668 in tal proposito dis=ponente, sia all'avvenire al Collegio de XX Savj, ed

a quello.

ed a quello dei XII impartita facoltà di giudicare le Cause, che al presente si attrovano, e venissero incaminate al Cons.o di XL. al Civil Vecchio, e Civil novo fino alla summa di d 1200 nella stessa forma praticata tra essi Collegj, e che resta loro pre scritta p. la Parte 1670. 2. Marzo, cioè di dover in caso di mancanza, e p. non andar vacui, ricercar li Capi delli predetti Consigli p. la comessione d'essi delle Cause più vecchie p. la summa predetta. E in tale sola occorrenza ed in conformità di quello praticano li Consegli l'uno con l'altro in ordine alla detta deliberazione 25. Lug. 1668. con che restino essi Collegj provveduti à sufficienza di Cause, e consolati li sudditi con la più celere definizione delle medesime, che sono moltiplici, come si è inteso, ai predetti Consegli.

De Parte	445.	496.	579.
De Non	17.	27.	28.
Non Sin.e	12.	21.	14.

1594 – 27 Novemb.e in M. C.

Fra gl'altri Consegli della Repubblica nostra dovendosi mantener quanto più si possa ad ordine quello delli XX. Savj, molto importante, e necessario all'Amministrazione della Giustizia, affine che come ha principiato per causa dei molti usciti da esso in poco spazio di tempo, non abbia a restar infruttuoso con tanto detrimento dei poveri Litiganti, ed impedimento della Giustizia.

L'anderà Parte, che siccome si eleggono al presente XX del predetto Collegio, facendosi in contrar tal Elezione coll'uscir dal Cons.o di XL Criminal, così finiti, che si siano di elegger essi XX. s'abbino tuttavia da elegger, ed al presente, e per l'avvenire di tempo in tempo altri sei di rispetto per il medesimo modo, e colle stesse condizioni, che si eleggono essi XX, li quali abbino ad entrar sempre, che saranno chiamati in luogo di quelli, che per qualunque causa mancheranno, con il solito salario, ed uscendo per il rimaner in altro loco alcuno delli suddetti XX del predetto Collegio, abbino di

di mano in mano secondo la superiorità delle ba-
lotte ad entrar fino al perfetto numero delli XX.
altrettanti di quei di rispetto sopradetti.

E per maggiormente assicurar tal riduzione
possino in diffetto delli Giudici accomodarsi il
predetto Collegio dei XX con quello delli XII. l'
uno dell'altro, come si osserva etiam nelli
Conseglj Nostri di Quaranta. &c.

De Parte	587.	Capta.
De Non	226.	
Non Sin.ce	288.	

La soprad.ta Parte fù notata con la Consultazione
etiandio degl' Ecc.mi Sigg.ri Savj dell'una, e
dell'altra mano. &c.

1745. Die 7. Junii in M. Cons.

Ragioni di Stato, e di Giustizia obbliga la Pubblica Providenza, affine d'impedire l'estreme pessime consequenze dei mali, accorrer talvolta con pronti, salutari ripari ai disordini, che si introducono evidentemente anche nei più ben fondati, ed ordinati Governi.

Mentre però l'ottima forma della Republica Nostra stà essenzialmente nella sussistenza dei Magistrati istituiti dalla Sapienza dei Maggiori a felicitar ognuno rispettivamente nelle Loro peculiari incombenze gl'esterni, ed interni affari di così soda incomparabile polizia, e trovandosi da molto tempo vacui, e privi di tutti i loro naturali Giudizj, li tre Auditori Vecchi novi, e Novissimi, unici legittimi canali per li quali nelle Cause Civili tanto della Dominante, che della Terra ferma e da mar, devono passare al Giudizio definitivo dei Consegli di Quaranta: viene di rendersi necessario il rimedio dei pessimi effetti, che per tale mancanza emergono, e che in progresso diverrebbero sempre più gravi, e numerosi, e però

L'Andera Parte, che salvi per altro, ed intatti gl'atti, e Giudizj tutti sin'ora corsi, e restando ferme, ed in vigore le Leggi nelle Materie Civili nel proposito disponenti, ed alle presenti non repugnanti, de cætero nel caso solo che mancassero li Titolati di XL.

al concorso dei mentovati Uffizj, possano esser provati que' N.N. H.H. che avessero avuto il titolo delli qui sotto descritti Magistrati ——

Ad oggetto innoltre d'aggiugnere alcuna possibile facilità alli sopradd.ti Magistrati delli Auditori Vecchi, Nuovi, e Novissimi, resti preso;

Che questi nell'avvenire ritornarvi non abbiano ad avere più di due anni di contumacia, come per avanti, ma sia limitata a soli sedici mesi, niente però alterandosi circa le prerogative delle attualità in questo proposito. Non restando intanto preclusa la via ai Cittadini, che fossero eletti di suggerire alle Presidenze, alle quali spettano altri presidj di qualche maggior allettamento, col dovuto riflesso tuttavia alle circostanze, e al tempo ——

Seguono li Mag.ti

Ecc.e Magistrati

Di Zonta
Di Pregadi
Di X.ci Savj
Di Petizion
Di Forestier
Di Proprio
Di S.ri di notte al Crim.l
Di Dazio del Vino
Di sopra Gastaldo.
Di Legne
Di Procurator
Di Piovego.

1745. 30 Maij Lecta in M. Cons.o

Die 7.o Junij 1745. Posita fuit suprascrip.ta Pars in majori Consilio, et fuerunt.

De Parte 309 De non 37. non sin.ce 30 } Pendet via
238 — 47. — 32 } vult Ballottæ
600

Si fa noto, che dopo le suddette Pendenze andò in Renga ad informare il Conseglier Bragadin — ed illico fu riproposta —

De Parte 458 De non 29. non sin.e 36. } Pendet.
533 — 47. — 23. } Capta —

Le dimande dei Giudici troppo ormai ristrettesi al Mag.to dei Consoli dei Mercanti danno alla Prudenza di questo Cons.o giusto motivo d'alcuna provvisione, sempre in una piena concorrenza, potendosi fare più facile la scielta de' migliori, che cognitori delle materie, e delle Leggi consolano i sudditi nei Giudizj delle Loro sostanze, e ponno in detto Caso restituire il detto Mag.to a confluenza maggiore de' negozj, e di concorso, come ne vive fresca pur la memoria ancora de' passati tempi, però:

L'Anderà Parte, che restando ferma, e conservata sempre l'Autorità concessa dalle Leggi al detto Mag.to, per facilitar il concorso, sia per l'avvenire concessa abilità di poter essere provati quelli ancora, che fossero in contumacia di Contrarie per il tempo, che si fermeranno attualmente nell'Offizio, ed usciti non abbiano più ad aver contumacia per lo stesso Mag.to, la quale in virtù della Presente Parte gli sia, e s'intendi levata.

Quelli, che vi rimaneranno, pur in avvenire dopo che saranno stati otto mesi nell'attualità, possino esser ballottati, come in luoco aperto a tutte l'altre Cariche, e Reggimenti, nessuna cosa eccettuata.

E perchè senza fondamento di Leggi, ma=

ma con quello solamente d'un uso mal praticato, esborsano i Particolari interessati a Ministri del Magistrato per ogni spesa nelle Cause de Majori £ 6. 1. e in quelle de Minori £ 3. 2. e questo dinaro vien corrisposto da essi Ministri a Sollecitadori Intervenienti.

Sia preso, che il med.^mo^ denaro per ogni spesa sia inavvenire applicato, e ripartito a beneficio dei Giudici, mentre già i Sollecitadori godono i suoi stipendi, e mercedi ordinate dalle Leggi, onde senza spesa maggiore così al Pubblico, come al particolare, siano con questo conveniente accrescimento d'utile, e con le abilità ed agevolezze sopradette, eccitate piene le Concorrenze al d.^o^ Magistrato per servizio sempre maggiore di Giustizia.

Die 19 Septembris

Posita, et capta fuit suprasc.^ta^ Pars in M. C. ubi fuerunt.

De Parte . . . 665.
De Non . . . 36.
Non Sinceri . . . 41.

1722. 9 Augusti in M. C.

Omissis

Alli Magistrati della Doana da Mar, della Giustizia Nova, dell'Armamento, e dell'intrada da Terra, sia aggiunto, ed eletto un'altro Giudice per Magistrato con il salario, e con participazione di tutte le utilità, che godono gli attuali, e scontino contumacia.

Per li salarj sopra riferiti doveranno dal Senato essere destinate le Casse, che dalla maturità del med.º saran credute più opportune per il pontuale pagamento de' medesimi, con la detrazione però delle l Decime, e soldi per Lira, così trovandosi di Giustizia.

E perchè si vede, che otto delli Nobili Nostri doppo essersi per lungo tempo impiegati con loro molto merito alli Consigli di Quaranta restano esclusi nella solita estrazione della sorte dall'attualità dei Collegj per mesi otto, però

Sia preso, ch'eletti, che fossero ad alcuno dei Magistrati dichiariti nella Parte 1688. 22. Maggio, possino essere nell'attualità delli medesimi provati alla ballottazione di Quaranta Ordinario, così conoscendosi giusto, e conveniente, salve e riservate

p. altro tutte le Parti in tale materia disponenti:

Omissis

Li Magistrati del Proprio, Petizion, Forestier, e Procurator siano serrati durante il loro tempo ed abbino pure Contumacia di Mesi sei, usciti che saranno dalli medesimi, salve p. altro le leggi di non essere ballottati nello stesso Magist.o

(Da rilevanti riflessi viene chiamata la Pubblica Maturità a stabilire in proposito de' Magistrati, e Reggimenti senza Pena qualche aggiustato provvedim.to Fu ampliato alquanto il numero de' Magist.ti, ed accresciuti ad alcuno d'essi li Salarj, resta con ciò possibilmente agevolata a Nobili Nostri la maniera d'impiegarsi. In aggiunta però di quanto fu con lo stesso salutare oggetto providamente prescritto con l'ultima Regolazione 11. Agost.o 1722. relativam.te alla stessa sia preso.

Che li sei Off.li di Notte al Civil, li cinque Provveditori alla Pace, alla Giustizia Nova, che in avvenire saranno eletti, siano serrati, nè possano p. tutto il tempo, che dureranno nel carico essere provati ad alcun altro Offizio, Magistrato, o Reggimento senza pena. Li sud.ti Off.li di Notte al Civil, che prima d'ora duravano un anno nel carico, de cætero durar debbano mesi sedici.

Sia parimenti serrato l'Esattor alle Rason Nove, al quale però siano oltre al solito suo salario accresciuti d. 6. effettivi al mese con dettrazione delle Decime, e soldi p. Lira –

Omissis

1771. 17 Gen.° in M.r C.°

Omissis.

Essendo finalm.te assai degno della Pubblica riflessione, che in qualunque stagione dell'anno, molti de' Cittadini tratti da conveniente cura, che aver si deve de' domestici loro affari essono per accudirvi, dalla Città, ma che troppo poi vi si trattengono, con che viene anche a rendersi inutile la parte de' Cittadini, che vi rimangono, ma che soli non possono dar forma legittima per diffetto di Legal numero alle riduzioni de' Consigli, e de' Mag.ti, con gravissimo danno, e poca dignità del Governo: si fa però necessario d'usare ogni espediente, per rianimare l'attività dei Cittadini, onde con pronta sollecitudine restituiscano la loro attenzione, e diligenza al maneggio degl'affari, che sono loro commessi ———

Come però una delle principali cure del Governo è la Parte distributiva degl'importanti Pubblici Negozj, nei quali sono compresi tanti gravissimi Oggetti, e del Governo dei Popoli, ed impegno è riconoscerla dai Cittadini, e che perciò è cosa certa, ch'essi sollecitati dall'unione

de' più gravissimi rispetti Pubblici, non li lascieranno defraudati della loro cura, ed assistenza, come ad ottimi Cittadini richiedesi."

Si delibera perciò, che sospendendosi per questo determinato caso le Leggi del M. C. 1494. Li 3. Magg.° e 1530 – 13. Gennaro circa il porre in Proposta le Voci de' Magistrati, le quali in ogni altro caso rimaner doveranno nella intiera loro osservanza, sia incaricata la Sig.ria Nostra, ed il Consiglier specialmente che si troverà di settimana: di chiamar immancabilmente il Cons.° nella prima Domenica di Luglio, come pure nella Domenica successiva, e similmente in quella, che cadesse più prossima dopo li 12. di 9b.re per anticipare, e porre in ciascheduna Proposta delli tre mentovati Consigli la Voce di Prov.r alle Biave, o di sopra Atti, che fosse più prossima a cadere, salvo però che abbia l'Eletto ad entrar nel Magistrato allora solamente che compito siasi dall'attuale il prescritto suo termine.

Si dovrà pure in detti tre Consigli porre in qualunque delle rispettive Proposte, uno di que' Reggimenti con pena, con titolo di Podestà, e Capitanio, che avessero oltrepassato li mesi sedici dalle Leggi prescritti, e fossero legalmente maturi, per esser proposti all' Elezione prima dello Scrutinio, e successiva

poi di questo Consº preferendo sempre con l'Ordine dell'anzianità quello che prima degli altri avesse terminato il suo legittimo periodo; ed una tal prescrizione averà ad essere in ciascheduna anno eseguita, e sarà però registrata nel Capitolar: dei Consreg.ⁱ ᵘᵇ per la sua inviolabile esecuzione &c. &c.

Per la Parte . . . 583.
Di No . . . . 34.
non sincere . . . . 29.
} Capta
( )

1765 - Die 24 Augusti in e Smo M. Con.to 19 - 188

N. V. N. N. ♃ Aloysius Quirino
♃ Vincentius Donato
♃ Dominicus Trivisano
Hon.di Adv.res Communis &
♃ Benedictus Civrano D.nus olim & in hac
Adv.r Com.is

Quod istæ Partes captæ in Ser.mo Majori Cons.o sub diebus prima Aug.ti 1723, &, vigesima sexta Julij 1743, quarum prima in exceptione Munerum Phiscalium, & contrariorum hujus Civitatis formata fuit Generalis Venditio aliorum omnium officiorum tam Civitatis, quam aliorum quorumcumque Locorum Terræ & Maris, altera vero decreta fuit iterum Venditio eorundem Munerum Caricarum, illis solummodo exceptis, quæ in ipsa Parte continentur, simul cum subsequentibus Decretis Consilij Rogatorum, in eadem materia emanatis, uti executivis, aut declarativis Partis ejusdem 1743, et illo præcipue 1744, 17 Junij, in eo tantum quod in ipsis Partibus & Decretis de Venditione Caricarum refertur, tanquam male, indebite, & cum disordine secutæ — —

Eo quia occasione Propositionis Partis prędictæ 1743. primæ mensis Augusti exposita non fuit vera intelligentia, & sensus præcedentis deliberationis ejusdem Majoris Consilij diei primę Januarij 1672 in Materia de qua agebatur.

Contra formam etiam Legis ipsius M. C. 1406. 18 X.bris eo quia in propositione pariter subsequenti 16. Julij 1743. expositus non fuit sermone M. C. verus sensus, & tenor prescriptionis Deliberationis præcedentis primę Junij 1636, cui propositio ipsa referebatur.

Nec habitæ fuerunt ab eodem Majori Cons.o debitæ, & competentes informationes, nec necessarie comprobationes computorum, tunc in eodem proposito relatorum.

Et eo quia in utriusque Partis propositione servata non fuit executio Legis 14 Julij 1624.

Alijsque rationibus, & causis modo ductis, deductis, & allegatis auctoritate hujus Sermi M. C. incidantur, cassentur, revocentur, & annullentur, tanquam si minime secutæ fuissent. Ad hoc ut secuta incisione dictarum Partium & Decretorum in eis Partibus ut supra, & ideo remota nec non firmiter sublata in posterum Venditione omnium Pubblicorum Officiorum Civitatis Venetiarum, & ex parte Terræ, & Maris, Restituatur —

subsequenter Pubblicæ Dispositioni facultas Electionum, salva semper et integra Auctoritate Excellentissimi Consilij de XL. ad Criminalia prout est a Legibus in tali materia sancitum.

Et reservata inde semper solæ Auctoritati ejusdem Serenissimi Majoris Consilij facultate quocumque tempore deliberandi ad normam Legum super propositionibus Venditionum quorumque Offitiorum, Ministerij, possit interim ab Excellentissimo Senatu super Venditionibus jam secutis relatione prædictis Partibus, et Decretis deveniri ad illas deliberationes, quæ ejus Justitiæ, et Prudentiæ, Publico servitio, et Pubblicæ utilitati consonæ videbuntur.

1765. 24 Augusti in M. C.

De parte ... 498.
De non ... 13.
Non sinceræ ... 30. } Capta

Ex Libro Intromissionum a Secretis Offitij Advocariæ Comunis.

Franciscus Quirino Advocatoris Comunis Notarius

1672. pri.mo Gen.io in M.r C.o

Con prudenti riflessi, e saggi sentimenti anno i Presidenti del Cons.o di XL. al Sim.le rappresentato nelle Scritture già Lette nella Materia importantissima degl' Offizj di gravi disordini, ed inconvenienti, che corrono a danno e detrimento pubblico essenzialissimo. Come però merita la loro applicazione, e vigilanza una distinta commendazione, così conviene con questo compenso troncar il corso, e recider il filo a tanti dannati abusi perniciosi, però:

L'anderà Parte, che inerendo al savio raccordo dei medesimi Presidenti, il primo giorno di Riduzione del Senato siano per scrutinio d'Esso eletti tre Inquisitori. Possano esser tolti da ogni luogo, etiam continuo, e con pena, eccettuati quelli del Collegio Nostro. Non rifiutar sotto tutte le pene de' Rifiutanti, che con li 4/5. del Collegio e del Senato. Durar debbano anno uno e mesi sei di rispetto, senza esser provati ad alcun Magistrato, Offizio, o Reggimento, fatta l'elezione. Doveranno gl'Inquisitori invitar con Proclami gl'Abitanti in questa Città nel termine di mese uno, in Terraferma

che, nello Stato da Mar quattro, che possedono 21.
Offizj, Carichi, Emolumenti, Provvisioni, o
qualsisia Grazia ottenuta dal Cons.o di XI.
o dal Senato, approvata dal M.r Cons.o; a
presentare la nota non solo, ma il fon
damento ancora, in virtù del quale ne
stanno al possesso, dichiarando quelli, che
ommetteranno di presentar le loro Grazie,
e titoli ne' tempi prescritti decaduti dal
Benefizio.

Ricevute che averanno le note de'
Particolari, speciale incarico del Magistrato
sarà inquirire sopra la rendita, ed entrada,
che riceveranno, con la più esatta diligenza, va
lendosi della Decima, delle Locazioni, e di quegli
altri mezzi, con quali possino poner in chiaro la
verità; esaminando particolarmente li sostituti
per i quali oltre le altre pene sia prescritta
quella di non poter in vita esercitare alcun
Carico, quando la tenessero occulta.

Se le Grazie saranno con espressione di
precisa, e limitata Rendita, trovandola al
confronto dell'Inquisizione eccedente alla Grazia,
ne manderanno essi Inquisitori la Nota al
Magistrato de' Presidenti sopra le Rendite
degl' Offizj, per esser venduti, con obbligo
al Compratore di corrisponder al Graziato

il giusto importar della Grazia, e il sopra più vadi
nella Pubblica Cassa, nè trovandosi pronto incontro
di Rendita debba il sostituto esborsare la Grazia
al Graziato, e il di più detratto il Salario, e
Gravezza, ceda a benefizio pubblico.

Le Grazie sopra Cose universali e d'incerto,
e di occulto emolumento, senz'espressione di Rendi=
ta, e con parole accortamente introdotte, come
a dire, signanter ad elezione, o simili, con
quali equivocamente interpretandole, si fanno
lecito i Particolari d'assumere Offizj d'entra=
ta eccedente più migliara di Ducati, sebbene
contro la Legge 1534. che obbliga esprimersi
la Rendita, altrimenti dichiara nulla la Grazia.
Ad ogni modo per benignità di questo Consiglio
siano ridotte a f. 150 all'anno per cadauna,
quando l'eccedino, ch'è l'ordinario delle aspettative
maggiori commesse per la Parte 1579, con l'aggiunta
pure delli f. 10:15.0.20 al più, che concede oltre
la Grazia la Parte 1549. e restino vendute con
l'obligo, e modo dichiarito.

Se sarà stata supplicata continuazione d'Offizj
o Grazie con parole ample, per quali siensi goduto
emolumento maggiore del primo richiesto, sia
permesso solamente quanto fu concesso al primo sup
plicante, dovendo de cætero esser proibite simili
continuazioni, nè permesse in alcun tempo sotto

qualsisia espressione ad oggetto di levare quella perpetuità, che viene dal Cons.o di XL. al Criminal precedentem.te dannata.

Se sarà stato appreso più di doi Offizj per una Grazia contro la Parte 1632. o più d'una Grazia senz'esprimersi la precedente, come ordina la Parte 1584. debbano gli Offizj più tardi e le Grazie posteriori esser parimenti vendute a pubblico benefizio.

Gravissimo pure conoscendosi il pregiudizio della parola nonostante, distruttiva delle Leggi universali di questo Consiglio, sotto i prudenti riflessi del quale dovrebbero in ogni caso portarsi quelli i quali espressamente de' Privati derogate, siano per questo anco le Grazie concesse con la parola nonostante, o altri simili requisiti ed alle condizione delle altre.

Mentre però considera la Pubb.ca Prudenza conveniente il suffragare que' Nobili Nostri Cittadini, ed altri Benemeriti che facessero ricorso, sia commesso al Cons.o di XL. al Crim.l fare una scelta di cento Offizj di rendita di d.i 10 al mese in giù per distribuirli con le forme solite ai più meritevoli.

Ma perchè gravissime sono le jatture della Patria, a' quali conviene riparare col proprio Patrimonio, sia preso, che tutti

gl' Offizj di questa Città, di Terra Ferma, e da Mar, eccettuati li sopra espressi, siano una sol volta venduti, secondo scaderanno dalle Vendite e Grazie accordate da l'M.^r Cons.^o, quali tutte anche in aspettativa doveranno restar adempite con l'annata, cosicché niente restino pregiudicati li Particolari Graziati, juxta alle Leggi alle quali non s'intendi punto derogato, anzi tutte in tale materia restar debbano con la sua forza, e conservar sempre illeso il proprio antico vigore.

Il dinaro che si ricaverà dalla presente Vendita, resti alla disposizione del Senato per essere impiegato nell' occorrenze più importanti della Patria, e sempre con espressa nominazione d' esso nelle Parti, con le quali sarà del medesimo disposto.

Serenissimo Prencipe, e Ser.ma Signoria
Serenis.mo, Supremo, Mazor Conseggio.

» S.mo Non dubito certamente, che Cittadini zelanti
» del ben della sua Patria non sarien in altri tempi
» pervenudi in questa vastissima Sala a esercitar l'Offizio
» dei boni Fioli umani della sua Republica, essendo
» in circostanze de salute forse anche peggiori della mia.
» Ma che un Cittadin in tal circostanza de pessima
» salute se trovi obbligà a ascender sta Renga, credo
» certo de darghi el primo esempio. Dio che
» assiste la rettitudine dell'intenzion, la gran=
» dezza dei argomenti, l'importanza dei rimedj,
» l'obbedienza al comando del Ecc.mo e Supremo
» M.r Conseggio me assisterà, e VV. EE. docili a
» quelle verità che Dio me metterà in bocca,
» le vorà concorrer prontamente, e pienamente
» nella utile, e necessaria deliberazion. —

" Questo fermo° supremo N. Cons.°, devo, pur
" dirlo, colla sospension del suo voto l'indica
" de voler premessa alla approvazion della Parte, la
" asseveranza che questa la incontri i comandi della
" Legge nel Mandato, e el que ne vol la conoscenza
" dalla viva voce dei Correttori. Quanto sapiente e
" cauta condotta! Tocca dunque a Mi d'
" adempir sto comando.

" Xe massima piantada e seguida dai Vostri
" sapientissimi Maggiori, che ogni qualvolta se
" conosca qualche grave disordine occorrente de rime=
" dio se qual e el Governo, che o presto o tardi non
" que ne abbisogni, se elegga una temporanea
" e straordinaria Magistratura, alla qual con un
" comando scritto della pubblica Volontà, resti commesso
" de dover imaginar, studiar, e proponer dei rimedj
" adequati ai mali. Questi proposti el Legislator
" Ello se riserva al Gius della conferma, e della repulsa.
" El Mandato xe distante dal giorno d'oggi de Mesi
" e Mesi, ed è per questo che non è da stupirse se
" resta dubbietà in VV. EE. per voler riconoscer se
" la Parte presente al Mandato risponda.
" Ecco perchè VV. EE. sospendon la pienezza de
" Deliberazion, e Mi son in necessità de vegnir
" a farghene el confronto.

" E' mio costume ogni qual volta me occorre
" de servir alla mia Patria anche colle parole

de astenerme

" de astenerme possibilmente dall'uso de volumi de
" Carte, sobrio in ciò, conoscendo, che una troppo lunga
" Lettura xe incomoda alla filatura del ragionamento
" di chi parla, e la disturba chi ascolta. Nonostante
" una picciola porzion occorrente alla delicatezza
" dell'argomento, all'evidenza, alla ragion non
" la ghe sarà sottratta; nel resto le averà fedeltà,
" verità, ed evidenza.

" Ghe premetterò un Epilogo dello Spirito del
" Mandato della Correzion, el qual raccolto da VV.EE.
" ghe farà riconoscer la presente Parte sua figlia
" legittima, necessaria, non libera, i Correttori
" dall'esser diversa de quel che la fu proposta.
" Le riconoscerà a compiacenza loro i tre nobilissimi
" caratteri della Sovranità messi in tutto el suo lume
" nel Mandato, e da questo trasferidi nella Parte
" esibida. Sapienza somma, e questa se diffonde
" a beneffizio dei concittadini, Provvidenza la più
" conveniente, la più addattabile alle presenti cir-
" costanze, e questa riguarda la parte più sacra
" del Stato, l'Erario. Sapienza dunque, Paterno
" affetto, provvidenza son i caratteri del Mandato
" della Correzion, e questi son tutti trasferidi
" nella Parte.

" Fra i Offizj ed interni, ed esterni (comincia
" el Mandato) della nostra Repubblica, ripartidi fra
" i cittadini che l'ama e la serve, delicatissimo,

importantissimo, difficilissimo è l'offizio dell'
amministrazion della Giustizia Civil e Criminal
raccomanda ai Cittadini prescielti dal M. Cons.o
a esercitarla. Questo Offizio difficile, perchè
l'esige una profonda Teoria nella cognizion
delle Leggi, dei Ordini moltiplici, e complicati
perchè el vol una lunga esperienza nei Citta-
dini, venendo da essi esercitada la importan-
tissima facoltà de giudicar roba, aveni, stato,
vita, Libertà, onor, quieto viver, e insomma
la Giurisprudenza Criminal e Civil, el fu à
sempre riconossiudo argomento de sommo peso
ed importanza, e difficilissimo da esercitarse
con sapienza. Introdotta poi in questi ultimi
tempi una frequenza incomoda, e non corrispon-
dente a tali oggetti dell'uscita dei Cittadini
per varie vie, dai Consigli e Collegj, Volendose,
dise el Mandato, l'antica, nobile, lodevole, e
laudata esperienza, che non se può assicurar
che alla perseveranza nei Conseglj, vien commesso
ai Correttori de far che resti assicurada una per-
manenza più lunga nei Consigli de' quei Cittadini,
che sono e saran prescielti all'esercizio della Crim.l
Civil Giurisprudenza e pel conforto del suddito,
che il vuol esser giudicà nelle Civili Question e
per la sicurezza de quelli, l'onor e la Vita dei
quali è affidà alla Criminal Giudicatura.

" In sta prima parte VV. EE. ravvisi se 25
" stessi giusti, sapienti, zelanti della Verità, dell'
" onor, della Giustizia. El Mandato passa
" avanti, e dopo aver dà la prelazion, come
" le lo meritava, alle pubbliche viste, el sente
" in se una tenerezza paterna, e conoscendo
" che nell'adempir che faceva i Correttori al
" Comando, se portava spesso, soggezion, incomodo
" ai Cittadini, che servivan con vantaggio nei Offizj
" l'à comandà ai Correttori stessi de raddolcir, de
" aggiunger gbe un qualche comodo, onde togliendo
" da una parte un genere de comodo, e de utilità
" da l'altra ghe ne fosse sostituido un altro, qual
" è quello de aggiunger alle Entrade un'altra
" somma, che le migliori. E in sta parte Elle
" conosce se stesse Poj, che prevedendo in via fra=
" terna, e paterna le vol compensar i suoi Con=
" cittadini delle fatiche, e delle perdite.
" La prima parte è stata esaurida dai Correttori
" ri con zelo, sta seconda con cuor.
" Una terza parte implicita nel Mandato
" senza della qual nol saria uscido dalla Sapienza
" del M. Cons.° doveva esser una mira costante
" alla Forza, alla sicurezza, alla Grandezza
" dello Stato. El podeva ben metter in opera
" la sua giustizia, la sua equità, ma el doveva
" ricordarse che niente senza Erario se pol far

" e che la Virtù se à ben da far spiccar, ma
" salvo sempre l'Errario. Dopo aver domandà
" dunque equità [per] i Cittadini, se domanda con=
" venienza [per] l'Errario. Saria impossibile pro=
" por, quando el M.r Con.r non volesse salvar
" questo.

" Tal'è el spirito del Mandato, perchè
" gelosissimo, come son che nessuna Sibilla essa
" inconsideratam.te o industriosamente (el che
" non è lecito) ghe fazzo far la lettura brevissima
" delle otto o diese righe, che in tutto le le
" troverà corrisspondenti a quello, che ghe ò detto.
" Non aggiungo una parola a render più vivo
" el confronto del Mandato alla sapienza de
" SS. EE.

" Il primo provvedimento, che sarà anche
" l'ultimo (i altri tutti xe una consequenza del
" primo) el primo xe, ch'essendo comandà spiegatam.te
" nettamente con ragion le più pressanti e vere,
" essendo comandà che se provveda con la Parte
" alla troppo frequente uscita dalle Quarantie dei
" Cittadini eletti, e ghe faccia forza sta parola
" alla giudicatura de Giudici (che vol somma
" sapienza, perchè inappellabile, importa troppo
" che sia formà un Corpo, che quantunque in scala
" de età sia, se me permetti sto termine, sia
" veteran, atto ad assicurar i giudizj, nè in altro

» mezzo el puó tal ridurse, che con una Parte del 76. 106
» e l'Ecc.mo Cons.o che vaglia a trattenervi gl'Uditti più
» lungamente di adesso. Cosa s'aveva da far dai
» Corretori! Cosa da propor! Un'Ortatoria,
» che avendo spiegà el Mazor Cons.o che el vol, che i
» Conseggi se fermi lungamente senza uscir, a esecuzion
» del comando i se debba fermar. El Mr Cons.o averia
» giustamente licenzià via Parte, e dispensadi i
» Corretori dall'esortar. La Parte intendeva che
» fosse fissà un tempo. Nè questo xè un volo de pen=
» sier, o de penna, Le se fidi de chi a scrivo con
» rettitudine, con carità, con zelo, con obbedienza.
» S'à esaminà, e s'à deciso un primo punto, che se
» dovesse fissar un tempo nè eccedente, perchè in
» modo e superfluo, nè rattenudo al de quà del
» bisogno con inutilità. S'à giudicà che tre corsi
» dovesse bastar per far cognizion dei vasti studj, e
» dei agabbi forensi, tanto più quanto s'à da sup-
» por, che i Cittadini che se incamina per sta strada
» sia illuminadi, e fornidi dei necessarj studi. S'à
» dunque fissà tre Corsi. Ecco el provvedimento, el resto
» xè una sequela de necessità de conseguenze.
» Fissà el tempo all'esperienza voluda del Mandato,
» necessariamente ne deriva che i Magistrati, e
» principalmente i compresi nella Parte 1688.
» che eran per la Parte stessa liberi, ed aperti ai
» Cittadini dei Consigli de XL. anche prima

" dei tre Corsi formavan colla nostra Parte una im=
" plicanza. Conveniva proveder ai Magistrati, e
" dichiarir che non i podeva esser ocupadi dai XI.
" Questi son Magistrati dunque, che necessariamente
" doveva ricader a benefizio de' altri Cittadini.
" Ecco una prima conseguenza. Ma fermandose
" qua restava esposta un'altra Parte. I Reggimenti
" senza pena non podevan più esser permessi ai
" Cittadini dei Consegi de XI. per tre corsi. Biso=
" gnava dunque dirlo. Effetto che produce due
" beni, un primo inteso, e contemplà dal mandato
" de rassodar cioè i Cittadini nell'esperienza fer=
" mandoli nei Consegli, un secondo de far che sia sostituidi
" agl'impieghi non possudi occupar dai XI. i altri
" Cittadini, dei quali el Mr. Cons.e mai non se scorda.
" Oltre de questo, gli domando perdon, se non son
" preciso e netto nella discussion: quindese di xe che
" go mal, non son guario, ma son qua. Otto Mag.ti
" vacui soliti occuparse da Cittadini, che per necessità
" de metodo i doveva star fora dei Cons.i de XI. per
" otto mesi senz'esercizio. Ecco come a questo
" i Correttori à provisto. Se doveva proveder a otto Citta=
" dini, che in un corso solo deventa trentado, e a quei
" Magistrati che privativi per Elli doveva essere ocupadi
" d'altri. El s'à fatto, e spero che non se siemo in=
" gannadi col ben primario de render continuata la
" Stazion dei Cittadini tanto rapporto alla giustizia,

" quanto alla vista de accrescer gl'impieghi ai Citta=
" dini, che dovemo amar, e giovarghe. Ecco i beni
" pubblici derivanti da questo. I due Collegi
" dei XII, e dei XX, fa in tutto trentado. Ecco otto
" Cittadini da collocarse, e se el se faccia se
" ghe ne averà dei beni grandi. Come sallo
" de far? Aggiungerghene cinque dove i xe vinti,
" e tre dove i xe dodese. Ecoli collocadi in
" continuazion de esercizio pratico de giustizia,
" e adempido al Mandato. Gran oggetto,
" grand'effetto! Ma ghe xe ancora beni mag=
" giori. L'à fatto quello ch'era el prodotto del
" nostro cuor, della nostra diligenza, dei studj, e
" delle fatiche. Ridotto a sto numero i Collegj
" ghe ne emerge un Ben sommo, che potendose,
" a Corpi ampliadi aggiunger summe maggiori
" de giudicatura, se portava l'effetto de dar una
" più sollecita espedizion a maggior numero le
" Cause; benefizio che non lo pol sentir che
" quelli che gà Cause.
" Altro effetto. I Consegj Novo e Vecchio solle=
" vadi dalle Cause, che fin ai 1500, e 1000 Ducati
" colla solita concession passerà ai Collegj me insegni
" Chi lo sà, quanto più facili sarà le Pendenze, e
" quanto minor el necessario scandalo, e el danno
" de star i sette, e otto anni avanti de poder
" espedir una Causa. Ecco i beni tutti derivadi dalla

» prima regolazion della fissazion dei tre sorri.
» Altra utilità: 8 Otto Magistrati vanni occupadi
» l'avanti da otto Quaranta, ora chiusi a Elli potrà
» esser occupadi da altri Sittadini. Gaveva el
» privativo p i Titoladi del Cons.° de XL, ora non
» i può, nè i deve più averlo, perchè essendo minorà
» ogni otto Mesi el numero de otto Sittadini Tito=
» lati de XL gh'è più loghi che Sittadini de sto
» titolo che li possa occupar. A tal che posta sta
» providenza utile de ricever nei Collegj otto
» Sittadini col mezzo del numero accresciudo, digo
» vero, a conti e visite fatte non gh'era Sittadini
» al primo de Febraro de Titolo de XL che po=
» desse occupar sti posti. Se pol dar che ghe sia
» qualcheduno avanzà in età, che voglia la sua quiet
» &; ma questo già sempre nasce. Dunque anche
» in questo gavemo la consolazion de aver prestà
» obbedienza al Commando del mazor Conseggio, e de
» aver fatte delle providenze utili, e nobili p
» i altri Sittadini. Tutto questo xe stà fatto colle
» viste indicade.

»Un ultima parte, che non è nuova, perchè
» la xe la regolazion d'una Legge recente, quanto
» xe vicin el 1780, al 1774. Occorreva dar pensier
» perchè nella compiacenza lecita e cittadina de
» aver assicurada l'esperienza dei Sittadini nei
» Consegi de XL coll'aver fatte delle necessarie regolazion,

„ coll'aver fin previsto, e proviso all'espedizion delle 48. 208
„ Cause con un aggiunta de summe alla giudicatura
„ dei Collegj non restasse sti Corpi troppo aggravadi
„ o troppo tempo disoccupadi; s'à visto però
„ che gh'era un'ultima parte da regolar, tutto
„ el resto era requadrà. L'anno s'à ditto, xe
„ de dodese Mesi, che tutti i sia attivi non lo xe
„ umanità, nol se pol pretender, ma che fatti i
„ Conti un terzo sia oziosi, par che anche le
„ altre provvidenze ghe ne risenta de sto disordine.
„ Ne el pensier xe novo. La Correzion 74. l'à pro=
„ posto, l'à piasso al M.r Cons.o Ma chi può negar
„ che una Legge sia bona, se in tutto no la vien
„ verificada? Come se podeva ammetter questo dopo
„ le tante altre cose fatte. S'à pensà umanamente
„ e se s'à contenta (lo dirò, pur non tutti lo –
„ dirian) piuttosto che offender e imputar al
„ poco zelo dei Cittadini l'innosservanza della
„ Legge, de sospettar che la fosse troppo severa,
„ e s'à condannà la Legge piuttosto che i Omeni.
„ S'à visto che la Legge aveva due Parti. Autunno,
„ e Istà. Se vidde con evidenza che la Legge
„ bastava per l'Autunno, senza darghe un'Epicheja
„ de più, che la andava già a tenor prefiggendo
„ un tempo nel qual la stagion eccita naturalmente
„ al ritiro. Ma nel secolo passà la saria stada
„ un'Eresia, in questo, e mi ghe ne son al fin.

" in questo i 6 de Luglio el fissar el confin della
" Villeggiatura l'è sun tempo crudel. Se addatta
" la Chiesa ai tempi, lo faccia anche el Prencipe.
" nell'Autunno nil innovetur. Per l'Ista in vece
" dei due Conseggi, nei quali per scarsezza de
" numero nasceva dei disordini, no ghe ne sia
" più due; ma un solo, e questo dopo i dodese
" del mese de Luglio. E s'à obligà i Conseggi de
" XL. a sentar el giorno dietro alla prima
" Reduzion del M.r Cons.o El s'à fatto con oggetto
" de far, che le cose pubbliche torni tutte in moto in
" quel momento, e le se espedisca. Ne se creda om=
" mission una riverente fiducia, che avendo detto,
" che el giorno dietro al Consiglio s'abbia ad aprir i
" Conseggi de XL., non se abbia apposto altra comi=
" natoria, che le appontadure raccomandate alla
" Vigilanza dei Capi, perchè se xe certo, che coll'onor
" e costanza de tutti, e colla loro responsabilità se
" ghe ne conseguirà l'effetto.

" La prima parte più lunga xe terminada: in
" questa ghe trovele el primo carattere de sapienza, e
" de avvedutezza, che ò promesso? Mi ghe lo trovo,
" e spero che se ghe lo troverà anca Ella. Passo bre=
" vemente alla seconda parte. Non posso più, non
" ostante me inzegnerò ancora de parlar.

" El M.r Cons.o à comandà, che sia regolà
" l'affar dell'amministrazion della Giustizia dal

" Conseggi de XL coi suoi soliti modi de sapienza, de
" sicurezza, e de laude. Sti regolamenti doveva portar
" soggezion, pena, e qualche sorte de danno ai cittadini
" che xe in quei posti. L'à voludo che sti danni
" fosse in qualche maniera corretti, e minoradi.
" Quanto, che fa ai correttori de consolazion, perchè
" dove opera l'equità gh'à da esser sempre la
" consolazion. Se doveva dunque provveder, e riparar
" ai incomodi, e alle perdite de qualche sorta de
" utilità per ste regolazion. Non è nuovo al M.r Cons.o
" l'aumento ai Conseggi de XL. Non so se anderò
" ben nelle date, ma digo vero. Dal 1400 fin al
" 1560 xe stade fatte sie aggiunte ai Quaranta,
" dal 1560 fin al giorno d'ancuo no s'à fatto
" niente. Esaminade ste aggiunte le s'à trovà
" irregolari, non eguali nelle misure, e nei confronti.
" I tempi eran lontani, se trovava della confusion,
" dunque non se poteva trar nessun lume dalle
" aggiunte passade. Se se aveva dunque da regolar
" sulle circostanze presenti. Queste xe nove, perchè
" le inferisce dei detrimenti de utilità, onde in
" oggi bisogna aggiunger, e à conossudo, che la
" summa della sententada era de L. 4:13. circa
" s'à credudo ridurla alle otto Lire. Chi la consi=
" dera i tempi, la lunga chiusura, le troverà
" quella equità, che vien comandada dal mandato.
" Nè qua s'à fatto fin: ghe xe un altro piccolo prov=
" vedimento.

" i Correttori non se fa arbitri del cuor de VV. EE.
" dovendo sopprimer i sentimenti del proprio.
" Sà trova, che anche el Collegio dei Signori de Notte
" al Civil, e i Cinque alla Pace, era precisamente com-
" presi nel Mandato, perchè compreso il loro salario
" nel Mandato medesimo del pagamento dei Zecchetti.
" i à trovà sti Cittadini con un tenue provvedimento.
" Le perdonè all'umanità dei Correttori, se interpretè
" dei sensi umani de VV. EE. i à credudo de ridur el
" troppo tenue assegnamento alla summa dei trenta
" Ducati. In sta seconda parte riconoscele in elle
" el secondo carattere, che ò enunzià de Padre giusto,
" tenero, affettuoso, che cerca tutti i avvantaggi dei
" sudi Cittadini? Tali le riconosce certo se stessi da
" sta Parte. Passemo alla terza se spoderò, supp=
" plirò anche a questa.

" El Mr. Conr. podeva fermarse là, nè voler che
" i Correttori progredissero. Questo però era un rego-
" lamento imperfetto, inverificabile. Nol era pro=
" ponibile: proposto in due differenti parti non l'
" era accettabile. Gh'era una cosa, che non se podeva
" perder de vista, le forze dell' Erario. Che voleva un
" conveniente compenso alla cassa, che colli regolazion
" d'oggi oltrepassa i quaranta mille Ducati annui
" de spese. No l'è difficile trovarla. S'à da studiar
" ancora, se studierà se le Dne darà coraggio. Me
" demandè: se le spenderà ancora? Non lo sò,

" ma giureria che le spenderà. Ghe vol dunque un
" compenso. Come se porlo dar? Aggiunger pesi ai
" Sudditi? Nò non se deve. Far uso delle Vendite
" proprie; o per parlar alla Veneziana far dei stocchi?
" Nè pur, ghe ne avemo delle cattive caparre.
" Sottraer alle sante provvidenze benissimo disposte
" pei nostri cari Cittadini, che la sorte à messo in un
" stato non felice, le provvidenze, che ghe son necessa-
" rie? Peggio. Valerse dunque de quello che non
" abbisogna, che non è necessario, che non porta peso
" ai sudditi, e se supplisce ai aggravj provenienti
" da sta Parte; nè gh'è bisogno de spiegarse de più.
" Vender le Cariche. Digo el vero, son stà in casa
" quindese giorni fra el Letto, e la Carega. Me xè
" arrivà qualche non radicato volante discorso su
" sto articolo. Niente ò sentido de positivo. È facile
" nel mostrarghe che non se pol far cosa più conveniente
" ed utile, e el provarghe, che fora dei articoli che
" gh'ò accennà, che non è toccabili, non ghe ne xè
" altri. Sto punto lo trattarò per via objettive.
" Non sfuggo el Cimento.

" Com'è possibile? Ecco el primo objetto,
" com'è possibile, che l'Erario sia in tanto bisogno,
" che se debba ricorrer alla Vendita delle Cariche?
" Per Partidi accresciudi i Dazj, el Lotto, el Risparmio
" dei Prò corsi con la minorazion del Decreto, tutto
" questo non basta, ghe vol ancora la Vendita delle Cariche?

„ La risoluzion me la faccia un foglio. Dall'ultima
„ volta della Rendita delle Cariche, e delle Fiscalerie
„ del 1743 tolemo el stato della Cassa, e confrontemolo
„ coi ultimi tempi 1776. perchè questo xe l'ultimo
„ Bilancio perfetto, nè dopo ghe ne è altri. Per el
„ resto per sti altri quattro anni non son spoglio de
„ lumi. Gh'ò fatto far un foglio netto, dal quale
„ le rileverà quali fian le Rendite del 1743, quali
„ in pien quelle del 1776., e i Civanzi de aumenti
„ delle Rendite in sti tempi. Dall'altra banda le
„ vederà le aggiunte dei dispendj perenni dal 1743,
„ al 1776., e non gh'ò trascuradi sti altri quattro
„ anni.

„ Me può esser fatto un obietto, che del 1743 gh'
„ era la neutralità. Questo xe vero, e la neutralità
„ portava el peso de' spese straordinarie de Truppa.
„ Ma la Truppa la togo sul calcolo del 1753.
„ tempo de perfetta pace. Xe accresciudi sessantasie
„ Mille Ducati annui de aggravj nella Truppa
„ Terrestre, e Marittima. S'à riparà dal Senato
„ a due scandali per cossienza, e per utilità. Eran
„ notissimi due mali, che serpevan dentro la
„ Truppa, e questi el Senato li sapeva, seneidole
„ va, ma non el li emendava. Nol podeva farlo?
„ Come Corpo Legislativo el podeva. Perchè non
„ l'à llo fatto? L'Erario nol permetteva, ed un
„ suffragio che gò letto l'à fatto far.

„ Gh' era due mali gravissimi. Le Piazze morte, e 31.
„ le mezze Paghe. I Offiziali non pagadi non
„ i podeva servir con delicatezza, e el Senato non
„ gh' à tolto sti scandali finchè nol gà sostituido
„ una paga conveniente.

„ L' aumento ai Patrizj in diverse Corre=
„ zion caricò l' Erario, ma principalmente la 1774.
„ l' à aggravà de 35000 Ducati all' anno. S' à
„ godudo da nu stessi sto accrescimento, i se ghe
„ l' à accordà, non i se ghe poderave tor, senza offen
„ der dei benemeriti Cittadini abbandonadi dalla
„ fortuna sì, non dall' amor della Patria.

„ Le Provvision ai N. N. H. H. del 1712 am
„ montava a 60000 Ducati all' anno, ora le va
„ a 100000. L' è giusto, e le à anche da crescer,
„ questo lo giuro, chi vol dunque un compenso.
„ Tanto costa el Ministero? El costa tanto
„ quanto apparisce dalla Lettura de' sto Foglio.
„ El se regola era un poco, ma lasso da sta Venga
„ nel mio Testamento, el va corretto ancora.

„ La Pace coi Barbareschi l' à porta un mi
„ glioramento de Commercio dalle quarantasie
„ Patenti alle Tresento, ma la cosa sta summa che
„ le à sentido a Legger.

„ Insumma, semo posti in tal fatalità de
„ circostanze, che sempre ghe xe pericolo, e dispen=
„ dj che sempre crescerà, questo xè el nostro Stato.

„ El Consegio de Dieci, le Miniere, i Boschi xe
„ continuamente de aggravio al Pubblico
„ Erario. Per verità sto aggravio el poderia
„ anche calar.

„ Anche el studio de Padova costa assae
„ all'Erario. No me difonderò, benchè lo podria
„ far essendo stà anche mi Reformator. Per
„ verità quanti miglioramenti sia stadi fatti,
„ quante cose utili, no l'è el mio merito,
„ perchè già l'ò trovade fatte, non lo saveria
„ dir. Molte e lodevoli tutte, ma costose.
„ Del 1743 el costava al Pubblico 16000 Ducati,
„ adesso el ghe ne costa 46000. Questi non i
„ caleva, nè i crescerà per quel che credo mi, ma
„ i ghe xe. Nè se creda, che come qualcun disse
„ s'abbia fatto profusion, s'à speso utilmente.
„ Se à fatto la Specula i stromenti, ch'à illustrà
„ quel studio, e tante altre cose.

„ S'à speso pei pubblici depositi in Zecca,
„ e fora de Zecca. Me proverò a esser chiaro.
„ Del 1476 se pagava de Prò un million, e
„ tanti mille. Se xe venudi al Senato, el qual à stabili-
„ do, che minorando un mezzo per cento ai Capitali questo
„ el vada in scansazion dei debiti vecchi, e se formi
„ un Capital, e sia fatta una nuova corrisponsion
„ a pagamento dei Prò, e a affrancazion de
„ due Millioni. Decreto utilissimo a suo tempo,

„ in ancuo niente. In ancuo se paga do millio= 32. 212
„ ni, e questo fin all' affrancazione de disisette
„ Millioni de debito, che ghe xe, e p pagarli
„ ghe vol vinticinque, o trent' anni. Donca
„ al presente no gh' è niente d' utile, el ben
„ xe certo, ma l' è lontan.

„ Le veda el summa summarum dal 1743,
„ al 1776, ghe xe venti mille Ducati d' intacco.
„ Go manifesta tutto go scoverto i aggravj, go
„ giustifica i aggravj stessi, e la loro necessità.
„ Fatto el confronto del 1743. coll' 1776. le à
„ trovà in sto anno vintimila Ducati de ag=
„ gravio de più. Dal 76 in quà no ghe è un
„ bilancio perfetto. M' ò rivolto all' offizio del
„ Cassierato. Gh' ò domandà tre fogli. Quello
„ delle Provvision ai Patrizj, delle Giornate,
„ e l' altro delle Provvision ai Secretarj.

„ De Provvision dei Patrizj dal 79 primo
„ 8bre fin all' 80 ultimo 76. La Cassa à pagà
„ Ducati 113000, del 76 le ghe ne à pagà
„ 130000. Accrescimento ben giusto, e no poderave
„ giurar, che nol crescerà ancora. Non ghe ma=
„ ligno le spese, ma bisogna riparar L' Erario.

„ Ecomi Signori, gh' ò trattà la question p
„ via d' objetti, e credo anche troppo ben, perchè
„ le se sarà addoloradi de sto Bilancio d' Erario.
„ Le sente un altro objetto. Và tutto ben, ma

„tutto sto gran sovvertimento de cose per sivanzar
„cosa mai? se se trattasse d'assai, pazienza, ma
„se tratta de tanto poco. Ser.mo M. Cons.o entro in
„un argomento che me xe grato. L'è bello per mi,
„e per Elle. El calcolo è fatto. Cosa rendeva la
„vendita delle Cariche prima del 65? Sedese
„disdotto milla Ducati all'anno. Dunque tutti
„sti gran bezzi, chi à da entrar a conti fatti
„i se risolve in sedese, o disdotto mille Ducati
„all'anno. Rispondo prima de tutto, che dove
„che ga bisogno se tol anca el poco, ma no l'è
„gnanca poco. Non offendo i Viventi, dirò una
„verità col fatto mio stesso. Sale perchè la Vendita
„delle Cariche rendeva cussì poco? Perchè la base
„delle Vendite era la Decima, nè allora se usava
„far Redecima de sorte, e sta Decima, che formava
„la base a ste Vendite l'era la Decima de cento
„cinquanta anni prima. Se mai veniva fatte
„Redecime queste non ridondavan in benefizio
„pubblico, ma l'eran accordate per minorar
„la corn'breda. Se faceva gl'Incanti: Per le
„cose pubbliche non guardo in faccia a nessun.
(„Desidero che ai Sopradenari no ghe sia i
„Ministri del 66. Al terzo Incanto ussiva la
(„Deliberazion senza che ghe fosse noto el giorno,
„nè a chi toccava la Carica. Son stà Savio
„Cassier, son puntò, e non la taccio.

"El primo anno che ghe son stà fu del 1752.
"Vien da mi un Ministro, che più non vive. El
"fatto è certo, le lo ascolti, le patisce Elle, ma
"patisso ancora più Mi. . Me se presenta sto
"Ministro con aria franca, e quasi el me annun=
"ziasse qualche cosa de grande; Eccellenza el me
"disse, ghe porto un gran affar, che per el primo
"el gà da far un gran onor. E' vacante la Fiscar=
"leria del Mag.to S.r Monasterj. Questa non s'à mai
"dà per più de 400 Ducati sulla sua Decima
"me ne vien esibì 1000. Ecco un vantaggio
"de 600 Ducati per la Cassa Pubblica. Piccolo
"vantaggio per altro, nè cosa de grande affar,
"se Anca la fosse stada così! La se dà infatti
"per i 1000. Se porta la cosa in pien Collegio,
"e la vien approvada con una sola balla de nò.
"Esco del Collegio: Se me presenta un Ecc.mo
"Savio, ch'è vivo, che nomino per onor, el
"Sig. K.r Contarini, e me disse ste precise
"parole. Credela d'aver fatto bon negozio?
"Mi son stà la Balla de nò, sotto de mi si
"à venduto quella Carica per 3000 Ducati.
"Vado confuso in Anticollegio, me vien incontro
"Gasparo Ghirotto Interveniente ora morto, e el
"me disse informà del fatto, che se posso darghela el me
"esibisce 4000 Ducati. Stendo do righe di scrittura,
"e fazzo tagiar el Decreto. El Ghirotto me mantien

„la parola; anzi invece de 4000 el me mette sull'In-
„canto una Polizza de 5500. S'ien un'altra Po-
„lizza de 6000, e el Ghirotto la perde. La se vende
„per 6000 Ducati, nè questo xe el fin. Sale chi ghe
„ne fà l'acquisto? Quello dai 1000. Sale chi el xe?
„L'è el fio de quel che gera morto in carica. Donca
„el Ghirotto no se ingannava, donca no la fu com=
„prada a occhi chiusi, ma el comprator era canto
„nel suo interesse. Donca i 18000 Ducati i cre-
„scerà sempre come sta Fiscaleria, non ghe lo
„prometto, ma certo le crescerà.

„Altro obietto. Quali sarà i Acquirenti?
„Coll'elezion se distingueva i più degni. La
„risolvo, (non posso più.) O Persone comode, o
„Persone d'onor, che trova le persone comode, che ghe
„dà i Mezzi da comprar. Dunque in ognun de
„sti do casi ghe sarà persone onorate, e la xe stada
„sempre cosi. La ghe vol i stessi requisiti, le
„istesse fedi. Più acquistada una carica el Cons.o
„de XL al Criminal l'à da confermar.

„Sta vendita delle cariche xela, Nassima nova?
„Eccellenze: no. Del 1510 le fu, e tutte, e parte ven-
„dute. Ghe xè stà de mezzo delle Lagune. Nel 709.
„s'à ditto le se affitti. El Decreto i durà due
„anni, e poi le se xe tornade a vender. Ecco dal
„fatto la maggior prova dell'utilità della Vendita.

„Gò la Testa scaldata, non posso più.

„Dirò che me par, che i Correttori abbia servido al
„M.r Consegio, e dopo d'aver verificà nella Parte
„el Carattere nobile de Sovrano giusto, sapiente,
„equo, prudente, non credo che se abbia da lasciar
„sfuggir l'utile proveniente dalla Vendita delle
„Cariche, se non se pol sostituir un altro genere
„de provvedimento.

„Ser.mo e Supremo M. Cons.o la vostra Sapienza
„supplisca a quello che mi non ò più fià de dir.
„Me par d'aver fedelmente, nettamente spiegà
„i modi dai Correttori tenudi per prestar una
„filial obbedienza alla sua Patria, credo che dove-
„rò aver ottenudo l'effetto, e termino col ricordarghe
„che ora informadi della materia tanto quanto
„i Correttori, elle adesso le xè con Mi Concorrettori.

1432. 28. Gen.^ro

Capta in Consilio de Decem cum Additione

Quia quo perpetua tranquillitate, et unione Status, et dignitatis Nostri Regiminis totis viribus ac spiritibus nostris efficacissime, et incessanter vigilandum est. Quod Leges et sacra ordinamenta, quae per Progenitores Nostros cum maxima prudentia et sollemnitate constituta sunt, et facta per aliquos inobedientes, et iniquos postponentes honorem divinum, et Nostri Dominij, ac debitum sacramenti affectantes, et vigilantes solummodo ad utilitatem, ac bonum proprium non maculentur ac destruantur cum infamia et manifesto periculo Status Nostri. Et ut illi tales, qui despiciunt dignitatem Regiminis Nostri, et fidem suam, et sacramentum, saltem formidine poenae caveant non solum in committendo de inconvenientiis praedictis, verum etiam alloquendo, aut cogitando res quae sint, aut esse possint contra quietem, et commune

bonum, & utilitatem Status nostræ Reipub= 35.
blicæ. Vadit Pars pro estirpando et eradicando
prædicta de mente quorumcumque. Quod si de
cætero aliquis, seu aliqui nostri Nobiles de nostro
majori consilio per se, vel alios sub aliquo præ
textu, colore, modo, via, forma, vel ingenio, qui
dici, vel imaginari possit, audebit, aut præsumet
facere aliquam sectam, conjurationem, ligam,
aut Compagniam, vel aliam intelligentiam, pa=
lam, vel oculte, verbis, aut factis cum Sacra=
mento, vel sine pro adjuvando se invicem ad
Consilia nostra, ipso facto sint perpetuo ban
niti de Venetiis, & districtu, & de omnibus terris, &
locis nostris tam a parte Maris, quam a parte
Terræ. Et si durante banno venire præsum
pserit Venetias, vel ad aliquam ex terris nostris,
finire debeat vitam suam in carcere forti. Et si
de prædictis fuerit accusator, per quem veritas
habeatur, habere debeat de bonis eorum, qui
fuerint accusati Libras mille pro quolibet. Et si de
bonis culpabilium haberi non possent, suppleatur
pro nostrum commune, & teneatur de Credentia.
Et si aliquis ex his, qui in futurum facerent, seu
erunt in sectis, confederationibus, aut intelligen
tiis per modos & pro causa superius declaratas
accusabit alium socium, sive socios, ita quod
per ejus accusationem veritas habeatur, sibi ipse

accusans absolutus ab omni poena in qua propterea incurrisset. Et habeat dictas libras mille pro quolibet accusato, & teneatur de credentia. Et si occurreret quod aliquis contrafaciens, & culpabilis in prædictis placitaretur in nostro Consilio de Decem, non possit aliquis ex his, qui possunt ponere Partem, ponere minorem partem pene, quam superius declaratum est sub poena librarum quingentarum pro quolibet contrafaciente exigenda ut infra dicetur. Et non possit præsens Pars revocari, suspendi, vel aliter declarari, nec de prædictis poenis fieri aliqua gratia, donum, remissio, recompensatio, termini elongatio sub poena Ducatorum duorum millium pro quolibet ponente vel consentiente partem in Contrarium, ut poena exigatur subito per Capita hujus Consilij, & ponatur in nostro Communi; Et prædicta omnia committantur inquirenda, & exequenda Capitibus, & Inquisitoribus Consilij Nostri de Decem, qui sub debito sacramenti strictissime teneantur esse vigiles & sollicidi, et attenti ad inquirendum prædicta ut Confacientes debite puniantur ad terrorem & exemplum aliorum. Et pubblicetur præsens Pars in primo M. Cons.°, & successive annis singulis, bis in anno, & in Festo S.ti Michaelis Mensis Septis, & die quo eligetur 48 testas Elugie.

1780 - 23 Xbre

„Prescritta essendosi con la Parte del M. Cons.° de' 17 corr. la general Vendita di tutte le Cariche e Offizj di Ministero, così dentro, come fuori di questa Città, ed essendo stato rimesso a questo Cons.° di dover praticare l'Elezione di due Agg.i al Mag.to de' Pres.i sopra le Vendite con que' modi, e particolari facoltà, che fossero per rendersi valevoli all'adempimento dell'espressa volontà Pubblica, conveniente in ora si fa conoscere di devenire senza ritardo alle più addattate ed efficaci disposizioni in un articolo di tanta importanza, e però:

„L'anderà Parte, che de presenti sia fatta elezione di due Onorevoli Nobili Vostri del Corpo di questo Cons.° col titolo d'Aggiunti al Mag.to de' Presid.i sopra l'Esazion del Dinaro Pubblico e Deputati alle Vendite degl'Offizj.

„Possano esser tolti da ogni Mag.to ed Offizio solito dispensarsi da questo Cons.°, quando non si eccitassero con gl'attuali Pres.i, eccettuati però quelli del Collegio Vostro, li Deputati Estraordinarj ad Pias causas, l'Aggiunto S.a Monasterj, li Deputati delle Case dell'Arsenal, l'Inquisitorato

" ai Rolli, il Deputato al Ritratto delle Valli
" Veronesi, e tutti quegl'altri Inquisitorati, che
" a senso della Parte del M.r Cons.o 1731. sono stati
" eletti dal Senato, e sono sostenuti da un solo
" Individuo, ma con la condizione però, che
" durante la loro attualità, la quale dovrà esser
" lo spazio d'anni tre, come si pratica, li
" Presidenti d'esso Mag.to, non possino esser pro=
" vati in qualunque Magistrato, nè Inquisito-
" riato, e neppur in quelli che fossero posterior-
" mente istituiti, quando specificatam.te non sian
" nominati.

" Principal incarico d'essi Aggiunti
" dovrà esser quello di premunirsi di tutti li lumi
" occorrenti tanto dalli Presidenti s.a gl'Offizj
" Deputati dal Cons.o di 40 al Crim.le quanto
" dalle Primarie Cariche da Terra, e da Mar,
" alle quali pur si scrive circolarmente, onde
" ritrarre con questo mezzo, o con qualunque
" altro che riputassero il più valevole le cogni-
" zioni più individuate e precise al riconoscimento
" di tutte quelle Cariche che non furono vendute
" innanzi l'Anno 1765, acciò ancor queste
" assoggettate abbiano ad esser alla Vendita
" previa la loro redecimazione a norma in
" tutto di quanto fu prescritto colla suddetta
" Parte del M.r C. vij corr.te

„E perchè in qualunque forma impedir si
„abbiano le ocultazioni resta pure concessa ad essi
„Aggiunti la facoltà di tener aperto Processo
„d'Inquisizione col Rito del Senato. Confidan=
„dosi però, che mediante l'Opera assidua de
„Benemeriti Cittadini possa esser intieramente
„formato, e prodotto a Pubblico lume da esso
„Magistrato de' Prov.ri ed Aggiunti un esatto Catalogo,
„che comprenda tutte le Cariche ed Offizj di
„Ministero, delle quali deve verificarsi la Ven=
„dità, si riserva questo Cons.o in esecuzione della
„Sovrana volontà a misura delle risultanze
„che di tempo in tempo doverà il Magistrato medesimo
„presentare alle Pubbliche Deliberazioni,
„di praticar quelle eccezioni, che fossero per
„rendersi essenzialmente conferenti alli riguardi
„del pubblico maggior servizio.

Alli Rapp.ti Capi di Prov.a, ed alli
Provv.ri Gen.l di Dalm.a e Levante

"Devenuto il Senato, inerendo alla Parte del M.C.
"de 17. corr.te all'Elezion di due Aggiunti al Mag.to
"de' Pres.ti sopra l'Esazion del dinaro Pubblico
"con Principal incarico di riconoscere, perchè
"comprese abbiano ad essere nel Catalogo delle
"Cariche Vendibili tutte quelle altresì, che non
"fossero vendute innanzi l'anno 1765; verranno
"da essi dirette alla vostra Carica a misura dell'
"esigenze le più individuate Commissioni, onde
"aver una cognizion precisa del numero, e qualità
"degl'impieghi tutti di Ministero, che sono
"sparsi per codesta Provincia.

"Interessante però sommamente rendendosi
"in tal argomento, è ben certo il Senato, che sare-
"te per prestarvi con tutto il maggior impegno
"nell'adempimento delle Commissioni, che vi
"perveniranno, contribuendo anche per parte vostra
"onde sollecitam.te, e con la maggior diligenza
"verificata abbia ad essere l'espressa Pubblica
"volontà —

"E delle presenti per quanto li riguar=
"da sia data Copia alli Pres.ti sop.a gl'Offizj,
"Dep.i al Cons.o 40 al Crim.l, ed al Ser.o alle
"voci per Lame — —

1780 5. Gen.° in Pr.di   38.   218

„Commessa col Decreto 20 Xbre decorso al
„Mag.to del e Sindico la formazione delle Tariffe
„rapporto alle Cariche di Ministero si dichiara,
„che queste debbano venir approvate con li metodi
„soliti regolando in tal articolo il Decreto med.mo

„E perchè poi il Mag.to de' Scansadori
„possa con utilità Pubb.ca prestarsi all' adempi=
„mento di tutte le commissioni, che nello stesso
„Decreto gli furono ingionte, si dichiara altresì
„che abbia egli in ciascun Articolo del Decr.°
„med.mo per quanto li riguarda da passare
„d' intelligenza, e concerto con li Presidenti
„sopra gl' Offizj Deputati dal Cons.° di 40 al Crim.le

„E delle pnti sia data Copia alli Presid.ti
„sopra Offizj Deputati dal Cons.° di 40 al Crim.le,
„al Mag.to de' Scansadori, ed a quello del Sindico
„per lume, ed esecuzione

Correttori

N. Piero Barbarigo
N. Gir.° Asc.° Zustinian K.r
M.r N. Alv.° Contarini 2.do K.r Pr.
N. Zaccaria Valaresso.

„Con viste di buon Governo, e di Carità
„essendosi comandato sull' esempio de' sapient=
„tissimi Progenitori da questo M.C. un serio esame
„di diversi più necessarj, si riconosce per gli studj
„prestati dai Correttori prima che ad ogni altro
„genere di Comestibili, a quello delle Carni che
„meriti prefata considerazione singolarmente,
„e sopra molte altre cause la moltiplicità delle
„Leggi, che nel corso di più secoli si sono dovute appo=
„nere alle discipline di tal Situaria acquistata al
„valore impiostrole nell' altrui dominj. Consegnate
„queste Leggi alla Custodia di più magistrati se-
„condo le urgenze istituiti, e poi mutati, o

" o lasciati esistere contemporaneam.te con tutti i
" successivi regolamenti dai medesimi suggeriti, e
" dal Governo approvati, divennero essi, per il loro
" volume difficili a ben conoscersi, e per la diversità delle
" circostanze, in cui nacquero, confuse ed equivoche
" anche rispetto al riparto della esecuzione, cosichè
" impedendosi reciprocamente le incombenze, e l'
" autorità, rimane [illegible] volte inofficioso il zelo dei
" Cittadini, che con lodevole gara sostengono i diritti
" del rispettivo loro Offizio. Quindi osservate con
" diligente confronto le faraginose raccolte dei Do=
" cumenti, che costituiscono la Legislazione, e la Giuris=
" dizione degl' Offizj ora esistenti, e ponderata con
" esatezza la utilità, o la superfluità dell'attuale nu=
" meroso Ministero, ne risulta ad evidenza la necessità
" di rendere per l'avvenire meno intralciato, e più
" pronto il Governo di questa Vittuaria; E però
" L'Anderà Parte, che la materia tutta delle Carni
" dei Loro Partiti, e le relative discipline da osservarsi
" dalle Persone tutte che v'anno ingerenza, sia per
" autorità di questo Consiglio trasfusa, e demandata in=
" tieram.te ai Provveditori, ed Aggiunto alle Beccarie,
" affinchè da questo solo Magistrato nell'avvenire con
" l'antica dipendenza dal Senato si eseritino le ispe=
" zioni fin'ora divise, eccettuata l'unica amministrazio=
" ne della Cassa, che dietro alla primitiva Istituzione
" si preserva all'Offizio di Rialto colla Parte norma

d

„ del giro fra gl' Offiziali, e cogl' altri obblighi im=
„ posti dalle Leggi ai Pubblici Maneggi. Al qual fine
„ restando in esso Offizio i Libri appartenenti all'
„ Azienda medesima dovranno tutte le altre Carte;
„ Filze, Registri, e Volumi detti Capitolari essere
„ trasferiti, e consegnati nel Magistrato dei Prov.ri
„ ed Aggiunto predetti. ....

„ L'assegnamento poi dei quattro Offiziali in
„ Rialto, compreso l'equo conosciuto compenso dell'
„ utilità di qualunque genere sì dai Partiti ed Arti,
„ che dal Pubblico, le quali per la presente Deliberazion
„ cessar devono, e che si dichiarano affatto abolite,
„ ed estinte; sarà cominciando dal Mese ventur
„ di Ducati cinquanta di Valuta Corrente per chasche=
„ duno al mese netti da qualunque detrazione.
„ Passar dovranno nella Cassa di Scansazione, du=
„ ranti le attuali condotte, quegl' emolumenti, che
„ con legittimo titolo avrebbero esatto dai Dazj, e
„ Partiti il che dovrà egualmente aver effetto anche
„ per le Cariche del Ministero, che in vigore della
„ parte restano soppresse.

„ In conseguenza di questa regolazione si lasciano
„ in sussistenza nell' Offizio di Rialto la Carica di Ra=
„ gionato Scontro, che assumerà congiuntam.te l'eser=
„ cizio di Quadernier, quella del Contadore, e l'altra
„ del Masser, sufficienti a quell' Azienda, e si dichia=
„ rano soppresse, e scansate tutte le altre Insieme

„ con li respettivi salarj, utilità, e profitti di
„ qualsivoglia natura.

„ Nell'altro Magistrato poi dei Proveditori
„ ed Aggiunto continuerà il piano presente di
„ Ministero, eccettuati li cariche di Massaro, e
„ di Capitanio dei Fanti, che si vogliono aboliti
„ coi loro salarj, ed utilità, come sopra. E siccome
„ oggidì s'unisono in esso Magistrato le occupazioni
„ sopra indicate, così avranno a trasportarsi nel
„ med.º quattro dei Fanti soppressi nell'altro, onde
„ in tutti siano sei, potendo uno fra loro tener
„ congiunto li Doveri di Massaro; cosicchè si
„ restringa in effetto a sole dodici persone il
„ servizio totale d'ambedue li Magistrati, e si
„ verifichi la soppressione delle altre quattordici
„ Cariche non più occorrenti nell'attuale conformazione
„ delle assegnate loro mansioni. Al
„ qual oggetto il Senato, nell'atto che solleciterà
„ l'esecuzione da chi spetta di queste soppressioni,
„ e la rinnovazione delle Tariffe al Ministero
„ sussistente adotterà le providenze che troverà convenire
„ tanto per gli assegnam.ti, quanto per gli compensi
„ all. Cariche vendute, ed in ora soppresse, e
„ per la surrogazione Vitalizia a quelle, che fossero
„ possedute con Grazia dei Cento Offizj.

„ Reso per tal modo più attiva la Civile, e Criminale
„ giurisdizione del Magistrato, in cui il periodo

„ dei Proveditori sarà da ora innanzi eguale a
„ quello dell'Aggiunto; sollecita avrà ad essere l'opera
„ sua nella spedizione degl'affari, e nella punizione
„ delle colpe, che per denonzia, per inquisizione, per
„ Ricorso, o per qualunque altro mezzo venissero a sua
„ notizia. Ed anzi perchè importa sommamente,
„ che possa esser pronta la difesa del Popolo dalle
„ collusioni dei Ministri, e dalle fraudi dei Vendi-
„ tori nei Pesi, e nell'alterazione dei Prezzi prescritti
„ dai Calamieri coll'immediato castigo dei Rei, ab-
„ biano essi Proveditori ed Aggiunto la facoltà concedu-
„ ta ad altri Magistrati di procedere sommariamente in tali
„ Articoli, ed essendo tutti tre concordi, di far con-
„ danne inappellabili fino alla summa di Ducati
„ Cinquanta, restando nell'altre di maggior summa
„ libero il corso delle appellazioni, ed intromissioni
„ con l'Ordine delle Leggi.

„ E poichè l'applicazione, e vigilanza del
„ Magistrato deve singolarmente esser di utile opera
„ nella conoscenza sicura dei dati, che danno la
„ regola alla formazione dei Calamieri, e di severa
„ custodia all'osservanza dei Capitoli delle Arti,
„ s'incarica efficacemente la sua fede ad indagare, e
„ delle scoperte dar pronta notizia al Senato, se
„ sussistano le basi fondamentali dei Calamieri
„ stessi, e se nell'attualità dell'abboccamento si
„ fossero introdotte, o nell'avvenire s'introducessero

„ dai Partidanti nella esecuzion dei Capitoli novità
„ di modi nelle provviste, e nelle consegne, o succe=
„ dessero variazioni negl' aggravj non considerate
„ al tempo della Deliberazione, o derivanti dall'
„ effetto del pnte regolamto; affinchè del vantaggio,
„ che loro provenisse da questi fonti, debba in
„ proporzione risentirne beneficio anche il
„ Popolo col giusto ribasso dei prezzi delle Carni
„ e delle Candele di sevo, nella Vendita delle quali
„ Candele il Magto farà seguire relativamente alle
„ deliberazioni del Senato il Calamiere stabilito coi
„ Patti della Condotta tanto nel prezzo, che nel peso.
„ E diente meno importante riconoscendosi l'
„ avvertenza di prevenire possibilmte le insidie, e
„ le angustie sotto le quali talvolta soccombono
„ male arti le Deliberazioni dei Partiti con danno
„ della Nazione, si raccomanda alla Vigilanza
„ del Senato di prendere misure tali in ogni
„ tempo, che ciascun Partito delle Carni sia almeno
„ un anno prima della sua scadenza Deliberato,
„ e che ciò siegua con la utile osservanza dei
„ Pubblici Incanti, e non altrimenti.

„ Massicome il vero mezzo d'assicurar
„ le provviste delle Carni, e la moderatezza dei prezzi
„ è riposto nella moltiplicazione dei bestiami dentro
„ lo Stato, la quale non si potrà mai conse=
„ guire quando non si verifichi nelle Provincie

» del Nostro Dominio la dilatazione dei Pascoli in=
» servienti al loro nutrimento, Massima questa
» da più Decreti antichi, e recenti stabilita, e
» non mai verificata, per non essersi abbastanza
» allettati, e rivolti i particolari interessi a tal
» genere di profitto; e volendo questo Consiglio
» aggiungere a tal Massima tutto il rigore
» possibile, per condurla al suo effetto."

» e sia preso, che qualunque volta o per benemerito
» studio delle Magistrature incaricate di promuovere
» un tal essenzialissimo affare o per concorso di privati, che
» dovranno essere a ciò animati coi più efficaci eccitam.ti
» dalla Pubblica Provvidenza, emergano progetti
» di riduzione di Terreni a così desiderabile uso,
» e siano essi dalla Prudenza del Senato conosciuti
» degni della Pubblica Approvazione ed Assistenza,
» la intrapresa ed effettuazione loro abbia ad essere
» tutelata, ed in singolar modo protetta. E potendo in
» contrarsi difficoltà per la resistenza di qualche parti=
» colar affetto, o interesse; nel caso di tali opposi=
» zioni tra il Vantaggio Pubblico, e li Diritti Pri=
» vati l'uso di questi resti sempre sicuro, ed a perito,
» da essere riconosciuti e quindi lo preservarli, o
» compensarli solamente per quelle vie sollecite, e defi=
» nitive, che s'incarica il Senato di stabilire adda=
» ttando ai casi le massime, e le forme riuscite uti=
» lissime dei Decreti 20. Xbre, e 6. Febb.o 1556.

„ per definire le difficoltà, onde non si ritardi l'opera
„ del procedere senza interruzione al suo importan=
„ tissimo fine.

„ E perchè pure accader potrebbe, che
„ qualche porzione di tali fondi soggetta fosse ai
„ fideicommissi, o altre condizioni, e mancassero
„ ai Possidenti li mezzi di redimerli, o di contri=
„ buire la propria tangente del denaro per la
„ comandate operazioni; perciò a rimozione
„ ancora di questa difficoltà seguitando gl'esempj
„ d'altri casi di rilevante importanza, li quali
„ furono permesse da questo Ecc.mo Cons.o Vendere, Ipo=
„ teche, o Liberazione de' fondi condizionati, come
„ apparisce nelle Parti di questo med.mo Cons.o 1559.
„ de 5 Maggio, 1561. 7. Gen.ro e 1585. 8 Aprile,
„ non che del Senato 1567. 29. Gen.ro

„ Si delibera, che sia concessa al Mag.to de'
„ Provv.ri sopra li Beni Inculti unicamente per l'
„ uso contemplato nella sudd.a Deliberazione, e
„ non altro la facoltà di riconoscere con legali
„ fondamenti le istanze, e permettere con le più
„ caute forme di Terminazioni la Vendita, e
„ l'Ipoteca, o la Liberazione di quella porzione
„ di campi che fosse riconosciuta equivalente
„ al denaro necessario per la riduzione, e mi=
„ glioramento dei rimanenti che restar dovranno
„ alle Condizioni, alle quali prima erano soggetti.

„ Per tal guisa dietro al sommo vantaggio di sottrar= 43.
„ re questa Città alla dipendenza dagl'Esteri
„ e d'ottener l'affluenza anche dell'altre Prov.e
„ nei Territorj sudditi; succederanno innoltre le
„ utile conseguenze di agevolare la Cognizione
„ sincera de' Contratti, di risparmiare una
„ strabocchevole uscita di denaro non compensata
„ da veruna sostanziale commutazione, e di allon=
„ tanare i pericoli dell'Epidemie facili ad in=
„ sinuarsi colla derivazione delle d.e spezie da
„ Paesi Forestieri.

„ E la presente sia registrata nei
„ Capitolari dei Consigli e Collegj, all'Avvogaria
„ di Commun, al Mag.to de' Provved.i ed
„ Agg.to alle Beccarie, all'Offizio delle
„ Beccarie in Rialto, ed al Mag.to sopra
„ i Beni inculti per la sua esecuzione ec.

1780 24 Nov.bre
Lecta in Collegio

1780 26 Nov.bre
Lecta in Maj.ri Consilio.

Die XVII. Xb.ris 1780.

Relecta in Maj.ori Consilio, & capta sine
ulla oppositione

Si attrovano molti Terreni affondati nel Territorio Nostro di Padova, Verona, e nel Polesene, che si potriano ridur a Cultura, quando fosse data via alle Acque, che potessero andar alla bassa al che dovendo sempre provveder per benefizio universale, a Laude, e gloria del Signor Iddio.

L'anderà Parte, che ciascun Particolar, Consorti, ovver Comunanze, che sono sotto le Giurisdizioni Nostre, possano far scoladori, e Ponti Canali per render le sue Valli a coltura con li modi, e ordini, ut infra.

Che il Condutor, ovver Consorti, che vorrà far Retratto di sorte alcuna con scoladori, o Ponti Canali, debbano piantar le mire per tutto dove vorranno passar con il suo scolator, a far un dissegno del Loco, che vorranno restar, e del scolador fin dove vorranno dar esito all'acque sue, e appresentar alli Provveditori Nostri sopra i Beni Inculti, li quali debbano mandar sopra il loco a spese d'essi Condultori due Periti, e Pratici, che a essi Provved.ri parerà; dovendo essi Periti diligentem.te veder, e considerar, se il Retratto è sensibile, e se il scolador potesse inferir danno ad altri, e stimar il

fondo del scolator, e ripe di quello, e il tutto riferir in scrittura con Giuramento alli Prov.ri Nostri sopradetti, li quali vedendo per esse Relazioni, che il Ritratto potesse far ad altri, possano concederli Licentia con le condizioni intrascritte, e parendo ad essi Proved.tor informazion d'altri Pratici dei Luochi, possino far come a loro parerà per maggior sua dilucidazione.

Che essi Condutori debbano pagar il fondo del scolador, e delle ripe il doppio più della stima fatta per la pena ut supra, sin che li Patroni abbiano li sui danari avanti che sia fatta cosa alcuna, et essendo beni condizionati, ovvero obbligati, paghi un Livello in rason de cinque per cento.

Oltre di ciò resti obbligato il Condutor, o Condutori, e tutti i Fondi d'esso Ritratto a pagar li danni de Caredali, che succedessero nelli Fondi inferiori per causa del ditto Scolador.

Et se alcuno vorrà far Ponte Canal sotto alcun Fiume Pubblico, ovver Particolar, debba pagar il Fondo modo ut supra ma sia assignato il loco, et modo di detto Ponte Canal per l'Offizio Nostro all'Acque acciò non impediscano le Navigazioni et il corso delle Acque, et facendo in alcun

tempo impedition alcuna siano rotti, et N.° 5.
disfatti, ovvero reconzi in modo, che non
facciino impedimento alcuno.

Quelli che vorranno far scolatori
tra la Brenta, e la Piave, debbano dar
notizia alli Savj Nostri sopra le acque,
acciò vedino, che non sia inferito danno alla
Laguna.

Tutte le difficoltà, che nasceranno in
tal materia di scoladori, e Ponti Canali,
vadino alli Rettori loro col beneficio

1556. 6. Februarij in P.di

Acciò si possino coltivar i luoghi aridi, ed inculti a benefizio universal, et a Laude, et gloria del Sig.r Iddio,

L'andera Parte, che salve e riservate tutte le Leze, e Parte in tal materia disponente, et altre giurisdizion, et privilegj fatti gli Consigli Nostri, che ciascun particolar Consorti, ovver Communanze, che sono sotto la Giurisdizion Nostra, possano condur Seriole, per adacquar le loro Terre, con li modi, et ordini infrascritti

Che il Condultor, ovvero Consorti, che vorrà trar acqua da Fiumi, ovver condur Seriole, ovver cavar d'altre vene subterranee debbano piantar le mine per tutto dove vorranno passare con la detta Seriola, e far un Disegno del Loco, che vorranno adaquar et della Seriola, dal principio, dove vorranno tuor essa acqua, fin dove voranno far uscir, et appresentarlo alli Provv.ri Nostri sopra li Beni Inculti, li quali debbino mandar sopra il Loco, a spese

d'essi Conduttori, coi Periti, & Pratici, che ad essi Provv.ri parerà. Dovendo essi Periti diligentem.te veder, & considerar, se il loco sarà riuscibile, et se la Seriola potesse inferir danno ad altri, possano tutti tre d'accordo uniti, et non altrimenti concederli licentia con le condizion infrascritte, et essendo di contraria opinione possano separati venir a questo Cons.o con le opinioni loro, e parendoli etiam di tuor informazione d'altri pratici dei Luochi, possino far come a loro parerà per maggior sua dilucidazion.

Ch'essi Conduttori debbano pagar il fondo della Seriola, e delle Ripe, il doppio più della stima fatta, per la pena ut supra, sichè li Patroni de' fondi abbino li suoi danari avanti, che sia fatta cosa alcuna, et essendo Beni conditionati, overo obligati paghi un Livello in rason di Cinque per Cento.

Oltre di ciò resti obligato il Conduttor, o Conduttori et tutti li fondi d'esso Ritratto a pagar li danni di Cavedali, che succedessero nelli fondi, così superiori, come inferiori per causa di detta Seriola.

Et se alcuno vorrà far Seriola sotto alcun fiume, o altre Seriole pubbliche, o particolari, debba pagar il fondo modo ut supra

ma sia assignato il loco, et modo de ditto transito dall'offizio nostro dell'Acque, acciò non impedisseno le navigazion, et il corso dell'Acque, et facendo in alcun tempo impedition alcuna sieno rotte, e dissfatte, ovver reconze in modo, che non faccino impedimento alcuno.

Quelli che vorrano condur seriole tra la Brenta, e la Piave debbano dar notizia ai Savj nostri sopra le Acque, acciò vedino, che non sia inferito danno alla Laguna.

Et perchè tutte le Acque d'ogni sorte sono giurisdizion del Dominio, però nel conceder d.e Licentie li Provv.ri sop.a li Beni Inculti, avuta diligente considerazion della qualità, et quantità dell'acqua debbano tutti tre uniti, ut sup.a far pagar alla Signoria nostra quello, che li parerà conveniente et honesto, li qual danari siano applicati all'Officio loro, da esser spesi nelli Ritratti delli Terreni, che si faranno di tempo in tempo tenendosene conto distinto, et particolare. Tutte le difficoltà che nasceranno in tal materia de seriola vadano alli Rettori loro col beneficio delle Appellazioni all'Off.cio nostro all'Acque dove redutti al num.o de cinque, per il manco tra li Savj Ordinarj et Executori, siano desfinite, come Giudici d'Appellazione.

De Parte ... 127. De non 26. Non Sin.ce 31.

Sono stati molti, che anno luoghi sottoposti alli Ritratti, che s'averà a fare, quali non avendo il comodo di fare li Depositi, come dispongono le Parti di questo Cons.°, anno fatte Vendite, et accordi con altri in diversi modi, quali ánno portato, et continuamente portano danari alli Provv.ri Nostri, sopra Beni Inculti, con li quali hanno fatto, et fanno le spese necessarie per essi Ritratti, et essendo conveniente provveder, et remover ogni causa di Lite, che potesse occorrer, et dar animo a cadauno di depositare, cosi ricercando li Provv.ri sopra d.ti

L'anderà Parte, che non si possa per modo alcuno, né al presente, né in alcun tempo appresentar sopra tutte le Vendite fatte, e che si faranno delle Valle, Pascoli, e Pradi, che sono dentro li Ritratti fatti, et che si faranno per li predetti Provved.ri Nostri sopra li Beni Inculti, affine che ognuno possa comprar, et depositar per conto de retrazer libera, et sicuramente - -

E la presente non s'intendi presa, se non la sarà etiam posta et presa nel Nrō Maggior Conseglio

Die 4 Febr.ij præteriti posita, & capta fuit suprasc.ª Pars in Cons.º Rogatorum ubi fuerunt

De Parte — 115.
De non — — 22.
non sin.ᵉ — 28.

Die 5. Martij posita vero, & capta ultrasc.ª Pars in M.C. ubi fuerunt

De Parte — 735.
De non — — 238.
Non sin.ᵉ — 180.

1559 — 5. Martij

Essendo a proposito dichiarir la Parte presa
ai 4 del Mese passato in questo Cons.° circa l'appre-
sentar sopra le Vendite delli Ritratti affine,
che sopra d'essa non vi possa esser alcuna
difficoltà.

L'anderà Parte, che alla sopraditta
Deliberazione dei 4 del passato sia aggionto, et
dichiarito, che sopra tutte le Vendite, ed accordi
fatti fino al presente, non si possa in modo
alcuno appresentare juxta la continentia della
detta deliberazione, ma sopra le Vendite, che
si faranno anni cinque da poi, che saranno
fatti li Tagli de ditti Ritratti, possa cadauno
appresentar secondo le sue Azioni, et che dis-
ponghino li statuti, et Ordeni consueti.
con questa dichiarazione però che per la pnte
deliberazione non sia fatto pregiudizio a quelli,
che avessero presentato sopra alcuna Vendita
fatta avanti il fine del Mese di Zener passato.

E la presente parte non s'intendi

presa, se non la sarà posta, e presa nel nostro Ill.mo Consiglio.

Die 4. Martij posita, et capta fuit suprascripta Pars in Cons.o Rogatorum ubi fuerunt

De parte + 110.
De non - - - - - - 22.
Non sincere - - - 41.

Die 5. Martij Præsens Pars posita fuit in M.aj.o Consil.o una cum suprradicta Diei 4. Feb.rij, et fuere

De Parte + 738.
De non - - - - 238.
Non sincere - - 180.

Vedendosi, che dalla Parte presa nel Cons.º
de Pregadi di 1. Marzo 1559., per la quale
fu statuito, che per anni cinque niuno potesse
presentar sopra le Vendite, che fossero fatte
de' Beni compresi nel Ritratto del Gorzon,
affine che potendo ognuno sicuramente
comprar de' quelli che erano obligati a
far il Deposito, avessero tanto più facil
modo de trovar il dinaro, che gli faceva biso=
gno è seguito molto beneficio all'impresa
de' Ritratti, e al proposito al presente,
che s'à da pagar il Campadego impo=
sto in esecuzione della Deliberazione
del Consiglio de' Pregadi 17. Zugno prossi=
mam.te passato, far l'istessa provisione,
per poter più facilmente il danaro per
essa Deliberazione i Particolari sono
obligati a pagar; però ——

L'Anderà Parte, che la sopradta Parte de 4. Marzo 1559., per la quale fù statuito che non si potesse presentar sopra i Beni Venduti nei Ritratti, che nel Termine de anni Cinque, proffimi come in quella sia prorogata per altri anni cinque prossimi.

Die 28 Xbris fu posta la soprascrta Parte nel Consº de' Pregadi, d' S. Andrea Gradenigo Provr sopra i Beni Inculti, e furono.

De Parte - - 152.
De Non - - - 16.
Non sincere - - 3.

Die 7. Janrii Posita & Capta fuit in mi Consto ubi fuerunt.

De Parte - - 954.
De Non - - - 174.
Non sincere - - 158.

Concorrono li riguardi del Pubblico, e privato servizio nell'istanze de' Possessori de' Beni sterili ed Inutili nelle Valle di Carpi, Casta=gnaro, Spilimbergo, e Villa Bartolomeda, che per ridurli a coltura supplicano esser posti alla condizione delli Ritratti di Lendenara, e Gorzon, con che Levate le diffi=coltà da' Possessori dei Beni soggetti ai Fideicommissi, o altre condizioni, e provveduto il denaro necessario a' miglioramento di quei Campi, godano gl'Interessati il benefizio, ed il Pubblico abbia a suo tempo le Deci=me. Il Magistrato de' Beni Inculti, ch'a esaminata la supplica, raccorda gl'espedienti per ben seguire questa loro intenzione; però

L'anderà Parte, che annuendo a quanto supplicano li Possessori delli sudetti Beni, sia stabilito di ridurli in Ritratto con le forme, e modi tutti praticati nei Ritratti di Lendenara, e Gorzon, dovendo l'esenzione di dieci anni dalle Gravezze principiate dal giorno presente, eccettuate quelle che pagassero al presente.

A questo effetto dovrà il Mag.to ordinare il diligente e nuovo dissegno dei Campi da ritrarsi con li nomi dei Possessori, pezza per pezza e col calcolo della spesa, restandoli impartita facoltà di stabilire le regole, e dichiarazioni tutte, che giudicherà necessarie con l'esempio de' sudetti Ritratti per il buon ordine, e provvedimento del dinaro bisognato.

Tale facoltà s'intendi concessa alli Provv.ri pro tempore non solo fino alla total perfezione del Ritratto, ma confermata nel Mag.to per quanto occorresse alla preservazione del Ritratto med.mo; restando per espresso dichiarito, a facilità maggiore d'unire il denaro, e le volontà conformi, in questa operazione, creduta di commune vantaggio degl'Interessati, che pur quelli, che goderanno Beni obligati alli Fideicommissi, o altro, possano, per quanto spenderanno del proprio nel sud.o miglioram.to e bonificazione, fino alla total perfezione del Ritratto, acquistar ragion sopra dei stessi Beni per quella summa che risulterà l'avvantaggio e valor accresciuto alli Campi stessi obligati.

E la parte non s'intendi presa, se non sarà posta, e presa nel M. C.o

Die 6. Aprilis in Cons.o Rogatorum.

De Parte + 113. _ De non _ 0 _ Non sin.ae _ 3 _

Die 8. Aprilis in Majori Cons.o

De Parte + 561. _ De non _ 27. _ non sin.ae _ 23 _

1557. – 29. Gennaro in Pregadi

Di quanto benefizio, ed utile abbi ad essere al Stato nostro il ridur a coltura quella maggior quantità di Valle, e d'altri Luoghi inutili, che si può, ognun di questo Consiglio per la prudenza sua facilm.te lo intende, il che succederebbe quando si provvedesse di dar esito alle acque superflue, ed altri Luoghi nelli Territorj nostri di Cologna, Montagnana, Este, Castel Baldo, e nelli Luoghi di Vighizzuol, della Valgranda, Val Urbana, Villa di Cermignan, Pescovana, Polesin, et Anguillara, siccome affermano li Provv.ri Nostri sopra li Beni Inculti, che si potrà fare; al che dovendo attender con ogni studio, e diligenza per molti necessarj & importanti rispetti ben noti a questo Consiglio.

L'anderà Parte, che con il nome dello Spirito Santo, con l'Autorità di questo Consiglio sij preso.

Che tutti quelli ch'anno Valle, ed altri Terreni sottoposti a questo Ritratto possino per esse Valle, e Terreni, aver depositato quella quantità de' danari, che qui sotto sarà dichiarita, la metà fra termine di mese uno dappoi la pubblicazione della presente parte, et il resto fra il termine di Mesi do susseguenti in questo modo, cioè, tutte le Valle, et ogni altra sorte di Terreni non piantati, & non videgati ducati uno per Campo, con questa dichiarazione;

Che se alcuno pretenderà aver Terreni non sottoposti all'Acque, et consequentem.te liberi dalla presente contribuzione, sebben non fossero nè piantati, nè videgati, le possi giustificare avanti li Provved.ri suddetti fra termine di mesi do; altrimenti deb=bano contribuire nel modo sopradetto.

E quelli, che non depositeranno dentro detto termine, ovvero non giustificheranno non esser tenuti alla contribuzione, li siano consignati dappoi fornito il Ritratto la mità di quella quantità di campi sottoposti de ... 1. p campo senza altra spesa del restante veram.te rimanghi nella Signoria Nostra da esser venduti al Pubblico Incanto, con quel modo, et quando parerà alli Provv.ri Nostri suddetti.

Et perchè potrà esser, che in questa quantità de campi, o d'all.i vi fosse alcuna parte de' condizionati, et che per questa causa li Possessori di quelli non potessero, o non volessero del suo proprio far il Deposito, però sia con l'Autorità di questo Cons.o concessa libertà alli Provv.ri Nostri predetti, che in questo caso, essendo ricercati, possino dar Licenza di vendere quella quantità, che fosse necessaria per far il Deposito de tutto il resto, che fosse condizionato, et non de più, sotto alcun modo, over color, che imaginar se potesse, et questo nel termine statuito per la presente Parte.

Che il detto ritratto sia fatto, li Prov.ri N.i 57. sudetti nel modo infr.o siccome anno supplicato la Signoria V.ostra, gli Am.ri della Magnifica Città di Padova quelli di Chiozza, li M.to R.di Abbati di Sorniuola, & Candiana, con li Magnifici di Cà Garzoni, e gl'Intervenienti del Vicariato di Conselve, tutti interessati nei Luoghi più inferiori, et siccome consigliano anco li Savij, et Executori alle Acque per conto della Navigazione della Lombardia, e la Laguna:

Che sia intestato l'Adese appresso la Torre Nova, et fatto un Alveo nuovo sil Drizzagno, il quale passi per il Paludo di Loreo, et vadi diretto in Mare presso Bossone, abbreviando le volte di detto Adese, e fuggendo li Montoni più che si potrà, sichè le acque di esso Adese non possino scorrer più per quell'Alveo di sotto la Intestadura, il qual Alveo restando mondo, largo, profondo, e capace servir debba per scolador di tutte le acque che discenderanno per il Taglio del Gorzon, le quali siano condotte dal ditto loco del Gorzon in zò per un Alveo più dretto, e per il più saldo, che si potrà tanto vicino all'Adese, quanto porterà la qualità del sito di poter arzerare per la sicurtà di esso Alveo, talmente che tutti li altri Canali restino liberi per scolar il Foresto, il Montelone, e li altri luoghi inferiori

Che fra la Terra nova, e le Bebbe siano fatte un paro di Porte per serrar fuori le acque dell'Adese, che non continuino ad imbonir il Canal di Lombardia, sicome anno fatto sino al presente; per il Transito delle qual Porte sia imposta quella Gravezza, che parerà a questo Consiglio.

Che li detti Provv.ri se abbino a trasferir in persona, e star uniti, ovver separati nelli Luoghi, ove si opererà, con quelli Periti, e Pratici, che a loro parerà necessarj; acciò l'opera sia fatta con maggior diligenzia, ed avvantazo, et ridotta con maggior perfezione, e le spese del tutto siano fatte per conto del Ritratto.

Che dappoi finito detto Ritratto siano consignati per li ditti Presidenti Nostri alli Patroni delli Fondi delli Terreni su quella quantità de Terreni a loro spettanti, et non altrimenti; li quali avessero depositato; tutti li altri veramente, li quali non sarà stato depositato restino per la metà, ovvero per il quarto della Signoria Nostra nel modo, che s'è sopradetto.

A quelli veramente, che avessero depositato per maggior summa di quello che possedono, gli siano restituiti li loro Dinari per quel più, che avessero depositato, com'è conveniente.

Che il detto Ritratto resti obligato, e debbi

spagar tutti li danari che per questa causa ve= nissero a luoghi de' altri Comuni, ovver Particolari secondo la forma delle Parti prese in questo Cons.o sotto li 5. Xbre 1556., e 22. Aple 1557.

Che li luoghi d'esso Ritratto sieno esenti per anni dieci da tutte le Tazioni così Reali, come le Personali.

Che sia data facoltà alli Provv.i Nri sud.ti di metter pena di Galea, et danari a quelli che rubassero, o fossero inobbedienti alle cose a loro comandate per conto d'esso Ritratto, la qual pena pecuniaria, sia per essi Provv.i applicata la metà all Denonziante, e l'altra a luoghi Pij.

E la presente Parte sia per essi Provv.i fatta pubblicar in questa Città, et mandata alli Rett.ri di quelle Città, et luoghi Nostri, che altro parerà necessario, da esser in quelli pubblicata per compita intelligenzia d'ognuno.

De Parte — 171.
De non — 10.
Non sincera — 10.

1557. 22. aple in Pregadi

Per levar ogni difficoltà, et cavillazion, che si potesse usar nelle Parti prese in Materia de' Beni Inculti; Però;

L'anderà Parte, che sia dichiarito, che tutte le Valle di qualunque sorte, Pascoli, et Terre, che si affondano et tutte le Campagne, et Terre, che si potessero irrigar, et ridur a coltura, et migliorar, siano comprese di poter usar il beneficio delle dette due Parti, nè possano per modo alcuno essere impediti, se non giusta li Ordini di esse Leze, acciò che sia levato ogni impedimento a così buona opera.

Et perchè le Parti prese in questo Conso. in materia di ridurre a coltura le Valle, et essicare altri luoghi di questo Dominio potria alcuno de' Provvi. Nostri sopra li Beni Inculti aver Beni proprj, et Parenti;

Però per provveder a questo sia preso, che per scrutinio di questo Conseglio siano dal Corpo di esso eletti n.º Nobili Nostri, li quali debbano entrar in luogo delli Provv.ri sopradd.ti, che avessero Beni, o Padre, Figliuoli, Fratelli, Suoceri, Generi, Germani, & Cognati, che si cacciano da Capello, che fossero interessati nel Ritratto che si facesse, li quali abbino quell'istessa Autorità, che anno li detti Provv.ri.

E perche nella Parte 5 X.bre p.º p.º è detto, che oltra l'Imegneri possino li Provv.ri Nri tuor altre Informazioni; però sia dichiarito, che dove si Dice possano sia detto, debbano li Provv.ri Nri tuor dette Informazioni

De Parte ——— 143.
De non ——— 28.
Non sinceri ——— 20.

1780 . 30 Xbre in Pregadi

Raccomandato avendo l'autorità del M.r G.
alla vigilanza del Senato di render sollecite,
attive e contemporanee le provvidenze comprese
nelle Parti 17 corr.te e che tutte dirette sono all'
oggetto di rinvigorir l'osservanza delle Leggi, di procu-
rare il sollievo del Popolo, e di conciliare possibilm.te
li riguardi del Pubblico Erario, opportuno si fa cono-
scere in relazione appunto alle Parti medesime di
dover rilasciare le seguenti commissioni alle rispettive
Magistrature, onde ciascheduna d'esse dal punto pro-
prio per quanto le incombe prestar s'abbia al
sollecito ed esatto adempimento della espressa
volontà Pubblica.

A quest'oggetto stante dovrà in primo luo-
go la benemerita vigilanza del Magistrato de' Sensa-
dori prender in diligente esame le Fabbriche tutte,
delle quali fu prescritta la sensazione, riferendo

" al Senato con la maggior sollecitudine le circostanze
" delle Possessioni, e tutti gl' Individui rapporto d'esse
" Cariche estinte, onde determinar li possa la Pub=
" blica Autorità alla verificazione dei compensi
" verso de' Proprietarj in quelle misure, che riputate
" fossero le più convenienti.

" Sarà pure benemerita cura d'esso Magistra=
" to de' Scansadori il suggerire li modi di verificare
" le scansazioni, o traslati prescritti in esse Parti
" col minor pubblico aggravio, avendo in vista l'
" essenzial oggetto delle differenti classi d'essi Carichi
" o venduti, o concessi in Grazia, o elettivi.

" Parimenti esso Mag.to de' Scansadori dovrà
" aver in riflesso, passando d'intelligenza con li
" rispettivi Magistrati delle Beccarie, Giustizia
" vecchia, e Giustizieri Vecchi, che rimaner abbiano
" in sussistenza le Persone più utili al serviggio,
" e scansar quelli che nelle Cariche da sopprimersi
" fossero riputati li meno capaci, nè lascierà
" altresì di praticare quelle intelligenze, che li
" convengono con li Pres.i del Cons.o di 40 al Crim.l
" relativamente a quei Carichi, che compresi
" fossero nelle Grazie dei Cento Offizj, come vien
" prescritto in esse Parti del M.r f.

" Di Essi Pres.i poi sopra gl' Offizj sarà
" benemerita cura il passar prontam.te alla
" provvisional destinazione delli due istituti

" Carichi di Cap.° alle Stime, e di Tante al Mag.to
" alle Legne, e ciò fino a tanto, che verificar
" si possa d'esse due Cariche la Vendita già
" prescritta.

" Resta in pari tempo raccomandato al
" Mag.to del Sindico di sollecitare la confermazione
" delle Tariffe in misure discrete, e meno aggravanti
" il Popolo, relativam.te alle Cariche sussistenti, ed
" alle nuove istituite, onde approvate qualor
" siano dall'autorità del Senato, abbia anche
" con questo mezzo ad essere rinvigorita l'osser=
" vanza delle Leggi, e tolti gl'ingiusti arbitrarj
" profitti.

" Il Magistrato alla Sanità non lascierà
" pur di dirigere a suoi Fanti le commissioni più
" precise, acciò supplir abbiano altresì all'
" incombenze, che in oggetti di salute erano appog=
" giate agl'undici soprastanti alle Vittuarie, de'
" quali succeder deve la soppressione.

" Anche li Provv.ri ed aggiunto alle Becca=
" rie relativam.te in tutto alle Pubbliche disposi=
" zioni doveranno di concerto col Savio Cassier
" del Collegio Liquidar prima di tutto il preciso
" importar delle summe, e rilasciar in seguito gl'
" ordini convenienti, perchè nella Cassa di Scansa=
" zione esistente al Conservator del Deposito passar
" abbiano durante le attuali condotte quegl'

" emolumenti tutti, che con legittimo titolo aver-
" rebbero esatto da' Dazj; e partiti li Offiziali in
" Rialto, e quelle cariche altresì di Ministero,
" delle quali fu prescritta la soppressione. E sarà
" altresì parimenti del Mag.to de' R.R. alle Scritture
" attesa la vendita d'alcune cariche col titolo annesso
" di Ragionato alle medesime da verificarsi negl'acqui-
" renti, il sospendere le successive ordinarie elezioni,
" talchè non venga ad accrescersi in alcun tempo il
" numero dei cento prescritto alla completa conformazione
" del Coll.o de' Ragionati.

" Premesse queste individuate commissioni, e passan-
" do poi alle disposizioni necessarie alla verificazione
" de' prescritti aumenti alle Quarantie, e Collegj,
" Collegio de' Sig.ri di Notte, Provv.ri alla Pace e
" Giustizieri Vecchi, resta commesso al Savio Cassier
" del Coll.o d'intelligenza col Mag.to de' Deputati,
" et Aggiunti alla Provvision del Denaro di devenire
" alle convenienti disposizioni, onde tali esborsi praticar
" s'abbiano dalla Cassa dei Camerlenghi di Commun,
" dalla qual pure dovrà in avvenire supplirsi anche
" alli assegnamenti fissati al Mag.to alle Legne, ed
" agl'Offiziali alle Beccarie in Rialto.

" Esso Savio Cassier e Mag.to de' Deput.i non
" lascierà in paritempo di suggerire li modi acciò
" compensata abbia ad essere la Cassa del Consiglio
" di Dieci in sostituzione delle utilità de' Scrivani

" sospresi con l'annual corrisponsione di £ 700
" d.ti avendo però in vista la cessazione di metà
" di un tale aggravio gradatamente alla mancanza
" delle vite degl'attuali, ed a tenore in tutto
" della Parte 17 corr.te

" Animandosi in fine il sud.o Mag.to alla Sanità
" ad assumere la intiera sopraintendenza ri=
" messagli sopra gli Speziali da Medicine,
" non che quello de' Riformatori dello Studio
" di Padova a soprintendere ai Collegj dei Pittori
" e Scultori, ed Inquisitorato altresì alle Arti di
" invigilare all'annual revision delle Casse
" delle Arti tutte soggette alli due Mag.ti
" della Giustizia Vecchia, e Giustizier Vecchi,
" e ben certo questo Cons.o che da ciascun dei Mag.ti
" verrà non solo con la maggior attività, e zelo in=
" contrate le Commissioni comprese nella pnte deli=
" berazione, ma tutte le altre insieme che dalla
" Provvidenza Sovrana del Mag.r Cons.o furono
" ad essi con tanta efficacia, e maturità racco=
" mandate, riservandosi questo Consiglio, dietro gl'
" Opportuni Consigli, che verranno esibiti, di
" ... allar quei presidj, che analoghi alli commi
" contemplati oggetti valer abbiano sempre più
" ad assicurare l'esecuzione della Giustizia, il
" vantaggio de' Sudditi, e la tutela del
" Pubblico Erario

" E da mè delle presenti sia data Copia alli
" Capi del Cons.o di Dieci, alli tre Sav.ij sopra gl'
" Offizj Deput.i dal Cons.o di 40 al Crim.l ed
" alli Magt.i Beccarie, Sindico alle Legne,
" alla Sanità, alli Scansadori, alla Giustizia
" vecchia, Giustizieri Vecchi, alli R.R. alla Sera.,
" alli Riform.ri dello Studio di Padova, ed all'
" Inquisitor alle Arti per lume, ed esecuzione ——

Correttori.

ꝗ Piero Barbarigo
ꝗ Gir.° An.° Zustinian K.r
M.ꝗ Alv.° Contarini 2do K.r Pr.
ꝗ Zaccaria Valaresso.

" Quantunque dalla sapienza de' Nostri Maggiori
" non siasi trascurato di procedere con molte Leggi,
" e con la istituzione dei due Mag.ti della Giusti-
" zia Vecchia, perchè nei Viveri più necessarj alla
" giornaliera nutrizione del Popolo non solamente
" i prezzi fossero discreti, ma li pesi, e le misure
" ancora andassero esenti da fraudi, nondimeno dalla
" moltitudine d'esse Leggi, dalla moltiplicazione
" degl'ordini, e dalla variazione de' tempi, e degl'
" usi restarono le Giurisdizioni talmente intralciate
" e confuse, che nel Governo delle materie in
" parte peculiari di ciascheduno in parte promiscue
" e in parte subordinate tra loro, la esecuzione si

" trova spesso contradetta, e ritardata, e passando
" per la trafila d'un copioso ministero genera duplicità
" di continue spese alle Arti, ed ai loro
" Individui, le quali gravitando sul commestibile
" tutte ricadono infine a peso del compratore.
" Quindi volendosi poner argine a questi gravis-
" simi inconvenienti, ed assicurare con la faci-
" lità dei mezzi l'attività delle Leggi, e la
" prontezza del loro adempimento per commun
" beneficio, e per dignità del Governo —
" L'anderà Parte, che salve e riservate le
" Leggi, e singolarm.te le due Parti di questo Cons.o
" del 1565, 11 e 25 9bre negl'Articoli alla
" presente non ripugnanti siano staccate
" dal Complesso delle Arti di Vittuaria, Industria,
" e Consumo quelle Arti, che si nomineranno
" qui appresso, e che essendo le più inservienti
" al continuo provvedimento d'ogni condizion di
" persone esigono una più semplice, e meno impe-
" dita custodia, perciò che restano le medesime
" da ora innanzi demandate al solo Mag.to
" dei Provv.ri sopra la Giustizia Vecchia con l'
" antica dipendenza dal Senato, e con tutte
" le facoltà, ed ispezioni, che prima esercitavansi
" o separatamente, o in comune dai due Magistrati
" d'essi Provveditori, e dei Giustizieri Vecchi.
" E siccome in primo luogo ricerca una

„ partic.r Provvidenza il Pesce Fresco d'ogni sp.
„ Spezie e qualità, essendo Vittuaria tanto im-
„ portante da mantenersi ai prezzi commodi
„ al Popolo, quanto difficile dal governarsi
„ dal primo momento della Pesca fino a quello
„ del Consumo; così le Arti attinenti a questa
„ Vittuaria siano per Autorità di questo Cons.o
„ intieramente commesse alli Provveditori sop.a
„ la Giustizia Vecchia per tutti gl' Atti Civili,
„ e Criminali, e per qualunque altra ispe-
„ zione economica, e di governo sopra i
„ Capitoli, Corpi, e Individui di tali Arti,
„ Compagnie, e Fraglie sop.a le prime,
„ Prezzi, e Pesi dei Generi loro, ed egual-
„ m.te per li tempi, modi, e stromenti della
„ Pesca del Pesce d'ogni qualità —

„ Della stessa importanza essendo il
„ Salume, ed alcuni altri generi più communi
„ al quotidiano universale Alimento.

„ Si ha preso, che le Arti ancora di Salu-
„ mieri, Luganegheri, Casaroli, Fruttaroli
„ coi loro Colonnelli, attinenti tanto Pollaroli,
„ che Butirranti, Mandoleri, e Pestrineri re-
„ stino in pari modo staccate dall' Offizio
„ dei Giustizieri Vecchi, e commesse alli
„ soli Provveditori sopradd.i con tutte le fa-
„ coltà fin'ora usate dai due Mag.ti

" Principal cura pertanto d'esso Mag.to
" sarà quella di riconoscere in ogni aspetto li
" Comestibili amministrati dalle Arti sopradette
" e formarne li ~~commestibili~~ Calmieri con la
" vista della maggior possibile minorazione,
" imaginando intorno ad essi quelle nuove
" regole, che migliorino la disciplina delle Ven-
" dite, e l'Economico Governo delle Arti stesse.
" Innoltre sarà suo Uffizio di sostenere la
" esatezza dei Pesi, e delle misure, far Visite
" e sopra luoghi frequenti Magistralmente
" impedir le Incette, e castigar severamente
" le contrafazioni de' Venditori, e le collusioni dei
" proprj Ministri, dovendo a maggior freno dei tristi
" le Condanne fatte per la maggior parte dei Giudici
" esser inappellabili fino ai Ducati cinquanta
" e le altre di maggior summa devolversi con l'uso
" ordinario delle Appellazioni, ed Intromissioni
" alli Consigli, e Collegi ai quali spettasse la cognizio-
" ne Legale della Materia. E perchè lo Stato
" presente delle Vittuarie sopranominate abbiso-
" gna di pronto, e serio studio in tutte le due
" relazioni, s'incarica il Magistrato stesso di
" presentare con sollecitudine li proprj Consigli
" al Senato, al quale sono con la presente
" Deliberazione rimessi, ed efficacemente affidati
" li opportuni, e necessarj provedimenti ___

La Gravità

„ La gravità delle incombenze, che s'aggiungono 60.
„ a questo Magistrato, ricercando una serie di ap=
„ plicazioni non interotte si statuisce, che la ele=
„ zione solita farsi dal Senato dai Provv.ri sia
„ dilatata al numero di Cinque, e durar nel
„ Carico anni due, dirigendo gli affari colla
„ Vicenda delle settimane, e che innoltre sia posto
„ questo Magistrato e quelli che saranno eletti
„ nell' avvenire, alla condizione dei Revisori Rego=
„ latori dell' Intrade Pubbliche, dichiarandosi a
„ maggiore facilità dell' elezioni, che il medesimo
„ venga surrogato nel Privilegio dell' altro
„ de' Revisori Regolatori alla Scrittura, il
„ quale viene rimesso in quella prima condizione,
„ in cui si trovava collocato fino all' Anno 1774 —

„ L' Inquisitorato ai Poveri tanto ultimamente
„ istituito avrà ancora nell' avvenire a continuare
„ con le attuali facoltà concessegli dai Decreti
„ del Senato 1705. 10 Agosto, 1716 - 25. Giugno,
„ e 1760 - 17 Maggio, dovendo però l'elezione
„ dell' Inquisitore esser fatta a bossoli, e ballotte
„ fra li Provved.ri, come si pratica in altri ma=
„ gistrati.

„ Il Zelo, e la carità dei Provved.ri med.mi
„ continuerà pure quanto ai Capitoli delle
„ Arti alle Riferte dei Fanti, alli crediti di
„ mercedi, ed altre minute differenze tra Capo

" Capo=Mistri, e Lavoranti, che p. lo più sono
" povere persone, nell'osservanza dell'ordine
" provvidamente statuito nel 1528. 13. Marzo
" del Capitolare della Giustizia Vecchia, uni=
" formandosi alle pratiche tenute sino in p.te
" a suffraggio, e consolazione de' ricorrenti.

" Gli Speziali da Medicine, e le
" Triache da ora innanzi appartengano in=
" tieram.te al solo Mag.to della Sanità, e li
" Collegj dei Pittori, e Scultori solo all'altro
" dei Rifformatori dello Studio di Padova.

" Quanto al Ministero nel Mag.to dei
" Provv.ri si riconfermano le Cariche d'un Fiscale,
" d'un Nodaro, e di quattro Fanti, uno dei quali
" assumerà l'esercizio ancora di Massaro, sop=
" primendosi il Carico di Capitanio de' Fanti, e
" continuando quanto alli Pesi, e misure a va=
" lersi del Bollador Pubblico, il quale sarà te=
" nuto di servire anche alle occorrenze dei Giu=
" stizieri Vecchi per le altre Arti, che in numero
" considerabile restano tuttavia sotto le loro
" ispezioni.

" La segregazione delle materie agevo=
" lando altresì nell'Offizio dei medesimi Giusti=
" zieri Vecchi, li mezzi di riformare il Mi=
" nistero, si vogliono soppresse undici Cariche
" delle diciotto attualmente esistenti,

„ potendo bastare al servizio suo un Fiscale, un 61.
„ Nodaro, e quattro Fanti, compreso in qualunque
„ in uno di questi l'Esercizio di Massaro
„ come sopra; cosicchè l'intiera sussistenza sarà
„ di sei Ministri per Magistrato oltre il Bollado=
„ re predetto, e di dodici in complesso il numero delle
„ Cariche soppresse, le quali si dichiarano estinte con
„ tutti li rispettivi salarj, utilità, e proventi d'ogni
„ e qualunque nome, e qualità. In aggiunta di
„ questi si sopprimono pure li undeci Soprastan
„ ti alle Vittuarie, mentre alle viste della salute
„ sono sufficienti li Fanti del Magistrato alla
„ Sanità.

„ E perchè è mente risoluta di questo Maggior
„ Consiglio, che le Arti, e gl'Individui Venditori
„ delle Vittuarie restino in avvenire del tutto sgrava
„ ti dalle molte contribuzioni in addietro prati=
„ cate verso li Ministri, e gl'Offizj Pubblici, e
„ che queste in nissuna escogitabile via possano
„ più risorgere nei tempi futuri, sono le med.me
„ severam.te vietate, nè potrà mai esser fatta
„ qualunque bonificazione di spesa per tal oggetto
„ dalli Gastaldi, ed altri Capi Amministratori d'esse
„ Arti. Perciò si trasferisce nel solo Inquisitorato
„ rato alle Arti l'annual revisione delle Casse delle
„ Arti tutte soggette alli due Magistrati, affinchè
„ debba farla eseguire senz'alcun loro aggravio,

" riconoscendo le fonti d'ingresso, ed escludendo qua-
" lunque partita, che non fosse scortata dai
" Legali fondamenti; al qual fine insieme con
" la facoltà della Ratifica, avrà pur quella di
" obligare i diffettivi ai dovuti risarcimenti —

" Provveder poi volendosi all'assegnam.to
" dei quattro Giustizieri Vecchi, compreso l'equo
" compenso del Mandato Mensuale finora corso,
" e delle altre utilità di qualunque genere,
" che si dichiarano tutte abolite, ed estinte, si
" stabiliscono Ducati cinquanta di Valuta Corr.te
" per ciascheduno al mese netti di qualunque
" detrazione —

" Affinchè nell'esercizio di Giurisdizione
" del Magistrato alle Rason Vecchie per li varj Dazj
" del Pesce dal medesimo esercitarsi, tal motivo
" veruna altra ingerenza, se non nelle Delibe-
" razioni, e Discipline per le Esazioni de' Dazj
" stessi, e per il pagamento del Pesce venduto al
" Calo; dovendo tutto il resto in materia di
" Pesce appartenere ai Provveditori sopra la
" Giustizia Vecchia.

" Per il compenso in fine dovuto ai Proprie-
" tarj delle Cariche estinte, non meno che per la
" immediata rinnovazione delle Tariffe nei
" modi Legali alle sussistenti in misure diffe-
" te, ~~attive, e contemporanee succedanea~~

" e trovando li Canti senz'alcuna mercede, per un' equa assegnazione, come pure per il compito adempimento della sudd. Deliberazione, la vigilanza del Senato farà, che sollecite, attive, e contemporanee succedano tutte le Provvid.^e, onde sia veracem.^{te} invigorita l'osservanza delle Leggi che sollevino il popolo dall'ingiusto aggravio di cei profitti sopra la di Lui sussistenza.

" E la Presente sia regist.^{ra} nei Capitolari dei Consigli e Collegi, all'Avvogaria di Comun, al Magis.^{to} de' Provv.^{ri} sop.^a la Giustiz.^a Vecchia, ed all' Offizio dei Giustizieri Vecchi per la sua esecuzione ec.

1780 24. Novem.^{bre} 1780 26. Novb.^e
Lecta in Collegio — Lecta in Maj. Cons.^o ec.

Die XVII Xb.^{ris} 1780.

Delecta in maj. Cons.^o & capta sine ulla oppposizione

Sono così prudenti, e sante le Leggi, con le quali si governa questa Repubblica, che purchè siano osservate, non occorre in cosa alcuna far veruna provvisione, perchè li Magistrati Nostri invigilando solamente al Benefizio Pubblico, anno di tempo in tempo statuito quei Ordini, che inspirati dal Signor Iddio anno conosciuti necessarj, et particolarmente con Leggi prudentissime sono state regolate le cose pertinenti al Viver, et alle Arti, le quali fino che sono state debitamente eseguite, anno apportato utile, et comodo grandissimo alli Abitanti in questa Città; e gloria della Maestà di Dio, et a honor della Signoria Nostra. Ma perchè da certo tempo in quà non se li attende con quella diligenza, che sarebbe bisogno, si vede chiaramente la cosa andar del tutto in contrario al servizio Pubblico, onde dovendosi proveder senza maggior dilazione —

L'anderà Parte, che sia concesso alli Offiziali Nostri alla Giustizia vecchia presenti

senti

presenti, e futuri, che debbano quanto prima levar un summario di tutte le Leggi, et Ordini commessi al loro Offizio, spettanti alle cose del River, e delle Arti specificando in esso summario le Regole, Proibizioni, Limitazioni, Pene, e quel di più che in d.te Leggi ed Ordini si contiene, qual summario in immediate fatto pubblicare sopra le scale di San Marco, e di Rialto, e si qualunque contrà di questa città ad intelligenza d'ognuno, et sia reiterato esso Proclama ogni tre mesi, sotto pena al Nodaro che averà tal carico, se non lo farà pubblicar, de pagar ₤ 25. per caduna volta da esser dati all'accusator, et niente di manco abbi pubblicato la sua debita esecuzione

Siano obligati li sopradetti Offiziali Nostri alla Giustizia Vecchia subito che li sarà denonziata alcuna Contrafazione far ogni diligenza per venir in Luce della verità, et quella trovata, mandar il Contrafacente irremissibilmente alla Legge, non li potendo dar minor pena delle statuite per le Leggi, et ordini predetti, quali s'intendano confirmati in ogni sua parte, eccetto che ove desero libertà alli sudetti Offiziali Nostri di poter far grazia al Contrafacente, la qual Libertà li debba esser del tutto levata, acciocchè li Tristi per

timor della pena s'astenghino dal mal operare.

Non possano li Nodari, Scrivani, et altri Ministri del sopradetto Offizio notar alcuna sentenza, Terminazion, ovver Atto, nel quale fosse condennato alcuno con minor pena della statuita dalle Leggi et Ordini sopradetti, ovvero di Grazia, che li fosse fatta, sotto pena di perder l'Offizio suo, qual sia dato al Denonziante, se sarà abile ad esercitarlo, et se fosse sostitutivi, cada a pena delli star anno uno in Preson serrado, e di pagar £ 100 da esser dati all'accusator, et se si troverà, che alcuno delli Ministri del sudetto Offizio della Giustizia Vecchia, sia di che grado esser si voglia, piglierà danari, donativi, et altro per non dar ovvero sopir in alcun modo le querele, ovvero asconder la verità delle Contrafazzioni, oltre il perder dell'Offizio, che l'avesse, cada in bando perpetuo di questa Città di Venezia, e suo Distretto e de' pagarsi £ 100, da esser dati all'Accusator, alla qual pena cada medesimamente Colui, che avesse dati li danari, donativi, et altro per l'effetto sopradetto, et se uno delli sonfacenti accuserà l'altro, sia assolto, et abbi la pena pecuniaria sopradetta.

Et acciochè quanto è sopradetto abbi

la sua esecuzione di quel modo, ch'è conveni-
ente, sia preso.

Che del Corpo del Cons.o Nostro de' Pregadi
siano eletti per esso Consiglio due Provved.ri sopra la
Giustizia Vecchia, quali possano esser tolti da ogni
loco, et Offizio etiam con pena, eccetto quelli del
Collegio Nostro, nè possano refutar sotto tutte le
Pene statuite circa li Rifiutanti Ambascerie
a Teste Coronate.

Stiano nell'Offizio anno uno, qual s'intenda
finir a S.t Michiel, e così successivam.te, dovendo esser
eletti ogni anno il mese di 8bre.

Siano obligati ridursi un giorno alla settimana
al predetto Offizio, e farsi mostrar le Querele,
che saranno state date, et l'espedizione fatte,
sollecitando l'espedir quelle, che non fossero
espedite, e trovando esser contrafatto alle Leggi,
et Ordini sopradetti, debbano tagliar, ed annullar
ogni atto, che fosse stato fatto, mandando le Leggi
et Ordini predetti ad esecuzione, e se troveranno
che alcuno delli Ministri del sopradetto Offizio
fosse stato in alcun modo tributato com'è
predetto, debbano esequir contra di lui, e de
chi l'avesse tributato, quanto per la presente
deliberazione, è statuito.

Et occorrendo far alcuna provvisione da
nuovo per le cose spettanti al sudetto Offizio,

possano li detti Provv.ri, così uniti, come separati, andar al Cons.o Nostro de' Pregadi con le opinioni loro fatte però prima, secondo l'ordinario, legger le Parti nel Collegio Nostro, l'esecuzione delle quali sia commessa al detto Offizio della Giustizia Vecchia.

E siano obbligati li detti Provv.ri et Off.li alla Giustizia Vecchia ogni prima Domenica di mese venir nel Collegio Nostro alla presenza del Ser.mo Prencipe et Signoria Nostra, et far legger summariam.te tutte le Denontie, che saranno state date il mese precedente, insieme con l'espedizione loro, et siano per sua Serenità eccitati ad attendervi con diligenzia, ed amministrar Giustizia &.

Et acciocchè detti Provveditori abbino Ministri, che li attendino, le sia per M.r lo Cancellier nostro Deputato un nodaro della Cancellaria Nostra, et di più Marchiò et Pasqualin suo Figliuol da Canal Mazor persone pratiche del sopradetto Offizio, siano deputati ad attender, et servir li predetti Provveditori, con quell' Carichi et utilità delli danari delle Condannazioni, et esecuzioni, che saranno fatte per causa loro

E la presente Parte non s'intendi presa se non la sarà posta, et presa nell' Ecc.mo Con.o

Die 10 N.bris

Posita, et capta fuit suprascrip.ta Pars in Cons.o Rogatorum, et fuere

De Parte — || — 150
De non — 22
Non sinc.æ — 20

Die 11 Nobris

Pars ultrascrip.ta posita, et capta fuit in Maj. Cons.o, ubi fuere

De Parte — || 1087
De non — 139
Non sin.æ — 70

1565. 26. Aprile in M. C. 66.

Per oviar alli grandissimi inconvenienti, et disordini introdotti tanto nelle cose del Viver, quanto delle Arti, a danno et interessi delli Abitanti in questa Città, fu deliberato per il Cons.° Nostro de' Dieci, et per questo Cons.° sotto li 10 et 11. del Mese presente, che li Trasgressori delle Leggi, et Ordeni Nostri, spettanti alle sopradette Materie del Viver, et delle Arti, commesse all' Offizio Nostro della Giustizia Vecchia, con quel di più, che in detta Deliberazione è statuito. Ma perchè la malignità delli Omeni supera tutte le provvisioni, che si possano far per Legge è necessario andarvi provedendo, secondo che alla giornata si scoprono le Cautele, e sutterfugii; però essendosi ormai introdotto per annullar la sopradetta Deliberazion che li Condannati per il Cassier della Giustizia Vecchia s'appellano alli Cattaveri, ovvero alli Auditori Vecchi, con speranza di tirar la cosa tanto in Longo, non avendo massimamente Aversarj, che sollecitino l'espedizione, che possano fuggir con tal mezzo la meritata pena, e di

più anche tentano con diverse Inibizioni d'altri Offizj di levar, o almanco impedir il Giudizio del predetto Cassier della Giustizia Vecchia, al che essendo da provveder opportunam.te, acciochè una cosa di tanta importanza, quanto è la materia delle Vittuarie, e delle Arti, non passi con quel disordine ch'è passata finora

L'Anderà Parte, che salva, e riservata la sopradetta Deliberazione de 10, e 11, del Mese sudd.o sia a quella aggiunto, che le Appellazioni delle Condannazioni solite farsi per il Cassier dell'Offizio nostro alla Giustizia Vecchia in materia del Viver, e delle Arti, si devolvano alli Provved.ri eletti, e che per tempo s'eleggeranno sopra il detto Offizio, quali, aldite le Parti, e trovando, che alcuno fosse stato condannato contra Giustizia, o veramente, che al Processo fosse stata commessa frande, possano suffragar l'Oppresso di quel modo, che alla coscienza loro parerà, non potendo però essi, come non possono anco li Offiziali dell'Offizio sopradetto condannar alcuno di minor pena dalla statuita per le Leggi, et Ordini, che saranno in osservanzia in quella materia, della quale si tratterà

Ma se per avventura paresse a detti Provved.ri, che alcuna Legge, over ordine fosse troppo severo, possano venir al Cons.o Nostro di

Pregiudi a dichiarirlo, et modificarlo secondo che sarà conveniente.

Et perchè potria facilmente occorrere, che alle volte li doi Proveditori predetti non fossero d'accordo nel giudicar.

Sia preso, che sia eletto un terzo Proov.r con tutti li modi, pene, et condizioni, che nella sopradetta Deliberattione sono dichiarite acciocchè, essendo Tre, possano per doi di loro almeno dar espedizione a quanto occorrerà.

Et acciochè col mezzo di Inibizioni de altri Offizj non siano impediti li Offiziali predetti alla Giustizia Vecchia di poter proceder nelle soprad.e Condennazioni in materia del Viver, e delle Arti particolarm.te commesse al Loro Offizio.

Sia statuito, ch'essendosi fatte Inibizioni nella d.a materia, possano tali Inibizioni esser levate dalli Provv.ri soprad.i essendo tutti tre concordi et non essendo tutti tre d'accordo, vengano al Giudizio della Sig.ria nostra secondo che si fà nelle altre Controversie del Foro.

Die XXIV. Aprile.

Posita, & capta suprascripta Pars in Cons.o Rogat.mo et fuere

De Parte — N. 137 De non — 1 Non sin.ce — 8

Die XXV. Dicti

Posita etiam & capta in M. C.o & fuere

De Parte — N. 470 De non 105. Non sin.ce — 57

1774 - 17. Gen.° in M. C.

Correttori
ser Alvise Zen
ser Piero Barbarigo
ser Alvise Emo
ser Gir.° Zulian
ser Lod.co Flangini.

Ommiss.

Parimenti circa il Privilegio accordato all' Inquisitoriato degl' Ebrei confermatogli con l'anted.ta Legge de 1731 d'esser, cioè, alla condizion del Decreto di questo Cons.° 1677. 4 aug.to, di poterli esser provati anche gli attualm.te esistenti in Mag.ti serrati si trova opportuno di levargli cio, ponendo esso inquisitorato alla condizione solita degl' altri Mag.ti serrati; deliberandosi innoltre, che d.to Privilegio s'accordi in vece ai Mag.ti de' Rev.di dell' Intrade Pubbliche & ai Rev.i Mag.i alla Scrittura, come Magistrati di conosciuta massima importanza ——

Ommissis ——

De Parte —— 645.
De Non —— 30.
Non sincere —— 15

1715. 10 Agosto in Pregadi 68

È oramai ridotta dall'avidità, e disobbedienza de' sudditi, a tal eccesso de' prezzi, la vendita delle Carni, del Pesce, e d'ogni altra sorte di commestibili, che con universale scontento si rende sommamente sconcertata l'economia delle Famiglie, e portà un peso gravissimo alla povertà, che ben giustamente merita della Paterna Carità Pubblica un particolar riflesso. Risoluta la volontà di questo Consiglio, che mai abbia ad aver luogo un disordine di tanto rimarco, che in ogni tempo, e nella più vigorosa maniera stabiliti Decreti destinati gravi Mag.ri, et ordinate Regole conferenti ad oggetto, che siano con puntualità osservati li Calamieri ad ogni genere di Vittuaria pressimo, e conservata quella moderazione, che tanto influisce non meno all'ubertà, che alla felicità dello Stato, ciò non ostante invalsi più sempre scandalosi gl'abusi, chiamata la Pubblica Autorità a que' più forti compensi, che valer possano a frenare il loro corso, e rimettere in un tal proposito le pubbliche Leggi nell'intiera loro ben dovuta osservanza, Però

L'andera Parte, che mentre restano incaricati nella più pressante maniera li Mag.ri tutti a quali vi è peculiare una tale incombenza,

a rinforzare l'uso de' propj studj, ed attenzioni per ottenere un punto, ch'è di tanta premura, fu particolarmente alli Proveditori et Aggionto alle Beccarie ingionto d'andar continuando fra loro stessi l'elezione d'un Inquisitore di tempo in tempo, che venisse a succedere la vacanza. E come poi al Mag.to intiero se ne conferma la facoltà, già ancora concessale, del Rito, ed Autorità di questo Cons.o alla formazione edespedizione de' Processi, ed in tutto l'altro, che nella materia delle Carni fosse per rendersi necessario, che resta distintamente eccitato l'Inquisitore ad impiegare pure con la stessa facoltà nel proposito una particolar vigilanza, e potendosi valere nella formazione de' Processi d'un Nodaro dell'Avogaria di Comun, procurare in ogni forma possibile la liquidazione di chi trasgredisse le Pubbliche Tariffe, e devenire contro Ognuno anche summariamente a castighi, che col rigore, e coll'esempio, vengano ad imprimer nell'universale de' Venditori ubbidienza e rassegnazione alle Pubbliche Leggi e far che da tutti sian puntualm.te osservati gl'impegni, che nei loro Contratti se ne sono assunti, dovendo intanto il Mag.to, ed Inquisitore insieme far seguire la pubblicazione degl'Ordini e Proclami, che crederanno opportuni.

Per quello poi riguarda la Vendita d'ogni

altra qualità di Vittuaria, che stà raccomandata, e già alla Vigilanza di Giustizieri Vecchj, doveranno essi rinnovare le regole, gl'Editti, e le Tariffe tutte, che già ad ogni genere di Robe s'attrovano prefisse, invigilare con tutto lo studio, ed applicazione, perchè sian seguite le Leggi universali nella materia, ed adempire quanto dal Decreto 17. Marzo 1707. le fù commesso, certo il Senato d'aver a ritrarre dal loro zelo effetti corrispondenti alla premura di che si tratta.

Ancorchè li Sopra-Provveditori alla Giustizia Vecchia, che pure con merito molto contribuiscono nella importante materia, restano incaricati a devenir fra loro stessi all'elezione d'un Inquisitor, e così di tempo in tempo andar sempre proseguendo, ed intanto munendosi l'Inquisitor, che sarà eletto, dell'Autorità e Rito di questo Cons.°, nella formazione, ed espedizione de' Processi, doverà pure avere per mira particolare delle proprie incombenze, il venir in Lume delle Contrafazioni che fossero commesse, e passate alla loro correzione più rigorosa, al freno pur questo degl'indebiti franchegggi.

E mentre dalla prudenza, e zelo d'ognuno degl'Inquisitori predetti confida il Senato ogni più desiderabile effetto nel proposito

non s'ommette pure di portare a Capi del Cons.o di X.ci le ricerche perché siano loro concesse quelle forze ed assistenze, che potessero occorrerle per facilità d'ogni esecuzione.

E da mò siano ricercati li Capi del Cons.o di X.ci a devenire colla prudenza del loro Cons.o alle deliberazioni, che troveranno opportune, perché gl'Inquisitori, che devon esser eletti fra li Mag.ti de sopra Provv.ri alla Giustizia Vecchia, e Provv.ri ed Aggionto alle Beccarie, siano muniti delle forze, ed assistenze, che le fossero necessarie per dar freno alle scandalose libertà, ed eccedenza che di presente come nella Vendita d'ogni sorte di Commestibile ——

Secondo la disposizione del Decreto 10 Ag.^to decorso fattasi da Provveditori alla Giustizia Vecchia la elezione, con altrettanta sodisfazione la rileva il Senato caduta nel Dilettissimo Nobile Nostro Z. Vettor da Mosto p.^mo quanto è pieno il concetto della di lui virtù, e l'aspettazione di trarsene dagl'usi del suo Zelo gl'effetti migliori. Questi già appariscono nella Scrittura ora letta, in che dopo fatta l'elezione di Nodaro e fante, distinte dal Mag.^to si rimarcano estese le disposizioni tutte più conferenti in una materia, che importa all'interesse, e al decoro, e alla Carità del Senato, tutte restano p. intiero approvate, e sebben l'Inquisitor dello in conformità al Decreto sudd.^to vada già munito del Rito, ed Autorità di questo Cons.^o nella formazione, ed espedizione de' Processi, ad ogni modo anche riconfermatagli di presente la facoltà stessa contro ogni qualità di Trasgressione sia pure ne' pesi, e contro li medesimi Ministri de' Proved.^ri e Giustizieri Vecchi, che con dannata connivenza dassero anse ai disordini, ed alle Contraffazioni, dovera in aggiunta

devenire contro Ognuno anche summariamte
a rigorosi castighi, risoluta essendo la Pubbca
Volontà, che in ogni maniera più valida, e forte
sia esatta da tutti l'Obbedienza dovuta, sian
tolte alla Povertà tante indebite estorsioni,
e la Vendita de' Commestibili vada sostenuta
in que' limiti, che dalle Leggi, e dall'Equità
le sono prescritti.

De Parte + 11 = 105.
De Non — 2.
Non sinceri — 5.

1760 : 17 Maggio in Pregadi — 71. 851

Non possono essere più plausibili quei caritatevoli oggetti per i quali impiega la costanza, ed il Zelo del N. H. ser Prospero Valmarana Inquisitor ai Viveri nel Magistrato di Provveditori sopra la Giustizia Vecchia, se per la mira principale de' benemeriti studj suoi ha preso in vista i disordini corsi in ora nella Vittuaria del Pesce onde ottenere a conforto delle Famiglie, ed a sollievo della d.a Povertà, l'esecuzione delle Pubbl.che Leggi, le quali vogliono con unanime sentimento, che tutto il Pesce pescato nelle Acque suddite confluisca nella Dominante a provvedimento delle Pubbliche Pescarie, ed ivi sia esposto in vendita a peso, ed a Tariffa; ben merita ogni commendazione il fervore in cui s' adopera per la puntuale osservanza delle Leggi medesime —

Sempre più commosso il Senato dal Libertinaggio fin'ora corso, e costante e risoluto di volerlo rimosso, laudando i mezzi da esso adoperati, resta eccitato a continuarne sopraluoghi, e Visite personali, castigare per la

via summaria i Contrafacenti con quelle Pene Pecuniarie, ed afflittive, che a seconda delle circostanze de' Casi crederà di retta Giustizia onde Ognuno conservi quella moderazione e disciplina, ch'è voluta dalle Leggi, e che si confida ottenere dalla costanza, e zelo suo; con tener particolarm.te lontana dall'ingerenza della Vittuaria, e delle Pubbliche Pescarie la molesta turba de' Contrafacenti, che sotto nome de Sbarzegani incariscono i Prezzi, deviando dal mestier loro nativo, ch'è la Pesca, non dovendo in esse vendere, se non o i Pescacatori medesimi, o altri Legittimi Venditori.

Sopra tutto abbia in riflesso quei Contumaci che ardissero deluder la Providenza Caritatevole delle Leggi, tenendo inchietato, e nascosto il Pesce, e lo deviassero dalla Città Dominante con l'odioso fine di far in esse comparire una procurata penuria, ed angustia nella Popolazione, procedendo contro d'essi con mano forte, anche per la via summaria a que' severi castighi e pene afflittive che meritassero, onde l'esempio d'essi imprima il terrore negl'altri, e dal terrore ne succeda la moderazione e la disciplina.

Con ottimo avvertimento conoscendosi pertanto esteso l'accompagnato Proclama tendente agl'oggetti sopradetti, resta quello

dall'Autorità

dall' Autorità del Senato pienamente approvato per la sua puntuale esecuzione, doverà esser stampato, pubblicato, diffuso, assieme con la Deliberazione presente; anzi per facilitare i mezzi, onde possa l'Inquisitor rilevare i contumaci insidiatori della Vittuaria, quelli particolarmente, che la deviassero, potrà esso personalmente, occorrendo, portarsi nelle Communità tutte Pescatricce, e con la formazione di Processo per via d'Inquisizione, e con modi Summarj venir in lume de' principali Partanami, o di quelli, che in dette Communità sono soliti, e devono raccoglier il Pesce, per poi spedirlo in Venezia, e che ardissero altrove deviarlo, perchè sopra d'essi faccia il zelo suo sentire que' pesanti castighi, ch'è Pubblica risoluta volontà cadino a peso di tali odiatissimi Insidiatori.

Quando crederà, ch'esser possa il momento opportuno esaminerà la Tariffa 1737. e confrontando se i prezzi d'allora convengano presentemente, ragguaglierà quelli che riputasse non addattabili al vero oggetto dell'Abbondanza, conciliando i riguardi di Giustizia, quanto a Venditori con quelli di discreta equità, quanto ai Compratori e porterà questo Consiglio con il metodo usato nell'anno 1737. quelle Regolazioni, e Modificazioni di

Tariffa, che con l'equilibrio sopradetto credesse convenirsi.

Eguale poi la Pub.ca mente nel voler, che camini:no del pari le altre Vittuarie, anderà estendendo a parte a parte le Zelanti sue meditazioni onde nell'Universale de' Viveri raccomandati ai Mag.ti della Giustizia Vecchia s'ottenga la voluta moderazione, e discretezza de' prezzi, e con questa del pari cammini l'aggiustatezza del peso, onde non resti defraudata la Povertà, continuando egualm.te per questi nelle Personali Visite, e sopraluoghi, onde tenere Ognuno in Uffizio. Per tutti questi importanti oggetti, e per freno de' Rei contrafacenti, essendo già munito d'Autorità Summaria con li Decreti 1515. 10 Ag.sto 1716. 26. Maggio, viene questa dal Senato nuovam.te riconfermata, e dall'autorità sua estesa sopra ogni Classe di Contrafacenti e che per qualunque via venisse a rilevare nella materia de' Viveri come sopra, dannosi al Popolo, ed alle Arti medesime.

Per supplire alle spese che necessarie si rendono a sortire l'intento, e ad eseguire questa Pub.ca risoluta costante Volontà per tutti que' mezzi, che la ora letta Scrittura va indicando, si commette al Savio Cassier di Ballottare a dissposizione d'esso Inquisitor f.ti 300. A.ti dè quali si valerà conforme ritrovasse opportuno.

E ch'a mò dell'Articolo del Presente sia data Copia al Savio Cassier per eseguire in conformità e

Correttori

Ser Piero Barbarigo
Ser Gir.º Ascanio Giustinian K.r
M.r Ser Aloise Contarini 2.º K.r Pr.
Ser Zaccaria Valaresso

" Molte sono le Providenze fatte dal Governo,
" affinchè libera, e copiosa in ogni tempo si
" mantenesse l'affluenza delle Legne da Fuoco a questa
" Dominante, e li Tassi d'ogni qualità vi fossero condotti
" nelle prescritte misure di lunghezza, e grossezza, servendo
" la loro costruzione all'uso minuto singolarmente
" de' Poveri, ed al consumo in oggi anche più esteso,
" e giornaliero delle Famiglie. Ma perchè nella
" introduzione, vendita, e diffusione di questo prodotto
" indispensabile alla sussistenza della vita
" molte malizie vennero imaginate, per deludere le
" ottime intenzioni delle Leggi, e mettere in pratica
" un traffico ingiusto sulle necessità del Popolo,
" esigono li riguardi della Giustizia, e della Carità
" che sia posto in migliore attività di forze, e di

" Consiglio l'Offizio, che p. antiche Costituzioni è
" tenuto d'invigilare p. la pronta rimozione degli
" abusi, e p. la più facile provvista di ciascheduno.
" A questo oggetto, che interessa sommam.te le Paterne
" cure del Principe dirigendosi le Pubbliche
" Determinazioni

" L'anderà Parte, che al Mag.to delle
" Acque s'aggiunga un 3.zo sopra Provv.re da eleggersi
" dal Senato coi metodi soliti degl'altri due, e
" con le stesse facoltà, e condizioni, perchè nella meto
" dica unione dei med.i con li tre Provv.ri, che si eleg=
" gono da questo Consiglio, e con lo stesso periodo degl'
" anni due si renda stabile la forma del Mag.to,
" al quale così ridotto resta nuovam.te commesso il
" Governo delle materie, e l'esercizio della Giurisdizione
" Civile, e Criminale; nè potrà riputarsi legittima la
" Riduzione se non col maggior Numero de' Provv.ri, e
" sopra Provv.ri

" Essendo li Boschi il primo Fonte, che som=
" ministra la copia maggiore delle Legne da Fuoco,
" avrà il Mag.to a continuare la diligente osser=
" vanza di quelle discipline, che alla sua Ispezione si
" trovano raccomandate p. il Legname inserviente ap=
" punto agl'usi del Fuoco, impedendo con singolar
" avvertenza le irregolarità dei Tagli di questo genere
" e procurando con tutti i mezzi possibili, che le Condotte
" non siano altrove deviate, ma vengano p. retto cammino

" a suffragare li bisogni della Dominante con l'ordine 71.
" degli approdi, misure, prezzi, e modi nelle vendite
" stabilito dalle Leggi. Ma li Sassi così dolci, come
" Cotti abbisognando d'un più robusto Presidio, e d'
" una più regolata diffusione alle occorrenze della Città,
" s'incarica precisamente il Mag.to a ravvivare, e
" far eseguire col più forte impegno le Leggi delle
" misure, e dei Prezzi, tenendosi attento all'arrivo
" delle Barche, perchè li confronti si facciano dai
" Ministri con fedeltà, e senza ree intelligenze,
" e collusioni coi conduttori, e castigando severam.te
" qualunque trasgressione, che da loro venisse commessa.
" Cosicchè sopra li Sassi decadenti dalle
" misure per ordini antichi istituite furono tre grada=
" zioni di condanne in proporzione del loro difetto; così=
" chè la prima consisteva in pena di denaro detta la
" Tansa, la seconda in diminuzione del prezzo solito
" colla vendita ai Campi, ed ai Ponti della Città; e
" la terza nella confiscazione della merce condotta.
" Conosce la Carità, e la Giustizia di questo Consiglio
" Maggior di voler richiamate al loro effettivo esercizio
" queste salutari prescrizioni, alcune delle quali re=
" stano inofficiose con incomodo della materia. Quindi
" si commette al Mag.to di presentar nel più breve
" termine al Senato in dettaglio preciso, e distinto
" li modi di verificare la sopra stabilita massima
" delle condanne, alle quali soggiacer devono li

" tre gradi rispettivi di difetto; affinchè approvati, che siano dalla sua Autorità, abbiano li
" medesimi ad essere inalterabilmte. con l'ultima
" severità eseguiti, e tolto ogni arbitrio, volendosi
" in tal modo, che all'abbondanza dei ricapiti
" vada congiunta la perfezione delle misure.
" La raccolta poi dei Tassi, che per motivo
" delle condanne stesse, o per acquisto fatto con denaro
" della Cassa Pubblica seguirà nel magazino deto.
" dei Porci, annualmte. averà a distribuirsi dall'
" intiero Magto. con equo riparto ai Luoghi Pij,
" e per il Canale delle Fraterne alle contrade della
" Città, acciò tutto passi nelle Feste del Santo
" Natale secondo l'inveterato costume al soccorso
" dei veri Poveri, che sono li più bisognosi di questo prodotto nel rigore di quella stagione.
" E perchè si vuole allontanata qualunque
" preferenza, o speziale modo invalso nella
" declinazione de' tempi all'acquisto dei Tassi, e
" posto ciascuno in libertà di fare con fare con
" pronti contanti le Provviste occorrenti al proprio
" consumo; perciò si dichiarano aboliti gl'abusivi metodi introdotti da non molti anni così
" in voce, come per iscritto, che tengono il Luogo dei
" Bollettini vietati da più Deliberazioni antiche
" e recenti.
" Nel tempo stesso il Magto. averà ad usare

„ singolar vigilanza per impedire le Inchiette, e 75.
„ qualunque altra rea sottrazione della materia
„ agl'usi comuni, ed ai quotidiani delle Botteghe
„ venditrici, e perchè ai tempi debiti dalle Arti
„ obligate sia preparato il Deposito de' Tassi per
„ la Invernata, nè avvengano defraudi nei Prezzi
„ o ripugnanze alle richieste del Povero, nè altre
„ gravose introduzioni.

„ Ricorrerà al Senato per le cose, che
„ salve le sopra Disposizioni, abbisognassero di
„ qualche provvedim.to, onde riceverne la norma
„ dalla maturità de' suoi Decreti. E perchè
„ resti ogni disordine con prontezza represso, e
„ suffragate le angustie del Povero, si dichiara=
„ no inappellabili fino al valore di L 50 le
„ sue Sentenze fatte dalla maggior parte dei
„ Giudici, restando le altre di summa superiore
„ soggette alle solite Appellazioni, ed Intromissio=
„ ni con l'ordine Legale.

„ Le Casse del Magt.to avranno in avvenire
„ ad essere amministrate dai Provv.ri colla vicenda
„ di quattro mesi per cadauno come si pratica
„ negl'altri maneggi Pubblici; e quello, che
„ giro si troverà alla Cassa dei Bossoli eserciterà
„ la giornaliera assistenza al pronto licenziam.to
„ delle Barche.

„ L'amministrazione poi della Cassa

„ dell' Arte de' Burchieri da Legne con tutte le
„ ispezioni economiche sopra questo Corpo, e le fa-
„ coltà per le sue adunanze Capitolari, attese le
„ intime sue relazioni col resto della materia, si
„ trasferiscono dalli due Magistrati della Giustizia
„ Vecchia a questo delle Legne, dal quale solo avrà
„ a dipendere l'Arte stessa nell'avvenire senza
„ però verun nuovo aggravio per il Ministero

„ Con l'oggetto pure d'incoraggire li Conduttori
„ d'un prodotto tanto necessario agl'Uomini si
„ dichiarano aboliti, ed estinti da ora innanzi
„ per autorità di questo Consiglio li due Piccoli per
„ Carro sopra le Legne fin'ora contribuiti all'
„ Offizio dei Giustizieri Vecchi, non meno che
„ l'altro aggravio ai Provveditori alle Legne sopra
„ le differenti portate dalle Barche; ed estinti
„ parimenti sopra i Fasci tutti i pagamenti fin'
„ ora corsi coll'abusivo nome di Mezolotti insieme
„ con le loro suddivisioni di Quarti, mezzi, e tre Quarti
„ ed abolito qualunque altro sostituto fonte di contri=
„ buzione in [illegible]. Si vuole inoltre questa
„ merce libera, e sciolta da qualunque altra
„ contribuzione in Legne, o Fasci, o altre surro=
„ gazioni in mano dei ministri, i quali non
„ potranno esigere se non quanto per le appro=
„ vate legittime Tariffe sarà loro assegnato, esclusa
„ però dalle medesime l'utilità dei Mezolotti, e

„ ferma sempre l'obbligazione di rilasciare i Piaggi
„ li Responsali e Contrarresponsali stabiliti per
„ assicurare le Condotte a questa Città.

„ Provveder poi volendosi all'equo asse=
„ gnamento dei Tre Provv.ri si stabiliscono
„ Ducati cinquanta di Valuta corr.te per ciascheduno
„ al mese netti da qualunque detrazione, compreso
„ in esso il Salario, che prima esigevano.

„ A presidio sempre maggiore, e continuo del
„ buon ordine in una materia piena di resistenze
„ si delibera che dall'intiero Magistrato abbia
„ a farsi metodicam.te l'Elezione d'un Inquisitore
„ de' Bossoli, e ballotte fra li sopra Provv.ri, a cui
„ s'impartiscono tutte le facoltà concesse all'Inquisi=
„ torato ai Viveri.

„ Conciliandosi poi il sollievo del Genere colla
„ diminuzione nel cor.te abbondante numero del Mi=
„ nistero senza togliere al necessario servizio della
„ materia, si stabilisce che restino sospesi li cari=
„ chi dei sei Carradori, dei tre Fanti da Barca, di
„ due Stimadori, e della figura del Custode del Ma=
„ gazzino de' Generi. Resti un Fiscale del Magistrato,
„ Custodaro, Un Ragionato Scontro per tutte le Casse
„ coll'incombenza unita di Quaderniere, un Contadore
„ con quelle d'Esattore, e Massaro, e due Capitani
„ alle stime, affinchè con l'aggiunta d'uno sup=
„ plir si possa alle importanti quotidiane incom=
benze

„ incombenze dei Saradori soppressi con l'incarico di
„ adempierle con vera fedeltà, e diligenza. Vi
„ saranno pure uno Stimadore per le Sagome, ed al
„ servizio del Mag.to due Fanti, uno dei quali
„ previa sufficiente Piegieria verrà annualmente
„ destinato dai Voti dello stesso Mag.to alla custodia
„ del Magazzino de' Poveri, dovendo registrar
„ di volta in volta in Libro Bollato l'Ingresso de'
„ Tassi trasmissi dai Provveditori Sapieri, e la
„ uscita di quelli disposti dal Mag.to ai Poveri
„ e luoghi Pij, per renderne conto distinto al
„ fine dell'anno. In tal guisa resteranno aboliti
„ dieci impieghi fra li diecinove, che in addietro
„ sussistevano al carico del prodotto.

„ Al mantenimento dei Sassi suppliranno le
„ Casse del Mag.to e per una volta tanto anco colla
„ consegna del Sasso da conservarsi dalle due
„ Arti de' Biavaroli, e Fruttaroli Venditrici de'
„ Sassi per li confronti, che s'ingiungono alli
„ Capi, e Partitadori delle medesime nell'atto di
„ riceverli, e per la responsabilità nella Vendita
„ al Minuto.

„ Per compensare la Cassa del Consiglio di
„ Dieci del suo assegnamento sopra le utilità
„ dei Saradori ora soppressi sarà il Senato
„ passare alla medesima annui Ducati settecento
„ di Valuta corr.te, metà de quali cesserà gradatam.te

„alla mancanza delle vite dei sei attuali, che restano
„dimessi dall'esercizio, non dovendo più elegersi in
„luogo loro. Col Senato stesso in fine coi metodi
„soliti saranno prese le convenienti disposizioni,
„li compensi alle altre Cariche soppresse che
„si trovassero rendute, o sospese con Grazia dei
„Cento Offizj, come altresì per la rinnovazione ge-
„nerale delle Tariffe alle sussistenti in misure
„discrete, e non trovando queste di sufficiente
„Mercede con l'aggiunta di qualche assegnazione,
„onde possibilmente restino sempre minorati gl'
„aggravj in ogni aspetto così Pubblico, che Privato.
„E la presente sia registrata nei Capitolari
„dei Consigli, e Collegj, all'Avvogaria di Commun,
„al Mag.to delle Legne, e Giustizieri Vecchi
„per la sua esecuzione.

1780 24. 9bre. — Lecta in Collegio

1780 26. 9bre — Lecta in Maj. Consilio

Die XVII Xbris 1780

Relecta in Majori Consilio, et capta fine ulla oppositione

Correttori

ʃ Piero Barbarigo
ʃ Gir.° Asc.° Zustinian K.r
M. ʃ Alo.ise Contarini 2.° K.r P.r
ʃ Zacc.a Valaresso

" Alla suprema volontà di questo M. C.
" espressa nella Parte 9 Maggio 1780. corrispo-
" sero appieno le molte Provvidenze salutari sta-
" bilite con la susseguente 17. X.bre passato, onde
" conseguir l'oggetto interessantissimo di rassodare
" sempre più l'esercizio della Giustizia Civile
" particolarm.te nella sollecitudine de' Giudizj
" di quei Corpi, dove tiene ella una sede lu-
" minosa, e d'onde escono alla giornata le
" decisioni più importanti sop.a le sostanze
" e le ragioni dei Sudditi. In sequela di
" Massima così benefica, e religiosa con-
" viene egualmente alla dignità della Republica

" Nostra, e alla carità sua verso i Popoli, che
" siano somministrati ancora degl' altri mezzi
" conducenti al medesimo fine d' agevolare la
" definizione delle controversie Forensi; Perciò.
" L' anderà Parte, che essendosi moltiplicate
" in numero considerabile nel Collegio dei XV. le Cause
" per essersi trasferite in esso quelle, che in addietro spe-
" ttavano sotto somma al Collegio dei XX. siano asse-
" gnati altri sei Posti [illegible] al Mese allo stesso
" Collegio dei XV. per la spedizione di due Cause Civili
" alle quali dal prendersi della presente dovranno
" concedersi li due Pendenti in ogni mese con l'Ordine
" consueto oltre quelli, che fin'ora sono stabiliti dalle
" Leggi —
" Rialzatosi poi essendosi dopo la Parte 1688. 25. Lug.
" l'apprezzam.to di tutte le cose, e spese oltre il dispendio
" della Causa importando maggior valore della Summa
" in questione, resta prescritto, che le Cause dei Minori
" così Civili, come di Condanne, e Mistre, che fin'ora s'
" intendevano a Ducati Cento, siano inavvenire accresciu-
" te fino alli Ducati duecento dovendo queste essere
" espedite con le forme, ed autorità ai Magistrati
" demandate dalle Leggi, e particolarm.te dalla
" perfetta Parte 1688. —
" Nel Collegio dei XXV. dove finora è poco abbon-
" dante il concorso delle Cause nelle Summe al med.mo
" assegnate, si promette che nel caso di trovarsi

„ nella scarsezza di Pendenti possa la prudenza de' suoi Ca=
„ Capi rivolgersi a quelli del Consiglio di XL. Civil
„ Novo, e Civil Vecchio, p ottenere la remissione
„ anche delle Cause giacenti ad essi Consigli, che non
„ eccedano la summa di Ducati tremille cinquento;
„ non dovendosi però nella concessione dei Pendenti
„ nel Collegio stesso riguardar altra preferenza tra
„ le Cause proprie d'esso Collegio, e le Cause rim=
„ messe, che quella della natural loro anzianità
„ di tempo, o di Privilegio stabilita dalle sole
„ Leggi di questo M. C.

„ Convenendo altresì dichiarare la mente
„ Pubblica intorno li Pendenti ~~stessi nelle circostanze~~
„ ~~contemplate dalle Leggi per esser concessi~~ per Grazie
„ si stabilisce, che preservati restando li metodi tutti
„ prescritti dalla Parte 1701. 29. Giugno possano
„ li Pendenti stessi nelle circostanze contemplate dalle
„ Leggi esser concessi con Balle 22. nel Bianco dal
„ Collegio dei XXV. e con Balle 13. parimenti nel
„ Bianco dal Collegio dei XXV. dovendo ciascuno
„ d'essi Collegi trovarsi ridotto al perfetto rispettivo
„ numero, ad agevolar il quale si conferma loro
„ la facoltà di valersi dei Giudici degli altri Consigli
„ e Collegi, e dei Mag.ti stabiliti dalle Leggi di
„ questo M. Cons.o, e particolarmente dalla Parte
„ del 1548. 27. Maggio p loro suffraganei.
„ In egual modo impiegando le sollecitudini

„ di questo Consiglio le differenze fra gli Uffizj, Ma=
„ gistrati, e Reggimenti per competenza di Giuris=
„ dizione, d'onde procedono frequentem.te confusioni,
„ ritardi, e sospensioni d'affari, perniciose così al
„ decoro, ed interesse Pubblico, come ai negozj pri=
„ vati.

„ Quindi si delibera, che dal prendersi della
„ presente Parte la Signoria Nostra eserciti la
„ sua antica facoltà di definire qualunque diffe=
„ renza insorta finora, o che insorgesse nell'avvenire
„ tanto per la Parte di Offizj, e Magistrati, quanto per
„ quella di Reggimenti, come pure tra Magistrati,
„ e Reggimenti per rispettiva Giurisdizione tra loro,
„ come dispongono le Leggi di questo Consiglio 1240.
„ 13. Agosto, 1252. 7. Marzo, 1253. 7. 8bre,
„ 1346. 13. Agos.to 1462. 27. Febbrajo. 1603. 16.
„ Nobre, 1639. 9. Genn.ro e 1668. 11. Marzo:
„ Al qual oggetto dovranno cessare le pendenze
„ di tali cause in ogni Luoco, ed intendersi de=
„ volute, e trasferite innanzi la Signoria
„ stessa; e l'articolo presente dovrà inserir=
„ si nel Capitolar dei Consiglieri; acciò nel
„ termine più breve, e coi metodi consueti
„ degl' altri loro Giudizj ne segua sempre
„ la definizione. E però dietro la massima
„ espressa nella Parte 1462. 27. Febr.rio sarà
„ nulla, ed inattendibile qualunque sentenza

„ atto, e suffragio, che in avvenire sottenesse &c.
„ altrove, e li Ministri, Avvocati, Sollecitado=
„ ri, ed altri, che avessero deviato da tal ordine
„ dovranno innoltre esser puniti nella pena
„ di Ducati ducento da esser levata, e disposta
„ da cadauno dei Consiglieri predetti ——

„ E la presente sia innoltre registrata nei
„ Capitolari dei Consigli, e Collegj, e dei Ma=
„ gistrati per la sua esecuzione ——

1781. 30. Aprile

Non sinc.° 78. De non — 96 — Pro Parte 541 ——

1781. 21. Aprile
Lecta in Collegio

1781. 23. Aprile
Lecta in Maj. Consilio

Capta fuit ——

Stat.° M. C. 1240. 13. Agos.to

Il fò deliberado, et ordenado, che se alcuna differentia sarà intrà un Officiale, et un altro da diversi Offizj de alcuna facenda, che i dicano pertenere a se per i Capitulari soi, non debbia nè l'un, nè l'altro in essa facenda impazzarsi, se non secondo, che insieme saran d'accordo, et se essi non saran d'accordo, e non se potran accordar, possano et debbano essi Officiali andare a Messer lo Doge, e lo Conseio, et manifestarli la controversia, che lor hanno. Et Messer lo Doge et il suo Conseio secondo la forma di Capitulari di essi Officiali debbion diffinire essa differentia, la qual sententia, et deffinition sian tegnudi, et debbian essi Officiali observare, et questo sia azunto ne i Capitulari de tutti gli Officiali —

Quod Dominus Dux, & Consiliarij dent Curias litigantibus, cum dubitabitur ad quam Curiam pertineat quæstiones

1252. Die 7. exeunte Martio in M.° Consilio

Capta fuit pars in Consilio Maj.^ri & ordinatum, quod siquis, vel si qui de cætero habuerit, vel habuerint aliquod placitum vel quæstionem coram Judicibus alicujus Curiæ, & ipsi Judices dixerint, quod placitum ipsum, sive Causa non debent ab eis audiri, nec determinari, ille, vel illi cujus, vel quorum prædicta Causa fuerit sive Placitum, coram Dño Duce, & suo Consilio ire debeat, et suum Placitum, sive Causam eis debeant denotare, & Dnus Dux, & suum Consilium tunc infra dies octo postquam eis denotatum fuerit dicere teneantur sententialiter coram qua Curia, vel Judicibus dictum Placitum, sive Causam audire, et sententiare debeant: verum si Dnus Dux cum Maj.^ri parte Consilij infra dictum terminum non erit in Concordia tunc ipsam Causam & partes suas teneantur in Majori Consilio ducere ad complementum

1253. 7. exeunte Octobris
in Majori Consilio

Fuit capta Pars in Consilio Majori, et ordinatum, quod addatur in Capitularibus omnium Judicum Curiae, quod ipsi Judices Placita, sive Caussas debeant audire, et sententiare, quas, et quae Dominus Dux per maiorem partem sui Consilij eis praeceperit, vel precipi fecerit audienda, et sententianda secundum quod tenentur alia Placita audire, et sententiare.

(M)

Quæstiones inter Judices, aut Offitiales de foris Jurisdictione vertentes, Consiliarij definiant.

1316. die 13. intrantis Augusti in Majori Consilio etc.

Si aliqua Quæstio fuerit inter unum Offitialem, et alium diversorum Offitiorum de aliquo facto, quod dixerint sibi pertinere per sua Capitularia in ipso facto, nec unus, nec alius se debeat impedire, nisi secundum quod se ad invicem concordabunt, et si concordes non fuerint, et non poterunt concordari, possint, et debeant ire ipsi Offitiales ad Dominum Ducem, et ejus Consilium, vel cum majori Consilio secundum formam Capitularium ipsorum Offitialium ipsam quæstionem debeant definire, quam sententiam, & definitionem ipsi Offitiales teneantur, & debeant observare.

Et hoc addatur in Capitularibus Offitialium, sicut fuerit opportunum

Idem servatur de quaestionibus vertentibus inter diversos Judices, sive Judices, et Offitiales, sive Judices, Offitiales, et Rectores, et Serenissimus Princeps non ponit ballottam in decisionibus hujusmodi

Stat. 1462

Stat. 1462. 27. Feb.^no^ in M.C.

Li Progenitori nostri con tanta sapientia, et Consultatione instituimo i Magistrati, et Officij di questa nostra Città sotto varie, et diverse Leze ne i suoi Capitulari contegnude, che cadauno da essi chiarissimam.te puol intendere, et sapere le cose, e le Cause a suoi Officij pertinenti, et da poco tempo in quà s'è introdutta una pessima consuetudine, che alcuni Officiali di nostri Offizj, così di Rialto, come di San Marco oltra la libertà, et autorità sua se intromettono in cose non commesse alla superiorità, et judicio de suoi Officij, e de quelle proferiscono sententie, over terminationi con massimo dispendio, et impedimento delle cose de Cittadini nostri, i quali mai drittamente de le sue cause non son expediti. Et sia convenevole a l'honor debito de la Signoria Nostra far provisione per ratori de obviar a simili inconvenienti. Et cadaun stia contento de termini a lui Limitadi, et fazza l'Officio, et Magistrato suo.

Constituimo, che niun de nostri Officiali così di Rialto come di San Marco osa ne presuma aldire, o cognoscere alcuna Lite,

differentia, over causa, la qual, a alcun al suo conspetto deducta fosse, se de quelli non li serà [illegible] leze, et Ordini contegnudi ne i suoi Capitulari concessa facultà sotto pena de Lire 500, et privatione de l'Officio, et qualunque sententia, la qual per lo avegnir se proferirà contra questo Ordine, sia cassa, et vana, et de niun valore, nè possa per alcuno Officiale esser mandada ad esecution.

Et similmente i Scrivani, over Nodari, li quali non arrecordasseno questo nostro Ordine, over che scrivesseno simili sententie, o Terminationi, sian cassi, et de subito sian privadi del suo Officio. Al qual over ad altro alcun non possino esser assumpti infina a Anni Cinque per modo alcun, over inzegno sotto la pena di sopra specificata a cadaun contrafaciente. Et gli Avogadori Nostri de Commun siano obligadi sotto pena di sacramento mandar dicte pene ad esecution, et quelle scoder possano senza altro Conseio havendo de la Condennation pecuniaria la parte come de le altre del suo Officio.

Ed oltra questo gli Aud. V. de le sententie siano eziandio obligadi sotto esso debito di sacramento subito, che Elli havran inteso esse sententie, o Terminationi, over qualunque altri acti esser stà espressi, et terminadi oltre la intention

di questa presente Constituzion per propria sua
auctorità quelle tajare, et annullare, et tutte le
usilità, over faralli, over qualunque altra solution
la quale per essi Zudesi, over Officiali; Scrivani,
et Nodari per dicte sententie indebitamente facte
havessero havuto, et recevuto per vigor del suo
Officio, da quelli scodere, et far scodere similmente
senza dapoi alcun altro Conseio. Le qual
utilitadi, farati, over solutione dapoi, che dai
contrafacenti saran scosse, sian divisi intra
essi A.ri Nostri per la consuetudine del suo Offi-
zio, i quali questa Nostra Intention, et comman-
damento haran a mandar ad esecuzion.

Dichiarando però, che sempre sia resservada la consueta libertà a la Sig.ria Nostra,
quando intra i ditti Officij nascerà differentia
di cognoscere, e dichiarire come in fin qui
se ha observado &c.

1548. 27. Maggio M. C.

Ominij.

L'anderà Parte, che p il nostro Magg.r Cons.o p quattro man d'Elezion elegger si debbano Dodici Nobili Nostri col titolo del Coll.o dei Dodici p anno uno, a tre p Conseglio, et cosi far si debba elegger altri in suo loco p anno uno.

Al qual Collegio possi esser eletto ogn'uno, come sono eletti alli Conseglj di Trenta, et Quaranta, & etiam quelli di essi Conseglj, che possono esser eletti ad altri Magistrati alla condizion di qual Conseglio detto Coll.o sia quanto al poter esser eletti ad altri Mag.ti non possendo però alcuno d'esso Collegio di XII esser eletto del Conseglio di XI, e di Trenta, salvo se'l non verrà a finir il suo anno, nel tempo ch'el doverà entrar nelli detti Conseglj, e la loro contumazia sij p detto Coll.o tanto quanto staranno in esso; avanti l'entrar de' quali siano cavati Capi p anno uno, a tre p muda de mesi tre in mesi tre, essendo la muda susseguente all'altra in loco de Vice = Capi, i quali abbino quella stessa autorità, ed obligazione nel detto Collegio,

che hanno li Capi, e Vice-Capi alli loro
Conseglj il qual Collegio sia obligato ridursi
ogni giorno alla mattina all'ore solita delli
altri Conseglj, non intendesidosi ridotto, se non
saranno almeno al numero di nove, del qual
mancando, o per non si ridur, o per non esser
cacciati juxta le leggi, debbi in suo loco entrar
per sorte uno, o più delli Cattaveri nostri, sicchè
non siano manco di nove Giudici, essendo
obligati li Cacciati essendo più di essi Cattaveri,
che doveranno entrar in detto Collegio, sub
intrar per sorte nel loco del Cattaver, over
Cattaveri predetti, sicchè l'Offizio suo non
patisca: quali Giudici Cacciati debbano avere
la sua utilità, come se non fossero stà cacciati, et
similmente li Cattaveri abbino quella del suo Offizio,
et non si potendo aver alcuno di essi Cacciati debba
per sorte alcuno dei Sindici, e Giudici Estraordinarj
che per le leggi non fossero cacciati, i quali abbino
grossi dodici a [illegible] al giorno, come averanno
li altri Giudici di detto Collegio.

Omissis

Convenendosi per dignità Pubblica, e per sollevazione
de' Poveri, li quali sono indebitamente vessati
da huomini cavillosi coi li più innanti alli
Tribunali di questa Città Nostra, regolar
la materia delle Inhibizioni principalissimo
Instrumento a questi tali d'Eternar le Liti con
perpetua occupatione della Signoria Nostra
nella decisione d'esse inhibizioni, et non me-
diocre impedimento d'ogn'altra sorte di
negozj.

L'anderà Parte, che intendendo, chi si
sia ottener inhibizione da alcun Magistrato,
et Giudicato di questa Città, ed altro Giudicente
Nostro, come dentro, così fuori d'essa da parte
da Terra (compresa etiandio L'Istria) non
possi quella altrimenti ottener se non haverà
fatto citar, et non sarà stata udita la parte
adversa dal medesimo Magistrato, et Giusdicente
di questa Città, dal quale pretenderà ottener
l'Inhibizione. Il qual Magistrato, et i
Giudici d'esso sopra quanto sarà loro stato
mostrato, et allegato habbino ad amministrar

Giustizia, o licenziando la parte, che dimanderà l'inhibizione, o concedendola con special espressione d'aver udite le parti et delli fondam.ti che l'haverà mossi all'Inhibizione con Giuram.to e sottoscrizione della maggior parte d'essi. Il che debba parim.ti haver luogo nelle Inhibitione, che li predetti Magistrati, e Giusdicenti di questa Città facessero ex Officio et senza esserne ricercati dalla parte interessata. Ridotte veramente, che saranno alla censura della Signoria Nostra l'Inhibizioni, che de cetero anderanno con tutti li predetti requisiti concedendo (come è detto) li Magistrati di questa Città in particolar persone, non escluse in questo particolare etiamdio quelle de' Rettori e Giusdicenti di fuori tutto, che non sottoposti all'obligazione di sopradata alli Magistrati di questa Città; sia per autorità di questo Cons.o Statuito, che il Magistrato, o Regimento a favor del quale sarà dalla Signoria Nostra stato giudicato habbi a tassare tutte le spese che per la forma delle Leggi da Magistrati et Giusdicenti de cadaun Luogo sogliono tassargli contra quelli particolari, che saranno loro esse Inhibizioni state rivocate

tere

Stat.° 1639. 9. Gen.° M.C.

Li Consigli di XL, instituiti con singolar
prudenza da questo Conseglio come Membri
principali nel Governo riescono altrettanto riguar-
devoli, quanto molto importanti, mentre interven-
gono alla giudicatura delle materie di Stato, et
giudicano pure quelle della Vita, dell'honore, e
delle facoltà de' Cittadini, et sudditi Nostri;
Perciò fu sempre principal oggetto della Repub-
blica, e nelli med.i Consigli si trovassero soggetti
di valore, et esperienza, come appunto richiede
la gravità d'essi. Onde sommamente necessario
riesce, che ogni studio, e diligenza venga usata
per ridurre li sudd.ti Consigli nell'antico loro
decoro, et estimazione, con facilitar, et ampliar
appresso, le dimande, e ravvivare non meno che
maggiormente confirmare quel concetto, et sodisfa-
zione, che cadauno riceveva, mentre doppo haver
per continuato corso de varij litigij convenuto sog-
giacere a molti strussij e dispendij, capitava fi-
nalmente alla prudentissima giudicatura di loro
interessi, ben spesso gravissimi, de' pred.ti Consigli, li
giuditii de' quali, sempre stimatissimi sono
stati. Per il che conveniente cosa è, anzi

sommamente necessario si rende per tutti li rispetti sopra di sopra espressi di prender le proprie, et opportune provvisioni, che riguardino alla dignità de' medesimi Consigli, al servitio della Giustitia, et al sollievo, et consolatione de' Sudditi, Però.

L'anderà parte, che quelli saranno per l'avvenir eletti delli Consigli di XL. non possino esser provati ad alcun Officio, Magistrato, o Reggimento, se prima in una, o più volte non saranno stati 8 mesi intieri nelli med.i Consigli, il qual tempo non potendo in essi fornire, habbino facoltà di terminarlo, con stare attualmente il rimanente d'esso nel Collegio di XX. Savj, ovvero in quello delli XII.

Stat.° a 1668. 11. Marzo M. C.

Fin nell'anno 1639. 9 Gen.° p l'importanza grave del Magistrato degl.i Auditori Novi stimò proprio la prudenza di questo M. C. di stabilire con precisa deliberatione la forma, con la quale dovea il Magistrato stesso estendere la propria Autorità nelle Giudicature, e suffragi a dovuto esercizio della Giustizia. E perchè dalla sagacità de' Litiganti, e dalla variatione del tempo s'osserva introdotto in esso Magistrato qualche disordine contrario al bene de' sudditi, et alla regola necessaria de' giuditii. Mentre sotto titolo de' suffraggj, e lettere s'introducono corruttele et aggravj all'autorità medesima de' Rettori, e Giudici di prima instanza; si levano i sudditi stessi a litigar dalla propria Patria con pregiudizio ben grande grave, e contro l'Instituto della pubblica Pietà, e si altera la forma regolata delle giudicature stabilita da tante Leggi della Repubblica nostra, che ha per oggetto primario la consolazione de' Popoli. Per troncar la via all'avanzamento de' suddetti inconvenienti è necessario, che la prudenza avvalori con le

forme più vigorose le proprie deliberazioni, Però

L'anderà Parte, che in conformità di quello dispone il sud.to Decreto de' 9 Genn.o 1639. Non possano gli Auditori Novi nelle Cause dove non sia seguita sentenza conceder suffraggi, o scriver Lettere di sorte alcuna, che concernano decisione, et alterazione di merito sotto qual si voglia pretesto; dovendo li stessi suffraggi, e Lettere versare solo ne' casi di puro, e semplice Ordine, come nel sud.to Decreto è stabilito.

Seguite poi le sentenze de' Rettori, e Giudici, capitando quelle in appellatione al Magistrato de' Medesimi Auditori, resti ad essi libera l'Autorità di scrivere, e conceder suffraggi con le forme dalle Leggi a loro assegnate. Non dovendo mai scriver, e conceder suffraggi con le forme dalle Leggi a loro assegnate. Non dovendo mai scriver con la clausula di non innovarsi cosa alcuna nel ritrattar l'innovato, se non dal giorno, che saran state notate le appellationi al detto Magistrato. Dovendo pure in avvenire quelli, che da sudd.ti Auditori impetreran Lettere, e suffraggi in caso di contese sopra li medesimi, esser primi a parlare in conformità di quello fu da questo Conseglio l'anno 1639. deliberato circa le supplicazioni civili —

Sopra le stante altera, che si concedono da

sud.ti Auditori sopra lettere, o atti d'altri Magistrati Reggimenti, o Giudici non abbino essi autorità di devenire a giudizio alcuno, dovendo esser decisa la materia sopra di che saran esse formate da quel Giudice, che averà fatto l'atto, ovvero della S.a nostra nelle materie di competenza di Foro conforme appunto dispone il sud.o Decreto de' 9 Genn.o 1639.

E perchè resti la Deliberatione ben eseguita s'intendino incorsi nella pena de ₤ 200 quelli Auditori, che pro tempore saran alla Carica, che così ad essa, come alla soprad.ta de 9 Gen.o intieram.te non obbedissero.

E la parte sia raccomandata per la sua esecutione al Magistrato de' Conservatori delle Leggi, i quali habbino incarico di farla in tutte le sue parti osservare.

1668. 25. Luglio in M. C.

Ha con prudenti deliberationi la sapienza de' maggiori constituito li Consigli di XL. di numero, e qualità de' soggetti, che per esperienza, e virtù destinati a giuditij gravi, et importanti, rendono copiosi a' sudditi, e agl'Esteri ricorsi. Col motivo stesso furono instituiti anco li Collegi dei XX Savij, e de XII. che formati dal Corpo de' medesimi Consegli coadjuvar devono la facilità agli atti di giustitia a consolatione de' Popoli; ma perche animati questi dalla rettitudine de' giudiçij moltiplican l'instanze, e le Cause a sudetti Consegli pendenti, cosicchè longuiscono molti delle medesime inespedite gli anni intieri, con universale sconcerto de' sudditi, che doppo aver profuse le sostanze, convengono anco tal volta abbandonar le loro ragioni; applica la Pubblica prudenza a ritrovar modo, che restino dal sovverchio peso allegeriti li medesimi Consegli, e facilitata la via della espedizione delle stesse Cause; Però

L'anderà Parte, che le Cause de minori così Civili, come di Condanne o miste, che sin'ora s'intendevano fin a Ducati 50 Correnti siano in avvenir e s'intendano accresciute sino alli Ducati 100. Correnti, dovendo esser espedite con le forme, et autorità a Magistrati dalle Leggi prescritte.

Resti insieme dichiarito, che le sentenze fatte, e che si saranno sopra dimande per parte a buon conto non abbino ad intendersi di minori, benchè non eccedino Ducati 100, nè meno con questo pretesto devon esser divertite le Cause dalli Conregli, o Collegi, a' quali spettano; ma sempre s'habbi ad aver relazione al Capitale tutto di che si tratta, per parte del quale è fatta la sentenza in modo che se il Capitale tutto, di che si contenderà e sopra il quale sarà formata la dimanda eccederà li Ducati 100. doverà la sentenza esser portata nel modo dalle Leggi disposto alli Conregli di XL.; ovvero Collegi predetti per il taglio, o laudo dove apparteniràin riguardo alla summa del Capitale tutto contentioso, se ben fosse la dimanda per hora, o per parte a buon conto di minor quantità. E ciò servi per render preservata l'autorità alli Consegli, e Collegi, e non per alterar, o derogar alla Parte ultimamente presa circa li Caratti quali

doveranno esser passati solamente sopra la somma sententiata come in detta parte tanto al Giudice di prima instanza, quanto a quello d'intromissione in caso del taglio delle sentenze intromesse.

E perchè nella materia degl'articoli restano decisi punti di gran rilevanza.

Sia però deliberato, che le sentenze, ovvero atti di qualunque Giudice di prima instanza, che saran fatti prima di diffinirsi il merito delle cause sopra admissione, ovvero rejetione de capitali, sequestri, Depositi de capitali, e frutti, despenation di dimande di principal converso o nuovo dedutto, et altre scritture attinenti alle Cause in caso di Appellatione debbano esser giudicate con le regole dalle Leggi prescritte da quelli Magistrati, Conseglj, o Collegi dove appartenirebbe giudicarsi la Causa, quando fosse stato deciso il merito della medesima: Essendo conveniente, che sopra questi punti, che l'importanza dell'affare conferenti molto al merito delle stesse Cause sia Giudice d'Appellazione quello al quale spetta giudicare la sentenza, che doverà seguire nel merito.

Ad oggetto pure di facilitar l'espedition delle Cause, che in numero soprabbondante s'attrovano pendenti a Conseglj, e Collegi per

per compair con la dovuta proporzione le giudicature.

che ha preso, che al Collegio de XII, che per legge poteva giudicar le Cause fino a Ducati dicciotto; resti inavvenir accresciuta la facoltà di giudicar quelle Cause, che al detto Collegio s'appartengono fino alli Ducati quattro cento correnti.

Il Collegio de XX Savj ordinarj che riteneva facoltà di giudicare dalli Ducati 200 fino alli Ducati 500 habbia de cetero autorità di giudicar le cause stesse al detto Collegio spettanti dalli Ducati 500 fino alli 800 C.ti

Per rendere conto a consolatione de Litiganti maggiormente facilitata la via dell'espeditione

Sia pur deliberato, che mentre vi siano cause pronte per esser espedite, e fatte pender nelli detti due Collegi oltre quelle della mattina le siano concessi inavvenire sei pont prandij al mese per cadauno, che serviran per l'espedizioni di due Cause Civili, e questi oltre li sei, che il Collegio de XX Savj sudd.to ha per le Criminali

Quando però non vi fosse sopraboondanza delle medesime Cause non doveranno goder li detti Pont prandij o tutti o in parte se non per l'opportuno bisogno in modo, che andando

vacui non possa il Pubblico risentire dispen- 107
dio; nè per ballottar sospensioni, o altro
possino ottenerli; ma solo gli Pendenti
stessi, et espedizione delle Cause Civili,
mentre ve ne siano. E li Post prandij sud.ti
s'intenderanno essersi concessi per mesi otto
perchè occorrendo le possino esser dalla
maturità di questo Conseglio secondo il
bisogno confirmati.

Et se piacesse al Sig.r Iddio che
col mezzo di questo Decreto li Conegli di XL.
Civil Vecchio, e Civil Novo restassero in modo sollevati
che alcuno d'essi s'attrovasse in deficienza di Cause,
possino in questo caso per il bisogno solam.te di
redursi ricercar promiscuamte dalli Capi dell'
altro Conseglio di XL. Civil la Concessione d'alcuna
delle Cause pendenti a' medesimi quali doveran con-
cederle delle più vecchie ordinarie che saran
prime in Ordine da espedirsi per il bisogno
però solamente; acciò non vadino vacui

1701. 29. Giug.no in M.C.

Avendo la prudenza dei Consegli di XL. prestata zelante osservazione alli mali effetti, che poteva partorire la frequenza delle suppliche presentate dai particolari ad oggetto di conseguire spenderi per grazia; essendo le medesime con facilità esaudite tutto che fossero vincolate con la strettezza dei Cinque Sesti, hanno anco a motivo di puro zelo fatto portar alla Signoria Nostra da tutti li Contradittori d'essi Consegli e Collegj quelle savie considerazioni, che sono state valevoli di persuadere la pubblica maturità a qualche provido espediente, onde restino divertiti li pregiudizj, che da ciò derivar possano.

Come però si conosce conveniente il non precludere alla paterna Carità del Principe l'adito alla grazia per li casi lagrimevoli, o di urgenti, o rilevantissime circostanze, così ricerca il riguardo della giustizia, che si prescrivino opportune regole, affinche sussequiti l'effetto bramato, cioè risulti l'utilità comune con pieno contento de' sudditi, Però

Andera Parte, che de Cetero le suppliche de' 193.
Particolari presentate a Capi de Consegli, e
Collegj per ottener Pendori per grazia non si
intendino accettate se non con tutte tre le
balle d'essi Capi; che doveranno poi com=
mettere le informazioni ai Contraddittori
con obligo di rispponder, ed informare con
giuramento in Scrit del vero stato della
Causa quanto alle circostanze, che possano
giustificarla degna, o nò della Grazia
Non possi poi questa esser proposta se
non sarà ridotto il Conseglio al perfetto numero
di Quaranta, per agevolar il quale sia per=
messo il valersi de' Giudici degl'altri Consigli,
e Collegj, nè s'intendi presa la Parte per la
Grazia, se non averà del detto Corpo di XL.
trenta sei balle nel Bianco
Li Collegi dei XX. Savj, e dei XII. averanno
pure ad osservare le stesse Formalità, dovendo per
ambi rissponder li Contraddittori del Collegio
dei XX. Savj, e ridotti al perfetto numero,
come sopra, non s'intenderà concessa la
grazia, se non con le diciotto balle nel
Bianco al Collegio dei XX. e con le
dieci al Collegio dei XII.
E ogni qual volta saranno proposte
ne' Consegli, e Collegj simili Grazie doveranno

aver particolar obligo li Nodari di leggere
la presente Deliberazione, la quale sia mandata
a tutti Consegli, e Collegij etc., e esser registrata nei
Capitulari, et esequita con puntualità di
tempo in tempo.

Die XXIX. Junij

Posita, et capta fuit ultrascripta Pars in
Majori Consilio, ubi fuerunt

1781. 30. Maggio.

in Majori Consilio

Correttori

S. Piero Barbarigo
S. Girol.º Asc.º Giustinian K.r
M. Alv.se Contarini 2.do K.r P.r
S. Zaccaria Valaresso

„ E' per se manifesto che sarebbero abbreviati
„ i litigj, e più attive le Sante Leggi, che presidiano
„ l'esercizio della Giustizia Commutativa, se nell'uso
„ retto delle medesime conservar si potesse leale, ed
„ esatta la Professione dei Sollecitadori, alla di cui
„ fede si consegna l'assistenza, e la prima direzione
„ delle azioni Civili nella difesa delle private
„ proprietà. Ma nel continuo facile accrescim.to
„ di numero negl' Individui, non è possibile di
„ trovar in ciascheduno i lumi, e le qualità
„ necessarie; sicchè procedono quei gravi pregiudizj,

„ che destano il commun voto di nuovi regolamenti
„ e di provvidenze aggiunte alle anteriori, e
„ Perciò
„ L'anderà Parte, che importando farsi pron=
„ tamente, e con pesati modi la devisione dei
„ sollecitadori del Palazzo, la qual in massima
„ è voluta anche dalle Leggi di questo M. C. 1586.
„ de 7. Sett.bre 1620, 26. Aple, e 1655. 21
„ 7bre sia la medesima commessa ad un Collegio fra
„ quelli, che anno sostenuto il carico di Avogadori
„ li Commun, che non si cacciassero per Famiglia, o
„ per Parentela fra loro, eccettuati li soli Avvogadori
„ in attualità di offizio sostituir dovendosi con nuova
„ estrazione a quelli, che per qualunque causa
„ uscissero da esso Collegio.
„ Abbiano li dodici estratti la facoltà d'
„ eleggere fra loro tre Presidenti, e di farsi desti=
„ nare al proprio servizio due Nodari dell'Avvo=
„ garia, e due Fanti, rivogliendosi al Senato per
„ le convenienti mercedi. Prima incombenza dei
„ Presidenti eletti sarà di chiamar immediate
„ con Proclama tutti li sollecitadori alla presen=
„ tazione del respettivo Mandato dentro un
„ Mese, dichiarando interinam.te sospesi quelli
„ che lo avessero ottenuto dopo la Parte di
„ questo Consiglio 9. Maggio 1780 restando ai
„ medesimi preservata la facoltà di rinnovar...

" le loro prove, e di stabilitarsi all'esercizio
" nei modi che qui appresso saranno stabiliti —

" Sotto questo nome di Sollecitadori s'intendano
" sempre abbracciati li Causidici, Intervenienti,
" Commessi, Procuratori in Foro, e le altre persone
" che atteggiano nelle Liti; restando gli Avvocati
" della Dominante, e li Forensi delle altre Città
" e Terre del Dominio, soggetti alle solite ispezioni,
" e discipline del Magistrato de' Conservatori, ed
" Esecutori delle Leggi.

" Li Finali dei Magistrati, e li Ministri
" Pubblici d'ogni grado si vogliono per sempre
" dimessi dall'esercizio di sollecitadore, onde evitare
" ogni confusione, e sospetto, nel maneggio delle
" azioni Pubbliche e private.

" Tutti gl'altri saranno tenuti, come prescrive
" la Legge di questo M.C. 1655. 21. Xbre di presentar
" la fede giurata di tutti li Magistrati ed Offizj
" della Città di non essere stati condannati per mancam.ti
" commessi nella Professione di fraude, inganno,
" o per altra causa turpe.

" Sopra quelli, gli attestati dei quali non com=
" parissero soddisfacenti alla Presidenza avrà la
" medesima di assicurarsene anco per via d'Inquisi=
" zione prendendo esami, ed informazioni ovunque
" occorresse, e facendone diligente particolar
" relazione al Collegio per fondamento della

„ rispettiva loro approvazione, o rejezione.

„ Quelli poi che ànno ottenuto il Mandato
„ da dieci anni in quà, oltre le fedi sopradette
„ saranno in obbligo di rinnovar innanzi gli
„ Presidenti stessi tutte le prove più esatte,
„ che sono prescritte dalle Leggi, e precisam.te
„ dalla predetta Parte 1655. e verranno
„ pur esaminati di nuovo alla presenza
„ dei medesimi in quel modo, che alla loro
„ prudenza sembrerà il più opportuno, sulla
„ idoneità e pratica del Foro.

„ Quindi a parte a parte portando e
„ facendo leggere ogni cosa al Collegio estratto
„ ridotto almeno al numero di nove, e dato a'
„ tutti in ogni riduzione il Giuramento sarà
„ ciascun nome dietro ai rispettivi documenti
„ posto alla ballottazione, e quelli s'averanno
„ per approvati, e confermati per continuare
„ nell'esercizio del Foro.

„ Effettuato in tal guisa l'espurgo di questo
„ Corpo doranno a riballottarsi tutti gli sollecitadori
„ così approvati, eccettuati quelli di Stato alieno
„ e li cento che saranno superiori di voti, com=
„ poranno un Collegio chiuso nell'avvenire a similitudine
„ dei Nodari e dei Ragionati, il qual numero di
„ cento non potrà mai alterarsi senza l'autorità
„ di questo Cons.o, nè con titolo di aspettativa, nè di

nè di

„ ne di sopranumerario, o di qualsivoglia altro 106
„ pretesto.

„ Gl'altri approvati, i quali restassero
„ fuori d'esso Collegio potranno egualmente
„ continuare nell'esercizio Forense, senza
„ che possano essi ammettersi nel Collegio, li di
„ cui posti in caso di vacanza si preservano
„ alla gioventù studiosa, che desidera di
„ abbracciare la Professione ———

„ Terminata l'una, e l'altra operazione
„ dentro il periodo d'un anno dal prendersi della
„ presente Parte, li medesimi Presidenti rilascieranno
„ il Mandato agl'approvati, e faranno contem-
„ poraneamente stampare, e pubblicare il Catalogo
„ dei Sollecitadori tanto Collegiati, quanto degl'altri
„ non Collegiati, acciò queste due Classi, e non altri
„ possano legalm.^te^ atteggiare nel Foro.

„ Il Collegio poi di Cento formato che sia,
„ si ridurrà nella Sala dell'Auditor Novo almeno
„ al numero di settanta, che si averà per legale, onde
„ eleggere in quella occasione, e al terminare d'ogni
„ anno tre Priori, nove Esaminadori, il Cancelliere, e
„ le altre Cariche di sua occorrenza colla contumacia
„ di tanto tempo, quanto ciascuno sarà stato nello
„ stesso Uffizio, e quando mancasse il numero legale
„ della riduzione, caderanno in pena quelli che
„ non intervenissero, e non giustificassero con —

„ legittima causa la propia absenza, di Ducati
„ quindeci Valuta Piazza da esser levata e disposta
„ dal Magistrato dei Conservatori delle Leggi.

„ Li Sollecitadori approvati, come sopra,
„ non potranno esser più di due Giovini per
„ cadauno aspiranti all' impiego tra quelli del
„ suo studio, e sarà tenuto il Principale di notificar=
„ li in Libro Bollato, e numerato in mano del
„ Cancelliere del Collegio innanzi di riceverli con
„ questo carattere; permettendosi, che per questa
„ prima volta possano li due esser notificati
„ dentro due mesi dalla istituzione del Collegio
„ colla Fede giurata del tempo da cadauno
„ fin'ora consumato nella Pratica. Dovrà però
„ ciascuno dei detti Giovani presentare al
„ Cancelliere med.º il documento dell' Avvogaria
„ di Comun d'aver ivi comprovata la sua condi=
„ =zione, e le Fedi di aver fatti gli studj
„ Legali nelle Scuole Publiche, o sotto altro
„ Precettore conosciuto; dopo di che sarà abi=
„ litato alla Pratica stessa ricevendo l'attestato
„ dal Cancelliere d'aver adempito a tali doveri,
„ e di trovarsi descritto nel Libro predetto.

„ Le Prove ad essa Avvogaria
„ asseverino con Legali fondamenti ed esami
„ presi anche per via d' Inquisizione la nascita
„ di Legittimo Matrimonio in questa Città posse,

„ e Padre, ed essendo Suddito nativo del Dominio
„ Nostro, l'abitazione continua pure in questa
„ Città per anni dieci almeno senza mecanica,
„ Servile, o vile impiego; e di non essere stati
„ notati in Cassa nei Luoghi della Nascita, ed in
„ questa Città per colpe disonorate.
„ Al tempo del concorso all'attualità della
„ Professione sia rinnovata la fede dell'Avvo-
„ garia, onde per sicurezza, che nel tempo
„ intermedio il Giovane non à macchiata la sua
„ condizione personale, e congiuntam.te s'esibi-
„ scano le Fedi giurate comprovanti l'età di
„ anni venticinque compiti, la Pratica non
„ interrotta per anni cinque nello studio di uno,
„ o più sollecitadori approvati, e presti inoltre
„ idonea Pieggeria per la responsabilità del suo
„ Uffizio di Ducati ducento di Valuta Corr.te al
„ Magistrato de' Conservatori, ed Esecutori delle
„ Leggi, al quale ferme le presenti disposizioni
„ si vuole subordinato il Collegio stesso per le disci-
„ pline ulteriori, che occorressero, da esser però
„ approvato dal Senato siccome pratica per li
„ Nodari, e per gli Avvocati —
„ Il Concorso non sarà aperto se non spirato
„ il mese de' Proclami fatti da esso Magistr.to
„ nel solo caso di Luoghi vacanti dentro il
„ numero dei Cento Collegiati; la vacanza si verificherà

„ per morte, abbandono volontario, tre anni
„ consecutivi dell' esercizio Forense, ovvero privazione
„ d' uffizio nei casi espressi dalle Leggi —
„ Gli esami della idoneità di quelli, che
„ in avvenire vorranno esser ammessi per
„ Sollecitadore, si faranno sempre alla Presenza
„ dei tre Prioni, e dei nove Esaminadori oltre
„ il Cancelliere ridotti in numero di nove almeno
„ Da tre dagl' Esaminadori estratti sul fatto,
„ e non congiunti di Parentela coll' Esaminando,
„ nè ad esso attaccati per l' anterior Pratica nè
„ loro studj. Li Quesiti si facciano sopra alcuni
„ Punti di Legge Civile, di Statuto Veneto, e di
„ Pratica Forense, e sarà dichiarito idoneo quello,
„ che riscuoterà due terzi dei Voti di questo Corpo;
„ non potendo li reprobati riprodursi all' esperi=
„ mento se non dopo un anno, e venendo tre volte
„ riprobati, s' intenderanno sempre esclusi.
„ Restano però dispensati i Laureati in Legge nell'
„ Università di Padova da quella porzione di Esami, che
„ non riguardano lo Statuto Veneto, e le Pratiche partico=
„ lari del Foro, sulli quali due studj ognuno indistinta=
„ mente con variati Quesiti dovrà essere interogato.
„ Gli Idonei verranno successivamente proposti alla
„ ballottazione del Collegio ridotto in Legal numero, al
„ quale si leggeranno li Documenti tutti comprobanti
„ la rispettiva idoneità condizione, età, e buoni costumi,

" e quelli che passeranno la metà dei Voti, verranno 108.
" tutti presentati dai Priori, e dal Cancelliere innanzi
" li Capi di XL. superiori, li Conservatori, ed Esecutori
" delle Leggi, e li Giudici adunati in perfetto numero,
" dove letti nuovamente gli stessi Documenti, e dato
" il Giuramento, il Giovine, che sarà superiore oltre
" la metà dei Voti nella unione di queste Magistrature
" s'intenderà eletto, e verrà munito del loro Mandato
" p assumere l'Esercizio di Sollecitadore, ed essere
" descritto nel Catalogo dei Cento Collegiati.

" Quelli che anno in presente, ed averanno
" nell'avvenire il Mandato p Venezia non possano
" ne potranno esercitarsi negl'altri Luoghi dello Stato;
" e perciò la sua formola dovrà esser regolata in
" conformità.

" E p sempre maggior presidio della Giustizia
" sia preso innoltre, che chiunque dei Sollecitadori
" approvati permetterà da ora innanzi a figure non
" approvate l'uso del proprio nome in qualunque
" atto eziandio col pretesto d'esser loro Pratici,
" Assistenti, Coadjutori, od altro oltre la nullità
" degl'atti, caderanno ambidue nella Pena di
" Ducati ducento ogni volta, che sarà dal Mag.to
" del Sindico, e dai Conservatori, ed Esecutori delle
" Leggi rilevata la trasgressione, e nel caso di
" Esecutori delle Leggi recidiva oltre la Pecuniaria
" potrà esser sospeso, e cassato il Sollecitadore dall'

" esercizio, e l'altro soggiacere a pene corporali in
" proporzione della Colpa. Regolandosi la
" Parte 1589. 6. Agosto, si permette ai soli
" Avvocati esercenti di assistere grattitumente,
" ed atteggiare per li Genitori, fratelli, Mogli
" proprie, figlj e Nepoti ex fratre, senza però
" che abbiano mai a pretendere nemmeno l'utilità
" del Commesso.

" Si vogliono osservate le Leggi, e singolarmente la Parte del Cons.° di XCi 1671. - 18. Gen.°
" contro quelli, siano Avvocati o Sollecitadori, che
" negl' atti, e nel trattare le Cause usassero parole mordaci, satiriche, ed offensive: al qual fine,
" e per le altre necessarie responsabilità le scritture
" in Causa avranno ad essere sottoscritte dall'
" Avvocato, che le averà composte, ed esseranno
" marcate dalla presentazione del sollecitadore,
" come fu ingionto dal Proclama de' Conservatori
" ed Esecutori delli Leggi 19 Lugl.° 1646.
" eccittandosi in efficacissima forma la prudente
" attenzione dei Giudici de' Consigli, Collegj, e
" Magistrati al suo inviolabile adempimento
" in tutti gl' articoli; e per ciò di essa Parte 1671.
" li Conservatori delle Leggi ne faranno seguire la
" Stampa, e la pronta diffusione.

" Richiamandosi in fine alla più severa
" osservanza le Parti del Senato 1485 - 14. 9bre

" E di questo Cons.° 1533. 20 Aprile, si proibisce 1909.
" ad ogni condizione di persone il comprar Liti,
" o cosa litigiosa così mobile come stabile; il
" far Patti di difenderle, o assisterle, così aver
" infine parte dell' acquistato, ovvero denari, o
" altro pagamento. Anzi per maggior presidio della
" Pubblica Volontà si dichiara nulla qualsisia
" Carta, scritto, Convenzione, od Intelligenza di
" questo genere, e li Contrattanti soggetti alle Pene
" cominate dalle Leggi, che s'estendono non solo
" alle Liti incoate, e pendenti, ma ancora ai patti
" corsi innanzi d' intraprenderle, al qual fine
" perchè venga sommariam.te represso ogni
" trapasso, la conoscenza sia fatta dal Mag.to dei
" Censori, e li colpevoli castigati col loro Rito, ed
" Autorità.

1781. 21. Aprile   1781. 23. Aprile

Lecta in Collegio   Lecta in majori Consilio

1781. 30. Aprile

Non Sinceræ 70
De non 108
Pro Parte .... + ... 550

Capta fuit

1485. 14. 9bre — C.° Rog.ᵐ

Introducta est quaedam pessima, et enormissima consuetudo per nonnullos subditos Nros, tam in hac Civitate nostra quam in Terris, et Locis Nri Domini, quod adhuc pendente judicio non deciso et ad hoc ut altera pars succumbat, et in longum litigium laboribusque et expensis fatigentur de re, de qua incoactum est judicium, sive sint stabilia, sive mobilia, faciunt instrumenta potentiori pecuniis, amicitiis, et parentelis, et saepissime propter hoc faciunt judices ubi talia delbuntur vacilare, et aliquando proferunt sententias iniquas ad grave damnum, et jacturam alicujus partis, et contra honorem Dei, et Domini nostri ad quod penitus est providendum: ideo.

Vadit pars, quod de caetero non liceat sit alicui personae cujusvis gradus, sortis, et conditionis existat pendente judicio de aliqua re stabili, vel mobili, de ea re facere alteri personae instrumenta pubblica, vel privata, aut alterius vel prutarit de ea, et hoc in poena cadendi ab omni suo jure, quod habuerit in tali re alienata,

seu pactuita, que omnia ipso jure intelligantur esse acquisita per alteram partem; Et ultra cadat ad poenam Duc: 500 quorum medietas sit accusatoris, si non habuerit interesse, et quarta pars veniat in Dominium Nostrorum reliqua quarta pars sit Advocatorum Nri Communis. Et tale instrumentum, seu pactum cum omnibus inde sequutis, sit nullius efficaciæ, roboris momenti, et teneantur Rectores de Extra, quidquid secutum fuerit occasione predicta, retractare.
Et mandetur Advocatoribus quatenus presentem partem observent, faciantque inviolabiliter observari, et habeat locum per totum Dominium Nostrum, et addatur in Capitulari

1533. 20 Aprile nel C.

Ancorchè chiaramente s'intenda, et per Leggi sia statuito, che alcun, sia chi esser si voglia, non possi per prezio alcuno assumer in sì, nè comprar lite, et cose litigiose tamen da certo tempo in quà sono molti, non stimando l'anima sua, nè apprezziando l'onor, et manco li ordeni, et Leggi Nostre, che pubblicamente comprano Lite, et cose litigiose, et assumono le Cause in sì, dando a coloro di chi sono quella parte li pare: o veramente fanno patto insieme di spender loro in le Lite, et farli conti, con aver parte dell'acquistato, overo fanno patto di diffender lite, e diffinita quella aver un tanto, che si chiama pactum de quota Litis, facendolo et a bocca, et in scrittura, cosa invero contra ogni dover, et giustizia, et contra il ben viver, et dannoso alli Cittadini, et sudditi Nostri, al che essendo da provveder

L'anderà Parte, che salve et riservate le Leggi et Ordini sopraciò disponenti, et a questo non ripugnanti, sia statuito, et preso

che se alcun Nobile, Cittadino, e suddito nostro di questa Città di Venezia, e di tutte le Terre, et Luoghi nri da terra, et da Mar, et cadaun altro, sia chi esser si voglia, comprerà cosa Litigiosa, così mobile, come stabile, torrà Lite in sè, patizando d'espedirla; o veramte. farà patto di diffender quella, et in fine aver parte dell'acquistato, over danari, et similmte. ogni altro patto qualitercumque, et quomodocumque imaginar se possa per causa di cose Litigiose, over Lite, sì avanti il principiar delle Cause come principiate, et non finite, così di Stabile, come di Mobile, et danari, o di qualunque altra cosa, che dir, o pensar se possi, sotto alcun colore, o inzegno, cada alla pena di esser bandito di questa Città, et Luogo, dove commettesse tal misfatto per anni cinque. Et essendo Nobile Nostro, per detto tempo etiam non possa aver Uffizio, Benefizio, Conseglio o Reggimento alcuno, et debba pagar Ducati trecento, un terzo del quale sia dell'Accusador, un terzo delli Avogadori di Comun, over di quel Rettor del Luogo, dove fosse fatto il Mancamento, e l'altro terzo sia dell'Arsenal nostro. Et se el sarà Cittadino, o Avvocato, non possa parimente per anni Cinque, nè in questa Città, nè in alcun Luogo della

Signoria Nostra, haver Offizio, nè beneficio alcuno, 117
nè advocar, pagando similiter li Ducati 300, ut
supra. Et ogni Vendeda, atto, scritto, et Patto;
sì in scrittura, come a bocca, siano cassi, nulli, et
de niun valor, come se fatti non fossero: ritornando
il tutto in pristino esser, et non essendo obligato
il Venditor, restituir cosa alcuna a colui, che avesse
comprata la Lite. Medesimamente tutti simil
atti, scritti, et Patti fatti avanti la presente
s'intendino, et debbano esser tagliati, et nulli,
siccome dispone la Parte di 14. 9bre 1485., la
qual ancorchè non si trovi registrata nella
Cancelleria nostra, tamen debba sortir il suo
effetto. Non si potendo delle presenti cose far
grazia, dono, remission, recompensazion, salvo
se la Parte non sarà posta per la maggior parte
di Consiglieri, Capi di XL., et Savj dell'una, e
dell'altra mano, et presa per li tre quarti
delle ballotte di questo Parte per le dette
Città, et Terre nostre, et posta nella Commission
de' Rettori Nostri, et registrata nell'
Offizio dell'Avogaria.

1586. 7. 7bre in M.C.

Solevano i giovani dotti, et ben nasciuti di questa Città, che aspiravano all'Esercizio, e grado dell'Avvocato haver, come per scala di pervenire degnamente a quello il sollicitare in Palazzo, con che imparavano l'uso, et esperientia di diffender le Cause, et facevano di quelle honorate riuscite ch'è noto ad ogn'uno. Di certo tempo in qua, che si sono admessi per sollicitadori non solo forestieri, et di aliene giurisdizioni, ma ignoranti, Banditi dalle loro Patrie per male sue operazioni, et notati di diverse infamie, de quali oggidì in Palazzo ce n'è un gran numero, con indegnità Pubblica, con ruina di molte Case private, di molti Puppilli, et povere Vedove, alle quali espillano la roba, et ben spesso levano anco la bona fama, et segue, che molte persone d'honore s'astengono d'applicarsi a questo esercizio per non esser del numero di tal sorte di gente. Al che dovendosi in ogni modo, e sopra ogni cosa provvedere; acciochè espurgato il Palazzo da si cattiva sorte

d'uomini si venga ad aprir la strada alla 1113
gioventù della Città et del Stato di essercitarsi
con beneficio di Litiganti, et honore del
Palazzo, come si faceva per li tempi
a dietro, Però

L'Anderà parte, che non si possa de
Cetero admetter per sollecitadori alle Corti
altri, che Veneziani, o per Nascimento, o per
privilegio, che siano di buona conditione, et
fama, et di qualche eruditione, almeno quanta
possa bastar per legger le scritture alli Avvo=
cati, et volgarizzar le latine nelle dispputationi
delle cause, et ne consulti di che abbiano
particolar obligo.

Li siano tassati Ducati due al mese per
loro mercede, et non più per quel tempo però,
che correranno le Citationi, sotto le pene
contenute nelle parti del Conseglio Nostro
di XL. al Criminal di 4 Aprile 1582.

L'approbatione d'essi sia commessa alli
Capi del Conseglio di XL al Criminal, che di
tempo in tempo saranno nel Collegio Nostro,
et Sindici, et Giudici estraordinarij di Palazzo
i quali informati prima delle conditioni, et
qualità di quelli, che si vorranno applicar all'
esercitio sud.to et fattane far l'esperientia della
peritia loro in legger, et volgarizzar, com'è

predetto, non possano admettersi se non con ballottatione, et con 5 ballotte almeno d'essi ridotti al perfetto numero di 6 alli quali Magistrati sia data anco facoltà, in caso di demerito d'essi sollicitadori di poterli reprobare, et privarli del carico di sollicitador con il medesimo numero di ballotte, ne i reprobati si possano esercitar per sollecitadori, ne per Avvocati, etiam se se ne avessero appellato, fino alla speditione dell'appellatione, non ostante qualsivoglia sospensione, che avessero impetrato. Alla qual espeditione debbano essere citati quelli che s'haveranno reprobati, i quali non comparendo debbano li contradditori tuor carico della difensione.

Nell'Offitio veramente dell'Avogaria, e delli Auditori delle sententie non siano admessi per sollicitadori ne Sudditi alieni, nè persone notate d'infamia, ma solamente Sudditi nostri, che habbiano li requisiti di sopra descritti da esser approbati ut supra. Il che si osservi etiam per il Collegio della Signoria Nostra, per il Tribunal di X Officii di Rialto, et altri Officij della Città: Ne possa alcuno esercitarsi per sollecitador senza approbatione delli sopradetti Magistrati sotto pena di star mesi 6 in pregion serrata, e di

pagar £ 200 di piccoli la metà della qual sia dell'accusator, qual sia tenuto secreto, e l'altra metà di quelli, che faranno l'esecutione, la qual sia, e s'intenda commessa alli sudetti Magistrati.

Et perché al presente si ritrovano alcuni, che non sono Veneziani, et sono però accasati in questa Città, avendo preso per Moglie Donne Veneziane, et si ritrovano con molta famiglia che si sono esercitati lungo tempo con integrità e con laude in questo carico non è conveniente che questi siano privi di viver, non potendosi applicar ad altra cosa, poiché ad altro non hanno atteso, che a questo esercitio, sia preso, che per questa fiata solamente habbino la libertà li sudetti Capi di XL. Sindici di poter approbar tanti di questi tali che siano fino al numero di ottanta

1589. 6. Agosto in M. C.

Per un Mandato fatto dalli Sindici Nostri di S. Marco, e di Rialto a 14. Xbre 1587. è stato commesso alli Nodari, et Scrivani dell'Offizio del Procurator, et a tutti gl'altri Offizj nostri a chi toccherà scriver in Corte, et tansar spese, che non debbano admetter, nè tansar alcuno per Commesso o Sollecitador, se prima non averanno da quel tale un Mandato dell'Offizio del Sindicato S. C. Et perchè questo Mandato è stato fatto ad istanza delli ottanta Sollecitadori di esso Palazzo in esecuzione di Parte del Mag.r Cons.o, che non vuole che altri, che li Ottanta esercitino, la qual Parte però non parla delli Avvocati d'esso Palazzo ordinarj, nè Estraordinarj, li quali per altra Legge del detto Maggior Conseglio sono sottoposti all'Offizio delli Conservatori delle Leggi Nostre, et esso Mandato vien inteso malamente dalli predetti Nodari, et Scrivani; poichè per quanto si è inteso nel Collegio Nostro non sono da essi admessi, nè anco li propri attinenti di parentela delli Principali, che trattano le loro Cause, Nobili, Cittadini, et altri, onde è necessario

far sopra ciò alcuna conveniente deliberazione
per compita instruzione, e dichiarazione
di quanto s'averà per l'avvenire ad osservare
però
L'Anderà parte, che tutti quelli Nobili
Cittadini, et altri che per le Leggi Nostre
possono adoperarsi sopra il Palazzo Nostro.
et nelli Offizj di S.r Marco, et di Rialto
che per esse Leggi devono esser admessi
dalli Conservatori delle Leggi Nostre, non s'
intendano compresi nel Mandato fatto dalli
Sindici sopradetti a' 14 Xbre 1587. ma ben
debbano quelli che vorranno esercitarsi nell'
Offizio dell'Avvocato esser admessi da predetti
Conservatori giusta la forma del loro Capitular,
alli quali sia concesso, che nelli Mandati,
che faranno alli sopradetti, debbano aggionger
che possano esser admessi, ed usar le Commis-
sioni, come hanno fatto per il passato;
acciocchè se questi vorranno servir per
urbanità delli Amici, o Parenti senza
premio di alcuna sorte, solo per imparar
l'esercizio tanto da loro stimato onorevole,
et che altrettanto è necessario lo possano
fare, come è conveniente, Non s'intendendo
perciò esser stato derogato alla Parte
sopradetta del Mag.r Cons.o che parla in

proposito delli ottanta sollicitadori di esso Palazzo nostro, et che dà autorità alli predetti Sindici di admetterli, o reprobarli per le cause in essa espresse

1620. 26. Aple M. C.

Fu per Legge dell'anno 1586. delibera=
to, che li Sollicitadori di Cause in Palazzo,
non potessero esser Forestieri, ma di questa
Città solamente, et Persone di qualche in=
telligenza, da esser admessa dai Capi di XL.
e Sindici, come in essa parte; laqual
provvisione essendosi di molto tralasciata, è
causato, che in tal professione al presente
esercitano degl'uomini di cattiva coscienza
come sono di diverse condizioni, e qualità,
e di varie Nazioni, anzi di quelli appunto,
che dalla med.a Legge vengono dannati, e
reprobati, quali altri non mirando, che a
guadagno illecito, sono causa di eternar
le Liti, et apportare insopportabili aggravj,
et interessi a poveri Litiganti; però

L'Andera Parte, che sia commessa ai
Capi di XL. Superiori, e Sindici una nova
Revisione de' Sollicitadori di Cause in conformità
di quanto è disposto per la predetta Parte;
siano assolutamente esclusi quelli di alieno
Stato, e possano sollamente esser admessi, così
li nativi di questa Città, come di altre dello
Stato Nostro, che per dieci anni almeno continui

haveranno habitato in Venezia, li quali tutti, et Veneziani, et altri com'è detto, debbano esser conosciuti atti, et idonei, et di buona fede, con ballottazione, come in essa parte, ma con informazione della lealtà di cadauno, che non sia mai stato condennato, nè imprigionato per mancamenti commessi nella Professione, o per alcun'altra causa di fraude, inganno, o simili delitti, nè abbiano alcuna nota d'infamia, le quali inssformazioni debbano esser tolte per via d'Inquisizione, con circosspetto, e prudente modo, et rimanghi il tutto sempre segreto, acciò possa cadauno interrogato liberamente dir, et manifestar i difetti, e mancamenti senz'alcun rissppetto; li cattivi siano resprobati, et i buoni admessi. Et tutto ciò si debba osservar anco per il tempo avvenire in ogni admissione d'alcuno alla professione di sollicitadore di Palazzo. Ma perchè si trovano al presente alcuni, che sebben nativi d'alieno Stato, hanno però abitato lungo tempo, et essercitata la professione di Sollicitador in questa Città lodevolmente, che quando rimanessero privi, non havendo altro essercizio, resteriano senza il necessario alimento a se stessi, et alle loro Famiglie. Sia preso, che per questa volta solamente possano esser admessi anco quelli di paese alieno,

che hanno

che per anni dieci almeno haveranno esercitata
la professione di Sollicitador di Cause da esser
conosciuti, et approbati, come di sopra; non
potendo nell'avvenir esserne introdotti, o approbati, nè admessi per alcuna causa, ma restino
esclusi in tutto, come è predetto. Et quelli
Nodari, et altri Ministri de' Officj, che contra
la forma della presente deliberazione ardissero
nell'avvenir per alcuna via scriver, e admetter
de tali persone escluse, oltre la privazion
dei carichi, siano castigati dalli Sindici predetti
di quella pena, che stimeranno conveniente al
delitto

Viene con molto disordine contravveniente alla dispositione delle Leggi, e con grave pregiudizio de' Litiganti esercitata la Professione di Sollecitadore nelle Cause del Palazzo. Fu fatta la revisione, et approbatione, sin l'anno 1620 dopo che nell'universale cambiamento delle cose dismessa non solo l'esecuzione, ma quasi smarrita la memoria ancora de' med.ti Decreti, conviene ripigliarsi qualche ordine, onde le conditioni, e qualità de' soggetti con ottima fede, e con fondata condotta e cognizione incaminando, et ispedendo le Cause, resti il suddito ben diretto, ed assistito di vedersi facilitato il conseguim.to del giusto sollievo, e della quiete. Però

L'anderà parte, che inherendo alla detta deliberatione 1620 sia commessa al Mag.to del Sindico, nel tempo, che sei mesi prossimi una nuova revisione di quelli Sollecitadori del Palazzo, che havevanno fatte le due prove, e conseguito il Mandato da dieci anni in qua. Siano esaminati alla presenza di tutti tre i Sindici et in caso dell'absenza d'alcuno sia tolto un Capo di XL. Superiore, e con tutti i tre

Voti siano approbati. Dovrà l'esame essergli fatto dal Fiscale, e da un Nodaro, che habbi lunga pratica, e cognitione dell'Offitio, degl' Ordini, e delle Leggi, ad arbitrio del Mag.to con l'interrogatorii sopra la pratica universale del Palazzo, e con la lettura improvvisa d'alcuna scrittura in lingua Latina, la quale doverà anco essere immediate dichiarita, et volgarizzata alla med.ma presenza. Appresso questa prova siano inoltre obligati di portar fede da tutti i Magistrati, et Officij della Città di non esser stati condannati per mancamenti commessi nella Professione di fraude inganno, o per altra causa turpe. Siano esclusi, nè possano esser admessi al detto Esame quelli di stato alieno, che per anni cinque almeno non haveranno dimorato in questa Città, et esercitata la professione di continuo. Dovendo quelli, che haveranno questo requisito portar oltre la fede soprad.a anco un'altra simile della Città, o luoco dove saran nativi di non esser stati condannati p. alcuna delle sudette cause.

Passati li detti mesi sei siano obligati tutti i sollicitadori del Palazzo d'aver conseguito il suo Mandato, dovendo anco quelli, che l'hanno avuto prima dei dieci anni farselo solamente rinnovare; senza il quale sia

proibito a tutti indifferentem.te l'esercitarsi nella detta professione, non potendo i Nodari dei Consegli, Collegj, e Magistrature della Città ammettere alcuno alle Citazioni, et altri atti nelle Cause.

Quelli, che vorranno inavvenire applicarsi a questa professione, siano sempre tenuti; oltre le fedi sopradette alle med.me prove, et esami prima d'intraprender la ditesa d'alcuna Causa nel Palazzo, i quali debbano essere esaminati alla Presenza de' Capi Superiori, e de' Sindici che ridotti sempre in numero de sei non possano mai approbarne alcuno, quando l'approbatione non sia fatta con 5 Voti almeno. A questi esami che di tempo in tempo occorreranno siano ammessi solamente i nativi di questa Città, i Sudditi delle Città dello Stato Nostro, che per cinque anni almeno haveranno havuto in Venezia fermo Domicilio, et quelli d'alieno stato, che per dieci anni pur continui vi haveranno dimorato. Nel resto siano eseguite le Leggi in questo proposito.

Et la stessa revisione, et con l'ordine medemo in tutto, e per tutto debba farsi inavvenire di tempo in tempo ogni dieci anni; onde la sufficienza, et

et la integrità sia sempre conosciuta nè più dall' innosservanza delle Leggi, dalla lunghezza del tempo, siano prodotti disordini presenti

1781. 30 Maggio
in M. Consilio

Correttori

ꝗ Piero Barbarigo
ꝗ Gir.^mo Ant.^nio Zustinian K.^r
M ꝗ Alv.^se 2d.^o Contarini K.^r P.^r
ꝗ Zaccaria Valaresso

" Della conservazione, e buon uso delle
" private sostanze essendo riposta la base fonda=
" mentale della forza, e della Prosperità d'ogni
" Stato fu sempre vegliante la cura del Governo
" fino dalle età più rimote sopra la materia del
" Lusso, e de' superflui dispendj, e s'istituirono in
" progresso gravi provvidenze, e Magistrature
" onde in ogni tempo fossero prevenuti possibilm.^te
" li tristi effetti di quello sconsigliato dissipamento,
" che dalla propia infelicità fa sorgere anche
" quella de' Posteri, e de' Creditori, e tramandando

" agl'Esteri il denaro giugne persino a spogliar la
" Nazione delle sue ricchezze. Ma lo Spirito di
" vanità e leggerezza riproducendosi di continuo in
" aspetti diversi, e tanto più nocivi al Sistema del
" nostro Governo, quanto più lo sconcerto rende impo=
" tenti li Patrimonj dei Cittadini al servizio della
" Patria, diviene indispensabile il far uso di
" quelle opportune regolazioni, che attesa la
" succeduta troppo sensibile variazione de' tempi
" fossero accomodate a moderare il Lusso, che si
" dimostra al di fuori a ridurre alla debita
" misura anco quello, che comparisce nei Sudditi.
" Dietro a Massima così necessaria, e prudente
" L'Anderà Parte, che non essendosi da molti
" anni promulgata alcuna provvidenza in materia
" di Lusso, abbia il Senato a far sorgere nuovi
" regolamenti con la saggia avvertenza, che in
" tutti li punti delle ispezioni in questa materia
" dalle Leggi con ampia facoltà ad esso com=
" messe vengano represse nei Cittadini, e nei
" Sudditi la capricciosa novità, e gl'eccessi non
" convenienti al rispettivo grado.

" Queste Provvidenze doveranno correggere
" quegl'articoli, e quegl'usi, che o per importanza
" del loro valore, o per la incessante rinnovazio-
" ne di spesa sconcertar possono nell'uso
" quotidiano, ò nell'estraord.rie occasioni le domestiche
" facoltà. —

„ Nei Reggimenti così da Terra, come da
„ Mar sia pure corretta nei modi più vigorosi ogni
„ esteriore eccedenza, e novità secondo le prudenti
„ massime altre volte addottate, acciò sia richiamato
„ ogni pubblico Rappresentante all'osservanza
„ della necessaria moderazione, e del dovere preciso
„ di non trascurare l'uso delle Vesti assegnate al
„ suo Uffizio.

„ Sia rinnovato nel tempo medesimo il più
„ severo divieto sulla introduzione, ed uso delle mani=
„ fatture Forestiere già inibite dalle Leggi, e
„ singolarm.te nei generi, ai quali possono supplire
„ le industrie dello Stato per l'attuale dilatazione
„ e miglioramento delle Arti con sapiente Massima
„ introdotte e protette ad occupazione e profitto
„ del popolo. A questo importantissimo oggetto
„ sarà paterno costante impegno del Senato
„ stesso di proteggere con forte braccio i lavori
„ Nazionali, e di allontanare da ogni luogo, e
„ in ogni tempo le introduzioni, che li combattono,
„ mettendo in opera vigilante le conoscenze, e le
„ custodie, che troverà più opportune, e l'attività
„ dei Magistrati, e degl'Inquisitori, che nel
„ proposito altre volte ànno agito congiuntam.te
„ e separatam.te con Editti, e con altre utili
„ precauzioni.

„ E perchè li contrabandi di questo genere

" appartengono di loro natura alla materia delle
" Pompe; perciò il giudizio delli competenti Mag.ti,
" Offizj, e Rappresentanti sopra qualunque tras=
" gressione o asporto si demanda in caso di gravame
" per la sua definizione al solo Collegio, che provvida=
" mente fu stabilito per le sentenze del Mag.to alle
" Pompe dalla Parte di questo Consiglio 1652.
" Li 12 feb.r, rinnovar dovendosi per tal effetto di
" due in due anni dal Cons.o di Pregadi la elezione
" del Collegio dei Sette colli metodi, facoltà, e
" prerogative tutte da essa Parte volute.

" Ma giovando pur sommam.te al consegui=
" mento di varj oggetti di questa volontà del
" M. C. l'introdurre negl'Uomini l'abitudine di pro=
" porzionare le spese alle propie forze, ed il
" togliere dai medesimi la lusinga di una non
" definita lunghezza nel pagamento dei
" Debiti rendesi necessario dar nuovo vigore, e
" regolamento ad altre Leggi anteriori, onde si
" accresca lo stimolo ai Creditori del sollecito
" conseguimento dei propri Crediti, e si diminuisca
" ai Debitori la facilità di contrarre, o diferire
" il pagamento dei loro Debiti. Quindi sia
" innoltre preso, che i Libri de' Mercanti, e
" Bottegai così di merci, come di Vittuarie, e
" di Lavori a mano contemplati anche dalle
" Leggi 1466. 17. Ag.sto 1521. 28. Giug.o, e 1567. 10. 9b.re

„ abbiano nell'avvenire ad esser marcati, e nume= 124
„ rati in quel cauto modo, che sarà prescielto, e
„ loro prescritto dall' Inquisitore alle Arti, con
„ il qual requisito abbiano fede, e corso legale in
„ giudizio.

„ Li Crediti dipendenti dai nuovi Libri
„ fino alla summa di Ducati Cinquanta valuta
„ di Piazza s'intendano prescritti al periodo di
„ anni due computati dal giorno in cui da ora
„ innanzi comincierà la Partita di ciascun De=
„ bitore, potendo Egli in via summaria esser astretto
„ al pagamento innanzi li Giudici competenti
„ senz' appellazione, quando però tre siano concordi.
„ Che se il Credito sorpassa la detta summa sia
„ prescritto agl' anni cinque fino alli Ducati ducento,
„ e sia spedito colle forme dei Giudizj, ai quali sono
„ soggette le cause de' Minori. E qualora ecceda anche
„ questa summa la prescrizione si estenda fino agl'
„ anni dieci, e possa essere il debitore convenuto coi metodi
„ ordinarj delle Leggi, restar dovendo dopo li rispettivi
„ periodi destituti, e privi di legal fede i Libri
„ suddetti.

„ E perchè si è introdotto l'abuso di supplire
„ anche a questa Classe di Debiti con Cambiali
„ tratte sopra se stessi, si statuisce, che resti
„ abolito per sempre un tal abuso di Cambiali
„ tratte sopra se medesimi, quando non siano

" di Persone esercenti Arti, o Mercatura, e
" descritte in questi Corpi; senza il qual requisito
" non s'ammettano in Giudizio; nulla per altro
" innovandosi quanto alli Crediti del tempo
" anteriore alla Legge presente, ed alli Traffici
" fra Mercanti.

" Meritando per li stessi principj un carita:
" tevole riflesso anche li fallimenti, ai quali
" di frequente si dà impulso colla facilità di vivere
" senza la parsimonia conveniente ai Negozianti,
" colla inconsideratezza di affidare agl'altri
" senza misura, e discernimento li proprj effetti
" e lavori, e colla malizia d'affidarli spesse
" volte a prezzi eccedenti, o per altri fini ingiusti
" e dolosi, si riconferma la Parte 1614 = 12 Mar.zo
" di questo Cons.o ed aggiugnendosi alla med.ma

" Si delibera, che chiunque come fallito di Credito
" siasi assoggettato al Mag.to de' sopra Consoli abbia
" inavvenire nel caso di secondo fallimento, o decozione
" a sentir sopra di se tutto il rigore delle Leggi
" nel proposito, e non possa ottener più grazia
" o salvo condotto da qualsivoglia Mag.to, o Cons.o
" nè riaprir Negozio, o Bottega col suo, o con
" altri nomi, nemmeno in qualità di Giovane,
" interessato, assistente, o altro senza la concessione
" presa coi cinque sesti dei Voti nel Cons.o di XL.
" al Criminal ridotto almeno al numero di trenta sei.

" E siccome tal volta si fabbrica nei fallimenti
" de' Mercanti e Bottegai l'inganno ai Creditori
" con industriose Carte Dotali per apprendere gl'effetti
" rimasti nel Negozio, Bottega, e Casa del Marito,
" o li di Lui Beni, così tutte le Doti costituite
" finora nei Contratti di Matrimonio di Chi è
" descritto in Arte o Mercatura per goder dei Privi-
" legj della respettiva loro anzianità accordati
" dalle Leggi nelle assicurazioni, e pagamenti delle
" medesime dovranno essere notificate Legalmente nei
" competenti Offizj dentro sei Mesi prossimi
" dal prender della presente. Quelle poi che
" saranno costituite nell'avvenire avranno per l'
" effetto medesimo a notificarsi al tempo della
" rispettiva costituzione, o al momento in cui il
" Debitore della Dote entrerà nel Ceto dei Mercanti
" o Bottegai, e di questo Articolo, come altresì del
" precedente, che riguarda il secondo Fallimento
" dal Mag.to de' Sopra Consoli ne sarà con Proclama
" diffuso la generale necessaria avvertenza per
" norma dell'avvenire.

" E poichè grande istromento del Lusso, e
" delle passioni, che partono dal Capriccio, divenne il
" denaro, che con utilità ingorde, e con altri Patti
" dannati da tutte le Leggi Divine, ed umane si
" dà per la maggior parte a coloro che sono sbi-
" lanciati dai propri Vizj, perciò si rinconfermano

„ generalmente le molte Leggi, che vietano li Contratti
„ Usuratici, illeciti, abusivi, e che impongono le
„ Discipline a quelli de' Pupilli, de' mentecatti,
„ delle Donne maritate, de' Figlj di famiglia, e di
„ tutti gl' altri che sono costituiti in altrui potestà,
„ incaricandosi gli Mag.ti Offizj e da' rappresentati
„ ai quali respettivamte. può appartenere la
„ ispezione di vendicarli, che debbano immediate
„ rimettere in pieno e continuo esercizio anche
„ ex Officio l'uso costante dei poteri alla loro
„ vigilanza, e Giustizia dalle stesse Leggi commessi
„ onde sia ancora per questo mezzo impedita la
„ corruttela e la desolazione delle Famiglie.
E la presente sia registrata nei Capitolari
dei Consigli, Collegj, Offizj, e Magistrati +.

Die 21. Aplis 1781. Die 23. Aplis 1781.
Lecta in Collegio Lecta in Maj. Cons.o

Die 30. Aplis.

Non sinceræ .... n.o 99
De non .... „ 122
Pro Parte ..... X ... „ 500

Capta fuit

1521. 28 Giugno in M. C.
Vacante Ducatu

Fu provisto per questo Consejo adi 17. del mese di Avosto 1466, che non si dovesse dar fede in alcun Judicato, ovver Offizio de questa Città alli Libri de' Botteghieri, salvo di anni cinque in zoso, la qual deliberatione fu bona; verum perchè furono excepstuadi li Libri Ordinarj de ditti Botteghieri, quali tamen doveranno esser alla med.ª condizione però per evitar le fraude che se suolerlo commetter etiam cum ditti libri.

L'andera Parte, che de cętero così ai Libri ordinarj, come a cadauno altro libro dei Botteghieri prefati non se debba dar fede se non d'anni cinque in zoso, nel qual tempo ditti Botteghieri commodamente potranno farsi pagar, aver farsi far chiarezza da quelli che veramente li saranno debitori, et niuno sarà defraudato, come si richiede.

Tutti quelli disonesti mezzi se die tuor via, con i quali i Cittadini, et Subditi Nostri sono ingannati. Et perchè ai Libri de' Botteghieri de questa nostra Città se solen prestar fede di ogni diuturno tempo, per il qual iniquo mezo più persone son state, che hanno perso molta facoltà.

Constituimo, che da mò avanti prestar fede non si possa ai Libri di Drappieri, Telaroli, Chiodaroli, et di qualunque altri Botteghieri di questa Vostra Città, excepto d'anni cinque in zoso. Nè possano dapoi passado dicto tempo esser in alcun Zudegado, ovver Officio Nostro autenticati. Il qual spatio di tempo è a caduno convenientissimo potere dimandare quello, che 'l die havere.

Colui veramente, che pretende per il tempo passado dovere da alcuno alcuna cosa, la qual il voglia per i soi Libri provare, possa dal giorno, che questa constituzion serà deliberata infin a un Anno prossimo seguente dimandare ciò, cho il vorrà, et per i Suoi Libri provare sì come fin al presente è stato fatto. Ma passado il corso del dicto tempo, ello non

possa più oltra usare de essi soi libri in Iudegado ovver Officio. I quali non siano in modo alcun autenticadi, come al Officio di Consoli di Mercadanti se observa.

Exceptuando però i libri ordinarij, ai quali non essendo alcuna probation, che li obsta in contrario, sia dato fede come prima; acciocché equalmente sia a la justitia, et al commodo de' Cittadini Nostri provisto

Fu' ordinato per Parte presa in questo Consiglio di 21. Giugno 1521. Vacante Ducatu, che alli Libri di ciascuna sorte de' Botteghieri di questa Città si dovesse dar fede da cinque anni in zoso, il che potendo dar occasione di molte fraudi e' a proposito farvi conveniente provvisione, Però

L'anderà Parte, che da mò innanzi li Libri de' predetti Botteghieri per lo detto tempo d'anni cinque siano creduti solamente fino alla Summa di Duc: cinque; ma se il Debito fosse di maggior summa non sia data fede ad essi Libri, se le partite non saranno sottoscritte dal Debitor o almeno se l' non sarà constato per il detto di due testimonj, si come è giusto & conveniente. Et sia publicata la presente parte sopra le Scale di Rialto, et di S. Marco a notizia di cadauno

Tra li molti pericoli et danni à quali sono sottoposti li poveri Mercanti, vengono in gran considerazione li così frequenti fallimenti di diversi, li quali non per disgrazie comprese dalle Leggi solamente si ritirano, ma à bel studio intaccano questo, et quello, e poi falliscono con li Capitali nelle mani, coprendo il tutto con assicurazioni di Dote ingordissime, facendo passar accordi con sottoscrizioni di finti Creditori et con altre astuzie à pregiudizio dei loro veri Creditori; al che essendo necessario in quanto si possa proveder

L'anderà Parte, che salve, et riservate tutte le altre Parti in questo Proposito, et alla presente non ripugnanti, sia fermamente statuito, che il giorno seguente, che saranno dall'Offizio dei Sopraconsoli concedute le affide à quelli, che sono compresi dalle Leggi debbano li Affidati attualmente presentar nell'Offizio sopradetto tutti li Libri del suo Negozio, Conti, Testamenti, Contratti di Nozze, et ogni altra Scrittura di Traffico, che si trovassero; acciochè ognuno, che nè averà interesse possa con realtà veder il

fatto suo et questo sotto tutte le pene statuite dalle Leggi, et a maggior beneficio dei Creditori acciocchè si possa con l'aver delle Scritture sopradette venir a notizia reale di tutti li effetti del debitore, sia conceduto autorità al Magistrato sopradetto dei Sopra Consoli che siccome nel Caso dei Proclamati ha egli autorità di mandar alle Case, et in ogni altro Luogo per averle Scritture, et effetti di essi Proclamati, così possa quando uno piglierà l'affida, et non presenterà il giorno di sopra statuito le Scritture, che sarà in obligo mandar alla Casa dell' Affidato, et ogni altro Luogo dove haveranno cognizione ritrovarsi Scritture, et saper dove saranno li effetti suoi, non potendo alcuno, sia chi si voglia impedire sotto gravissime pene al detto Magistrato la sopradetta esecuzione, et perchè si trova certa condizion d'uomini, che non sono Mercanti, nè tengono Scrittura, ma sono persone miserabili, per non privar tal sorte di gente del Suffraggio dell' Affida, sia data autorità ai Sopra Consoli sopradetti di giudicar in conformità delle Leggi, se questi tali saranno in stato e ragione di continuar nel suffragio sopradetto senza obligo di presentar le Scritture nel tempo di sopra nominato.

Se occorrerà

Se occorrerà far capi de' Creditori, siano ballottati tutti quelli saranno notati nell' Affida, à quali sia dato giuramento dalli Sopraconsoli di procurar il beneficio dei Creditori, et non haver, nè ricever nell'avvenire alcuna sodisfazione a parte, promesse, accordo, o qual si voglia altra contravenzione, o cautione.

Se alcuno di quelli posti in Fida non sarà vero Creditore, ovvero haverà avuto alcuna soddisfazione, Promessa, Accordo, Convenzione, o Cauzione come di sopra, essa affida, ovvero Accordo, che fosse seguito nel Conseglio di XL., o altramente resti nullo, et nonostante tali affide, et Accorde, possi esso affidato, o Accordato essere astretto per via della Giustizia delli Sopraconsoli al pagamento dei suoi debiti, et il tutto sia conosciuto summariamente per semplice nota.

Tutti quelli, che si sottoscriveranno ad alcun Accordo, et altramente per Creditori et saranno conosciuti non esser veri Creditori, o aver havuto sodisfazione in parte, o in tutto, o Promessa, Accordo, et Cauzione, come di sopra, siano immediate senz'altro fatti debitori di tanta summa, di quanta si haveranno sottoscritti creditori, et detto

debito sia scosso a benefizio delli veri Creditori
per via esecutiva con Mandato dei Soprasconsoli
intimato giorni tre avanti, il qual Mandato
non possi esser sospeso, nè appellato, se
prima non sarà seguita Sententia sopra
d'esso Mandato dalli Soprasconsoli in Con=
traditorio Giudizio, et non altrimenti,
dovendo il tutto esser ispedito summariamente
per semplice nota, habbino però essi Sopra=
consoli da quanto attualmente si scuoderà
le loro utilità ordinarie, come hanno delle
esecuzioni delle loro sententie.

Se alcuno delli Veri Creditori farà
venire in luce detti finti Creditori tutto quello
si scuoderà, tal conto come di sopra, vadi a
benefizio di quel tale, come haverà fatto
venir in Luce la transgressione a conto del
suo credito, e il tutto sia spedito somma-
riamente per semplice nota

Non si possa proponer al Consiglio
di XL. alcun accordo, se prima li Creditori
sottoscritti non haveranno provato li loro
Crediti con scritture, o con altro modo, che
parerà alla Giustizia, et giurato esser
veri Creditori, et non haver altri patti,
Accordi, Promesse, o soddisfazioni
come di sopra

Se l'accordo sarà passato al Conseglio, et poi sarà conosciuto esser stata usata alcuna delle fraudi sopradette; allora tutto l'accordo resti nullo, come se preso non fusse nè possi più esso fallito esser accordato, se non con le sottoscrizioni di tutti li Creditori, et non altrimenti.

Le Mogli veramente delli fallitti, che vorranno assicurarsi delle loro Doti, possino farlo per la vera quantità, et giusta stima, secondo la forma delle Leggi, e se l'assicurazione sarà fatta sopra fondi, et siano lasciati alla Donna tanti Mobili per uso necessario solamente, et il resto venduto a benefizio dei Creditori.

Possino li Capi dei Creditori ottener seconda e terza stima, la qual non essendo domandata da detti Capi in tempo di giorni otto dopo l'assicurazione, allora possa ciascun Creditor, o solo, o unito con altri dimandarla et quanto s'avanzasse per tal restima, vadi a conto del Credito del primo Creditor, o Creditori, che l'averà dimandata, e tutto sia spedito summariamente per semplice nota, restando però nel suo vigore, e forza la Legge, che dispone il modo di far l'assicurazione delle Doti, dovendo anche li Sopraconsoli haver in

considerazione tutti li accidenti, che possono concorrere in tali assicurazioni.

Et acciochè li Mercanti possano saper più fondatamente con chi averanno da contrattar; sia preso, che tutti li Livelli, che si faranno nell'avvenire, così francabili, come perpetui siano dati in nota all'Offizio dell'Esaminador in un Libro a parte per questo solo effetto all'fabettato, con il nome di quello riceverà li Danari, dovendo il Nodaro, che farà l'Istrumento andarlo a dar in nota tre giorni dopo stipulato, non potendo cavar l'autentico, nè dar Copia ad alcuno, se non con la nota sotto della notificazione all'Esaminador, et ciò sotto pena di privazion del Carico.

Et la esecuzione della presente deliberazione sia commessa alli sopra Consoli sopradetti li quali per la sua debita osservanza, debbano dar quegl'ordini, che saranno stimati proprj

La moderatezza base fondamentale non meno
de' Stati, che delle private facoltà fù da Nostri
Maggiori custodi e Padri gelosi de' Cittadini, e
de' Sudditi instituita, e decretata per massima
principale alla propia conservazione.
La prescrissero in tutte le parti essenziali
del buon Governo, ma spezialmente nella
qualità degl' Abiti, e degl' Addobbi tolte in varj
tempi con positive rigorose deliberazioni le
troppo eccedenti superfluità, e prefissi
limiti trasmisurati a conciliare insieme
il sostentamento del decoro, e delle sostanze.
Tuttavia l'affetto dell'ambizione abusando
quello del Prencipe ha prorotto in modo negl'
eccessi, che già smarritosi ogni vestiggio d'
Ordine, e di Legge veggonsi consumarsi gl'
Uomini a gara togliendo il più vivo degl'averi
a se stessi, a Posteri, et a quello che più
importa al pagamento delle Pubb.che Gravezze
et alla diffesa della Pubblica Libertà nei
presenti tempi gravissimi. Vede ognuno
avvanzarsi questo grave disordine a insof=
fribile segno, ora che interrottasi prerogativa
d'uso antichissimo al Magist.o delle Pompe,

si sono col trasporto, e ventilazione de' Processi intimoriti, e soffocati li soliti Lumi, e colle dilazioni interposte all'esecuzion del Castigo, discreditati in tutto li Giudizj, fomento che dovendo svellersi dalle radici troppo già estese si dari con la pronta punizione il dovuto grado a necessario giustizia, e con essa stabilire il ben essere, ch'è l'obbedienza.

L'Anderà Parte, che li Processi così formati finora, come in avvenire si formeranno dal. Mag.to alle Pompe debbano esser sempre conservati, e custoditi nel med.o Offizio, nè da quello siano levati da chi si sia sotto alcuna imaginabile Causa, o pretesto, affinchè si contengano in quella dovuta secretezza, che fù sempre conosciuta e praticata necessaria a materia tanto gelosa, e caso che vi fosse alcuno che pretendesse aggravio per Capo d'Ordine però solamente, possano li Avvogadori di Commun portar le loro intromissioni al Solo Coll.o de' cinque, che saranno acciò destinati.

E sia però per Scrutinio di questo Consiglio del Corpo d'esso fatta Elezione di sette onorevoli Nobili Nostri, et possino esser tolti da ogni Luogo etiam continuo, e con pena solito dispensarsi dal med.o, e dal Maggior Conseglio, nè essere levati per alcun'altra Carica,

che li fosse ingionta posteriorm.te, ma tener questa come supranumeraria appresso ad ogni altra, che avessero, o potessero avere; e debbano in essa fermarsi per anni due ___

Abbino autorità, ridotti almeno al numero cinque d'udire, e terminare a la maggior parte de' Voti sopra le intromissioni che per Capo d'ordine, com'è predetto li fossero proposto d'alcuno degl' Avvogadori di Commun di Sentenze del Mag.to alle Pompe.

Sia prescritto agl' Avvogadori il termine ordinario del mese dopo nata la sentenza a vedere il Processo, intromettere se così gli paresse, e portar al detto Coll.o la intromissione in conformità della Parte 1624 _ 4 Agosto, passato il qual termine non possano più porvi la mano, nè sia permesso al Coll.o med.o il dar altra sospensione, o proroga, et ogn' atto che fosse fatto, s'intendi nullo, e di niun valor, non potendo il Coll.o capitar più ad alcuna deliberazione ___
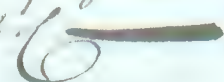
D'ogni cosa, che anderà succedendo ne sia fatto sempre consapevole il Mag.to, p. poter accinger alla difesa, et perchè passate in ogni caso le prescrizioni possa immediate dar la esecuzione celere, e puntuale alle sue sentenze

contro chi si sia —

Et perchè dall'accortezza de' Particolari sogliono esser talvolta levati dal Mag.to quei sopra Prov.ri, che mostrano maggior zelo al Pubblico servizio, facendoli ballottare in altre Cariche con abuso pernicioso, che merita compenso. —

Sia preso, che quelli che sono, e saranno eletti protempore Sopra Prov.ri alle Pompe non possano esser levati dal Mag.to, nè esser fermati ivi un'altro, ma il Carico di sopra Prov.ri alle Pompe s'intendi Luogo serrato.

Nel resto poi così circa il regolar la forma dei Giudicj del Magistrato, come circa il prescriver un metodo moderato all'uso degl'abiti, et altri disordini, et un modo proprio p la visione de' Processi nelle Appellazioni, che possono insorgere, punti tutti che hanno bisogno riflesso, e provisione particolare, debbano dal Senato prendersi le più aggiustate deliberazioni, onde le corrutele siano al possibile sradicate, e la mente pubblica abbi in fine il bramato debito effetto.

Et la pnte Parte non s'intendi presa, se non sarà posta, e presa nel M. C. —

" Dalla Parte del M. C. 30 Aple pp. è chiamata
" l'autorità del Senato a far sorgere nuovi
" regolamenti nella materia del Lusso, con la
" saggia avvertenza, che in tutti li punti
" delle ispezioni dalle Leggi con ampla facoltà
" ad esso concesse vengano corrette le capricciose
" novità, non meno che gl'eccessi, che si mani=
" festano al di fuori ne' Reggimenti, nelle
" Patrizie famiglie, e senz'alcuna distin=
" zione in ogni classe de' Sudditi.

" Convenendo perciò incaminar appositi
" studj, e metodi per poner ad effetto le prescrizioni
" medesime, miglior e più addattato mezzo non
" si presenta alle viste Pubbliche, in conformità
" di quanto si è anco praticato nel 1652. che
" quello di approffittar del zelo e virtù dei
" Cittadini, che verranno eletti al Collegio, il
" quale in ordine alla Parte stessa deve esser
" rinnovato.

" Però si delibera, che immediate che sia
" seguita la elezione di questo Collegio abbia
" ad essere unito in Conferenza col Magistrato
" alle Pompe, seguendo li metodi della
" Legge 17. Gennaro 1774. e ———

" Soggetto degl' studj di questa Conferenza

„ sarà quello di donar serio esame alle Leggi
„ e Pramatiche emanate in questo secolo, e
„ di farne un'accurato confronte cogl'usi
„ presenti, avendo in vista la succeduta sen=
„ sibile variazione de' tempi, e di circostanze
„ e la introdduzione ancora di alcune Arti,
„ affinchè da un lato s'apra l'adito di
„ togliere ciò che disordinca sostanzialm.te
„ l'economia delle Famiglie, e dall'altra
„ si preservi l'alimento e l'occupazione
„ del Popolo nelle industrie Nazionali.

„ Con tali mire riferirà al Senato, e
„ individuerà con precisione quali articoli
„ per il loro valore, p. la novità e p. la continua
„ rinnovazione di spesa abbisognino di
„ riforma, ed in quali misure potessero queste
„ effettuarsi con sicurezza di buon successo.

„ Quanto ai Reggimenti continuando
„ lo stesso esame e confronto riconoscerà e
„ riferirà egualmente quali eccedenze e novità
„ li fossero introdotte, suggerendo ancora p.
„ queste li modi più rigorosi di reprimerle
„ secondo le prudenti massime altrevolte ad-
„ dottate con l'oggetto salutare di mantenere
„ la necessaria moderazione, ed innoltre l'i to
„ costante delle Vesti assegnate alla Dignità
„ e serietà delle Pubbliche Rappresentanze —

„ Sopra tutti questi articoli produrrà
„ sollecitamente a questo Consiglio i suoi
„ divisamenti a fondamento delle Pubbliche
„ Deliberazioni, essendo mente del Senato di
„ provedere di providenze, che si stabiliscano con quei
„ validi mezzi, che si sono altre volte praticati.

„ Inerentemente alla Parte medesima doven=
„ dosi rinnovare innoltre il più severo divieto nella
„ introduzione ed uso delle manifatture Forastiere
„ già inibite dalle Leggi, s'eccita il zelo ed auto
„ rità dell'Inquisitor sopra Dazj, Inquisitor alle
„ Arti, Magistrati de' Censori, ed Agg.to Ab. Ab.i
„ de' Dazj, V Savj alla Mercanzia, e Prov.ri
„ sopra Dazj ad invigilar colla più attenta cura,
„ per quanto attiene al rispettivo Mandato, onde
„ non vengano furtivamente introdotti in questa
„ Dominante li generi di Manifattura vietati,
„ e perché colla esecuzione delle Leggi siano dalli
„ Custodi e Ministri adempiti i propri doveri —

„ Ma perché l'effetto non ha corrisposto fino
„ ad ora alle tante Leggi emanate nel proposito,
„ quindi si demanda l'incarico al zelo benemerito
„ dell'Inquisitor alle Arti di convocar prontamente
„ la Conferenza del Magistrato de' V. Savj alla
„ Mercanzia, e dell'Inquisitor sopra Dazj, e di
„ prender in esame nella medesima li generi
„ delle forastiere Manifatture, che cadono sotto

" la proibizione, e singolarmente quelli, alli quali
" possono supplire le industrie dello Stato, presen-
" tandone al Senato i precisi dettagli e confronti,
" ed aggiungendovi i premj riputati divisamenti.
" Si applicherà altresì la Conferenza med.ma
" a riconoscere le cause, dalle quali procede l'
" inefficacia delle Leggi stesse, col meditare, e
" suggerire quei più validi mezzi, che atti fossero
" a proteggere con forte braccio li Lavori Nazionali
" ed allontanare da ogni Luogo, ed in ogni tempo
" le introduzioni che li combattono, suggerendo
" dietro le ritratte conoscenze quali metodi di
" presidj e custodie potessero riuscir più opportune
" in adempimento di quanto dalla pred.a Parte
" del M.r Cons.o viene prescritto.
" E del presente sia data copia al Coll.o
" e Mag.to alle Pompe, agl'Inquisitori alle
" Arti, e sopra Dazj, alli Mag.ri de' Censori, ed
" Aggiunti Savj alla Mercanzia, Ecc.mi Coll.i
" de' Dazj, e Prov.ri sopra Dazj per lume
" e respettiva esecuzione.

1781: 30 Maggio in M. C.

Correttori

Ser Piero Barbarigo
Ser Girol.° Asc.° Zustinian K.r
M.r Ser Alv.° Contarini 2d.° K. Pr.
Ser Zaccaria Valaresso —

„ — La retta educazione degl' Uomini necessaria
„ al buon ordine, e alla tranquillità degli Stati
„ esige per le differenti circostanze dei tempi, luoghi,
„ persone, ed oggetti continue operazioni, aggiunte,
„ e cambiamenti, onde addattarla sapientemente
„ ai rispettivi bisogni ed assicurare sopra ferme basi
„ l'acquisto delle virtù derivanti dalla pietà, e
„ dalla Morale Cristiana congiunte ai varj generi
„ di coltura. Volendo però l'autorità pubblica
„ che si renda sempre più ampio ed attivo il
„ modo ed il metodo di stabilire una buona
„ disciplina, ed una solida letteraria erudizione
„ della Gioventù spezialm.te Patrizia, attesa —

„ l'importanza delle varie mansioni, che deve fungere
„ così nel Governo Civile, come negl' Offizj, e Dignità
„ Ecclesiastiche —

„ L'andera Parte, che avendo il Senato
„ sempre promossi ed animati quegl' istituti
„ Letterarj, che nel cangiamento de' tempi furono
„ creduti li migliori, e che sussistono in vari
„ luoghi ed in vari modi, e continuata pur
„ avendo la stessa cura ancora nell'incaminale
„ disposizioni con più suoi Decreti di quest'
„ ultimi anni abbia a realizare e perfe=
„ zionare le massime già fissate con determinate
„ deliberazioni sopra le misure necessarie; onde
„ dentro il periodo di due Anni al più sieno effetti=
„ vam.te pronte alla Gioventù specialm.te Patrizia
„ le migliori opportunità, che la invitino a
„ profittarne per istruirsi e formarsi ben
„ impressa dei suoi doveri verso Dio, verso la
„ Patria, e verso gl'altri Uomini —

„ E siccome nei tempi decorsi la istituzione
„ d'una Academia de' Nobili ora esistente alla
„ Giudecca à proveduto ad un determinato
„ numero di Gioventù Patrizia, accresciuto
„ anche recentemente dalla Pubblica Muni=
„ ficenza, così continuando nella cura medesima
„ e cominciando da questa parziale esigenza
„ per indi progredire nell'universale dell'argomento.

" e ha preso, che tutti que' giovani Nobili ven,
" i quali trovandosi oggidì nelle condizioni fissate
" dallo Statutario Decreto 1619 . 17 Agosto de=
" siderassero d'essere commessi, fieno prontamte
" collocati o nella medesima Academia, ovvero non
" permettendolo la prte conformazione del Luogo
" in alcun altro plausibile Istituto di Nobile
" Educazione.

" Nel tempo stesso, che il Senato darà effetto
" a questo collocamento rivolgerà la sua attenzione
" ancora all'Economia dell'Academia per migliorarla
" e perché l'amministrazione delle sue rendite
" provenienti da qualunque fonte sia resa più
" semplice, e di più sicura esazione. sollevando
" inoltre ~~[illegible]~~ le persone deputate alla
" interna local direzione dalle occupazioni del
" giornaliero mantenimento le costituirà in
" grado di dedicarsi agl' Uffizj più importanti
" delle discipline, e degl' ammaestramti, colla
" utilità dei quali si vuole meglio assicurata
" la regolar assiduità dei Giovani nell'Acade=
" mia, ed allontanata la frequenza delle
" distrazioni, affinchè non si distrugga, o si
" ritardi l'oggetto principale della loro
" educazione.

" Con le stesse mire di providenza il
" Senato aggiugnerà in seguito le provvidenze

" che occorressero, facendo innoltre riformare il
" peculiar Statuto; e li Magistrati a ciò
" destinati diriggeranno in ogni tempo le loro
" incessanti applicazioni a promuovere con
" Visite improvvise, e con esami estraordinarj
" nello spirito dei Giovani il profitto, e la
" subordinazione e nella condotta dei Lettori
" e Maestri li metodi operativi, la salutare
" coltivazione degl'ingegni consegnata alla
" loro fede.

" Cospirando pure essenzialmente alla
" massima generale importantissima della
" Educazione, che anche al Clero della Città
" Dominante sieno recati quegl'ajuti, che
" sono richiesti dalle sue circostanze troppo
" ristrette e differenti da quelle degl'altri
" Ecclesiastici Sudditi.

" e si delibera, che alli venti Chierici attu-
" almente esistenti nel Seminario Patriarcale,
" vengano aggiunti altri Quaranta con le stesse
" condizioni di qualità e di requisiti prescritti
" dalla sua istituzione, tratti pur essi dal numero
" di quelli, che sono ascritti al Servigio delle
" Chiese Parrocchiali di questa Città soggette
" alla Diocesi del S. Patriarca. Per li ali-
" menti poi di questi, come per aggiungere il
" supplemento, che manca alle Pensioni degli

" altri venti, che vengono corrisposte dal Semi=
" nario, il Senato farà le assegnazioni necessarie
" nelle misure, che corrono per questa classe di
" Alunni, onde con tal mezzo preparandosi un
" fondo continuo di Clero Secolare formato con le
" doti uniformi di sana dottrina, e di costume
" esemplare, si trovino anche pronti in ogni tempo
" li soggetti occorrenti alli Ministerj più necessarj
" della Cura delle Anime, all'uffiziatura di tante
" Chiese, al servizio moltiplice d'altre pietose
" essenzialissime istituzioni, ed all'ammaestramento
" commune.

" Le scuole pure dei Chierici Diocesani
" stabilite dalla sollecitudine dei Patriarchi [illegible]
" [illegible] della Dominante dirette, ed amministrate
" dal Clero nro Secolare, occorrendo, siano dal
" Senato suffragate in discreti modi, onde risorga
" anche questa opportunità all'educazione Ec-
" clesiastica, oltre quella, che somministrano
" li Seminarj, e le Scuole Pubbliche.

" E giacchè col Decreto 3. 7bre 1772. fu
" stabilita la Massima, che le rendite annuali
" della Cassa Opere Pie, detratti gl'obblighi an=
" nessi alla sua formazione siano impiegate
" nei tre pij oggetti di soccorso agl'Ospitali
" della Dominante, al Clero Secolare Veneto, e
" alla Educazione della Gioventù specialmente

„ Patrizia, così confermandosi da questo Cons.° la
„ determinazione fra li detti tre usi, avrà il
„ Senato a determinare stabilmente, e sempre
„ in proporzione al progressivo stato d'Essa
„ Cassa le porzioni addattate alle provvidenze
„ generali di Pubblica Educazione, che già
„ esistono a suo peso, ed a quelle, che si vogliono
„ aggiunte colla pnte deliberazione, onde non
„ possano essere distratte in verun tempo in altri
„ usi, ma debbano sempre impiegarsi in
„ quelli, che sono riconosciuti della maggior
„ urgenza.

„ E la presente sia registrata nel
„ Capitolar del Collegio per la sua esecuzione — c.

1781. 21. Aplis
Letta in Collegio

1781 21. Aplis
Letta in Mag. Consilio

1781. 30. Aplis

Non sinceræ .... 66.
De non .... 112.
Pro parte .... 523.

Capta fuit —

1619. 17. Agosto P.di

Ominis

L'Anderà Parte, che col nome del Sig.r Dio
sia preso, et per autorità di questo Consiglio
deliberato, d'instituirsi, et eriggersi questa
Academia de' Nobili Veneti nelli modi, e con
le condizioni infrascritte

Che il numero de' Giovani, che fora si
dovranno introddurre in essa sia stabilito
di Quaranta

Che l'Età di questi all'Ingresso non possa
essere nè minore alli Dieci, nè maggiore delli
tredici anni.

Che non possano esser ammessi Figliuoli, i
Padri de' quali insieme colle Madri fossero in
Decime più di Vinti Ducati, o fossero in Tansa
per qual si voglia summa.

Che questi capaci per le condizioni sopradette
d'Età e Fortuna, siano in obligo di presentar
Fedi dell'Avogaria, che giustificando il Carattere
della Nobiltà rendano insieme testimonio dell'
età di Giovani

Ominis —

1772. 3. 7bre in Preg.di

Omissis..

Con preferenza giustamente meritano gl'Ospitali, il Clero Secolare Veneto, e la Educazione della Gioventù, specialmente Patrizia; ne' primi racchiudendosi il benefizio a considerabile numero di Popolo, che senza tali instituzioni provvide perirebbe nell'abbandono, nell'infermità, e nella miseria; nel Clero Veneto contemplandosi il fine di supplire a questi diffetti, che o da naturale origine, o da mancanza de' mezzi di chi al favore del Privilegio Pistino s'inizia nel Sacerdozio, lo rendono in gran parte incapace a sostenere li più importanti doveri del Sagro Ministero; e nell'educazione della Gioventù specialmente Patrizia accoppiandosi tutte le più serie riflessioni dirette in importanza a formare sempre più le Doti, e le qualità de' Cittadini, che devono succedere nel Governo ed operare la felicità della Repubblica Nostra.

1772. 3. 7bre in Preg.di

Omissis

Tutto ciò non potendosi, sennonchè pienamente accogliere, come che diretto all' uso pio, e carita=tevole proposto intorno le disposizioni della sudetta Cassa, di cui si è pur inteso quali sieno stati li fonti delle rendite pervenute, e quale ne sia l' attuale sua situazione, la Religiosità del Senato destina le ricercate provvidenze sopra li soli frutti, de' quali in ora può disponere, e che sono provenienti dalla Rata di Ottobre prossimo venturo in summa di D.ti 12^m effettivi, assegnandoli, cioè Ducati seimille all' Ospitale della Pietà; giacchè questo benefico suffraggio verrà utilmente impiegato da quei attenti commendabili Gover=natori nel procurare la introduzione entro il Pio Luogo anche di quelle Arti, che mancano nello Stato, e rendere così maggiormente operative a vantaggio della Nazione quelle ricovrate innocenti persone: Ducati due mille a quello de' SS.ti Gio: e Paulo: Ducati due mille alli Mendicanti; ed altri Ducati due mille, tutti effettivi, agl' Incurabili.

Viene inferiore il Clero Secolare di questa Dominante nell' esigenze d'una Providenza, che operi

che operi l'educazione, e gl'ammaestramenti necessarj alla Professione abbracciata, giust'anche le Canoniche Sanzioni, e la mente de' Pij Pontefici; si adotta in massima, che questo sia pure uno degl'importanti oggetti nelle ideate disposizioni.

Per condurlo però alla verificazione d'un vero positivo soccorso; sarà impegno della benemerita Conferenza, che per mezzo di tanti studj sopra tali materie, e con la esperienza delle cose conosce il bisogno, e può pesarne gl'usi meglio adattati alle circostanze del Clero medesimo, di formare il Piano, e li dettagli per esibirli poscia al Senato che riserva di avvalorarli con l'approvazione sua.

La terza Classe delle Opere pie proposte, che contempla l'educazione della Gioventù, spezialmente Patrizia, mostra finalmente qual sia non meno il colto intelletto, sina l'animo Patrizio de' riputati Cittadini, da quali deriva progetto di tanta rilevanza, e così impegnante le Paterne sollecitudini nostre

Omnis

» L'oggetto interessante della comune educazione
» siccome forma in ogni Governo una dell'ispezioni
» fondamentali per le conseguenze della Pubb.ca, e
» privata felicità, così ha impegnato in tutti li
» tempi le attente cure del Senato, e nella Parte
» de 30 Ap.le decorso le paterne sollecitudini ancora
» del M. C. affinchè s'abbia a continuare nelle
» provvide disposizioni, già incaminate con molti-
» plici recenti Decreti; onde si rendano sempre
» più estesi, e operosi li metodi, e si conseguisca
» l'intento di preparare la miglior disciplina, ed
» una solida letteraria erudizione alla Gioventù
» spezialmente Patrizia, attesa la importanza delle
» varie gelose mansioni, alle quali è chiamata dalla
» distinta condizione del proprio Stato.

» In sequela pertanto delle precedenti commissioni,
» e degli studj con zelo distinto innoltrati sul tema
» generale dell'argomento sarà benemerito impegno
» del Mag.to de Rif.ri dello Studio di Padova di
» meditare, e suggerire le misure necessarie da
» prendersi, per stabilire con verace utilità li
» mezzi conducenti ad una tal opera, essendo

" volontà Pubblica, che dentro il periodo di due anni
" al più siano realizzate, e perfezionate le massime
" già fissate, e si trovino effettivamente pronte
" alla Gioventù spezialmente Patrizia, le migliori
" opportunità, che le invitino a profittarne per
" istruirsi e rendersi ben impressa dei propri
" doveri nelle pratiche delle Cristiane virtù, e
" negl' uffizj della Vita Civile.

" E poichè importa il verificare frattanto
" la volontà del M.C. sulla parzial esigenza
" di aprir l' adito del pronto collocamento nell'
" Academia ora esistente alla Giudecca, ovvero
" in alcun altro plausibile Instituto di nobile
" educazione a tutti que' Giovani Nobili Nostri,
" i quali si trovano oggidì nelle condizioni prefisse
" dallo statutario Decr.to 17. Agosto 1619; perciò
" il Mag.to stesso coi metodi soliti si presterà al
" divisato collocamento, rifferindo la summa a cui
" sarà per aumentare il Dispendio, con la facoltà
" di segnar poscia il mandato dei rispettivi pa=
" gamenti nelle consuete misure sopra la Cassa
" Opere Pie, diretta dal N.H. Agg.to Sopra Monasterj
" con l' Ordine, che si tiene per le Scuole
" Pubbliche.

" In unione cogl' aggiunti verserà pure
" Esso Mag.to sulli mezzi di migliorare l'
" Economia della stessa Academia, e di rendere

" eseguite le altre provvidenze contemplate dalla
" Legge presentando al Senato il frutto delle sue
" meditazioni, affinchè l'Educazione di quei
" Nobili Giovani venga nell'avvenire ammi=
" nistrata, e riposta nel più lodevole sistema —
" Quanto poi alli poveri Cherici ascritti
" al servizio delle Chiese Parrocchiali di questa
" Città soggette alla spiritual giurisdizione di
" Monsignor Patriarca darà opera il Magist.°
" stesso, che nei limiti prefissi di numero, e di
" condizioni resti adempita con equo riparto la
" caritatevole intenzione del Principe, onde all'
" apertura dell'anno letterario siano li medesimi
" collocati nel Seminario Patriarcale, dove abbia=
" no a far acquisto delle Doti uniformi di sana
" dottrina, e di costume esemplare, per rendersi
" degni ministri del Santuario, ed abilitarsi
" all'ammaestram.to comune. Al qual fine s'
" indirizza l'Uffizio corrispondente a Monsig.r
" Patriarca, e s'impartisce al Mag.to la
" facoltà di trarre equalm.te sulla Cassa
" Opere Pie alli tempi opportuni li Mandati
" così per gli alimenti dei quaranta Cherici
" stabiliti, come per il supplemento che manca
" alle Pensioni degl'altri Vinti, che vengono
" corrisposte dal Seminario medesimo, sempre
" però dentro le misure, che corrono per questa

„ Classe d'Alunni, e che nel loro totale si
„ darà il merito di portar a Pubblica
„ cognizione.

„ Sulle Scuole in fine dei Cherici dirette
„ ed amministrate dal Clero nostro Secolare nei Sestieri
„ della Dominante, prenderà il Magistrato le
„ conoscenze più esatte sul loro grado d'attività,
„ con l'incarico di riferire la qualità degl'insegna=
„ menti, che vi si esercitano; le discipline, che si
„ osservano, e il numero de' Cherici, che vi concorrono
„ indicando altresì le cause, dalle quali si trovasse
„ impedita o ritardata la loro più essenziale instruzio=
„ ne, affinchè l'autorità del Senato col presidio
„ di questi Lumi possa determinare quegl'ulteriori
„ espedienti, che rendano anche in tal parte adem=
„ pita la mente del Governo.

„ E del presente sia data copia al Mag.to
„ de' Rif.i ed Agg.to allo Studio di Padova, ed all'
„ Agg.to sopra Monasterj per eseguire in Conformità.

„ Che per un Segretario di questo Cons.o sia
„ mandato a Leggere, e lasciato in copia a Monsig.r
„ Patriarca, quanto siegue.

„ Monsignor Rever.dmo Dietro le
„ disposizioni prese dal M.C. nella Parte 30
„ Aprile decorso nel prestarsi il Senato agl'

„ Uffizj proprj delle ispezioni, e della pietà del
„ Governo sul generale argomento della Pubblica
„ Educazione, ha rivolte in parzial modo le cure
„ sue alle notorie indigenze del Clero Secolare di
„ questa Dominante, soggetto alla Spirituale
„ giurisdizione di V. S. Ill.ma

„ Preservate restando le condizioni di scelta,
„ di requisiti, e di equo riparto è concorsa la
„ Pubblica munificenza a somministrare annu=
„ almente nel di Lei Seminario gli alimenti a
„ quaranta Cherici ascritti al Servizio delle
„ Chiese Parocchiali, ed aggiungere innoltre
„ il supplemento, che manca alle Pensioni
„ degl'altri venti della medesima qualità,
„ che vengono corrisposte dal Seminario stesso.
„ al qual fine si sono rilasciate le corrispondenti
„ commissioni al Mag.to de' Rif.ri dello Studio
„ di Padova, onde il pagamento succeda nei tempi, e
„ nelle misure, che corrono per questa Classe d'Alunni.
„ Mentre però si nutre la più sicura fiducia,
„ che dall'insigne prudenza, e dal cospicuo zelo
„ di V. S. R.ma verrà con tutto l'impegno secondata
„ una providenza così interessante le viste della
„ Religione, e del Principato se le riconfermano
„ in pieno modo i sentimenti costanti della
„ nostra considerazione, ed affetto —

" E del presente sia data copia al Magistrato
" de' Riff.mi dello Studio di Padova p lume